Severitas amittit assiduitate auctoritatem. Senec.

DEI DELITTI E DELLE PENE

Edizione Novissima

DI NUOVO CORRETTA, ED ACCRESCIUTA

COI COMMENTI DEL VOLTAIRE

CONFUTAZIONI, ED ALTRI OPUSCOLI

INTERESSANTI DI VARJ AUTORI

TOMO PRIMO

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul & serat & metat, sed praeparatione opus est ut per gradus maturescant. BACON.

IN VENEZIA MDCCLXXXI
APPRESSO RINALDO BENVENUTI
Con approvazione, e Privilegio.

DEI DELITTI E DELLE PENE.

INTRODUZIONE.

GLI uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l' interesse de' quali è di opporsi alle più provide Leggi, che per natura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall' altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati frammezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all' estremo, non s' inducono a rimediare ai disordini, che gli opprimono, e a riconoscere le più palpabili ve-

rità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le Istorie, e vedremo che le Leggi, che pur sono, o dovrebbon essere patti di uomini liberi, non sono state, per lo più, che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista = *la massima felicità divisa nel maggior numero* = Felici sono quelle pochissime Nazioni, che non aspettarono, che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere alla estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedii con buone Leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo ch' ebbe il coraggio dall' oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi, lungamente infruttuosi, delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il Sovrano e i Sudditi, e fra le diverse Nazioni; il commercio si è animato all' aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa; e si è accesa

cesa

cesa fra le Nazioni una tacita guerra d' industria, la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si debbono alla luce di questo secolo; ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l' irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l' Europa; pochissimi, rimontando a' principii generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato finora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. Eppure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati, o chimerici; la squallidezza e gli orrori di una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri l' incertezza dovevano scuotere quella sorte di Magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane.

L' immortale Presidente di *Montesquieu* ha rapidamente scorso su di questa materia. L' indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le tracce luminose di questo grand' uomo; ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se

po-

potrò ottenere com' esso i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò ispirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gli interessi della umanità!

Ora l' ordine ci condurrebbe ad esaminare, e distinguere tutte le differenti sorti di delitti, e la maniera di punirli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e nojoso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti e comuni per disingannare sì quelli, che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l' Anarchia, come coloro, che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile e necessaria* per la sicurezza, e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino *giusti*, e ottengono eglino il *fine*, che si propongono le Leggi? Qual' è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutti i tempi? Qual' influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia de' sofismi, la seduttrice eloquenza, ed il timido dub-

bio non possano resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo all' Italia con qualche maggior evidenza, ciò che altre nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato: ma se sostenendo i diritti degli uomini, e della invincibile verità, contribuissi a strappar dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o della ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime di un solo innocente nei trasporti della gioja mi consolerebbero dal disprezzo degli Uomini.

---

§. II.

Origine delle pene. Diritto di punire.

NON è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, s' ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell' uomo. Qualunque Legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Consultiamo il cuore umano, e in esso trove-

remo i principii fondamentali del vero diritto del Sovrano di punire i delitti.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste che ne' Romanzi: se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del Globo.

La moltiplicazione del Genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi, che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni, che sempre più s' incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall' individuo alle Nazioni.

Le Leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società; stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall' incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciaschedunno forma la sovranità di una Nazione, ed il Sovrano è il legittimo depositario ed amministra-

tore di quelle; ma non bastava formare questo deposito; bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommerge e nell' antico Caos le Leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite cont o gl' infrattori delle Leggi. Dico *sensibili motivi*, perchè l'esperienza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, nè si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell universo Fisico e Morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabbilanciare le forti impressioni delle passioni parziali, che si oppongono al bene universale: nè l' eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità, sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

Fu dunque la necessità, che costrinse gli uomini a ceder parte della propria libertà: egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli al-

tri a difenderlo. L' aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso, e non giustizia; è Fatto, non già Diritto. (*) Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà, che il Sovrano conserva ai sudditi.

§. III.

(*) *Osservate che la parola* Diritto *non è contraddittoria alla parola* Forza; *ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per Giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl' interessi particolari, che senz' esso si scioglierebbono nell' antico stato d' insociabilità.*

Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola Giustizia l' idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, e di un essere esistente: ella è una semplice maniera di concepire degli uomini; maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno: nemmeno intendo quell altra sorte di giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e colle ricompense della vita avvenire

§. III.

Conseguenze.

LA prima conseguenza di questi principii è, che le sole Leggi possano decretare le pene su i delitti; e questa autorità non può risedere che presso il Legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale: nessun Magistrato, (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là del limite fissato dalle Leggi, è la pena giusta più un' altra pena; dunque non può un Magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente Cittadino.

La seconda conseguenza è, che il Sovrano, che rappresenta la Società medesima, non può formare che Leggi generali, che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la Nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l' altra dell' accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un ter-

zo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un Magistrato, le cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni, o negative di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d'impedire i delitti; fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l'effetto d'una ragione illuminata, che preferisce il comandare a uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia, ed alla natura del Contratto Sociale medesimo.

---

§. IV.

Interpretazione delle Leggi.

QUarta conseguenza: nemmeno l'autorità d'interpetrare le Leggi Penali può risedere presso i Giudici Criminali, per la stessa ragione che non sono Legislatori. I Giudici non hanno ricevuto le Leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento,

che non lasciasse ai posteri che la cura di ubbidire, ma le ricevono dalla vivente Società, o dal Sovrano rappresentatore di essa, come legitimo depositario dell' attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni di un antico giuramento; (*) nullo, perchè legava volontà non esistenti; iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di Società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi Sudditi hanno fatto al Sovrano, come vincoli necessarii per frenare e reggere l' intestino fermento degl' interessi particolari. Questa

---

(*) *Se ogni membro particolare è legato alla Società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un Contratto, che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal Trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti, che i patti utili al maggior numero sieno osservati.*

La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviativo d'un raziocinio, e non di una idea: cercatene una alla parola obbligazione, e non la troverete; fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso.

è la fisica e reale autorità delle Leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della Legge? il Sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il Giudice, il cui ufficio è solo l' esaminare se il tal uomo abbia fatto, o no, un'azione contraria alle Leggi?

In ogni delitto si deve far dal Giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev' essere la Legge generale; la minore, l' azione conforme o no alla Legge; la conseguenza, la libertà o la pena. Quando il Giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non vi è cosa più pericolosa di quell' assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della Legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da un piccol disordine presente, che dalle funeste, ma rimote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una Nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni, e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano, e ne partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della Legge sarebbe dunque il risultato di una buona, o cattiva logica di un Giudice di una facile, o mal sana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del Giudice coll' offeso, e da tutte quelle minute forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell' animo fluttuante dell' uomo. Quindi veggiamo la sorte di un Cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi Tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinii, o dell' attuale fermento degli umori di un Giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso Tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della Legge, ma l' errante istabilità delle interpretazioni.

Un disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini, che nascono dalla interpetrazione. Un tale momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della Legge, che sono la cagione dell' incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un Codice

ce fisso di Leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al Giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' Cittadini, e giudicarle conformi, o difformi alla Legge scritta. Quando la norma del giusto o dell'ingiusto, che deve diriger le azioni sì del Cittadino ignorante, come del Cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti tanto più crudeli, quanto è minore la distanza fra chi soffre, e chi fa soffrire; più fatali, che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è corrigibile che dal dispotismo di un solo; e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i Cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giusta, perchè è lo scopo, per cui gli uomini stanno in società, che è l'utile, perchè li mette nel caso di esattamente calcolare gl' inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d' indipendenza, ma non già scuotitore delle Leggi, e ricalcitrante a' supremi Magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate e capricciose opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro, che si sono fatti un diritto di trasmettere agl' inferiori

riori i colpi della tirannia, che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

---

§. V.

Oscurità delle Leggi.

SE l'interpetrazione delle Leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità, che strascina seco necessariamente l'interpetrazione, e lo sarà grandissimo se le Leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o de' suoi membri; in una lingua che formi di un libro solenne e publico, un quasi privato e domestico.

Quanto maggiore sarà il numero di quelli, che intenderanno, e avranno fra le mani il sacro Codice delle Leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè non v'ha dubbio che l' ignoranza e l' incertezza delle pene ajutino l' eloquenza delle passioni. Che dovremo pensar degli uomini, riflettendo esser questo l'invetе-

rato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa.

Una conseguenza di queste ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le Leggi inalterabili, se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl' interessi privati. L' esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le Leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni!

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante Leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d' intrigo, che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l' atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l' umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamano a torto antica semplicità e buona fede: l' umanità gemente sotto l' implacabile superstizione, l' avarizia, l' ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell' oro e i Troni dei Re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile, tiranno della Plebe, i Ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani, che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l' opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

---

§. VI.

Della Cattura.

UN errore non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l' opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il Magistrato esecutore delle Leggi, d' imprigionare un Cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e di lasciare impunito un amico ad onta degl' indizii più forti di reità. La prigionìa è una pena, che per necessità deve, a

 dif-

differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cioè, che la sola Legge determini i casi, nei quali un uomo è degno di pena. La Legge dunque accennerà gl'indizii di un delitto, che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione quella di un compagno del delitto, le minacce, e la costante inimicizia coll'offeso, il corpo del delitto e simili indizii, sono prove bastanti per catturare un Cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla Legge e non dai Giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico Codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl'inesorabili ed induriti Ministri della Giustizia, le Leggi potranno contentarsi d'indizii sempre più deboli per catturare. Un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto, non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia. Quanti Romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal Popolo riveriti e di Magistra-

gistrature onorati! Ma per qual cagione è così diverso ai tempi nostri l'esito di un innocente? Perchè sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza, a quella della giustizia; perchè si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, e perchè la forza interna tutrice delle Leggi è separata dalla esterna difenditrice del Trono e della Nazione, quando unite dovrebbon essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle Leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata potestà, e la gloria, che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare, toglierebbero l'infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutt'i popolari sentimenti; ed è provato dall'essere le prigionie militari nella comune opinione non così infamanti come le Forensi. Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle Leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una Nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei Settentrionali cacciatori padri nostri.

§. VII.

Indizii e forme di Giudizii.

VI è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl' indizii di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl' indizii non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi, che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta, nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola, da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l' una dall' altra, cioè quando gl' indizii si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull' altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale, che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella, che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette, ed in imperfette. Chiamo perfette quelle, che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna; delle seconde tante son necessarie, quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l' unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla che l' esattamente definirla. Perciò io credo ottima Legge quella, che stabilisce Assessori al Giudice principale presi dalla sorte e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l' ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le Leggi sieno chiare e precise,

se, l'officio di un Giudice non consiste in altro che nell'accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione; per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un Giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suo studi. Felice quella Nazione, dove le Leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima Legge quella, che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un Cittadino, debbono tacere quei sentimenti, che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità, con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno, con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i Giudici dovrebbono essere, metà pari del reo, metà pari dell'offeso: così essendo bilanciato ogn'interesse privato, che modifica, anche involontariamente, le apparenze degli oggetti, non parlano che le Leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla Giusizia, che il Reo escluder possa fino ad un certo segno coloro, che gli sono sospetti; e ciò concessogli senza contrasto per

per alcun tempo, sembrerà quasi che il Reo si condanni da se stesso. Publici sieno i Giudizii, e publiche le prove del reato, perchè l'opinione, che è forse il solo cimento della Società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perchè il popolo dica, noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un Sovrano, che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele, che richiedono simili istituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.

---

§. VIII.

Dei Testimoni.

EGli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei Testimoni e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse, ch'egli ha di dire o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne;

ne; puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei Condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami, quando non abbiano alcun interesse di mentire.

Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello, che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato. Egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i Peripatetici Giureconsulti, e un *Morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formule giudiziali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno, che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere anche dopo la condanna, e all'estrema miseria del reo, e all'interesse della verità uno spazio congruo, talchè adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificar se od altrui con un nuovo Giudizio? Le formalità e le cerimonie sono necessarie nell'amministrazione dalla giustizia, sì perchè niente lasciano all'arbitrio dell'amministratore, sì perchè danno idea al Popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, sì perchè su gli uomini imitatori e schiavi dell' abi-

abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinii. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla Legge fissarsi, in maniera che nuocano alla verità, la quale per essere o troppo semplice, o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa, che le concilii il popolo ignorante.

La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni, che passano tra lui e il reo. Più di un testimonio è necessario, perchè fin tanto che uno asserisce e l'altro nega, niente vi è di certo, e prevale il diritto, che ciascuno ha di esser creduto innocente. La credibilità di un tessimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto più cresce l'atrocità di un delitto (*), o l'

(*) *Presso i Criminalisti la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore, quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo Assioma dettato dalla più crudele imbecillità* = In atrocissimis leviores conjecturæ sufficiunt, & licet Judici Jura transgredi = *Traduciamolo in volgare, e gli Europei veggano uno de' moltissimi, ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali, senza quasi saperlo, sono soggetti* = Negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere congetture bastano, ed è

o l'inverisimiglianza delle circostanze. Tali sono, per esempio, la magìa e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile, che più uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è più facile che si combini in più uomini o l' illusione della ignoranza o l' odio persecutore, di quello che un uomo eserciti una potestà, che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perchè l' uomo non è crudele che a proporzione del pro-

ed è lecito al Giudice di oltrepassare il diritto = *I pratici assurdi della Legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contraddizioni umane. Impauriti i Legislatori (tali sono i Giureconsulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto, e a divenire, di scrittori interessati e venali, arbitri e Legislatori delle fortune degli uomini) per la condanna di qualche innocente, caricano la Giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l' anarchia impunita sul Trono della giustizia; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite, e così or con dispotica impazienza, or con donnesca trepidazione trasformarono i gravi giudizii in una specie di giuoco, in cui l' azzardo ed il raggiro fanno la principale figura.*

proprio interesse, dell' odio o del timore concepito. Non v' è propriamente alcun sentimento superfluo nell' uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcune volte sminuita, quando egli sia membro di alcuna società privata, di cui gli usi e le massime sieno o non ben conosciute, o diverse dalle publiche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità di un testimonio, quando si faccia delle parole un delitto; poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede, e ciò che siegue le differenti idee, che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi impossibile il ripeterle, quali precisamente furono dette. Di più le azioni violenti, e fuori dell' uso ordinario, quali sono i veri delitti, lasciano traccia di se nella moltitudine delle circostanze e negli effetti, che ne derivano; di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo di giustificarsi. Ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele, e spesso sedotta, degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più

più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un uomo.

---

§. IX.

Accuse segrete.

EVidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessarii per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora arrivano a mascherare i proprii sentimenti, e coll' uso di nasconderli altrui, si avvezzano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini, quando son giunti a questo segno! senza principii chiari ed immobili, che li guidino, erano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano, passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi quà e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, li consolano di esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl' intrepidi soldati difensori della Patria e del Trono? E tra questi troveremo gl' incorrotti Magistrati, che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del Sovrano, che portino al Trono, coi tributi, l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d' uomini, e da questo rendano ai Palagii ed alle capanne la pace, la sicurezza e l' industtiosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli Stati?

Chi può difendersi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte scudo della tirannìa, il *Segreto*? Qual sorte di governo è mai quella, ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto pel pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

Quali sono i motivi, con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per se la forza e l' opinione, più efficace di essa, teme di ogni Cittadino! L' indennità dell' accusatore? Le Leggi dunque non lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi più forti del Sovrano! L' infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta, e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si

si chiamano delitti, le accuse e i giudizii non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell' esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni Governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi l' estrema ruina il togliere un male, allor quando ei sia inerente al sistema di una Nazione. Ma se avessi a dettar nuove Leggi in qualche angolo abbandonato dell' Universo, prima di autorizzare un tale costume la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi.

E' già stato detto dal Signor di *Montesquieu*, che le pubbliche accuse sono più conformi alla Repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' Cittadini, che nelle Monarchie, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del Governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de' Commissarii, che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle Leggi. Ma ogni Governo e Repubblicano e Monarchico deve al calunniatore dare la pena, che toccherebbe all' accusato.

§. X.

§. X.

Interrogazioni suggestive, *Deposizioni*.

LE nostre Leggi proscrivono le interrogazioni *Suggestive* in un processo: quelle cioè, secondo i Dottori, che interrogano della *Specie*, dovendo interrogar del *Genere* nelle circostanze di un delitto: quelle interrogazioni, cioè, che avendo un' immediata connessione col delitto, *suggeriscono* al Reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i Criminalisti, devono, per dir così, inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non *suggerire* al Reo una risposta, che lo metta al cospetto dell' accusa, o forse, perchè sembra contro la natura stessa, che un Reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi è rimarcabile la contraddizione delle Leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocchè qual' interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore *suggerirà* al robusto una ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore; ed al debo-

debole suggerirà la confessione, onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione *speciale* fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente: ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si regolano, che da quella delle cose.

Finalmente colui, che nell'esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle Leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell'esempio, che devono al Pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni sieno inutili, nell'istessa maniera che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustificano la reità. Quest' ultimo caso è il più ordinario, perchè l'esperienza fa vedere, che nella maggior parte de' Processi i rei sono negativi.

§. XI.

§. XI.

Dei Giuramenti.

UNA contraddizione fralle Leggi, e i sentimenti naturali all'uomo, nasce dai giuramenti, che si esigono dal reo, acciocchè sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso; quasi che l'uomo potesse giurar daddovero di contribuire alla propria distruzione, quasi che la Religione non tacesse nella maggior parte degli uomini, quando parla l'interesse. L' esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere, ch' essi hanno più d'ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del Cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l'hanno sovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai sensi, sono pel maggior numero i motivi, che la Religione contrappone al tumulto del timore, ed all'amor della vita. Gli affari del Cielo si reggono con Leggi affatto dissimili da quelle, che reggono gli affari umani. E perchè compromettere gli uni cogli altri? E perchè metter l'uomo nella terribile contraddizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria ruina?

 tal-

talchè la Legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di essere cattivo Cristiano, o Martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di Religione, unico pegno dell' onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l' esperienza, perchè ciascun Giudice mi può essere testimonio, che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo: lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili, e per conseguenza dannose tutte le Leggi, che si oppongono ai naturali sentimenti dell' uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente abbattuti, e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi li corrode, e li mina insensibilmente.

---

§. XII.

Della Tortura.

UNA crudeltà, consagrata dall' uso nella maggior parte delle Nazioni, è la Tortura del reo, mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni, nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d' infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi *Reo* prima della sentenza del Giudice, nè la Società può togliergli la pubblica protezione se non quando sia deciso, ch' egli abbia violati i patti, coi quali gli fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino, mentre si dubita se sia reo, o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle Leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del Reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le Leggi un uomo, i cui delitti non sono provati.

Qual è il fine politico delle Pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell' uso esercita su i rei, e su gl' innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito; ma è inutile, che si accerti chi abbia commesso un delitto, che stà sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui

cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla Società politica, che quanto influisce su gli altri colla lusinga della impunità. S'egli è vero, che sia maggiore il numero degli uomini, che o per timore, o per virtù rispettano le Leggi, che di quelli, che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto più, quanto è maggiore la probabilità, che un uomo, a dati uguali, le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Ma io aggiungo di più, ch' egli è un voler confondere tutt'i rapporti, l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. La Legge, che comanda la Tortura, è una Legge, che dice " Uomini resistete al dolore; e se la natura
„ ha creato in voi uno inestinguibile amor pro-
„ prio, se vi ha dato un inalienabile diritto al-
„ la vostra difesa, io creo in voi un affetto tut-
„ to contrario, cioè un eroico odio di voi stes-
„ si, e vi comando di accusare voi medesimi,
„ dicendo la verità anche fra gli strappamenti
„ dei muscoli, e gli slogamenti delle ossa „.

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell' antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *Giudizii*

di Dio le prove del fuoco e dell' acqua bollente, e l'incerta sorte delle armi; quasi che gli anelli dell' eterna catena, che è nel seno della prima Cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi pe' frivoli stabilimenti umani. La sola differenza, che passa fralla Tortura, e le prove del fuoco e dell' acqua bollente, è, che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale. E' così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazii, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell' acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno, che occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al Torturato, che di scegliere la strada più corta pel momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del Reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco, o dell' acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegata per ritrovarla.

Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un Cannibale, che i Romani, barbari anch' essi per più di un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù. Di due uomini ugualmente innocenti, o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in virtù di questo esatto raziocinio = Io Giudice doveva tro-
„ varvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai
„ saputo resistere al dolore, e però ti assolvo:
„ tu debole vi hai ceduto, e però ti condan-
„ no. Sento che la confessione strappata fra i
„ tormenti non avrebbe alcuna forza; ma io vi
„ tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò
„ che avete confessato =.

L' esito dunque della Tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un Giudice questo problema. Data la forza dei muscoli, e la sensibilità delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L' esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all' aria, al gesto, alla fisonomia di un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, pei quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde, e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall' uso della Tortura è, che l' innocente è posto in peggior condizione, che il reo; perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per se, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l' innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

Questa verità è finalmente sentita, benchè confusamente, da quei medesimi, che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la Tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non con-

ferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni Dottori ed alcune Nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per tre volte; altre Nazioni ed altri Dottori la lasciano ad arbitrio del Giudice.

E' superfluo di raddoppiare il lume citando gli innumerabili esempj d'innocenti, che rei si confessarono per gli spasimi della tortura; non vi è Nazione, non vi è età, che non citi i suoi; ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conseguenze. Non vi è uomo, che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete, e confuse voci a se lo chiama; l' uso, il tiranno delle menti, lo rispinge, e lo spaventa.

Il terzo motivo è la Tortura, che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contraddizione, quasi che il timor della pena, l' incertezza del giudizio, l' apparato e la maestà del Giudice, l' ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e gl' innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l'innocente, che teme, e il reo, che cerca di coprirsi; quasi che le contraddizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell' animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall' imminente pericolo.

Dassi la Tortura per discuoprire se il reo lo è per altri delitti fuori di quelli, di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio " Tu
,, sei reo di un delitto, dunque è possibile che
,, lo sii di cent' altri delitti; questo dubbio mi
,, pesa, voglio accertarmene col mio criterio di
,, verità: le Leggi ti tormentano, perchè sei
,, reo, perchè puoi esser reo, perchè voglio che
,, tu sii reo.,,

La Tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato, ch' ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l' uomo, che accusa se stesso, non accusi più facilmente gli altri. E' egli giusto il tormentare gli uomini per l' altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall' esame de' Testimoni, dall' esame del reo, dalle prove, e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi, che debbono servire per accertare il delitto nell' accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno; l' incertezza della loro sorte li condanna da se sola all' esilio, e libera la Nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo, che è nelle forze, ottiene l' unico suo fine, cioè di rimuove-

re col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

Un altro ridicolo motivo della Tortura, è la purgazione dell' infamia, cioè, un uomo giudicato infame dalle Leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Questo abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l' infamia, che è un mero rapporto morale. E' egli forse un crociuolo? E l' infamia è forse un corpo misto impuro? Ma l' infamia è un sentimento non soggetto nè alle Leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La Tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l' infamia dando l' infamia.

Non è difficile il rimontare all' origine di questa ridicola Legge, perchè gli assurdi stessi, che sono da una Nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla Nazione medesima. Sembra quest' uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un Dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall' umana debolezza, e che non hanno meritata l' ira eterna del grand' Essere, debbono

bono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l' infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spasimi della Tortura non toglieranno la macchia civile, che è l' infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni Tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso Tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del Sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della Rivelazione; e siccome questi sono i soli, che sussistono nei tempi d' ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni.

Queste verità sono state conosciute dai Romani Legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna Tortura, che su i soli *schiavi*, ai quali era tolta ogni personalità: queste dall' Inghilterra, Nazione, in cui la gloria delle Lettere, la superiorità del Commercio, e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempii di virtù e di coraggio, non ci lasciano dubitare della bontà delle Leggi. La Tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' più saggi Monarchi dell' Europa, che avendo portata la Filosofia sul Trono, Legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha

resi

resi uguali e liberi nella dipendenza delle Leggi, che è la sola uguaglianza e libertà, che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La Tortura non è creduta necessaria dalle Leggi degli Eserciti composti per la maggior parte della feccia delle Nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d' ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell' uso, che le pacifiche Leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

---

§. XIII.

Processi e Prescrizioni.

Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo, e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni dei delitti. Un mal inteso amore dell' umanità sembra contrario a questa brevità di tempo; ma svanirà ogni dubbio se si rifletta, che i pericoli dell' innocenza crescono coi difetti della legislazione.

Ma

Ma le Leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo, che alle prove dei delitti, e il Giudice diverrebbe legislatore, s' egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo, che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l' incertezza della sorte di un Cittadino, perchè l' oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l' esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennare questi principii, perchè non può fissarsi un limite preciso, che per una data legislazione, e nelle date circostanze di una società: aggiungerò solamente, che provata l' utilità delle pene moderate in una Nazione, le Leggi, che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima, o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell' atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della

loro

loro atrocità . Dovrà dunque scemarsi il tempo dell' esame, e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al Lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci e questa comincia dall' omicidio, e comprende tutte le ulteriori scelleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura; la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi, che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi, che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori, ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due classi, esige che si regolino con diversi principii. Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell' esame per l' accrescimento della probabilità dell' innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza dell' innocenza, o reità di un uomo, dipende il togliere

re la lusinga della impunità, di cui il danno cresce colla atrocità del delitto. Ma nei delitti minori, scemandosi la probabilità dell' innocenza del reo, deve crescere il tempo dell' esame, e scemandosi il danno dell' impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell' impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi, che un accusato, di cui non consti nè l' innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere pel medesimo delitto a nuova cattura, e a nuovi esami, se emanano nuovi indizii indicati dalla Legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento, che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza, e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile, che l' una non sia favorita a spese dell' altra, cosicchè questi due beni, che formano l' inalienabile ed egual patrimonio di ogni Cittadino, non sieno protetti e custoditi, l' uno dall' aperto o mascherato dispotismo, l' altro dalla turbolenta popolare Anarchia.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della innocenza, ed il danno

danno della impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principii diversi, dal pericolo dell' impunità, il tempo dell' esame, e il tempo della prescrizione, devono diminuirsi egualmente. Eppure gli Adulterii, la Greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli, che, secondo i principii ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasi prove*, *le semiprove* (quasi che un uomo potesse essere *seminnocente*, o *semireo*, cioè *semipunibile*, e *semiassolvibile*) dove la Tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell' accusato, nei Testimonii, e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni Dottori, che si danno ai Giudici per norma, e per Legge.

In vista di questi principii strano parrà a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle Nazioni, che i delitti, o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli, de' quali l' improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congetture, e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le Leggi, e il Giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell' innocenza si-

supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore, necessario egualmente per li grandi delitti, che per le grandi virtù; per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre in quelle Nazioni, che più si sostengono per l' attività del Governo, e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle Leggi. In queste le passioni indebolite sembran più atte a mantenere, che a migliorare la forma di Governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una Nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

---

§. XIV.

Attentati, Complici, Impunità.

PErchè le Leggi non puniscono l' intenzione, non è però che un delitto, che cominci con qualche azione, che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore all' esecuzione medesima del delitto. L' importanza di prevenire un attentato autorizza una pena: ma siccome tra l' attentato, e l' esecuzione vi può essere un intervallo; così la pena mag-

 gio-

giore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quanto egli sarà più grande, tanto più cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d' esserne l' esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all' esecutore fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso pel maggior rischio, la pena dovrebbe essere eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo, che le Leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni Tribunali offrono l' impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl' inconvenienti sono, che la Nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perchè sono meno fatali ad una Nazione i delitti di coraggio, che quelli di viltà, perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice, che lo faccia cospirare al ben pubblico; e la seconda è più comune e con-

contagiosa, e sempre più si concentra in sè stessa. Di più il Tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della Legge, che implora l' ajuto di chi l' offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare, che chi manca di fede alle Leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale, che promettesse l' impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore, che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo, il Tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal Legge però dovrebbe accompagnare l' impunità col bando del delatore .... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso, che sento autorizzando le sacrosante Leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla Nazione sarebbe poi, se si mancasse alla impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplizio chi ha corrisposto all' invito delle Leggi! Non sono rari

nelle

nelle Nazioni tali esempli, e perciò rari non sono coloro, che non hanno di una Nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò, che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari, e le passioni più violenti, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli strumenti.

---

§. XV.

Dolcezza delle Pene.

DAlla semplice considerazione delle verità fin quì esposte, egli è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà, stromento del furore e del fanatismo, o dei deboli Tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate?

Il fine dunque non è altro, che d' impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi Cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d' infliggerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole su gli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

Chi nel legger le storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili tormenti, che da uomini, che si chiamavano savii, furono con freddo animo inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile, nel vedere migliaja d' infelici, che la miseria, o voluta, o tollerata dalle Leggi, che hanno sempre favorito i pochi, ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti impossibili, e fabbricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro, che di esser fedeli ai proprii principii, da uomini dotati dei medesimi sensi, e per conseguenza delle medesime passioni, non meditate formalità, e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?

Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene, che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev' es-

sere calcolata l' infallibilità della pena, e la perdita del bene, che il delitto produrrebbe: tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico. Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali, che conoscono, e non su quelli, che ignorano. Si facciano due Nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell' altra la ruota: io dico, che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena, quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l' istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di quest' ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più studiati, e fino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai Tiranni.

A misura che i supplizii diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s' incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cent' anni di crudeli supplizii, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia.

L' atrocità stessa della pena fa, che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male, a cui si va incontro; fa che si commettano

tano più delitti per fuggir la pena di un solo. I Paesi e i tempi dei più atroci supplizii furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia, che guidava la mano del Legislatore, reggeva quella del Parricida e del Sicario: sul Trono dettava leggi di ferro ad animo atroci di schiavi, che ubbidivano: nella privata oscurità stimolava ad immolare i Tiranni per crearne dei nuovi.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il Delitto e la Pena, perchè quantunque un' industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell' ultima forza, a cui è limitata l' organizzazione, e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d' uopo per prevenirli. L' altra conseguenza è, che l' impunità stessa nasce dall' atrocità dei supplizii. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, sì nel bene, che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l' umanità, non può essere che un passeggero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le Leggi; che se veramente son crudeli,

li, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle Leggi medesime.

Conchiudo con questa riflessione, che la grandezza delle pene dev' essere relativa allo stato della Nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni su gli animi induriti di un Popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone, che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l' oggetto e la sensazione.

---

§. XVI.

Della pena di Morte.

Questa inutile prodigalità di supplizii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta, in un Governo bene organizzato. Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello, da cui risultano la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno. Esse rappresentano la volontà generale, che è l' aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l' arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sagrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutt' i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l' uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera?

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale esser non può; ma è una guerra della Nazione con un Cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere: ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell' umanità.

La morte di un Cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della Nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di Governo stabilita. La morte di qualche Cittadino divien dunque necessaria, quando la Nazione ricupera, o perde la sua libertà, o nel tempo dell' Anarchia, quando i disordini stes-

si tengono luogo di leggi ; ma durante il tranquillo regno delle leggi in una forma di Governo, per la quale i voti della Nazione sieno riuniti, ben munita al di fuori, e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un Cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti; secondo motivo, per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutti i secoli, nei quali l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la società, quando l'esempio dei Cittadini Romani, e vent'anni di Regno dell'Imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai Padri dei Popoli quest' illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della Patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto, ed efficace quello dell' autorità, basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l'intenzione della pena, che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estenzione

di

di essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla, e cammina, e procacciasi i suoi bisogni col di lei ajuto, così le idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile, ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell'efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi. „ *Io stesso sarò* „ *ridotto a così lunga e misera condizione, se* „ *commetterò simili misfatti* " è assai più possente, che non l'idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un'impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all'uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani, o dei Lacedemo-

ni;

ni ; ma in un libero e tranquillo Governo le impressioni debbono essere più frequenti, che forti.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano più l' animo degli spettatori, che non il salutare terrore, che la Legge pretende ispirare. Ma nelle pene moderate e continue, il sentimento dominante è l' ultimo perchè è il solo. Il limite, che fissar dovrebbe il Legislatore al rigore delle pene, sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia á prevalere su di ogni altro nell' animo degli spettatori d' un supplizio più fatto per essi, che pel reo.

Perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d' intensione, che bastano á rimuovere gli uomini dai delitti: ora non vi è alcuno, che riflettendovi, sceglier possa la totale e perpetuá perdita della propria libertà, per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l' intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo, che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo; chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi

si sempre accompagna l' uomo al di là della tomba; chi per un ultimo e disperato tentativo, o di non vivere, o di sortir di miseria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma li comincia.

L' animo nostro resiste più alla violenza, ed agli estremi, ma passeggeri dolori, che al tempo, ed alla incessante noja; perchè egli può, per dir così, condensar tutto se stesso per un momento, per respinger i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio, che si dà alla Nazione, suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempj, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle Leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perchè questo supplizio sia utile, bisogna che non faccia su gli uomini tutta l' impressione, che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse, che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò, che sommando tutti i momenti infelici della

la schiavitù, lo sarà forse anche di più; ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre; perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dalla infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s' ingrandiscono nella immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice.

Ecco presso a poco il ragionamento, che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un' arte, che si apprende colla educazione: ma perchè un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non perciò essi agiscono meno. „ Quali sono queste Leggi, „ che io debbo rispettare, che lasciano un così „ grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi „ nega un soldo, che gli cerco, e si scusa col „ comandarmi un travaglio, che non conosce. „ Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e „ potenti, che non si sono mai degnati visitare „ le squallide capanne del povero, che non han-

„ no mai diviso un ammuffato pane fralle inno„ centi grida degli affamati figliuoli, e le lagri„ me della moglie. Rompiamo questi legami fa„ tali alla maggior parte, ed utili ad alcuni po„ chi ed indolenti tiranni; attacchiamo l' ingiu„ stizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio „ stato d' indipendenza naturale, vivrò libero „ e felice per qualche tempo coi frutti del mio „ coraggio e della mia industria; verrà forse „ il giorno del dolore e del pentimento, ma „ sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno „ di stento per molti anni di libertà e di pia„ ceri. Re di un picciol numero, correggerò gli „ errori della fortuna, e vedrò questi tiranni „ impallidire e palpitare alla presenza di co„ lui, che con un insultante fasto posponevano „ ai loro cavalli, ai loro cani. „ Allora la Religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento, ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l' orrore di quell' ultima tragedia.

Ma colui, che si vede avanti agli occhi un gran numero d' anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù, e nel dolore in faccia a' suoi Concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle Leggi, dalle quali era protetto, fa un utile paragone

di tutto ciò colla incertezza dell' esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo, in cui ne godrebbe i frutti. L' esempio continuo di quelli, che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplizio, che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte per esempio di atrocità, che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio, e con formalità. Parmi un assurdo, che le Leggi, che sono l' espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l' omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i Cittadini dall' assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere, e le più utili leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbono osservare e proporre, mentre tace la voce, sempre ascoltata, dell' interesse privato, o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d' indignazione e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon Cittadino, che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual' è dunque l' origine di questa contraddizione? E perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte, che più d' ogni altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non esser la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l' universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savii Magistrati, e i gravi Sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il Giudice con insensibile freddezza, e fors' anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah, diranno essi " queste Leggi non sono che i pre-
„ testi della forza; e le meditate e crudeli for-
„ malità della Giustizia; non sono che un lin-
„ guaggio di convenzione, per immolarci con
„ maggior sicurezza, come vittime destinate in
„ sagrificio all' Idolo insaziabile del dispotismo.

 „ L'

„ L'assassinio, che ci vien predicato come un
„ terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ri-
„ pugnanza, e senza furore adoperato. Preval-
„ ghiamoci dell'esempio. Ci pareva la morte vio-
„ lenta una scena terribile nelle descrizioni, che
„ ci venivan fatte, ma lo veggiamo un affare di
„ momento. Quanto lo sarà meno in chi, non
„ aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò,
„ che ha di doloroso. „

Tali sono i funesti paralogismi, che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti ai delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l'abuso della Religione può più che la Religione medesima.

Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutti i secoli, e di quasi tutte le Nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò, ch' egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la Storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grand' intervalli distanti verità soprannuotano. Gli umani sagrificii furon comuni a quasi tutte le Nazioni, e chi oserà scusarli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità,

la durata delle quali non è che un lampo in paragone della lunga e tenebrosa notte, che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero; e da questa legge universale non sono andate esenti finora, che le sole verità, che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un Filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti, che son guidati dalla cieca consuetudine; ma i pochi saggi, che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potesse, fra gl'infiniti ostacoli, che l'allontanano da un Monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia ch' ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori; e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo tra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Trajani.

Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i Troni di Europa Monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle Arti, Padri de' loro Popoli, Cittadini coronati, l'aumento dell'autorità de' quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell' intermediario dispo-

tismo più crudele, perchè men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti quando possono giungere al Trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli; ciò è un motivo per li Cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

§. XVII.

Bando e Confische.

CHI turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni, con cui gli uomini si soffrono scambievolmente, e si difendono, quegli dev' essere escluso dalla società, cioè dev' essere bandito.

Sembra che il Bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei; ma perciò fare è necessario uno Statuto il meno arbitrario, e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al Bando chi ha messo la Nazione nella fatale alternativa, o di temerlo o di offenderlo,

lo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dunque dovrebbon essere i motivi contro un Nazionale, che contro un Forestiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte.

Ma chi è bandito, ed escluso per sempre dalla società, di cui era membro, dev' egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere alcuni casi, in cui, proporzionatamente a' delitti, vi sia la perdita di tutto, o di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale, che annienti tutti i rapporti, che sono tra la Società e un Cittadino delinquente; allora muore il Cittadino, e resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto, che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori, piuttosto che al Principe; poichè la morte ed un tal bando sono lo stesso, riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza, che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto, che le confische sieno state un freno alle vendette, ed alle prepotenze private; non riflettono, che quantunque le pene produ-

 cano

cano un bene, non però sono sempre giuste, perchè per esser tali debbono esser necessarie, ed un utile ingiustizia non può esser tollerata da quel Legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo, e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all' innocente la pena del reo, e pongono gl' innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia strascinata all' infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi, impedirebbe il prevenirli, quando anche vi fossero i mezzi per farlo!

---

§. XVIII.

Infamia.

L'Infamia è un segno della publica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della Patria, e di quella, quasi fraternità, che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque, che l' Infamia

famia della legge sia la stessa, che quella, che nasce da' rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni, e di quella tal Nazione, che ispirano. Se l'una è differente dall' altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempii. Chi dichiara infami azioni per se indifferenti, sminuisce l'infamia delle azioni, che sono veramente tali.

Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti, che fondati sull' orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l'infamia, pene, che frenano l' orgoglio dei fanatici coll' orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il saggio Legislatore rompa l'ammirazione e la sorpresa nel Popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono velarne al volgo l' originaria assurdità.

Le pene d'infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli

gli effetti reali e troppo frequenti delle cose di opinioni indeboliscono la forza dell' opinione medesima; non il secondo, perchè l' infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti, che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere, che hanno per principio universale l' imitazione fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro che l' arte di meglio dirigere, e di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

---

§. XIX.

Prontezza della Pena.

QUanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gl' inutili e fieri tormenti dell' incertezza, che crescono col vigore della immaginazione, e col sentimento della propria

pria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia di un Cittadino, finchè sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev' esser meno dura che si possa. Il minor tempo dev' esser misurato e dalla necessaria durazione del Processo, e dalla anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere, che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il Processo medesimo dev' esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l' indolenza di un Giudice e le angosce di un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile Magistrato da una parte, e dall' altra le lagrime, lo squallore di un Prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto, dev' essere la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società quella, dove non sia principio infallibile, che gli uomini si siano voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto che la prontezza della pena è più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto,

tanto è più forte e più durevole nell' animo umano l' associazione di queste due idee, *Delitto e Pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l' altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato che l' unione delle idee è il cemento, che forma tutta la fabbrica dell' intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali, e dai principii universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che non servono, che agli uomini fortemente appassionati per l' oggetto, a cui tendono, poichè la luce dell' attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l' abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, ch' è l' azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente

ris:uo-

riscuotasi l' idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo di un delitto, la fa meno come castigo, che come spettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l' orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringer sempre più l' importante connessione tra il misfatto e la pena; cioè, che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto, che dev' essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani, e conduca l' animo ad un fine opposto di quello, per dove cerca d' incamminarlo la seducente idea della infrazione della legge.

Sogliono i rei di delitti più leggeri, esser puniti o nella oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana, e però quasi inutile schiavitù, a Nazioni, che non hanno offeso. Se gli uomini non s' inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena dei delitti più leggeri, ed a' quali l' animo è più vi-

cino,

cino, farà una impressione, che distogliendolo da questi, lo allontani vieppiù da quelli. Le pene non devono solamente esser ptoporzionate fra loro, ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d' infliggerle.

---

§. XX.

Certezza ed infallibilità delle Pene. Grazie.

UNO dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei Magistrati, e quella severità di un Giudice inesorabile, che per essere un' utile virtù, dev' essere accompagnata da una dolce Legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l' idea dei maggiori, massimamente quando l' impunità, che l' avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.

Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto, quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un Cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell' esempio, come può condonare il risarcimento dell' offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutt' i Cittadini o del Sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessarii. Felice la Nazione, nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù, che è stata talvolta per un Sovrano il supplemento di tutt' i doveri del Trono, dovrebbe esser esclusa in una perfetta Legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assurdità delle leggi e dell' atrocità delle condanne. Questa è la più bella prerogativa del Trono; questo è il più desiderabile attributo della Sovranità, e questa è la tacita disapprovazione, che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un Codice, che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiu-

giudizio de' secoli, il voluminoso ed imponente corredo d'infiniti Commentatori, il grave apparato dell'eterne formalità, e l'adesione de' più insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del Legislatore, e non dell'esecutore delle Leggi, che deve risplendere nel Codice, non già nei giudizii particolari, che il far vedere agli uomini, che si possono perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere, che potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il Principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunità? Sieno dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli Esecutori di esse ne' casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il Legislatore. Saggio Architetto faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato degl'interessi di ciascuno, e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedii tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza; profondo e sensi-

sensibile Filosofo, lasci, che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l'immenso sistema stabilito dalla prima Cagione, da quello, ch'è, fa loro godere in quell'angolo dell'universo.

---

§. XXI.

Asili.

MI restano ancora due Questioni da esaminare: l'una se gli Asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fra le Nazioni reciprocamente i rei, sia utile o no. Dentro ai confini di un Paese non deve esservi alcun luogo indipendente dalle Leggi. La forza di esse seguir deve ogni Cittadino, come l'ombra segue il suo corpo. L'impunità e l'Asilo non differiscono che di più e meno, e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli Asili invitano più ai delitti di quello, che le pene non allontanano. Moltiplicare gli Asili è il formare tante piccole sovranità, perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove, ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto

posto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere, che dagli Asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati, e nelle opinioni degli uomini.

Alcuni hanno sostenuto, che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un Dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contraddizione essere subordinate a due Sovrani, e a due Codici sovente contraddittorii. Alcuni credono parimente che un'azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l'umanità merita di avere tutta l'umanità inimica, e l'esecrazione universale; quasi che i Giudici vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti, che li legano fra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società, di cui non era membro, può esser temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle forma-

formalità delle leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le Nazioni, io non ardirei decidere questa questione, finchè le leggi più conformi ai bisogni dell'umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio e dalla opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa e la detestata virtù: finchè la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre più unisce gl'interessi del Trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell'Asia: quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra, che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

---

§. XXII.

Della Taglia.

L'Altra questione è, se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo, ed armando il braccio di ciascun Cittadino farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro: nel primo caso il Sovrano stimola i Cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplizio, facendo così un'ingiuria ed una

una usurpazione di autorità negli altrui dominii, ed autorizza in questa maniera le altre Nazioni a far lo stesso con lui: nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell' animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il Legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e coll' altra premia chi li rompe, e chi gli spezza: sempre contraddittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutt' i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle Nazioni deboli, le leggi delle quali non sono, che istantanee riparazioni di un edificio ruinoso, che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una Nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera Politica. Gli artifizii, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d' ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d' istruzione e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi, che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i Cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le Nazioni la pace, e l' universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo ai mali, che vi passeggiano sopra.

---

§. XXIII.

Proporzione fra i Delitti e le Pene.

NON solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli, che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrarii al ben publico, ed a misura delle spinte, che li portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i Delitti e le Pene.

Se il piacere e il dolore sono i motori degli Esseri sensibili, se tra i motivi, che spingono gli uomini, anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall' invisibile Legislatore il premio

mio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti, che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano, ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell' animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l' ajuto de' più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

E' impossibile di prevenire tutt' i disordini nell' universale combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragion composta della popolazione, e dell' incrocicchiamento degl' interessi particolari, che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. Alla esattezza matematica bisogna sostituire nell' Aritmetica politica il calcolo delle probabilità. Si getti uno sguardo sulle Storie, e si vedranno crescere

i disordini coi confini degl' Imperi; e scemando nella istessa proporzione il sentimento Nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell' interesse, che ciascuno prende ai disordini medesimi; perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando.

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, ch' è la sensibilità medesima inseparabile dall' uomo; e il Legislatore fa come l' abile Architetto, di cui l' officio è di opporsi alle direzioni ruinose della gravità, e di far cospirare quelle, che contribuiscono alla forza dell' edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte

le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno per gradi insensibili decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la Geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole; se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannìa e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni: ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine non decretando ai delitti del primo grado le pene dell' ultimo.

---

§. XXIV.

Misura de' Delitti.

ABbiamo veduto qual sia la vera misura dei Delitti, cioè *il danno della società*. Questa è una di quelle palpabili verità, che quantunque non abbian bisogno nè di Quadranti, nè di Telescopii per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze, non

non sono con decisa sicurezza conosciute, che da alcuni pochi pensatori uomini di ogni Nazione e di ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però, che può esser somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi.

Erraronо coloro, che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un Codice particolare per ciascun Cittadino, ma una nuova legge ad ogni Delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società: e alcune volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i Delitti più dalla dignità del-

 la

la persona offesa, che dalla loro importanza, riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei Delitti, una irriverenza all' Essere degli Esseri dovrebbe più atrocemente punirsi, che l' assassinio di un Monarca; la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell' offesa.

Finalmente alcuni pensarono, che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risulterà agli occhi di un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall' urto delle passioni e dalle opposizioni degl' interessi l' idea della *utilità comune*, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti d' indipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a se solo il diritto di essere Legislatore e Giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l' insetto, che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l' Essere, che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato

to dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da Esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i Delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, possono anche esserlo nel punire.

---

§. XXV.

Divisione dei Delitti.

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta: alcuni offendono la privata sicurezza di un Cittadino nella vita, nei beni o nell' onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò, che ciascuno è obbligato di fare, o non fare in vista del ben pubblico.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata *Delitto*, o punita come tale se non da coloro, che vi trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle Nazioni una morale, che contraddice alla Legislazio-

lazione; più attuali legislazioni, che si escludono scambievolmente; una moltitudine di Leggi, che espongono il più saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di *Vizio* e di *Virtù*, e però nata l' incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici.

L' opinione che ciaschedun Cittadino deve avere di poter far tutto ciò, che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello, che può nascere dall' azione medesima, questo è il Dogma politico, che dovrebb' essere dai Popoli creduto, e dai supremi Magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro Dogma, senza di cui non vi può essere legittima società; giusta ricompensa del sacrifizio fatto dagli uomini di quell' azione universale su tutte le cose, che è comune ad ogni Essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù, che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire una esistenza precaria ed incerta.

Chiunque leggerà con occhio filosofico i Codici delle Nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di *Vizio* e di *Virtù*, di *buon Cittadino* o di *reo*, cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni, che accadono nelle circostanze dei Paesi, e per conseguenza sempre conformi all' interesse comune; ma in ragione delle passioni e degli errori, che successivamente agitarono i differenti Legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti figlie del Fanatismo, e dell' Entusiasmo indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all' equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo stromento utile in mano del forte e dell' accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtù, e tali sono perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne, che sono bene spesso i confini non solo della Fisica, ma della Morale Geografia.

§. XXVI.

§. XXVI.

Delitti di lesa Maestà.

I Primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, sono quelli, che chiamansi di lesa Maestà. La sola tirannìa e l' ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a' delitti di differente natura, e render così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono diversamente circoscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l' ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò, che dall' eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

§. XXVII.

Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze.

DOpo questi seguono i delitti contrarii alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni Cittadino, alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali.

Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei Cittadini, sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei Grandi e dei Magistrati, l' influenza dei quali agisce ad una maggior distanza, e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di Giustizia e di dovere, e sostituendo quelle del diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita, e in chi lo soffre.

Nè il grande, nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero: altramenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell' industria, diventano l' alimento della tirannìa. Non vi è libertà, ogni qual volta le leggi permettono, che in alcuni eventi l' uomo cessi di esser *persona*, e diventi *cosa*: vedrete allora l' industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle, che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto, che cangia i Cittadini in animali di servigio, che in mano del forte è la catena, con cui lega le azioni degl' incauti e dei deboli. Questa è la ragione, per cui in alcuni Governi, che hanno tutta l' apparenza di libertà, la tirannìa stà nascosta, o s' introduce, non prevista, in qualche angolo negletto dal Legislatore, in cui insensibilmente prende forza e s' ingrandisce. Gli uomini mettono per lo più gli argini più sodi all' aperta tirannìa, ma non veggono l' insetto impercettibile, che li rode, ed apre una tanto più sicura, quanto più occulta strada al fiume inondatore. Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei Nobili, i privilegi dei quali formano gran parte delle leggi delle Nazioni? Io quì non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra' Nobili e Plebei sia utile

le in un Governo, o necessaria nella Monarchìa; se egli è vero, che formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un ceto, che schiavo di se stesso, e di altrui racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette, che spiccano negli arenosi e vasti deserti d' Arabia, e che quando sia vero, che la disuguaglianza sia inevitabile, o utile nelle società, sia vero altresì, ch' ella debba consistere piuttosto nei ceti, che negl' individui; fermarsi in una parte piuttosto, che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto, che nascere e distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo ch' esser debbono le medesime pel primo, e per l' ultimo Cittadino. Ogni distinzione, sia negli onori, sia nelle ricchezze, perchè sia legittima suppone un' anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini, che hanno rinunziato al loro naturale dispotismo, abbiano detto: *Chi sarà più industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice o più onorato speri di più, ma non tema meno degli altri di violare*

quei patti, coi quali è sopra gli altri sollevato. Egli è vero che tali decreti non emanarono in una Dieta del genere Umano, ma tali decreti esistono negl' immobili rapporti delle cose; non distruggono quei vantaggi, che si suppongono prodotti dalla Nobiltà, e ne impediscono gl' inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni strada alla impunità. A chi dicesse, che la medesima pena data al Nobile ed al Plebeo, non è realmente la stessa per la diversità della educazione, per l' infamia che spandesi su di una illustre famiglia, risponderei; che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno tanto maggiore, quanto è fatto da chi è più favorito; che l' uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascuno individuo; che l' infamia di una Famiglia può esser tolta dal Sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all' innocente Famiglia del reo. E chi non sa, che le sensibili formalità tengono luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?

§. XXVIII.

Ingiurie.

Le ingiurie personali e contrarie all' onore, cioè a quella giusta porzione di suffragii, che un Cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll' infamia.

Vi è una contraddizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi, più d' ogni altra cosa, del Corpo e dei Beni di ciascun Cittadino, e le leggi di ciò, che chiamasi *Onore*, che vi preferisce l' opinione. Questa parola *Onore* è una di quelle, che hanno servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei Corpi celesti, sieno con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l' ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà l' apparente paradosso, se si consideri, che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa, che facil-

mente si rimescolino le moltissime idee semplici, che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito Geometrico, che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la meraviglia all' indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' *Onore* dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato non solo d' idee semplici, ma d' idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi, che le compongono; nè conservano, che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebraiche ammettono un comun Divisore. Per trovar questo comun Divisore nelle varie idee, che gli uomini si formano dell' *Onore*, è necessario gettar rapidamente un colpo d' occhio sulla formazione delle società. Le prime Leggi e i primi Magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del Fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine istitutore delle società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente, o in apparenza, alla testa di tutti i Codici, anche distruttori; ma l' avvicinamento degli uomini, e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla providenza delle leggi, ed inferiori all' attuale potere di ciascuno. Da questa epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l' unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l' opinione è quella, che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l' apparenza della virtù, al di sopra della virtù stessa, che fa diventar Missionario anche lo scellerato, perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragii degli uomini divennero non solo utili, ma necessarii per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l' ambizioso li conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimonii del proprio merito, si vede l' uomo d' onore esigerli come necessarii. Quest' *Onore* è una condizione, che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi, che in quel caso non difendono bastantemente un Cittadino.

Quindi e nell' estrema libertà politica, e nella

la estrema dipendenza, spariscono le idee dell' onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragii: nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l' esistenza civile, li riduce ad una precaria e momentanea personalità. L' onore è dunque uno de' principii fondamentali di quelle Monarchìe, che sono un dispotismo sminuito; e in esse sono quello, che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di Natura, ed un ricordo al Padrone dell' antica uguaglianza.

---

§. XXIX.

Dei Duelli.

DA questa necessità degli altrui suffragii nacquero i Duelli privati, ch' ebbero appunto la loro origine nell' Anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all' antichità, forse perchè gli Antichi non si radunavano sospettosamente armati ne' Tempii, nei Teatri e cogli amici; forse perchè il Duello era uno spettacolo ordinario e comune, che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al Popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d' esser creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un Duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò, che alcuni uomini temono più che la morte, poichè privandolo degli altrui suffragii, l' uomo d' onore si prevede esposto o a divenire un Essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl' insulti e dell' infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i Grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altrui suffragii è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè, che il miglior metodo di prevenire questo delitto, è di punire l' aggressore, cioè chi ha dato occasione al Duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò, che le leggi attuali non assicurano, cioè l' opinione.

§. XXX.

Furti.

I Furti, che non hanno unita violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca di arricchirsi dell' altrui, dovrebbe essere impoverito del proprio. Ma come questo non è per l' ordinario, che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza: ma come le pene pecuniarie accrescono il numero de' rei al di sopra di quello dei delitti, e che tolgono il pane agl' innocenti per darlo agli scellerati, la pena più opportuna sarà quell' unica sorta di schiavitù, che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù, per un tempo delle opere e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria e perfetta dipendenza, dell' ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il Furto sia misto di violenza, la pena dev' essere parimente un misto di corporale e di servile. Altri Scrittori prima di me hanno dimostrato l' evidente disordine, che nasce

dal

dal non distinguere le pene dei Furti violenti, da quelle dei Furti dolosi, facendo l' assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo. Questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell' assioma di Matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l' infinito, che le separa: ma non è mai superfluo il ripetere ciò, che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d' ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo.

§. XXXI.

Contrabbandi.

IL Contrabbando è un vero delitto, che offende il Sovrano e la Nazione; ma la di lui pena non dev' essere infamante, perchè commesso non produce infamia nella pubblica opinione.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al Principe, e per conseguenza alla Nazione medesima? Rispondo, che le offese, che gli uomini credono non poter esser loro fatte, non gl' interessano tanto che basti a produrre la pubbli-

ca indignazione contro di chi le commette. Tale è il Contrabbando. Gli uomini: su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno, che può loro accadere pel Contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono, che il danno fatto al Principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragii chi fa un Contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali, che posson loro accadere. Principio evidente, che ogni Essere sensibile non s'interessa, che per li mali, che conosce. Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il Contrabbando, e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita, e la roba, che l'accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano, che a proporzione del vantaggio, che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? Nò: vi sono dei Contrabbandi, che interessano talmente

la natura del Tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona Legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigionìa del Contrabbandiere di Tabacco non dev'essere comune con quella del Sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della regalia medesima, che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura delle pene.

---

§. XXXII.

Dei Debitori.

LA buona fede dei contratti, la sicurezza del Commercio costringono il Legislatore ad assicurare ai Creditori le persone dei Debitori falliti; ma io credo importante il distinguere il fallito doloso, dal fallito innocente; il primo dovrebb'esser punito coll'istessa pena, che è assegnata ai falsificatori delle Monete, poichè il falsificare un pezzo di Metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' Cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente, ma colui, che do-

po un rigoroso esame ha provato innanzi a' suoi Giudici, che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili della prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell' unico e tristo bene, che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce de' colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse di quella innocenza, colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balìa di non offendere, Leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza, che per lo più scintilla nell' animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per altri, e gli avvantaggiosi per noi! Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i più obvii, amano le leggi crudeli, quantunque soggetti alle medesime, sarebbe dell' interesse di ciascuno che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere. Ritornando all' innocente fallito, dico, che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione sino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebbe esser costretta sotto pene ad essere impiegata a rimet-

terlo

terlo in istato di soddisfare, proporzionalmente ai progressi; qual sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del Commercio, come la sacra proprietà dei Beni, che giustifichi una privazione di libertà inutile fuori che nel caso di fare coi mali della schiavitù svelare i secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima Legislatoria, che il valore degl' inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi (*).

Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggera, e questa dalla per-

fetta

(*) *Il Commercio, la proprietà dei Beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L' esporre tutti i membri della società ai mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi, paralogismo di tutte le Scienze, e massimamente della politica, nel quale son caduto nelle precedenti Edizioni, ove dicea, che il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per li Creditori. Ho vergogna di avere scritto così. Sono stato accusato d' irreligione, e non lo meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero!*

fetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei Delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando all' ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai Creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei Giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze.

Con quale facilità il provido Legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell' innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutt' i Contratti, e la libertà a tutt' i Cittadini di consultarne i Documenti bene ordinati; un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l' infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre: ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano, che il cenno del Legislatore per ispandere nel seno della Nazione la dovizia e la robustezza, leggi, che d'inni immortali di riconoscenza, di gene-

generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men cognite, o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità, s' impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni de' piccioli mortali.

---

§. XXXIII.

Della Tranquillità pubblica.

Finalmente, tra li Delitti della terza specie, sono particolarmente quelli, che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' Cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al Commercio ed al passeggio de' Cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, e più dall' oscuro e misterioso entusiasmo, che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d' uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne' differenti quartieri delle Città, i semplici e morali discorsi della Religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei tem-

Tempii protetti dall' autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gl' interessi privati e pubblici nelle adunanze della Nazione, nei Parlamenti, o dove risieda la Maestà del Sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i Francesi chiamano della *Police*: ma se questo Magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un Codice, che giri fra le mani di tutt' i Cittadini, si apre una porta alla tirannìa, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a questo assioma generale, che ogni Cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. Se i Censori, e in genere i Magistrati arbitrarii, sono necessarii in qualche Governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L' incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime alla oscura tirannìa, che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non gli avvilisce. Il vero Tiranno comincia sempre dal regnare sulla opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell' ignoranza del pericolo.

§. XXXIV.

§. XXXIV.

Oziosi.

I Saggi Governi non soffrono nel seno del travaglio e dell' industria l' ozio politico. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuisce alla Società nè col travaglio, nè colla ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che venerato dal volgo con istupida ammirazione, risguardato dal saggio con isdegnosa compassione, per gli Esseri, che ne sono la vittima, che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la necessità di custodire, o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energìa. Quest' ozio è stato confuso dagli austeri declamatori coll' ozio delle ricchezze accumulate dall' industria; e però non l' austera e limitata virtù di alcuni Censori, ma le leggi debbono definire qual sia l' ozio da punirsi. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti de' vizii o delle virtù dei proprii Antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l' esistenza alla industriosa povertà, ch' esercita in pace la tacita guerra d' industria colla opulenza,

za, in vece dell'incerta e sangüinosa colla forza. Quest' ozio è necessario ed utile a misura, che la società si dilata, e l' amministrazione si ristringe.

---

§. XXXV.

Suicidio.

IL Suicidio è un delitto, che sembra non potere ammettere una pena propriamente detta; poichè ella non può cadere, che o su gl' innocenti, e su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente, che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò, che li circonda, li conferma in questo amore. La seducente imagine del piacere e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo, perchè temer si debba, che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo, che tratterrà la mano disperata del Suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla Società, che colui, che n' esce per sempre dai confini; perchè quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso, con part del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' Cittadini, col sottrarre se stesso, e darsi ad una vicina Nazione, fa un doppio danno di quello, che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere, se sia utile o dannoso alla Nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni legge, che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi; e come su gli animi regna l' opinione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del Legislatore, che resiste alle dirette e violenti; così le leggi inutili disprezzate dagli uomini comunicano il loro avvilimento alle leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi, che il deposito del pubblico bene.

Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avran-

avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che esponendole mi allontanerebbero troppo dal mio soggetto, che è di provare l' inutilità di fare dello Stato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè a meno che scogli inaccessibili, o mare innavigabile, non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutt' i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? *Chi* tutto trasporta non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può più punirsi, e il punirlo prima, è punire la volontà degli uomini e non le azioni; egli è un comandare alla intenzione, parte liberissima dell' uomo dall' impero delle umane leggi. Il punire l' assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio da Nazione a Nazione. Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l' impedire che si ripari il male fatto alla società, col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un paese ne aumenta il desiderio ai Nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai forastieri di non introdurvisi.

Che

Che dovremo pensare di un Governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell' infanzia, alla loro Patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i Cittadini nella Patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo, perchè la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è il massimo interesse del Sovrano e della Nazione, che la somma della felicità, paragonata con quella delle Nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce coi progressi di una Nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano (*).

Ma

(*) *Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione, che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, sì perchè quanto gli uomini sono più rari, tanto è minore l' industria; e quanto è minore l' industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori; sì perchè le adorazioni, gli ufficii, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole, si otten-*

Ma il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi pel mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della miseria più cagionato dal paragone, che dalla realità. Ma la sicurezza e la libertà limitata dalle sole leggi sono quelle, che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannìa. Siccome le fiere più generose, e i liberissimi uccelli si allon-

ottengono più facilmente dai pochi, che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati, quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione, che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perchè anima l' industria e l' attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè quelli di ostentazione, che aumentano l' opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli Stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso di ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli Stati popolati più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione.

lontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all' uomo insidiatore; così gli uomini fuggono i piaceri medesimi, quando la tirannia li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato, che la legge, che imprigiona i sudditi nel loro Paese, è inutile ed ingiusta: dunque lo farà parimente la pena del Suicidio; e perciò quantunque sia una colpa, che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno si opponesse che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall' uccidersi; io rispondo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l' esistenza quaggiù, talchè vi preferisce un' infelice eternità, dev' esser niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti.

§. XXXVI.

Delitti di prova difficile.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella Società, e difficili a provarsi. Tali sono l'Adulterio, l'Attica Venere, l'Infanticidio.

L'Adulterio è un delitto, che considerato politicamente, ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni; le leggi variabili degli uomini, e quella fortissima attrazione, che spinge l'un sesso verso l'altro (*).

Se io avessi a parlare a Nazioni ancora prive della luce della Religione, direi, che vi è ancora un'altra differenza considerabile fra questo

(*) *Questa attrazione è simile in molti casi alla gravità motrice dell'universo, perchè com'essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutt'i movimenti dei corpi, così l'altra quasi tutti quelli dell'animo, finchè dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo più prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.*

sto e gli altri delitti. Egli nasce dall'abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della Società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un'origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra per chi conosce la storia e l'uomo, sempre eguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi, che cercassero diminuirne la somma totale, perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei proprii e degli altrui bisogni; ma sagge per lo contrario sarebbero quelle, che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità e l'allagamento. La fedeltà conjugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de' matrimonii. Dove gli ereditarii pregiudizii li reggono, dove la domestica potestà li combina, e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami, ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera Religione ha più su-

 bli-

blimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così istantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo, che le leggi hanno posto: velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa, invece di scemarlo; le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più in mano del Legislatore il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale: In ogni delitto, che per sua natura dev' essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono insormontabili, o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più vivamente l' immaginazione, ed ingrandiscono l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari, che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall'oggetto; e costringendola a scorrere tutt'i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l' animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e si allontana.

L' Attica Venere così severamente punita dalle leggi, e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato e libero, che sulle passioni dell' uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione, che comincia per rendere gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri, in quelle case, dove si condensa l' ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che si sviluppa, si consuma inutilmente per l' umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L' infanticidio è parimente l' effetto di una inevitabile contraddizione, in cui è posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l' infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferire questa alla miseria infallibile, a cui sarebbero esposti ella e l' infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizii, che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore, che meritano questi delitti; ma indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè, che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nel-

nelle date circostanze di una Nazione per prevenirlo.

---

§. XXXVII.

Di un genere particolare di Delitti.

CHiunque leggerà questo scritto, accorgerassi, che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l' Europa di sangue umano, e che ha alzato quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quando era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l' udire i sordi confusi gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l' esempio di molte Nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze, troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che, mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme, si rischiarano, e soprannuotando le vere, le false si sommergono nell' oblio; altre mal sicure per la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare, come, quantunque odioso sembri l' impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l' avvilimento, quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e di fraternità comandato dalla ragione e dall' autorità, che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato, e conforme ai veri interessi degli uomini, se v' è chi con riconosciuta autorità lo eserciti. Io non parlo che dei delitti, che emanano dalla natura umana, e dal patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene anche temporali, debbono regolarsi con altri principii, che quelli di una limitata filosofia.

§XXXVIII.

§. XXXVIII.

Di qualche sorgente di errori e d' ingiustizie nella Legislazione, e primo, false idee di utilità.

UNA sorgente di errori e d' ingiustizie sono le false idee di utilità, che si formano i Legislatori. Falsa idea di utilità è quella, che antepone gl' inconvenienti particolari all' inconveniente generale; quella che comanda ai sentimenti invece di eccitarli, che dice alla logica, servi. Falsa idea di utilità è quella, che sacrifica mille vantaggi reali, per un inconveniente o imaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia, e l' acqua perchè annega; che non ripara ai mali, che col distruggere. Le leggi, che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati, nè determinati ai delitti, mentre coloro, che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità, e le più importanti del Codice, come rispetteranno le minori, e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l' esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all' uomo, carissima all' illuminato Legislatore, e sottopone gl' innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori; non iscemano gli omicidii, ma gli accrescono, perchè è maggiore la confidenza nell' assalire i disarmati, che gli armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici, ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl' inconvenienti, ed avvantaggi di un decreto universale. Falsa idea di utilità è quella, che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l' ordine, che soffre la materia bruta e inanimata, che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è l' impressione, se una forza d' imaginazione non ordinaria nella umanità, non supplisce coll' ingrandimento alla lontananza dell' oggetto. Finalmente è falsa idea di utilità quella, che sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal ben di tutti i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo stato di natura, che l' uomo salvaggio non fa danno altrui, che quanto basta per far bene a se stesso,

so, ma l'uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri senza far bene a se. Il dispotico getta il timore e l'abbattimento nell'animo de' suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile, che vi sia o l'imprudente, o il disperato, o l'audace accorto, che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati, e tanto più seducenti, quanto il rischio della intrapresa cade sopra un maggior numero; ed il valore, che gl' infelici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria, che soffrono. Questa è la cagione, per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l'odio è un sentimento tanto più durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.

---

§. XXXIX.

Dello spirito di Famiglia.

QUeste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate dalle Repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie, che come un'unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo, che la rappresenta: se l'associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini, e ottantamila schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno centomila Cittadini, e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una Repubblica, e ventimila piccole Monarchie, che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze, e nelle adunanze della Nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove stà gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della Repubblica, o sia dei Capi della famiglia, lo spirito Monarchico s'introdurrà

a poco a poco nella Repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl' interessi opposti di ciascuno, mà non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato a piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle Repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e li condensa nelle Classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella Repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole Leggi. Avvezzi a piegare, ed a temere nell' età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza, che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la Repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l' età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della Città, e si assoggettano al capo di famiglia per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della Nazione, sono alla discrezione dei Padri. Nel secondo, non sussiste altro legame comandato, che quel sacro, ed inviolabile di somministrarsi reciprocamente i necessarii soccorsi, e quello della gratitudine per li beneficii ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal' intesa soggezione voluta dalle Leggi.

Tali contraddizioni fralle Leggi di Famiglia, e le fondamentali della Repubblica, sono una feconda sorgente di altre contraddizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell' animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*, che spesse volte non è il bene di alcuno, che la compone; questa insegna di servire ai proprii vantaggi, senza offendere le Leggi, o eccita ad immolarsi alla Patria col premio del fanatismo, che previene l' azione. Tali contrasti fanno, che gli uomini

mini si sdegnino a seguire la virtù, che trovano inviluppata, e confusa, e in quella lontananza, che nasce dalla oscurità degli oggetti sì fisici, che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di ritrovarsi malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento Repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle Leggi il rinforzarlo. Le società hanno, come i corpi umani, i loro limiti circonscritti, al di là de' quali crescendo, l' economia ne è necessariamente disturbata. Sembra, che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti crescendo l' una e l' altra, le buone Leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo, che hanno prodotto. Una Repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodividersi, e unirsi in tante Repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un Dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio di edificare, quant' egli n' ebbe per distruggere. Un tal uomo se sarà ambizioso, la gloria di tutti i secoli lo aspetta; se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi Cittadini lo consoleranno della perdita dell' autorità, quando pure non divenisse indifferen-

rente allo loro ingratitudine. A misura che i sentimenti, che ci uniscono alla Nazione, s' indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti, che ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte, le amicizie sono più durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia, sono le più comuni o piuttosto le sole. Da ciò può ciascun vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei Legislatori.

---

§. XL.

Del Fisco.

FU già un tempo, nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del Principe: gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L' oggetto delle pene era dunque una lite tra il Fisco (l' esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al Fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti, che quelli, in cui era caduto per la necessità dell' esempio. Il Giudice era dunque un Avvocato

cato del Fisco piuttosto, che un indifferente ricercatore del vero, un Agente dell' Erario Fiscale, anzichè il protettore, ed il Ministro delle Leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente, era un confessarsi debitore verso il Fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse, e non facesse torto alle ragioni Fiscali, divenne, ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro, intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz' essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita; senz' essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie, che possa aver commessi. Con questa il Giudice s' impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne, come da un fondo acquistato, tutto il profitto che può. Provata l' esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per render questa prova meno sospetta, cogli spasimi, e colla disperazione del dolore a forza si esige, nel medesimo tempo che una confessione stragiudiciale, tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso Giudizio non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove, che rischiarano il fatto,

fatto, ma che indeboliscono le ragioni del Fisco; non è in favore della miseria e della debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni, che potrebbe perdere questo Ente ora imaginario ed inconcepibile. Il Giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all' avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il *Delitto*, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità, che l'uomo si arroga in tutte le cose. Gl' indizii alla Cattura sono in potere del Giudice; perchè uno si provi innocente dev' esser prima dichiarato reo. Ciò chiamasi fare un *Processo offensivo*: e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa, nel decimo ottavo Secolo, le procedure Criminali. *Il vero Processo, l' informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello, che la ragione comanda, che le Leggi militari adoperano, usato dallo stesso Asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei Tribunali Europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli Filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell' uomo la possibile verificazione di un tale sistema.

§. XLI.

Come si prevengano i Delitti.

E' Meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati finora sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono, che i pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti, che non possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni

ni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse esser vietato tutto ciò, che può indurci a delitto? Bisognerebbe privar l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo, che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne sono mille, che gli spingono a commettere quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate, che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della Nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale, e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più volutuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl' interessi della Nazione, veggono grandi oggetti, e gl' imitano; ma quelli contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall'

annientamento, in cui si veggono; avvezzi all' incertezza dell'esito di ogni cosa, l'esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione, che li determina. Se l'incertezza delle leggi cade su di una Nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità: se cade in una Nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza: se cade su di una Nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

Volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà. I mali, che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante, e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni, facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto si preveggono negli altri le medesime

me viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella Nazione, tace la calunniosa ignoranza, e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la rigorosa forza delle leggi, perchè non v'è uomo illuminato, che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire cospiranti contro di lui. Chiunque ha un' anima sensibile, gettando uno sguardo su di un Codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto, che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il Trono, e chi lo occupa.

Non è vero, che le scienze sian sempre dannose all'umanità; e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità, e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza e poca sagacità li preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie

impressioni più forti e più durevoli, che li distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all' umanità quei primi errori, che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene politico) e che crearono un Universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quelli, che osarono sorprenderli, e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che lor fuggivan davanti a misura, che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perchè non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le Nazioni, che si formarano da' popoli selvaggi; questa fu l' epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di quel Popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più straordinarii, e le grazie più segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell' errore il sottodividersi all' infinito, così le scienze, che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano, e si scompigliano di modo, che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono per sino

l' antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni sono dannose.

La seconda è nel difficile e terribile passaggio dagli errori alla verità, dalla oscurità non conosciuta alla luce. L' urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l' avvicinamento ed il fermento delle passioni, che si destano in quella occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali, dopo certi intervalli di tempo, si rassomigliano quanto alle epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle, che le succedono nel luttuoso, ma necessario passaggio dalle tenebre della ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi, ed estinto l' incendio, che ha purgata la Nazione dai mali, che la opprimono, la verità, i cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, siede compagna su i Troni de' Monarchi, ed ha culto ed Ara nei parlamenti delle Repubbliche, chi potrà mai asserire, che la luce, che illumina la moltitudine, sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose, ben conosciuti dagli uomini, lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale, che il mediocre e confuso sapere, poichè questo aggiunge ai mali della prima quelli dell' errore inevitabile da chi ha una vista ristretta al di quà dei confini del vero, l' uomo illuminato è il dono più prezioso, che faccia alla Nazione ed a se stesso il Sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell' opinione, non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l' umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria Nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa della umanità, che ha avanti gli occhi. I Filosofi acquistano dei bisogni, e degl' interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principii predicati nella oscurità, ed acquistano l' abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una Nazione; ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d' interessare il Consesso esecutore delle leggi, piuttosto alla osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero, che lo compone, tanto è meno pericolosa l' usurpazione sulle leggi, perchè la venalità è più difficile tra' membri, che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione, che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell' intrapresa. Se il Sovrano coll' apparecchio e colla pompa, coll' austerità degli Editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i Magistrati, che le leggi, essi profitteranno più di questo timore, di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.

Un altro mezzo di *prevenire i delitti* è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le Nazioni del dì d' oggi. Se i premii proposti dalle Accademie ai discuopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri; perchè non i premii distribuiti dalla benefica mano del Sovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell' onore è sempre ine-

sausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

Finalmente il più sicuro, ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto, e che eccede i confini, che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato quà e là da pochi saggi. Un grand'uomo, che illumina l'umanità, che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utili agli uomini; cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali, che fisici, che il caso o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell' inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene, che una simulata e momentanea ubbidienza.

§. XLII.

Conclusione.

DA quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all'uso, legislatore il più ordinario delle Nazioni. „ Perchè ogni pena non sia una „ violenza di uno o di molti contro un privato Cittadino, dev' essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi. „

LETTERA DEL SIG.

D' ALEMBERT

AL P. FRISIO.

Parigi 21. Giugno 1765.

IL P. *Noyaez* mi ha consegnato per parte vostra le due opere dei vostri amici, che ho lette con molta soddisfazione, singolarmente quella che ha per oggetto *Delitti e Pene*. Mi è sembrata d' un buon filosofo, e di un amico dell' umanità. Ei risponde assai bene alle triste objezioni del suo critico ec.

ALTRA LETTERA DEL MEDESIMO SIG.

D' ALEMBERT

AL P. FRISIO.

Parigi 9. Luglio 1765.

Mio Reverendo Padre.

QUando io ebbi l' onore di scrivervi già non molto tempo per ringraziarvi delle due opere, che mi mandaste per mezzo del P. *Noyaez*, io non aveva che data una rapida occhiata sul libro *dei Delitti, e delle Pene*. Ne aveva io però veduto quanto bastava per giudicare ch' era un ottimo libro. L' ho poi letto colla testa riposata, e mi vergogno di avervene parlato con sì scarso encomio. Non potrei essere più incantato, nè preso da maggior entusiasmo di quello ch' io lo sono per quest' opera. L' ho fatta leggere a molti buoni Filosofi, e ne hanno fatto tutti lo stesso mio giudicio. Questo libro, tuttochè di piccola mole, basta per assicurare al suo autore un nome immortale. Che filosofia! che verità! che logica! che precisione! ed al tempo stesso che sentimento e che uma-

nità nella sua opera! Vi prego di congratularvene per mia parte coll' Autore, e di ringraziarlo con sincerità. Che briccone è lo sgraziato Frate, che lo ha sì indegnamente, sì scioccamente e sì brutalmente attaccato. Un filosofo mio amico, e prode scrittore è rimasto talmente preso da quest' opera, che si è posto sul fatto a tradurla in francese, e in breve tempo si stamperà, promettendomi egli che non pregiudicherà punto l' originale. Devo anche dirvi, che son rimaso contentissimo del pezzo sulla felicità: mi è sembrato pieno di ragione e di viste filosofiche. Cotesti signori hanno ben ragione di dirsi l' un l' altro, che lo spirito filosofico fa dei grandi progressi ogni giorno più. Il libro *dei Delitti* n' è per avventura una delle migliori prove. Io ho consigliato il Filosofo che lo traduce a porvi per epigrafe: *In omnem terram exivit sonus eorum*. La lettura di questo libro ha fatto per un poco divertire il disgusto, che mi cagionano le ec. Addio, mio Rev. Padre: siate, vi prego, persuaso della distinta stima, e della divozione sincera, con cui sono

Vostro umilissimo ed obb.mo Servo

d' Alembert.

GIU-

GIUDIZIO

DI

CELEBRE PROFESSORE

SOPRA IL LIBRO

DEI DELITTI E DELLE PENE.

Il gran Galileo fu d' avviso, che i soggetti morali fossero suscettibili di dimostrazione niente meno dei geometrici. L' acutissimo Locke sostenne il medesimo sentimento, e ne ripetè le prove dai primi e semplicissimi *loro principii*. L' opere morali e politiche dell' Hobbes, autore assai più noto di quello che merita di esserlo, son vestite coll' uniforme delle matematiche, senza averne lo spirito: e questo anonimo libro de' Delitti e delle Pene ha lo spirito geometrico senza averne la livrea. Non può negarsi all' Autore il talento analitico applicato a discernere e rilevare anche i più inviluppati rapporti di convenienza e di discrepanza, di connessione e di opposizione tra fini e fini, tra mezzi e mez-

 zi,

zi, e tra fini e mezzi, che si son voluti o non voluti, e che dovrebbon volersi o non volersi nelle costituzioni politiche delle umane società; macchine complicatissime, la più bella delle quali, cioè la più felice non può essere che un capo d' opera della più profonda e più consumata sapienza delle divine e delle umane cose. Lo stile di quest' Autore è laconico, fa più viaggio di quel che pare, significa più di quel che suona, e talora non significa ciò che suona. Non è dunque per tutt' i lettori; e chi non avesse l'accorgimento di contestare parte con parte, e d' interpretarne le dizioni oscure ed equivoche colle chiare ed esatte, che in varii luoghi adopra (a norma degli equissimi Canoni critici per gli stili di questa sorta) travierebbe di leggieri dal senso e da' sentimenti del nostro anonimo.

Di fatto, quantunque il di lui modo di pensare nelle materie politiche e morali sia agli antipodi del modo di pensarne di Hobbes, contuttociò egli è comparso ad alcuni un Hobbesiano. Eccone per quanto sento le loro ragioni.

Dice l' Anonimo che lo stato di natura è lo stato di guerra, e che ciascuno nello stato di natura è despota; dunque, secondo il nostro autore, nello stato di natura si può fare a chicchessia ogni sorta di mali senza far torto a veruno, e senza avere il minimo torto; non vi è altra nor-

norma delle azioni in quello stato se non il despotismo assoluto della volontà, e la potenza morale di ciascuno senza i patti sociali, non ha altri limiti, che quelli del poter fisico. Egli asserisce in oltre che il gius, o il diritto, altro non è che la forza indirizzata all' utile de' più; che la Giustizia non è qualche cosa di reale, ma una maniera di concepire degli uomini, vantaggiosa a ciascuno; che non vi è delitto, ove non è violazione di patto; che le Nozioni di virtù e di vizio son oscurissime e varianti di tempo in tempo e di luogo in luogo, e tal' altra simile espressione. Dunque a senso dell' autore non vi è disposizione di cuore, non maniera di agire, rispetto agli altri, che considerata in se stessa abbia il carattere di viziosa o di virtuosa, di equa o d' iniqua: l' idee di vizio e di virtù son idee da levare e porre, son mode, o tutt' al più son politici artificii saggiamente architettati o stortamente, a misura delle differenti vedute, circostanze ed abilità de' varii legislatori e conduttori de' popoli. Or se così è, qual è egli dunque il divario (concludono essi) tra l' Anonimo e l' Hobbes?

Grandissimo per ogni lato, ad onta de' termini sopraccennati, da' quali credono di poter dedurre tante Hobbesiane conseguenze.

Il Carattere di Hobbes è di uno ostichissimo mi-

misantropo: Il carattere del nostro autore è di un filantropo umanissimo. Nell' Hobbesiano stato di natura un uomo, che si diverta a stracciar le tenere membra di un innocente fanciullo, che gridi in vano pietà: un assassino crudele di un suo magnanimo e generoso liberatore, che a proprio rischio evidente, e a proprio danno lo strappi dalle branche d' una bestia feroce, è un galantuomo, perchè non aveva promesso nulla in contrario, nè a quello innocente fanciullo, nè a quel suo grande benefattore. Nello stato di natura del nostro Anonimo la guerra non è giusta, se non è necessaria, nè si può fare altro danno con l' armi alla mano, se non l' indispensabile, e niente più. Il Leviatan dell' Hobbes è il despotismo elevato all' infinito, e nel sistema del nostro Autore la somma potestà è circonscritta dalla suprema legge del pubblico bene, ed è illecita al despota ogni violazione di quella legge massima, che tutti gli odierni Monarchi si fanno gloria di adottare, di rispettare e di praticare in tutte le loro azioni sovrane. Il Leviatan dell' Hobbes è la norma, il criterio, la misura del giusto e dell' ingiusto, del vizio e della virtù. Ciò che egli permette è onesto, perchè lo permette, ciò che vieta è colpa, perchè lo vieta, e ciò che comanda non solo è lecito, ma un dovere in tutti i sudditi, perchè lo co-

comanda. Prescindendo dai patti e dalle arbitrarie volontà del Leviatan, le azioni umane non hanno taccia morale, nè morale bontà. Nel nostro Anonimo le pene stesse convenute ne' patti sociali, comandate dalla pubblica autorità non lasciano di essere ingiuste, illecite e biasimevoli, se non sono proporzionate ai delitti, e non perdono il titolo di cattive, di crudeli, d'illegittime le leggi inutili, erronee, dannose, benchè volute dalla somma potestà politica, e praticate dalla Nazione. Chiama il nostro autore in più luoghi l' umanità, *la clemenza*, *la beneficenza*, non che l' innocenza, belle, *sublimi*, divine virtù, qualificando per necessaria conseguenza ogni contrario effetto, ed ogni contraria condotta con titoli diametrarlmente contrarii. Egli conosce adunque virtù e vizio, independentemente da ogni fatto e da ogni *legge degl' imperanti*; nè conosce soltanto *la reale essenza delle* virtù e dei vizii, ma venera ed ama le prime, esecra e detesta i secondi, che vale a dire da tutto il contesto della sua opera salta agli occhi, come suol dirsi, di ogni lettore imparziale ed assennato una diametrale opposizione perpetua tra 'l modo di pensare Hobbesiano, e i sentimenti del nostro Anonimo. Dunque le riflessioni degl' inimici del nostro Autore, e de' lettori incompetenti per trasformarlo in un Hob-

 bsia-

besiano, si risolvono in meri equivoci, ed in sofismi [suggeriti o dall'imperizia delle cose, o dall'intemperante prurito di censurare. Egli chiama, è vero, lo stato di natura, stato di guerra, ma lo paragona espressamente coll'attuale stato delle Nazioni indipendenti l'una dall'altra, il che non vuol già dire che si odiino reciprocamente, che si neghino gli ufficii di umanità, di corrispondenza, di mutuo commercio, di buon vicinato, e molto meno voglion dire quelle espressioni, che sia onesta e lecita cosa la violazione degli accennati officii. Egli vuol dire unicamente che siccome tra le indipendenti Potenze Europee non si possono evacuare se non con la guerra le loro querele, ed è giusta la guerra provocata, se quegli che ha torto non vuol intender ragione, in mancanza di una superiore autorità decisiva; così nello stato di natura ogni uomo ha dritto di farsi giustizia per la via di fatto, perchè appunto nello stato di natura manca una superiore autorità decisiva del dritto e del torto, ed una pubblica sufficiente protezione contro gli attentati degl' invasori in dettaglio. In questo senso ogni individuo nello stato di natura è chiamato dal nostro Autore indipendente e despota, ma non immune e sciolto da ogni dover morale, da ogni regola di condotta rispetto agli altri, giacchè alla somma potestà mede-

medesima non è lecito tutto, nè ad ogni Nazione, rispetto ad ogn' altra, nel sistema del nostro Autore, che giunge a circonscrivere ne' più ristretti confini il gius di far male altrui coll'armi alla mano nella guerra più giusta. Parimente allorchè dice l'Autore, che l'umana giustizia, di cui tratta, *non è qualche cosa di reale*, non vuol già dire che la non è qualche cosa di vero, ma che non è un soggetto sussistente fuori di noi, come la Dea Temide de' Pagani, e de' Poeti, o tal altro simil fantasma. La chiama una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente nella felicità di ciascuno, volendo significare con questi termini, che la giustizia è quel sentimento, che gli uomini ragionevoli hanno di avversione, di riprovazione, di esecrazione contro certe determinate azioni ed affezioni, e di approvazione, di stima, di benevolenza verso certe altre azioni ed affezioni dell'animo opposte dirittamente alle prime; il qual sentimento di avversione e di detestazione per una parte, di approvazione, di lode, di benevolenza per l'altra, è inspirato in ogni animo non corrotto dalla natura, o dal carattere di quelle azioni, o affezioni discrepanti ed opposte, delle quali parliamo; tra le quali e que' sentimenti vi è tanta connessione, quanta ve n'è tra la causa e l'effet-

fetto, tra un antecedente e una conseguenza, independentemente da ogni umano istituto, e da qualunque politico artificio. E chi non vede, che que' sentimenti di riprovazione, di approvazione, di esecrazione e di benevolenza verso quelle azioni ed affezioni, che ne sono le cause eccitatrici, influiscono infinitamente, come riflette il nostro Autore, nella felicità di ciascuno? E che altro sono quei nostri sentimenti, e que' nostri giudizii, verissimi altronde e rettissimi per se medesimi, se non maniere di percepire, come lo sono tutti i giudizii e tutti i nostri sentimenti di ogni genere? Non bisogna adunque avvelenare la frase usata dal nostro Autore, ove parla dell' umana giustizia. Siccome egli è un fargli troppo il gran torto, se interpetrar si voglia ciò che e' dice de' vizii e delle virtù, che mutan moda e nome ne' varii climi e ne' varii tempi, come se egli non riconoscesse alcun vizio, o virtù alcuna, che sia tale per se medesima in ogni tempo, in ogni luogo, presso a tutti gli Esseri intelligenti dell' Universo. Di tali virtù egli ne conosce, nomina, onora e commenda ben molte, e ne detesta tutti i vizii contrarii; ma vi sono al mondo delle false e confuse idee di virtù, delle virtù d' opinione, de' vizii immaginarii, mal definiti e peggio intesi, e queste tali virtù o vizii sog-

giac-

giacciono a mille vicende: ora vivono e regnano, ed ora son l' oggetto delle comuni risate, a misura de' lumi che rischiarano gli uomini. Non potevano le Dame greche onestamente ricevere nel Gineceo, se non i Parenti più stretti, e potevano senza biasimo recitar su Teatri, e recitarvi a prezzo. Erano lecite in Atene le nozze tra Fratello e Sorella, altrove detestate. La gentilezza, l' urbanità tanto stimate in Roma reser disprezzabile tra i Parti il loro Concittadino Venone, modellato a Roma nelle più belle forme. *La gelosia è una virtù ed un punto di onore presso alcune Nazioni, e al giudizio di* tant' altre non riscuote che derisioni, e non ottiene un atto di compassione. L' avarizia è una lodevole economia in qualche Città mercantile, è temperanza e sobrietà; e le profusioni insensate in alcune ricche Metropoli si onorano col nome di generose magnificenze. Era virtù ne' primi secoli del Romano Impero una barbara carnificina degl' innocentissimi Cristiani, ottimi Cittadini, ottimi Sudditi, e fu per un tempo creduta virtù tra i Cristiani il trucidare gli Ebrei. L' eloquente e verace zelo di San Bernardo illuminò e corresse la falsa bontà di quegli Omicidii fanatici. Sono infiniti gli esempii di questa foggia, e questi esempii mutan col giro de' tempi, e colle vicende delle umane cose e nome e

Pa-

Patria. Queste sono quelle virtù, que' vizii, che ha in veduta l' Autore, allorchè dice, che si hanno comunemente dell' oscurissime e confusissime nozioni di virtù, di vizio e di onore, senza che perciò faccia il minimo torto all' essenza immutabile della virtù e del vizio, e alle loro caratteristiche ed invariabili differenze.

Finalmente allorchè l' Anonimo dice, che non vi è delitto, ove non è infrazione del patto sociale, ove non è danno dato, o ingiuria fatta, nè al Capo della civil società, nè al corpo intiero, nè alle membra di esso, egli è evidente ch' ei vuol parlare de' Delitti Politici, in quanto tali, o in altri termini destina quella parola Delitto a significare in quel suo libro tutte le azioni, e soltanto le azioni che ledono o l' intiero corpo dello stato, o il rappresentante di esso, o gl' Individui che lo compongono; ma non perciò risguarda come lecite, oneste, non biasimevoli, non detestabili tutte le azioni, che non offendono lo stato o i proprii Concittadini. L' assassinio d' uno straniero innocente, la buona fede tradita contro un forestiero, l' ingratitudine verso un viaggiatore benefico, non son lesioni de' patti sociali, e in questo senso non son Delitti Politici, ma son Delitti in un altro senso, sono iniquità, sono scelleraggini, son furfanterie. Le riconosce per tali il nostro Autore, giacchè tanto commenda, onora ed ama, come di sopra notammo, tutte le veraci e belle virtù, ed abborrisce a segno tutt' i vizii contrarii, che dichiara illecito e ingiusto, anche in tempo di guerra, ogni male che facciasi all' inimico al di là del mero e solo necessario al bisogno.

Non son io dunque che giustifico il nostro Anonimo dalle nere tacce di discepolo dell' antico Anassarco, e del moderno Hobbes, peggior di quello. Egli giustifica se medesimo, ed io non ho fatto che rilevarlo, mostrando *che il vero interpetre de' libri è il contesto, e che i commenti de' passi oscuri ed equivoci sono i passi chiari e precisi dell' Autore, di cui si tratti.*

Vorrei pur ora entrar nel dettaglio di tutti i paragrafi del nostro Autore. I Giudizii non sono adeguati, se non son fatti così; ma troppo angusta è stata la misura assegnatami, perchè io potessi a mio talento diffondermi su ciò, che pareami necessario per giusta lode e dell' Autore e del libro. Dirò dunque soltanto, che deve essere desiderabile, che egli si rivolga a scrivere de' *Premii*, e perciò del vero merito: de' criterii di esso, de' Politici mezzi di farlo nascere, e del metodo infallibile di riconoscerlo a dispetto delle cabale e del favore. Forse un giorno pubblicherò un mio Romanzo Politico, un mio Viaggio

gio al Regno di Sofia, parte delle Terre Australi incognite, ove dipingo quel Sistema Civile, che credo il più beato e il più perfetto, di difficilissima conquista al di fuori, e di più difficile corruzione al di dentro, per non chiamarla impossibile. Questo non è che un sogno di un onest' uomo, ma non del genere di quelli dell' ottimo Abbate di Saint Pierre. Un Eroe coronato potrebbe realizzarlo solo che lo volesse.

COM-

COMMENTARIO DEL SIG. DI VOLTAIRE.

SOPRA IL LIBRO

DEI DELITTI E DELLE PENE.

§. I.

Occasione di questo Commentario.

IL piccolo libro *de' Delitti e delle Pene* vale in Morale quanto vagliono in Medicina quei pochi rimedii, che sono atti a dare un sollievo ai nostri mali; e la di lui lettura mi soddisfece talmente, che io mi lusingava, che una tal' Opera dovesse smorzare quel resto di barbarie, che esiste tuttavia

nella

nella Giurisprudenza di tante Nazioni. Ma la speranza, che io aveva di qualche riforma nel genere umano restò delusa, quando fui avvisato, che in una Provincia era stata impiccata una ragazza di diciotto anni, bella e ben fatta, dotata di utili talenti, e nata da una onestissima famiglia.

Ella era colpevole per essere rimasta incinta; ed era ancora di più colpevole per avere lasciato in abbandono il frutto della sua gravidanza. Questa disgraziata figlia nel prender la fuga dalla casa paterna resta sorpresa da' dolori del parto, e ritrovandosi sola, e senza soccorso vicino ad una fontana vi partorisce. La vergogna, ch' è nel sesso una passione violenta, le diede tanta forza per ritornare alla casa del Padre, e per tenere ivi celato il suo stato. Ella lascia esposto il parto, che fu trovato morto il giorno dopo; si scuopre la Madre, ed è condannata alla forca, ed eseguita la sentenza.

Il primo fallo di questa ragazza o doveva stare sepolto nel silenzio delle domestiche mura, o meritava la protezione delle leggi, ed il seduttore era tenuto a riparare al male ch' egli aveva fatto, mentre è compatibile la debolezza di una giovinetta, che vuole tenere nascosta la sua gravidanza anche con pericolo il più delle volte di morire, perchè scoperta perde la sua riputazione, e sono mille gli ostacoli, che si attraversano per allevare il feto.

Il secondo fallo è più delittuoso, perchè abbandona il frutto della sua debolezaa, e lo espone a perire.

Ma perchè un bambino è morto, è assolutamente necessario far morire la di lui Madre? Ella non lo aveva ammazzato, anzichè poteva lusingarsi, che qualche uno passando si muovesse a compassione di quella innocente creatura, ed avere lei medesima in animo di andarla a ritrovare, e di farle dare i necessarii soccorsi. Sono tanto naturali tali sentimenti, che si devono presumere nel cuore di una madre. La legge è positiva contro la giovine nella Provincia, della quale io parlo. Ma una legge simile non è forse ingiusta, disumana e perniciosa? Ingiusta, perchè essa non distingue l' infanticidio dalla esposizione del parto; disumana, perchè fa perire crudelmente una disgraziata, a cui non si può rimproverare, che la propria debolezza, e la forte premura di tenerla celata; perniciosa, perchè rapisce alla società una cittadina, dalla quale sarebbero nati più sudditi allo Stato di una Provincia bisognosa di popolazione.

La carità non ha ancora stabilito in questo Paese alcuna casa di soccorso per nutrire i bambini esposti, e dove manca la carità, la legge è sem-

è sempre crudele. Sarebbe molto meglio il prevenire questi mali, che sono molto frequenti, che pensare solamente a punirli. La vera Giurisprudenza consiste nell' impedire i delitti, e non nel dare la morte a un sesso debole, quando è evidente, che il suo fallo non è stato accompagnato dalla malizia, ma che anzi ha dovuto soffrire per resistere agl' impulsi del suo cuore.

Assicurate per quanto potete una risorsa a chiunque sarà tentato a mal fare, ed avrete molto meno occasioni di punire.

---

§. II.

De' Supplizii.

QUesta procedura, e questa legge sì dura sono state tanto sensibili per me, che mi hanno costretto a gettare un' occhiata sopra il Codice Criminale delle Nazioni. L' umano Autore *de' Delitti, e delle Pene* ha troppa ragione di lamentarsi, che il supplizio sia troppo spesso superiore al delitto, ed alcune volte pernicioso allo Stato, quando dovrebbe essergli giovevole.

I Supplizii ricercati pajono più inventati dalla tirannia, che dalla giustizia, e lo spirito umano

no si è troppo affaticato a rendere spaventevole la morte.

La pena della Ruota fu introdotta in Allemagna in tempo di Anarchia, ove chi s' impadroniva de' dritti regali voleva per mezzo di un apparecchio di un tormento inaudito ritenere collo spavento chiunque avesse ardito di fare attentati contro di lui. In Inghilterra si apriva il ventre di un uomo infetto di alto tradimento, gli si strappava il cuore, gli si batteva nelle guance, ed il cuore si gettava nelle fiamme. Ma qual era mai questo delitto di alto tradimento? Era reo di tal delitto nelle guerre civili colui, ch' era stato fedele ad un Re disgraziato, e che qualche volta aveva detto il suo sentimento sopra il diritto dubbioso del Vincitore. Alla fine i costumi si mitigarono; e benchè siasi continuato a strappare il cuore al condannato, è ciò sempre seguito dopo *la di lui morte*. L' apparecchio è orribile, ma la morte è dolce, se tale può essere.

§. III.

Delle pene contro gli Eretici.

LA tirannia fu la prima a stabilire pena di morte contro i discordanti in qualche dogma dalla Chiesa dominante. Nessuno Imperatore Cristiano avanti il tiranno Massimo aveva pensato a condannare un uomo alla morte unicamente per punti di controversia. E' però vero, che due Vescovi Spagnuoli furono quelli, che stimolarono Massimo per la morte de' Priscilianisti; ed è vero altresì, che questo tiranno voleva cattivarsi il partito dominante col versare il sangue degli Eretici, e la barbarie e la giustizia gli erano egualmente indifferenti. Geloso di Teodosio, Spagnuolo come lui, si lusingava di togliergli l'Impero di Oriente, essendosi di già impadronito dell'occidente. Teodosio era odiato per le sue crudeltà, ma aveva saputo guadagnare tutti i Capi della Religione. Massimo voleva far pompa del medesimo zelo, e tenere attaccati i Vescovi Spagnuoli al suo partito. Egli adulava ugualmente la vecchia e la nuova Religione; egli era un uomo tanto furbo quanto disumano, e non furono di diversa tem-

tempra tutti quelli, che in quel tempo pretesero, o arrivarono all'Imperio. Questa vasta parte del Mondo era governata come presentemente è Algeri. La milizia faceva e disfaceva gl'Imper tori; ella li sceglieva sovente fra le Nazioni riputate allora barbare. Teodosio gli opponeva allora altri barbari della Scizia; e fu quegli, che riempì l'armate di Goti, e che elevò Alarico il vincitore di Roma. In questa orribile confusione dunque non si pensava, che a rendere più forte il suo partito con tutti i mezzi possibili.

Massimo ritornava dall'aver fatto assassinare a Lione l'Imperatore Graziano collega di Teodosio, e meditava la perdita di Valentiniano secondo nominato successore di Graziano a Roma fino dalla infanzia. Egli raccolse a Treveri una potente armata composta di Galli e di Alemanni, ed aveva ordinata una leva di truppe nella Spagna, allorchè due Vescovi Spagnuoli per nome Idacio, ed Itaco, o Itacio, ch'erano molto accreditati, vennero a chiedergli il sangue di Prisciliano, e di tutti i suoi aderenti, che sostenevano, che le anime erano emanazioni di Dio, che la Trinità non conteneva tre ipostasi, e che in oltre erano tanto sacrileghi, che digiunavano fino le Domeniche. Massimo, ch'era mezzo pagano e mezzo cristiano, intese

 sen-

senza difficoltà l' enormità orrenda di questi delitti, e concesse ai SS. Vescovi, Idacio ed Itacio la grazia, che Prisciliano ed i suoi complici fossero torturati prima di farli morire. Furono i Vescovi presenti alla tortura ad effetto che tutto passasse con ordine, e partirono di là benedicendo Iddio, e ponendo Massimo come difensore della fede nel rango de' Santi. Ma perchè Massimo fu disfatto da Teodosio, ed assassinato a' piedi del suo vincitore, non fu canonizzato.

E' da osservarsi, che S. Martino Vescovo di Tours, veramente uomo dabbene, fece delle premure per la grazia di Prisciliano; ma i Vescovi accusarono di eresia lui medesimo, ond' egli se ne ritornò a Tours per timore che non gli si facesse dare la tortura a Treveri.

Prisciliano poi dopo essere stato impiccato ebbe la consolazione di essere onorato dalla sua setta come un Martire. Fu celebrata la sua festa, e si celebrerebbe ancora, se vi fossero Priscilianisti.

Un tal esempio fece fremere tutta la Chiesa, ma non iscorse molto tempo che fu imitato e sorpassato; poichè si fecero morire molti Priscilianisti ora col ferro, ora colla corda, ed ora per mezzo della lapidazione. Una giovane Signora di qualità fu lapidata a Bordeaux per sospetto ch' ella avesse digiunato la Domenica (*).

Questi supplizii parvero troppo leggeri; sicchè in appresso furono portate delle ragioni per far credere, che Dio volesse, che gli Eretici fossero bruciati a fuoco lento. E la ragione perentoria, che si allegava, era, che Iddio punisce così nell' altro Mondo, e che ogni Principe, ogni Luogotenente del Principe, e finalmente ogni Magistrato è l' immagine di Dio in questo Mondo.

Su tali principii si bruciarono dappertutto degli stregoni, ch' erano visibilmente sotto l' imperio del diavolo, e degli eterodossi stimati più delinquenti e più pericolosi degli stregoni.

Non si sa precisamente quale fosse l' eresia de' Canonici, che il Re Roberto figlio di Ugo, e Costanza sua Moglie fecero bruciare in presenza loro a Orleans nel 1022. Ma come potevasi sapere, se non vi era in quel tempo, che un piccolissimo numero di Cherici e di Frati, che sapessero scrivere? Ci vien per altro attestato, che Roberto e sua Moglie stettero a vedere fino all' ultimo questo spettacolo orribile. Uno de' Settarii era stato confessore di Costanza, e questa Regina credè di non poter meglio ripara-

(*) *Vedete la Storia Ecclesiastica*.

re alla disgrazia di essersi confessata ad un eretico, che col vederlo divorare dalle fiamme.

L'abito divenne legge; e da quel tempo fino a' giorni nostri, cioè per lo spazio di più di settecento anni, sono stati bruciati coloro che sono stati, o che son comparsi infettati del delitto di una opinione erronea.

---

§. IV.

Della estirpazione dell' Eresie.

IO per me credo, che bisogni distinguere nella eresia l'opinione, e la fazione. Ne' primi tempi del Cristianesimo le opinioni furono divise (*). I Cristiani d'Alessandria non pensavano so-

pra

(*) *L'Autore del Commentario spaccia al suo solito con gran franchezza, ma non prova con egual esattezza, che ne' primi tempi del Cristianesimo le Chiese variassero in alcuni punti d'opinione, cosicchè i Cristiani d'Antiochia non pensassero come quelli d'Acaja, nè questi come gli Asiatici. Che anzi vien egli apertamente smentito dagli atti degli Apostoli, dove ben si vede qualche diversità in proposito di alcuna ceremonia da una Chiesa all'altra, ma sempre unanimità in punto di dogma, e che solo qualche individuo, ma non già tutta la Chiesa ebbe*

tal

pra molti punti, come quelli di Antiochia, e quelli di Acaja erano opposti agli Asiatici. In tutti i tempi vi è stata questa diversità, e verisimilmente continuerà per sempre. Gesù Cristo, che poteva riunire tutti i suoi fedeli nel medesimo sentimento, non lo ha fatto; sicchè si deve presumere, che non lo abbia voluto, e che abbia voluto esercitare tutte le sue Chiese alla indulgenza, ed alla carità col permetter loro de' sistemi differenti, i quali tutti si riunissero a riconoscerlo per loro Capo, e Maestro. Tutte queste Sette tollerate per lungo tempo dagl' Imperatori, o nascoste a' loro occhi, non potevano perseguitarsi, o proscriversi l'una coll'altra, perchè erano ugualmente sottoposte a' Magistrati Romani, sicchè non potevano che disputare. Quando i Magistrati le perseguitarono, tutte reclamarono ugualmente il diritto della Natura,

e dis-

tal diversità d'opinione. Vien quindi a distruggersi affatto la conseguenza come cavata da un falso supposto, che Gesù Cristo potendo riunir tutti i suoi Fedeli nello stesso sentimento, e non l'avendo fatto sia da presumersi, che non l'abbia voluto, poichè un qualche individuo discorde d'opinione, non costituisce la Chiesa, ed è certo che un qualche individuo soltanto, e non mai le Chiese discordassero in punto di dogma.

e dissero, lasciateci adorare Iddio in pace, non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei. Tutte le Sette oggigiorno possono fare il medesimo discorso a quelli, che le opprimono. Esse possono dire a' popoli, che hanno accordato de' privilegi agli Ebrei „ trattateci come trattate i „ figli di Giacobbe, lasciateci pregare Iddio, co„ me lo pregano essi, secondo la nostra coscien„ za. La nostra opinione non fa più torto al „ vostro stato di quello, che non ne fa il Giu„ daismo. Voi tollerate i nemici di Gesù Cristo, „ tollerate ancor noi, che lo adoriamo, e che „ non vi è altra differenza fra voi, e noi, che „ alcune sottigliezze teologiche; non vi private „ di grazia di sudditi utili. Sia vostra premura, „ che travaglino alle vostre manifatture, alla „ vostra marina, alla coltivazione delle vostre „ terre, e non curate se abbiano alcuni altri „ articoli di fede differenti da' vostri. Voi ave„ te bisogno delle loro braccia, e non del loro „ Catechismo.

La fazione è una cosa tutta diversa. Succede sempre per necessità, che una Setta perseguitata degeneri in fazione. Gli oppressi si riuniscono, e per tal riunione prendono coraggio, e la Setta dominante non ha tanta industria per esterminare il loro partito, quanta essi ne hanno per fortificarlo. Di quì ne avviene, ch' essi o sieno distrutti, o che distruggano; come successe dopo la persecuzione suscitata nel 303. da Cesare Galerio, che furono i due ultimi anni dell' Impero di Diocleziano. Perchè i Cristiani furono favoriti da Diocleziano pel corso di diciotto anni interi, erano moltiplicati di troppo, ed erano divenuti troppo ricchi per essere sterminati. Essi si diedero a Costanzo Cloro, combatterono per Costantino suo figlio, e successe una totale rivoluzione nell' Impero.

E' permesso il confronto delle piccole cose colle grandi, quando le une e le altre sono dirette dal medesimo spirito. Una simile rivoluzione è successa in Olanda, in Iscozia, e nell' Elvezia. Quando Ferdinando ed Isabella scacciarono di Spagna gli Ebrei ivi stabilitisi non solamente prima della Casa Regnante, ma prima de' Mori, e de' Goti, e prima ancora de' *Cartaginesi*; gli Ebrei avrebbero fatto una rivoluzione in quel Regno, se fossero stati tanto guerrieri, quanto erano ricchi, e se avessero potuto intendersi cogli Arabi.

In una parola nessuna Setta ha cambiato giammai governo, se non quando la disperazione le ha somministrate le armi. Maometto istesso non sarebbe riuscito nell' impresa, se non fosse stato scacciato dalla Mecca, e messa la taglia alla sua testa.

Vole-

Volete dunque impedire, che una Setta non isconvolga uno stato, servitevi della tolleranza, ed imitate la saggia condotta dell' Allemagna, dell' Inghilterra, dell' Olanda. L' unico partito da prendersi in politica con una Setta nuova è di far morire senza pietà i Capi e gli aderenti, uomini, donne e bambini senza eccettuarne un solo, o di tollerarli quando la Setta è numerosa. Il primo è il partito di un mostro, il secondo è quello di un saggio.

Tenete legati allo Stato tutti i sudditi dello Stato per mezzo del loro interesse; e fate che il Quacchero ed il Turco trovino il loro vantaggio a vivere sotto le vostre leggi. La Religione è il rapporto di Dio all' uomo, la legge civile è il rapporto di voi a' vostri popoli.

---

§. V.

Delle profanazioni.

Luigi IX. Re di Francia posto per le sue virtù nel rango de' Santi fece una legge contro i bestemmiatori, che li condannava ad un nuovo supplizio con far loro tagliar la lingua con un ferro ardente. Questo era una specie di taglione, perchè si dava la pena al membro, che aveva peccato. Era per altro molto difficile il decidere qual fosse una bestemmia. Scappano nella collera, o nel brio, o nella semplice conversazione delle espressioni, che non sono a parlare propriamente, che espletive, come il *Sela*, ed il *Vah* degli Ebrei, il *Pol*, e l' *Ædepol* de' Latini, e come il *per Deos immortales*, del quale si faceva uso in ogni discorso senza giurare realmente per gli Dei immortali.

Queste parole, che si chiamano giuramenti, bestemmie, sono per lo più termini vaghi, che s' interpretano ad arbitrio, e la legge, che li punisce, par presa da quella degli Ebrei, che dice, *tu non proferirai il nome di Dio in vano*. I più abili Interpreti credono, che questa legge proibisca lo spergiuro, ed hanno ragione, poichè la parola *Shavè* tradotta per *in vano* significa propriamente lo spergiuro. Ora qual rapporto può avere lo spergiuro con quelle parole mollificate da *Cadedis*, *Sangbleu*, *Ventrebleu*, *Corbleu*?

I Giudei giuravano per la vita di Dio: *vivit Dominus*; e questa era una formola ordinaria. Non era dunque proibito, che il mentire al nome di Dio, che si chiamava in testimonio.

Filippo Augusto nel 1181. aveva condannato le persone nobili del suo dominio a pagare un' ammenda, se proferissero *Tête-bleue*, *ventre-bleu*, *corbleu*,

corbleu, *sangbleu*, e gl' ignobili ad essere annegati. La prima parte di questa ordinanza parve puerile, la seconda era abbominevole; poichè oltraggiava la natura nell' annegare de' Cittadini per quel fallo istesso, che i Nobili espiavano con due, o tre soldi di quella moneta. Questa strana legge però rimase senza esecuzione, come sono rimaste tante altre, e specialmente quando il Re fu scomunicato, e messo il suo Regno sotto l' interdetto da Papa Celestino III.

S. Luigi trasportato da zelo ordinò indifferentemente, che si forasse la lingua, o che si tagliasse il labbro superiore a chiunque avesse pronunziato quei termini indecenti. In sequela di che fu forata la lingua ad un grosso Borghese di Parigi, che ne fece delle doglianze appresso il Papa Innocenzo IV. Questo Pontefice riconvenne il Re per una pena troppo forte pel delitto: ed il Re d' allora in poi si astenne da una simile severità. Quanto sarebbe stato bene per la società umana, che i Papi non avessero affettata altra superiorità sopra i Regni.

L' ordinanza di Luigi XIV. dell' anno 1666. determina: „ Che quelli, che saranno convinti di „ aver giurato, e bestemmiato il santo nome di „ Dio, della sua Santissima Madre, o de' suoi „ Santi, saranno condannati per la prima volta ad un' ammenda, per la seconda, terza e „ quarta volta ad un' ammenda dupla, tripla e „ quadrupla, per la quinta volta al collar di „ ferro, per la sesta volta alla berlina, ed avranno il labbro superiore tagliato; e la settima volta avranno tutta la lingua tagliata.

Questa legge pare savia ed umana; poichè non infligge una pena crudele, che dopo la settima ricaduta, che non è presumibile.

Ma per quel che concerne le profanazioni più grandi, che si chiamano sacrilegii, l' ordinanza non parla, che del furto fatto nelle Chiese, senza spiegarsi sopra *le altre pubbliche empietà*, forse perchè non abbia previsto tali *demenze*, o perchè fosse troppo difficile lo specificarle. E' riservato dunque alla prudenza de' Giudici il punire tali delitti, benchè la giustizia non deva avere niente di arbitrario.

In un caso così raro che devono fare i Giudici? Consultare l' età de' delinquenti, *la natura* del loro fallo, il grado della loro malvagità, del loro scandalo, della loro ostinazione, il bisogno che il pubblico può avere, o non avere di un castigo terribile, *Pro qualitate personæ, proque rei conditione & temporis, & ætatis, & sexus, vel severius, vel clementius* (*) *statuendum*. Se la

(*) *Tit.* 13. *ad Legem Juliam*.

la legge non ordina espressamente la morte per quel delitto, qual Giudice si crederà obbligato a pronunziarla? Se una pena è necessaria, se la legge non la determina, il Giudice deve senza difficoltà pronunziare la pena la più mite, perchè egli è uomo.

Le profanazioni sacrileghe non sono commesse che da giovani dissoluti. Si possono punire costoro colla medesima severità, colla quale si castigherebbero, se avessero ammazzato il loro fratello? La loro età fa la causa in loro favore. Eglino non possono disporre de' loro beni, perchè si suppone non avere tanta maturità di giudizio per vedere le conseguenze di una mala alienazione? dunque non ne hanno avuto neppure per vedere la conseguenza del loro empio trasporto.

Ttatterete voi un giovane dissoluto, che avrà nel suo accecamento profanata una immagine sacra senza rubarla, come avete trattato la Brinvilliers che aveva avvelenato suo Padre e la sua famiglia? Non vi ha legge espressa contro questo disgraziato, e voi ne vorreste far una per darlo al più gran supplizio? Egli merita un castigo esemplare, ma merita egli de' tormenti, che oltraggino la natura, ed una morte orribile?

Egli ha offeso Dio senza dubbio, e gravissimamen-

mamente. Portatevi con lui come Dio medesimo: Iddio gli perdona, s' egli fa penitenza. Imponetegli una penitenza forte, e perdonategli.

Il vostro illustre Montesquieu ha detto; *bisogna onorare la Divinità, e non vendicarla*; pesiamo queste parole; esse non significano che si debba abbandonare la conservazione dell' ordine pubblico, ma significano, come lo dice il giudizioso Autore de' *Delitti, e delle Pene*, essere assurdo, che un insetto creda vendicare l' Ente Supremo. Nè un Giudice di Campagna, nè un Giudice di Città non sono tanti Mosè, e Giosuè.

---

§. VI.

Indulgenza de' Romani sopra questi oggetti.

IN tutta quanta l' Europa nelle conversazioni delle persone culte, ed istruite si discorre molto spesso sopra la prodigiosa differenza, che passa fra le leggi Romane, e tanti usi barbari, che vi si sono introdotti in luogo di quelle, come le immondezze di una superba città, che cuoprono le sue rovine.

Certamente il Senato Romano aveva come noi un

un profondo rispetto pel Dio Suppremo, ed aveva tanto rispetto per li Dei immortali, e secondarii dipendenti dal loro Eterno Padrone, quanto noi ne dimostriamo per li Santi. *Ab Jove principium* era la formula ordinaria. Plinio nel Panegirico del buon Trajano comincia coll' attestare che i Romani non tralasciarono mai d' invocare Iddio nel principio de' loro affari, e de' loro discorsi (*) Cicerone, Tito-Livio lo attestano. Non vi fu alcun Popolo più religioso di loro; ma questo Popolo era troppo saggio, e troppo grande per abbassarsi a punire de' vani discorsi, o delle opinioni filosofiche. Egli era incapace di castigare barbarameate chi dubitava degli Auguri, come Cicerone, che benchè augure ne dubitava, nè chi avesse detto in pieno Senato, come disse Cesare, che gli Dei non puniscono gli uomini dopo la morte.

Si è cento volte osservato, che il Senato permise, che sul Teatro di Roma il Coro cantasse nella Troade:

,, Non

(*) *Bene, ac sapienter Patres conscripti majores instituerunt ut rerum agendarum, ita dicendi initium a precationibus capere &c.*

,, *Non vi è niente dopo la morte, e la morte*
,, *non è nulla.*
,, *Tu domandi dove sieno i morti? nel luogo*
,, *medesimo, in cui erano avanti di nascere.*

Se mai vi sono state profanazioni, queste sono tali senza dubbio; e da Ennio fino ad Ausonio tutto è profanazione malgrado il rispetto pel culto. Perchè dunque il Senato Romano non le reprimeva? perchè niente influivano nel governo dello Stato, e non perturbavano alcuna instituzione, alcuna cerimonia religiosa. I Romani ebbero una eccellente politica, e furono assoluti padroni della più bella parte del Mondo fino a Teodosio II.

La massima del Senato, come si è detto altre volte, era *Deorum offensæ Diis curæ*: le offese contro gli Dei non riguardano che gli Dei. I Senatori essendo alla testa della Religione mediante la instituzione la più saggia non avevano da temere, che un Collegio di Preti li costringesse a fare la sua vendetta sotto pretesto di vendicare il Cielo. Eglino non dicevano, sbraniamo gli empi per non passare per empi ancor noi. Facciamo vedere a' Preti la nostra crudeltà, e così proviamo loro, che noi siamo religiosi, quanto essi lo sono.

La nostra Religione è infinitamente più santa

ta

ta di quella degli antichi Romani, e l'empietà fra noi è un delitto più grande di quello, ch'era fra loro. Dio la punirà; gli uomini devono punire ciò che vi è di criminale nel disordine pubblico, che l'empietà ha causato. Ora se in una empietà non è stato rubato neppure un fazzoletto, se alcuno non ha ricevuto la minima ingiuria, se i riti religiosi non sono stati perturbati, puniremo noi (voglio tornarlo a dire) questa empietà come un parricidio? La Marescialla d'Ancre aveva fatto ammazzare un Gallo bianco a luna piena: bisognava per questo bruciare la Marescialla d'Ancre?

Est modus in rebus, sunt certi denique fines &c.
Ne scutica dignum horribili sectare flagello.

§. VII.

Del delitto della Predicazione, e di Antoine.

SE un Predicante Calvinista, che viene a predicare alle sue pecore in certe Provincie, è scoperto, si punisce con pena di morte; (*) e quel-

(*) *Editto del 1724, e anteriori.*

quelli, che gli hanno dato da cena, e da dormire sono mandati alla galera in vita.

Se un Gesuita viene a predicare in altri paesi, è impiccato. Si vuol forse fare la vendetta di Dio nel fare impiccare quel Predicante, e quel Gesuita? forse è fondata tal'esecuzione sopra quella legge del Vangelo? *Chiunque non ascolta l'assemblea sia trattato come un Pagano, e come un ricevitore de' denari pubblici.* Ma il Vangelo non ordina, che si ammazzi quel Pagano, e quel ricevitore.

Forse è fondata sopra quelle parole del Deuteronomio (*)? *Se insorge un Profeta .... e succede ciò ch'egli ha predetto ... e che vi dica, seguitiamo degli Dei stranieri ... E se il vostro fratello, o il vostro figlio, o la vostra cara Moglie, o l'amico o il vostro cuore vi dice, andiamo, serviamo degli Dei stranieri ... ammazzatelo subito, e siate il primo a percuoterlo, e tutto il Popolo dopo di voi.* Ma nè quel Gesuita, nè quel Calvinista vi hanno detto: andiamo, seguitiamo degli Dei stranieri.

Il Consigliere Dubourg, il Canonico Gio. Chauvin detto Calvino, il Medico Servet Spagnuolo,

il Ca-

(*) *Cap. 23.*

il Calabrese Gentili servivano il medesimo Dio. Ciò non ostante il Presidente Minard fece bruciare il Consigliere Dubourg, e gli amici di Dubourg fecero assassinare Minard, e Gio. Calvino fece bruciare il Medico Servet a fuoco lento, ed ebbe la consolazione di contribuire a far tagliare la testa al Calabrese Gentili; e i successori di Gio. Calvino fecero bruciare Antoine. Ma tutte queste morti sono appoggiate alla ragione, alla pietà ed alla giustizia?

La storia di Antoine è una delle più singolari, che siasi conservata negli annali della pazzia. Ecco quel che ho letto in un manoscritto curiosissimo, parte del quale è rapportato da Giacobbe Spon. Antoine era nato a Brieu in Lorena di Padre, e di Madre Cattolici, ed aveva studiato a Pont-a-Mousson appresso i Gesuiti. Il Predicante *Feri* lo impegnò nella Religione Protestante a Metz. Essendo ritornato a Nancy, fu processato come Eretico, e se un amico non lo faceva fuggire, era impiccato. Rifugiato a Sedan fu sospettato che fosse Papista, e si tentò di assassinarlo.

Vedendo, che la sua vita per una strana fatalità non era in salvo nè appresso i Protestanti, nè appresso i Cattolici andò a farsi Giudeo a Venezia. Si persuase sinceramente, e sostenne fino all' ultimo momento di sua vita, che la Religione giudaica fosse la sola vera, e che essendo stata tale una volta, doveva esserlo per sempre. I Giudei non lo circoncisero per timore del Magistrato; ma egli per altro non fu meno Giudeo interiormente, e non fece neppure professione apertamente. Dipoi egli andò a Ginevra in qualità di predicante, e primo Reggente del Collegio, e finalmente divenne quegli, che i Ginevrini chiamano Ministro.

Pel contrasto continuo, che si risvegliava nel suo cuore fra la Setta di Calvino, ch' era obbligato a predicare, e la *Religione Mosaica*, *alla* qual sola credeva, stette per lungo tempo ammalato. Cadde in una profonda maninconia, ed in una smania crudele, e nell' accesso de' suoi dolori disse, ch' egli era Giudeo. Alcuni Ministri vennero a visitarlo, e procurarono di farlo rientrare in se stesso; ma egli *rispose loro*, che adorava solamente il Dio d' Isdraele; ch' era impossibile che Dio si cambiasse; che Dio non poteva aver data da se stesso, ed impressa colla sua mano una legge per abolirla. Parlò contro il Cristianesimo, ma dipoi si disdisse, e scrisse una professione di fede per fuggire la condanna; ma dopo averla scritta, la disgraziata persuasione, in cui egli era, non gli permise di firmarla. Il Consigliere della Città adunò i Predicanti per sapere cosa doveva fare di questo disgra-

 zia-

ziato. Il piccol numero di quei Preti opinò, che si dovesse aver pietà di lui, e che bisognava piuttosto pensare a guarire la malattia del suo cervello, che a punirla. Il più gran numero decise, che si dovesse bruciarlo, come infatti seguì. Tal caso è del 1632. (*). Vi vogliono cent' anni di ragione, e di virtù per espiare un simile giudizio.

---

§. VIII.

Storia di Simone Morino.

IL fine tragico di Simone Morino non è meno orribile di quello di Antoine. Questo disgraziato fu bruciato a Parigi nel 1663. nel tempo appunto della più gran licenza per le feste di una Corte brillante fra gli amori, ed i piaceri. Questo era un insensato, che credeva avere avuto delle visioni, e che spinse tant' oltre la sua folia, che si diceva inviato da Dio, ed incorporato a Gesù Cristo.

Il Parlamento lo condannò saviamente ad essere

(*) *Giacobbe Spon pag. 500., e Guido Vences.*

rinchiuso ne' Pazzarelli; ed il caso portò, che nel medesimo Spedale vi fosse un altro pazzo, che diceva di essere il Padre Eterno, ond' è che la di lui pazzia è passata in proverbio. Simone Morino rimase così sorpreso della follìa del suo compagno, che riconobbe la sua. Parve per qualche tempo rientrato nel suo buon senso; espose il suo pentimento al Magistrato, e per sua mala sorte ne ottenne il perdono colla sua liberazione.

Dopo qualche tempo ricadde ne' suoi accessi, e dogmatizzò. Il suo cattivo destino volle, che imparasse a conoscere St. Sorlino Desmarets, il quale per più mesi fu suo amico, ma ben presto per gelosia di mestiero divenne il suo più crudele persecutore.

Questo Desmarets non era men visionario di Morino: le sue prime inezie furono in vero innocenti: queste erano le Tragicommedie di Erigono, e di Miramo impresse con una traduzione de' Salmi; erano il Romanzo di Arianna, ed il Poema di Clodoveo a lato all' Offizio della Vergine messo in versi; ed erano delle Poesie Ditirambiche piene d' invettive contro Omero, e Virgilio. Da questa specie di follìa passò ad un' altra più seria; si scatenò contro Porto Reale, e dopo aver confessato di avere indotto delle donne nell' ateismo, si eresse in Profeta. Egli pretese,

tese, che Dio gli avesse data colle sue mani la chiave del tesoro dell' Apocalisse, dicendo che con questa chiave egli avrebbe fatto una riforma di tutto il genere umano, e che andava a comandare un' armata di cento quaranta mila uomini contro i Giansenisti.

Non vi sarebbe stata cosa più ragionevole e più giusta, che metterlo nel medesimo alloggio, ove fu posto Simone Morino: ma come mai si sarebbe potuto immaginare, che costui potesse trovar credito appresso il Gesuita Annat Confessore del Re? Seppe costui persuadere, che Simone Morino stabiliva una Setta quasi altrettanto pericolosa, quanto il Giansenismo medesimo, e finalmente dopo aver portata l' infamia fino a rendersi delatore, ottenne dal Luogotenente Criminale l' ordine della cattura contro il suo disgraziato rivale. Si ardirà di dirlo? Simone Morino fu condannato ad essere bruciato vivo.

Nel condurlo al supplizio fu trovata in una delle sue calze una carta, nella quale domandava perdono a Dio di tutti i suoi errori; e ciò appunto doveva salvarlo; ma la sentenza era approvata, e fu eseguita senza misericordia.

Tali avventure fanno arricciare i capelli. Ed in qual paese non si sono veduti avvenimenti così deplorabili? Gli uomini in qualunque luogo si sieno si scordano di esser fratelli, e si perseguitano fino alla morte. Giova sperare per consolazione del genere umano, che non ritorneranno più tali tempi orribili.

---

§. IX.

Degli Stregoni.

NEL 1748. fu bruciata una Vecchia nel Vescovado di Vursbourg convinta per Strega. Questo è un gran fenomeno nel secolo, in cui siamo. Ma è egli possibile; che Popoli, che si vantavano di essere riformati, e di disprezzare altamente le superstizioni; che pensavano finalmente di avere perfezionata la loro ragione, abbiano creduto a' sortilegi, abbiano fatto bruciare delle povere Donne accusate per Streghe, e che sia ciò succeduto più di cento anni dopo la pretesa riforma della loro ragione?

Nell' anno 1652. una contadina del piccolo territorio di Ginevra, per nome Michela Chaudron, incontrò il Diavolo nell' uscire dalla Città. Il Diavolo le diede un bacio, ricevè il suo omaggio, ed impresse nel di lei labbro superiore, e nella di lei mammella destra il segno, ch' è solito ad applicare a quelle persone, che riconosce

nosce per sue favorite. Questo sigillo del Diavolo è un piccolo neo, che rende la pelle insensibile, come l'affermano i Giureconsulti Demonografi di quel tempo.

Il Diavolo ordinò a Michela Chaudron lo stregare due ragazze. Ella obbedì puntualmente al suo Signore. I Parenti delle ragazze l'accusarono giuridicamente di Diavolerìa. Le ragazze furono esaminate, e poste a confronto colla colpevole, ed attestarono di sentire continuamente nelle parti del loro corpo un formicolajo, e di essere ossesse. Si chiamarono i Medici, o almeno quelli che allora passavano per tali. Visitarono le giovani, e cercarono sopra il corpo della Chaudron il sigillo del Diavolo, che il processo verbale chiama i *segni Satanici*. Vi cacciarono dentro un ago assai lungo, lo che era già una dolorosa pena, perchè oltre l' uscirne del sangue, la Michela colle sue strida fece conoscere, che i segni Satanici non rendono punto insensibile. I Giudici vedendo di non avere contro di essa una prova completa, la fecero torturare, ed ebbero senz' altro questa prova infallibile; poichè cedendo la disgraziata alla violenza de' tormenti confessò tutto quello che volevano.

I Medici cercarono di nuovo il segno satanico, e lo trovarono in una macchia nera, ch' era sopra una delle sue cosce. Approfondarono in quel-

quella l'ago; ma siccome i tormenti patiti nella tortura erano stati tanto fieri, quella povera creatura appena sentì l' ago, e non urlò; onde fu avverato il delitto. E perchè i costumi principiavano a prendere una tempra più mite, non fu bruciata, che dopo di essere stata impiccata, e strangolata.

Tutti i Tribunali dell' Europa Cristiana in quel tempo risuonavano di sentenze simili, e per tutto erano accese le fiamme per gli Stregoni ugualmente che per gli Eretici. Si rimproverava a' Turchi il non avere fra loro nè stregoni, nè ossessi, e da questa mancanza se ne induceva un sicuro riscontro della falsità di una Religione.

Un uomo zelante pel ben pubblico, per l' umanità, per la vera Religione ha pubblicato in uno de' suoi scritti in favore della innocenza, che i Tribunali Cristiani hanno condannato alla morte più di centomila pretesi Stregoni. Se si aggiunge a tali morti giuridiche il numero infinitamente maggiore di Eretici immolati, questa parte del Mondo apparirà un vasto palco coperto di carnefici, e di vittime, circondato da Giudici, da sbirri, e da spettatori.

§. X.

§. X.

Della pena di morte.

E' Già gran tempo, che si è detto, che un uomo impiccato non produce alcun buon effetto, e che i castighi inventati pel bene della Società devono essere utili alla Società medesima. E' evidente, che venti ladri forti e vigorosi, condannati a' lavori pubblici in vita, servono lo Stato per mezzo di un castigo, e che la loro morte non fa bene che al Boja, il quale è pagato per ammazzare gli uomini in pubblico. In Inghilterra si puniscono di rado i ladri con pena di morte; ma si trasportano nelle Colonie. L'istesso si fa ne' vasti Stati della Russia; e non è stata mai eseguita alcuna sentenza di morte sotto l'impero dell'Autocratrice Elisabetta. Caterina II., che le è succeduta con un genio molto superiore, seguita la medesima massima. I delitti non si sono punto moltiplicati per questa umanità, e accade quasi sempre che i colpevoli rilegati in Siberia vi diventino uomini dabbene. Si osserva l'istesso nelle Colonie Inglesi. Questa felice mutazione ci fa maraviglia; ma non vi è cos' alcuna di più naturale. Tali con-

condannati sono forzati ad un lavoro continuo per vivere: le occasioni del vizio mancano ove è il travaglio; essi prendono moglie, e popolano. Forzate gli uomini al lavoro, e li renderete persone oneste. Alla campagna non si commettono i gran delitti fuori che quando vi sono troppe feste, che forzano l'uomo all'ozio, e lo conducono alla dissolutezza.

Un Cittadino Romano non era condannato a morire che per delitti interessanti la salute dello Stato. I nostri primi Legislatori, e Padroni rispettavano il sangue de' loro Compatriotti; noi prodigalizziamo quello de' nostri.

E' stata per lungo tempo agitata la delicata e funesta questione, se sia permesso a' Giudici il punire con pena di morte in quei casi, ne' quali la legge non pronunzia espressamente l'ultimo supplizio. Questa difficoltà fu solennemente dibattuta davanti l'Imperatore Arrigo IV., che giudicò (*), e decise non avere avuto, nè avere alcun Giudice questo diritto.

Vi sono degli affari criminali o imprevisti, o talmente complicati, o accompagnati da circostanze tanto bizzarre, che la Legge è stata forza-ta

(*) *Bodino* de Republica *lib. III. cap. 5.*

ta in più di un paese a rilasciare tali casi singolari alla prudenza de' Giudici. Ma se si trova in effetto una causa, nella quale la Legge permetta di far morire un accusato, ch' ella non ha condannato; si troveranno mille cause, nelle quali l' umanità più forte della Legge deve risparmiare la vita di quelli, che la Legge medesima ha consacrati alla morte.

La Spada della Giustizia stà nelle nostre mani; ma noi dobbiamo piuttosto smussarla, che renderla più tagliente: ed il portarla nel fodero davanti a' Regi ci serve di avvertimento per tirarla fuori di rado.

Si sono veduti de' Giudici, che si compiacevano della effusione del sangue umano; tale era Jeffrei in Inghilterra; tale era in Francia un uomo chiamato per soprannome *Taglia-teste*. Uomini simili non erano nati per la Magistratura: la natura li fece per esser carnefici.

§. XI.

Della esecuzione delle Sentenze.

Bisogna andare all' estremità della terra? Bisogna ricorrere alle leggi della China per vedere quanto deve essere risparmiato il sangue degli uomini? Son più di quattro mila anni, ch' esistono i Tribunali di questo Impero, e sono ancora più di quattro mila anni, che non si eseguisce condanna contro un villano all' estremità dell' Impero, senza mandare il suo processo all' Imperatore, che lo pone tre volte sotto l' esame di uno de' suoi Tribunali; dopo di che egli firma la sentenza di morte, o di permuta di pena, o di grazia completa (*).

(*) *L' Autore dello spirito delle leggi, che ha seminato tante belle verità nella sua Opera, pare che si sia crudelmente ingannato, quando per sostenere il suo principio, che il sentimento vago dell' onore sia il fondamento delle Monarchie, e la virtù sia il fondamento delle Repubbliche, egli dice de' Chinesi; „ Io non so „ cosa sia questo onore appresso popoli, che „ non vogliono agire, che a colpi di bastone „. Da un simile trattamento, che là si usa verso il*

Non cerchiamo degli esempi tanto lontani; l'Europa n'è piena. In Inghilterra non si manda alla morte alcun delinquente, prima che il Re non abbia firmata la sentenza; si fa l'istesso in Alemagna, ed in quasi tutto il Nord. Tal era altre volte l'uso della Francia, e tale deve essere appresso tutte le culte Nazioni. La cabala, il pregiudizio, l'ignoranza possono dettare delle sentenze lungi dal Trono. I piccoli intrighi ignorati alla Corte non possono fare impressione sopra di lei, mentre i grandi oggetti la circondano. Il Consiglio Supremo è più accostumato agli affari, e più al disopra de' pregiudizii; l'abito di vedere tutto in grande lo rende meno ignorante, e più saggio, e vede meglio che una giustizia subalterna di Provincia, se il corpo dello Stato abbia bisogno, o no di esempi severi. In fine quando la giustizia inferiore ha giudicato sopra la lettera della legge, che può essere rigorosa, il Consiglio mitiga la sentenza secondo lo spirito di tutta la legge, ch'è di non immolare gli uomini senza una evidente necessità.

§. XII.

---

il popolaccio, e verso degl'insolenti, e furfanti, non si può certamente inferire, che la China non sia governata da Tribunali, che veglino gli uni sopra gli altri, e che non vi sia una eccellente forma di Governo.

---

§. XII.

Della Tortura.

Tutti gli uomini essendo esposti agli attentati della violenza o della perfidia, detestano i delitti, de' quali possono esser vittime. Tutti si riuniscono a volere il castigo de' rei principali, e de' loro complici, e tutti frattanto per una pietà impressa da Dio ne' nostri cuori insorgono contro le Torture, che si fanno soffrire agli accusati per estorcerne la confessione. La legge non gli ha ancora condannati, e nell' incertezza del loro delitto loro s'infligge una pena molto più orribile della morte, che loro si dà quando è certo che la meritano. Oh! io non so per anche se tu sei colpevole; per saperlo bisogna che io ti tormenti; e se sei innocente, io non purgherò le mille morti, che ti ho fatto soffrire invece di una sola che io ti preparava! Ciascuno trema a questa idea. Io non dirò quì che S. Agostino esclami contro la tortura nella sua Città di Dio. Io non dirò che a Roma non si facesse subire ad altri che agli schiavi, e che Quintiliano sovvenendosi che gli schiavi sono uomini, disapprovi simil barbarie.

 Quan-

Quando non vi fosse che una Nazione sopra la terra, che avesse abolito l' uso della tortura, se non vi sono più delitti appresso tal Nazione, che appresso un' altra; se per l' altra parte ella è più illuminata, e più florida dopo questa abolizione, il suo esempio deve seguirsi da tutto il resto del mondo intero. Tutto è dunque deciso. De' popoli che si piccano di essere culti, non si piccheranno di essere umani? Si ostineranno essi in una pratica disumana sul pretesto solo di essere in uso? Riservate almeno questa crudeltà per degli scellerati avverati, che avranno assassinato un Padre di famiglia, o il Padre della Patria; ricercate i loro complici: ma che un giovane, che avrà commesso qualche delitto, che non lascia alcuna traccia dopo di se, subisca la medesima tortura di un Parricida, non è una barbarie inutile? Io ho vergogna di aver parlato sopra questo soggetto dopo quello, che ne ha detto l' Autore *de' Delitti, e delle Pene*. Io devo ristringermi a desiderare, che si rilegga spesso l' Opera di questo amatore della umanità.

§. XIII.

Di alcuni Tribunali di sangue.

CHI crederebbe, che vi sia stato un Tribunale Supremo più orribile della Inquisizione, costituito da Carlo Magno? Questo era il giudizio di Westfalia altrimenti chiamato la Corte Vhemica. La severità, o piuttosto la crudeltà di questa Corte giungeva tant' oltre, che arrivava a punire con pena di morte qualunque Sassone, che avesse rotto il digiuno in Quaresima. La medesima legge fu stabilita in Fiandra, e nella Franca Contea sul principio del diciassettesimo Secolo.

Gli Archivii di un piccolo angolo di paese chiamato San Clodio, posto nei più scoscesi dirupi della Contea di Borgogna, conservano la sentenza, ed il processo di esecuzione di un povero Gentiluomo chiamato Claudio Guillon, al quale fu tagliata la testa nel dì 28. di Luglio 1629. Ridotto alla miseria, ed oppresso da una divorante fame mangiò in un giorno di magro un pezzo di carne di un cavallo, ch'era stato ammazzato in un prato vicino, e questo fu il suo de-

litto. Egli fu condannato come un sacrilego. Se fosse stato ricco, e che avesse imbandito una cena con una grossa spesa di pesce piuttosto che dare da mangiare a dei poveri, che morivano di fame, sarebbe stato riguardato come un uomo, che soddisfaceva a' suoi doveri. Ecco la pronunzia della sentenza del Giudice.

,, Noi dopo aver veduto tutto il processo, e
,, sentito il parere de' Dottori di legge, dichia-
,, riamo il detto Claudio Guillon giustamente ac-
,, cusato, e convinto di aver portato via della
,, carne di un cavallo ammazzato nel prato di que-
,, sta Città, aver fatto cuocere la detta carne
,, il dì 31. di Marzo, giorno di Sabato, ed aver-
,, la mangiata ec. ,,

Che razza di Dottori di legge, che diedero il loro parere! Tali avventure sono mai succedute appresso i Topinamboux, ed appresso gli Ottentoti? La Corte Vhemica era molto più orribile: ma la Corte Westfaliana diventò ancor più terribile; ella delegava segretamente de' Commissarii, che andavano senza essere conosciuti in tutte le Città di Alemagna, prendevano delle informazioni senza denunziarle agli accusati, li giudicavano senza sentirli: e bene spesso in mancanza di Carnefice il più giovane de' Giudici faceva l'uffizio di Boja, ed impiccava da se stes-

so (*) il condannato. Bisognò per sottrarsi agli assassini di questa Camera ottenere delle lettere di esenzioni, e de' salvocondotti dagl' Imperatori, benchè alcune volte fossero inutili. Questa Corte di Omicidiarii non fu del tutto disciolta, che da Massimiliano Primo; ella avrebbe dovuto esserlo nel sangue de' Giudici.

Quali idee triste non risvegliano tali orrori, o tanti altri simili? Si può abbastanza piangere sopra la natura umana? Vi sono stati de' casi, in cui è bisognato vendicarla.

---

§. XIV.

Della differenza delle leggi politiche, e delle leggi naturali.

Io chiamo leggi naturali quelle, che la natura indica in tutti i tempi a tutti gli uomini, per la conservazione di quella giustizia, che la natura (che che alcuni ne dicano) ha impressa ne'

(*) *Vedete l' eccellente compendio della Storia Cronologica di Alemagna, e del diritto pubblico sotto l' anno 803.*

nostri cuori. Il furto, la violenza, l'omicidio, la ingratitudine verso i benefattori, lo spergiuro commesso per nuocere, e non per soccorrere un innocente, la cospirazione contro la propria Patria, sono da per tutto de' delitti evidenti, più o meno severamente castigati, ma sempre giustamente.

Io chiamo leggi politiche quelle leggi fatte secondo il bisogno presente o per render più solida la potestà, o per prevenire degl'infortunii.

Si teme che il nemico non riceva delle notizie da una Città, si chiudono le porte, si proibisce ad ognuno l'uscir fuora da' ripari sotto pena di morte.

Si teme una Setta nuova, che simulando in pubblico obbedienza a' Sovrani cabalizza secretamente la sua sottrazione a tale obbedienza; che predica, che tutti gli uomini sono eguali per sottometterli egualmente a' suoi nuovi riti; che in fine, sotto pretesto che sia meglio obbedire a Dio, che agli uomini, e che la Setta dominante sia piena di superstizioni e di cerimonie ridicole, vuole distruggere quel che è sacrosanto nello Stato; si delibera la pena di morte contro coloro, che col dogmatizzare pubblicamente in favore di tal Setta possono incitare il Popolo ad una sollevazione.

Due ambiziosi disputano un Trono, il più forte

te se ne impadronisce, e decreta la pena di morte contro i partigiani del più debole. I Giudici diventano gli strumenti della vendetta del nuovo Sovrano, e gli appoggi della sua autorità. Chiunque avesse avuto delle relazioni con Carlo di Lorena a tempo di Ugo Capeto era in pericolo di essere condannato alla morte, se a caso non fosse stato potente.

Allorchè Riccardo secondo, omicida di due suoi Nipoti, fu riconosciuto Re d'Inghilterra, il Gran Jury fece squartare il Cavaliere Guglielmo Colinburn colpevole di avere scritto a un amico del Conte di Richemont, che faceva in quel tempo una leva di truppe, e che regnò di poi sotto nome di Enrico settimo. Si trovarono due linee scritte di sua mano, ch'erano molto ridicole; e tanto bastò per far morire quel Cavaliere con un orribile supplizio. Le storie son piene di simili esempi di giustizia.

Il diritto delle rappresaglie è ancora una di quelle leggi ricevuta dalle Nazioni. Il vostro nemico ha fatto impiccare uno de' vostri bravi Capitani, che ha difeso per qualche tempo un piccolo Castello rovinato contro un'intera armata. Uno de' suoi Capitani cade nelle vostre mani, voi lo stimate un uomo virtuoso, e lo amate, ma lo fate impiccare per rappresaglia. Voi dite; questa è la legge, ch'è l'istesso che dire,

che se il vostro nemico si è imbrattato di un enorme delitto, bisogna che voi ne commettiate un altro.

Tutte queste leggi di una politica sanguinaria non hanno che un tempo, e non sono vere leggi, perchè sono passeggere. Elle si assomigliano alla necessità, in cui qualche volta si son trovati gli uomini per un'estrema fame di mangiare degli uomini. Non se ne mangia più, da che vi è del pane.

---

§. XV.

Del delitto di alto tradimento. Di Tito Oates, e della morte di Agostino di Thou.

SI chiama alto tradimento un attentato contro la Patria, o contro il Sovrano, che la rappresenta. Chi commette tale attentato è riguardato come un Parricida: dunque un' attentato simile non deve estendersi fino a' quei delitti, che non si approssimano al parricidio. Poichè se voi trattate come un alto tradimento un furto commesso in una Casa dello Stato, una concussione, o un discorso sedizioso, voi diminuite quell'orrore, che deve ispirare il delitto di alto tradimento, di Lesa Maestà.

Non

Non bisogna, che vi sia niente di arbitrario nella idea, che ci formiamo de' gran delitti. Se voi mettete un furto fatto ad un Padre dal suo figlio, una imprecazione di un figlio contro suo padre, nel rango de' parricidii, voi rompete legami dell' amore filiale. Il figlio non riguarderà più suo Padre, che come un Padrone terribile. L'eccesso nelle leggi tende alla distruzione delle leggi.

Ne' delitti ordinarii la legge d' Inghilterra è favorevole all' accusato; ma in quelli di alto tradimento gli è contraria. Il Gesuita Tito Oates, essendo stato interrogato giuridicamente nella Camera de' Comuni, ed avendo asserito con giuramento di non avere altro da dire, accusò di poi il Segretario del Duca d' York, successivamente Jacopo II., e molte altre persone di alto tradimento, e fu ricevuta la di lui delazione. Egli giurò subito avanti il Consiglio del Re di non aver veduto punto quel Segretario; e di poi giurò di averlo veduto. Non ostante queste contrarietà, e queste contraddizioni il Segretario andò al supplizio.

Questo medesimo Oates ed un altro Testimone deposero, che cinquanta Gesuiti avevano fatto un complotto per assassinare il Re Carlo secondo, e che essi avevano veduto le commissioni del Padre Oliva Generale de' Gesuiti per gli Uffi-

Uffiziali, che dovevano comandare un' armata di ribelli. Questi due testimonii bastarono per fare strappare il cuore a più accusati, e sbatterglielo nelle guance. Ma di grazia il deposto di due testimoni basta per far morire quelli, che a loro piace? Bisogna almeno, che vi sieno prove, che tali delatori non sieno furfanti avverati, e che non depongano cose improbabili.

E' però certo che se due de' più intatti Magistrati del Regno accusassero un uomo di aver cospirato col Mufti per circoncidere tutto il Consiglio di Stato, il Parlamento, la Camera de' Conti, l' Arcivescovo e la Sorbona; si crederebbe piuttosto, che questi due Magistrati fossero impazziti, che prestar fede al loro deposto, benchè giurassero di aver vedute le lettere del Mufti. Il supporre, che il Generale de' Gesuiti facesse la leva di un' armata in Inghilterra, era tanto stravagante, quanto sarebbe il credere che il Mufti volesse mandare a circoncidere la Corte di Francia. Fu nondimeno per mala sorte creduto a Tito Oates, perchè non vi fosse alcuna sorte di follia atroce, che non fosse entrata nel capo degli uomini. Le leggi d' Inghilterra non riguardano come colpevoli di una cospirazione quelli, che la sanno, e non la rilevano. Suppongono il delatore tanto infame, quanto il cospiratore è colpevole. In Francia sono puniti di

di morte quelli, che sanno una cospirazione, e non la denunziano. Luigi XI., contro il quale spesso si cospirava, promulgò questa legge terribile. Un Luigi XII, un Enrico IV. non l' avrebbero mai immaginata.

Una simile legge non solamente forza un uomo dabbene ad essere delatore di un delitto, che potrebbe prevenire con de' saggi consigli, e colla sua fermezza, ma ella lo espone ancora ad essere punito come calunniatore, perchè può succedere, che i congiurati prendano tali misure da non potere esser convinti.

Tale fu precisamente il caso del rispettabile Agostino di Thou Consigliere di Stato, figlio del solo buono Istorico, di cui la Francia poteva vantarsi, uguale a Guicciardino per li suoi lumi, e forse superiore per la sua imparzialità.

La cospirazione era tramata molto più contro il Cardinale di Richelieu, che contro *Luigi XIII*. Non si trattava punto di dare nelle mani de' nemici la Francia; poichè il fratello del Re principale autore di tal complotto non poteva avere questo fine per esser egli erede presuntivo, non essendovi fra lui, ed il trono, che un fratello maggiore spirante, e due figli in fasce.

Di Thou non era colpevole nè davanti a Dio, nè davanti agli uomini, Uno degli Agenti dell' unico fratello del Re, del Duca di Bouillon Principe

cipe sovrano di Sedan, e del grande Scudiere d' Effiat St. Mars, aveva comunicato a voce il piano del complotto al Consigliere di Stato. Questi andò a trovare il grande Scudiere St. Mars, e fece quanto potè per distornarlo da tale impresa con dimostrargliene le difficoltà. Se egli avesse denunziato i cospiratori, non avrebbe avuta alcuna prova contro di loro, e sarebbe stato ripulsato dalla negativa dell' Erede presuntivo della Corona, da quella di un Principe Sovrano, da quella del favorito del Re, e finalmente dalla esecrazione pubblica; sicchè si esponeva ad esser punito come un vile calunniatore.

Il Cancelliere Seguier se ne persuase nel confronto fatto di Thou col grande Scudiere. In questo confronto disse di Thou a St. Mars queste precise parole: *Ricordatevi, Signore, che non è passato alcun giorno, che io non vi abbia parlato di questo trattato per disuadervene*. St. Mars confessò questa verità. Di Thou dunque meritava una ricompensa anzichè la morte nel tribunale dell' equità umana. Meritava almeno, che il Cardinale di Richelieu lo risparmiasse, ma l' umanità non era la sua virtù. Questo caso è qualche cosa di più del *summum jus summa injuria*. La sentenza di morte di questo uomo dabbene porta *per avere avuta cognizione, e partecipazione delle dette cospirazioni*; ma non dice per non aver-

averle rivelate. Pare che sia delitto la scienza di un delitto, e che sia degno di morte chi ha tale scienza per avere degli occhi, e degli orecchi.

Tutto ciò che si può dire di tal sentenza si è ch' essa non fu proferita per giustizia, ma da Commissarj. La lettera della legge era precisa. Appartiene non solamente a' Giureconsulti, ma a tutti gli uomini giudicare, se lo spirito della legge fosse, o no pervertito. E' bensì una trista contraddizione il vedere che un piccolo numero di uomini faccia morire come delinquente colui, che tutta una Nazione giudica innocente.

---

§. XVI.

Della rivelazione per la confessione.

JAurigny, e Baldassare Gerard assassini del Principe di Orange Guglielmo I., il Domenicano Jacopo Clement, Chatel, Ravaillac, e tutti gli altri parricidi di quel tempo, si confessarono prima di commetere i loro delitti. *Il fanatismo* in quei secoli deplorabili era arrivato a un tal eccesso, che la confessione era un obbligo di più a rendere consumata la loro scellerat-

tezza; la quale diventava sacra, perchè la confessione era un Sacramento.

Strada medesimo dice, che Jauringy *non ante facinus aggredi sustinuit quam expiatam nexis animam apud Dominicanum Sacerdotem cælesti pane firmaverit.* „ Jaurigny non osò intraprendere tal „ atto senza aver fortificato col pane celeste la „ sua anima purgata colla confessione a' piedi di „ un Domenicano. „

Si vede dall' esame di Ravaillac, che questo sfortunato uscendo da' Pasticcieri per volere entrare ne' Gesuiti, si era indirizzato al Gesuita di Aubigni; a cui dopo avergli parlato di molte apparizioni, che aveva avute, mostrò un coltello, nella lama del quale era impresso un cuore, ed una croce, dicendo al Gesuita queste precise parole: *Questo cuore indica, che il cuore del Re deve essere portato a fare la guerra agli Ugonotti.*

Forse se il Gesuita di Aubigny avesse avuto tanto di zelo, e di prudenza per fare sapere al Re queste parole; forse s'egli avesse dipinto l'uomo, che le aveva pronunciate, il migliore de' Regi non sarebbe stato assassinato.

Il venti di Agosto dell' anno 1610. tre mesi dopo la morte di Enrico IV., le cui ferite toccavano il cuore di tutti i Francesi, l'Avvocato Generale Servin richiese i Gesuiti di sottoscrivere i seguenti quattro articoli.

1. Che

1. Che il Concilio è superiore al Papa.

2. Che il Papa non può privare il Re di alcuno de' suoi diritti per mezzo della scomunica.

3. Che gli Ecclesiastici sono del tutto soggetti al Re come gli altri.

4. Che un Prete, che scuopre in confessione una cospirazione contro il Re, e lo Stato, deve rivelarla a' Magistrati.

Li 22. il Parlamento fece un decreto, col quale proibiva a' Gesuiti di fare le Scuole prima di avere firmato i predetti quattro articoli. Ma la Corte di Roma era allora sì potente, e quella di Francia tanto debole, che questo decreto rimase inutile.

E' da osservarsi per altro, che mentre la Corte di Roma non voleva, che si rivelasse la Confessione, quando si trattava della vita de' Sovrani, (*) obbligava i Confessori a denunziare agl'

(*) *E' una solenne calunnia, che la Chiesa Cattolica, o i Pontefici Romani abbiano mai ordinato a' Confessori di rivelare certi peccati in confessione, ma solamente hanno proibito a' Confessori medesimi di dare l' assoluzione a' Penitenti in certi casi riservati, se questi prima non hanno denunziato i loro complici al Tribunale dell' Inquisizione, il che lascia intatto il segreto della Confessione. Fu dunque o malignità,*

inquisitori coloro, che fossero accusati in confessione dalle loro Penitenti di averle sedotte, e di averne abusato. Paolo IV., Pio IV., Clemente VIII., Gregorio XV. ordinarono queste rivelazioni. Questa era un'insidia molto imbarazzante per li Confessori, e per le Penitenti, ed era un fare di un Sacramento un registro di delazioni, ed anche di sacrilegi. Poichè secondo gli antichi Canoni, e specialmente per disposizione del Concilio Lateranese tenuto sotto Innocenzo III. ogni Prete che rivela una confessione di qualunque natura si sia, deve essere interdetto, e condannato ad un carcere perpetuo.

Ma vi è anche di peggio. Quattro Papi nel 16., e 17. Secolo ordinano la rivelazione di un peccato d'impurità, e non permettono quella di un parricidio. Una donna confessa, o suppone nel Sacramento avanti un Carmelitano, che un Francescano l'ha sedotta; il Carmelitano deve denunziare il Francescano. Un assassino fanatico credendo servire Iddio nell'ammazzare il suo Principe, va a consultare un Confessore sopra que-

tà, o ignoranza l'accusa piena di sarcasmi, che dà qui M. di Voltaire alla Confessione auricolare de' Cattolici.

questo caso di coscienza, il confessore diviene sacrilego, se salva la vita al suo Sovrano.

Una simile contraddizione assurda, ed orribile è una fatale conseguenza della continua opposizione, che regna da tanti secoli fra le leggi Ecclesiastiche, e le leggi Civili. Il Cittadino si trova in cento occasioni stretto fra il sacrilegio, ed il delitto di alto tradimento, e le regole del bene, e del male sono seppellite in un caos, da cui non si sono per anche tratte fuori.

La confessione de' suoi falli è stata autorizzata in ogni tempo appresso quasi tutte le Nazioni. Ognuno si accusava ne' misterii di Orfeo, d'Iside, di Cerere, di Samotracia. Gli Ebrei facevano la confessione de' loro peccati nel giorno della espiazione solenne, e mantengono tuttavia questo uso. Un penitente sceglie il suo confessore, il quale diviene a vicenda suo penitente, e ciascuno dopo l'altro riceve dal suo compagno trentanove colpi di sferza nel tempo che recita tre volte la formola di confessione consistente in tredici parole, e che per conseguenza non articola cos' alcuna di particolare.

Alcuna di queste confessioni non entrò giammai ne' dettagli, nè servì di pretesto a consultazioni segrete, che alcuni penitenti fanatici hanno fatto qualche volta per aver diritto di peccare impunemente; ma questo metodo è pernicio-

 so

so, perchè corrompe una salutare istituzione. La Confessione, ch'era il più gran freno de' delitti, è più volte divenuta ne' tempi di seduzione, e di turbolenze un incoraggimento al delitto medesimo, ed è probabile che per tutte queste ragioni tante Società Cristiane abbiano abolito una pratica così santa, la quale sia sembrata loro tanto pericolosa, quanto utile.

---

§. XVII.

Della falsa Moneta.

IL delitto di falsificare la moneta è considerato come delitto di alto tradimento di secondo grado, e con giustizia poichè è l'istesso il tradire lo Stato che il rubare a tutti i particolari dello Stato. Si domanda, se un Negoziante, che fa venire delle verghe di America, e le converte in buona moneta coniata in casa propria, sia colpevole di alto tradimento, e se meriti la morte? In quasi tutti i Regni vien condannato all'ultimo supplizio; eppure egli non ha rubato ad alcuno; anzi ha fatto il bene dello Stato, mentre gli ha procurato una maggiore circolazione di specie. Ma egli si è arrogato il diritto del Sovrano, ed ha rubato quel piccolo lucro, che il Re ricava sopra la moneta. Egli ha fabbricato specie buone, ma espone i suoi imitatori alla tentazione di farne delle cattive. La morte certamente è troppo. Io ho conosciuto un Giureconsulto, che voleva, che si condannasse un simil colpevole come un uomo abile, ed utile a lavorare alla Zecca del Re co' ferri a' piedi.

---

§. XVIII.

Del furto domestico.

NE' Paesi, ove un piccolo furto domestico è punito colla morte, tal castigo sproporzionato non è egli dannosissimo alla Società? Non è egli ancora un invito a rubare? poichè se succede, che un Padrone dia in mano della giustizia il suo servitore per un furto leggiero, e che questo disgraziato sia punito colla pena di morte, tutto il vicinato prende in orrore questo Padrone; ed allora si sente che la natura è in contraddizione colla legge, e che per conseguenza la legge non vale niente.

Che succede dunque? i derubati non volendo tirarsi addosso l'obbrobrio, si contentano di mandare fuori della loro casa i loro servitori, e que-

questi vanno a rubare altrove, e si accostumano a' latrocinj. Essendo la pena di morte la medesima per un piccolo latrocinio, che per un furto considerabile, è evidente, che cercheranno di rubare molto.

Ma se la pena è proporzionata al delitto, se il ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il Padrone allora lo denunzierà senza scrupolo; la denunzia sarà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Tutto coincide a provare questa verità, che una legge rigorosa produce talvolta i delitti.

---

§. XIX.

Del Suicidio.

IL famoso Du Verger di Hauranne Abate di S. Cirano, riguardato come il fondatore di Porto-Reale, scrisse verso l'anno 1608. un trattato sopra il Suicidio (*), ch'è divenuto uno de' libri più rari dell'Europa.

„ Il

(*) *Fu impresso in 12. a Parigi appresso Toussaints di Brai nel 1609. con privilegio del Re: deve essere nella Biblioteca di S. M.*

„ Il Decalogo, dic'egli, comanda il non ammazzare. L'omicidio di se stesso pare essere „ compreso in questo precetto ugualmente che „ l'omicidio del prossimo. Ma se vi sono de' „ casi, ne' quali è permesso di ammazzare il suo „ prossimo, vi sono parimente de' casi, ne' quali è permesso di ammazzare se stesso.

„ Non si deve attentare alla propria vita che „ dopo aver consultata la ragione. L'autorità „ pubblica sostituita in luogo di Dio può disporre della nostra vita. La ragione dell'uomo è „ un raggio della eterna luce, e può essere in „ luogo della ragione di Dio. „

S. Cirano estende tanto questo argomento, che si può prendere per un puro sofismo. Ma quando egli viene alla spiegazione, ed a' dettagli si rende più difficile il rispondergli „ si „ può, dic' egli, ammazzarsi pel bene del suo „ Principe, della sua Patria, e de' suoi Parenti. „

Non si potevano in effetto condannare i Codri, ed i Curzii. Non vi è stato alcun Sovrano, che abbia ardito punire la famiglia di un uomo, che si fosse sacrificato per lui; che dico io? che non abbia quella piuttosto ricompensata. S. Tommaso avanti S. Cirano aveva detto la cosa medesima. Ma non vi è bisogno nè di Tommaso, nè di Bonaventura, nè di Hauranne per sapere che

un uomo, che muore per la sua Patria, è degno de' nostri elogi.

L'Abate di S. Cirano concluse, ch'era permesso di fare per se ciò ch'era bene di fare per un altro. Sappiamo abbastanza ciò ch' è stato allegato in Plutarco, in Seneca, in Montagne, ed in cento altri Filosofi in favore del Suicidio. Io non pretendo mica fare l'apologia di un' azione che le leggi condannano, (*) ma nè l'antico Testamento, nè il nuovo hanno proibito all'uomo l'uscire di vita, quando non può più sopportarla. Non vi è legge Romana, che condanni la

(*) *E' una supposizione falsissima, che nè l'antico Testamento, nè il Vangelo proibiscano il suicidio, poichè nel precetto* non Occides *vien ben compresa la proibizione di uccider se stesso, ed il trasgredirla costituito assolutamente peccato. Iddio infatti volle l'uomo custode della sua vita, ma non padrone, e volle anche che soffrisse alcuni mali indispensabilmente attaccati alla vita; mali che ben sovente sono ingranditi dall'imaginazione, e che non durano almeno nella loro intensità. Che se non avesse fatto tal divieto d'uccidersi all'uomo quanto spesso si troverebbe aversi questi tolta la vita per un mal realmente piccolo, ma appreso in qualche situazione per grande, e che poco dopo riconobbe egli stesso ben lontano dal doverlo ridur a disperazione, e ad uccidersi.*

ni la morte di se stesso. All' incontro vi è la legge dell' Imperatore Marco Antonino, che non fu mai rivocata, ed eccone il disposto da essa.

,, (*) Che se vostro padre, o vostro fra-
,, tello senza essere prevenuto da alcun delitto
,, si ammazzi o per sottrarsi a' dolori, o per no-
,, ja della vita, o per disperazione, o per de-
,, menza, il suo testamento sia valido, e succe-
,, dano ad esso gli Eredi intestati. ,,

malgrado questa legge umana de' nostri Maestri noi rendiamo infame la memoria di colui, che si è data volontariamente la morte, e per quanto è in noi disonoriamo la sua famiglia. Noi punischiamo il Figlio di aver perduto il Padre, e la Vedova di essere rimasta priva del suo marito. Si confiscano ancora i beni del morto, ch'è l'istesso che rapire il patrimonio de' viventi, a' quali appartiene. Tal costume, e molti altri ancora, è derivato dal nostro Diritto Canonico, che priva della sepoltura chi muore di una morte volontaria. Da ciò si conclude, che non si può succedere nell' eredità di un uomo, che si giudica non avere diritto a' beni del Cielo.

(*) *Cod. de bonis eorum qui sibi mortem. L. 3. ff. eod.*

lo. Il diritto Canonico al titolo *de pœnitentia* assicura, che Giuda commise un peccato più grande nello strangolarsi, che nel vendere Nostro Signore Gesù Cristo.

---

§. XX.

Dì una specie di mutilazione.

SI trova nel Digesto una legge (*) di Adriano che decreta pena di morte contro i Medici che fanno degli Eunuchi o levandone i testicoli, o infrangendoli. Si confiscavano ancora per disposizione di questa legge i beni di quelli, che si facevano in tal forma mutilare. Si sarebbe potuto punire Origene, che si sottopose a questa operazione per aver interpetrato rigorosamente questo passo di San Matteo: *Beati quelli, che si sono castrati pel Regno de' Cieli.*

Le cose cambiarono di aspetto sotto i successivi Imperatori, che adottarono il lusso Asiatico, e specialmente nel basso Impero di Costantinopoli, ove si videro degli Eunuchi

(*) *Ad L. Corneliam de Sicariis.*

chi diventar Patriarchi, e Comandanti di armata.

Oggigiorno si costuma a Roma di castrare i fanciulli per renderli degni di esser Musici del Papa, di maniera che *castrato* e *musico del Papa* sono diventati sinonimi. Non è molto tempo che si vedeva a Napoli a lettere di scatola scritto sopra la porta di certi Barbieri, *quì si castrano maravigliosamente i putti.*

---

§. XXI.

Della confiscazione annessa a tutti i delitti, de' quali si è parlato.

E' Massima ricevuta nel Foro, *chi confisca il corpo confisca i beni*; massima ch'è in vigore ne' Paesi, ove l' uso è sostituito alla legge: ond'è, che vi si fanno morire di fame i figliuoli di quelli, che hanno volontariamente terminato i loro tristi giorni, come i figliuoli degli omicidi. Così una famiglia intera è punita in tutti i casi pel fallo di un solo uomo.

In tal guisa sono costretti a mendicare il loro pane la moglie, ed i figli di colui, che sarà stato condannato alla galera in vita per una sentenza arbitraria o per aver dato ricetto in casa sua

sua a un Predicante, o per aver ascoltato il suo discorso in qualche caverna, o in qualche deserto (*).

Una tale giurisprudenza, che consiste nel rapire il nutrimento agli Orfani, e nel dare ad un uomo le altrui sostanze, fu incognita in tutto il tempo della Repubblica Romana. Silla la introdusse nelle sue proscrizioni; ma bisogna confessare, che una rapina inventata da Silla non era un esempio da seguitarsi. Una tal legge, che sembrava dettata dalla inumanità, ed avarizia, non fu seguitata nè da Cesare, nè dal buono Imperatore Trajano, nè dagli Antonini, de' quali tutte le Nazioni pronunziano il nome con rispetto, e con amore. Sotto Giustiniano finalmente la confiscazione non ebbe luogo, che nel delitto di lesa Maestà.

Pare, che ne' tempi dell' Anarchia feudale i Principi, ed i Signori non essendo troppo ricchi cercassero di aumentare il loro tesoro per mezzo delle condanne de' loro sudditi, e che si facessero un'entrata del delitto. Le leggi essendo appresso loro arbitrarie, ed ignorata la giuris-

(*) *Vedete l'Editto del 1724. 14. Maggio pubblicato a sollecitazione del Cardinale di Fleury, e rivisto da lui.*

risprudenza Romana, prevalsero i costumi o bizzarri, o crudeli. Ma oggi giorno, che la potenza de' Sovrani è fondata sopra ricchezze immense, e sicure, il loro tesoro non ha bisogno d'ingrossarsi co' deboli avanzi di una disgraziata famiglia; e per l'ordinario son dati al primo, che li domanda. Ma ha diritto un Cittadino d'ingrassarsi co' resti del sangue di un altro Cittadino?

La Confiscazione non è ammessa in quei Paesi, ove si è stabilito il Diritto Romano, fuori che nel distretto del Parlamento di Tolosa. Non è neppure ammessa in alcuni Paesi governati dal diritto consuetudinario come il Borbonese, il Berri, il Maine, il Poitou, la Bretagna, o almeno essa rispetta i beni stabili. Era già stabilita a Calais, ma gl' Inglesi l'abolirono, quando ne divennero padroni. E' cosa strana, che gli abitanti *della Capitale* vivano sotto una legge più rigorosa di *quella*, sotto la quale vivono gli abitanti delle piccole Città; ma tutto questo prova, che la giurisprudenza è stata per l'ordinario stabilita a caso, senza regolarità, senza uniformità, nella stessa guisa appunto che si erigono i tugurii in un villaggio.

Chi crederebbe, che nell' anno 1673. nel più bel secolo della Francia l' Avvocato Omer Talon avesse parlato in pieno Parlamento

to sul proposito di una Damigella di Canillac? (*)

„ Nel Cap. 13. del Deuteronomio Dio disse,
„ se tu ti ritrovi in una Città, ed in un luogo,
„ ove regni l'idolatria, metti tutto a fil di spa-
„ da senza ecceziove di età, di sesso, e di con-
„ dizione. Raccogli nelle piazze pubbliche tutte
„ le spoglie della Città, bruciala tutta intera
„ colle sue spoglie, che non vi resti di questo
„ luogo di abbominazione, che un monte di ce-
„ nere. In una parola fanne un sacrifizio al Si-
„ gnore, e guarda che non resti nelle tue ma-
„ ni niuna cosa di questo luogo esecrando.

„ Ancora nel delitto di lesa Maestà il Re era
„ padrone de' beni, ed i figliuoli ne rimanevano
„ privi. Essendo stato processato Naboth, *quia*
„ *maledixerat Regi*, il Re Achab s' impossessò
„ della sua eredità. David avvisato, che Mifi-
„ bozeth era intruso nella ribellione, diede tut-
„ ti i suoi beni a Siba, che ne fu il delatore:
„ *tua sunt omnia quæ fuerunt Miphibozeth*.

Si tratta di sapere chi succederà ne' beni della Damigella di Canillac, beni altra volta confiscati sopra il di lei Padre, e concessi dal Re ad una Guardia del Tesoro Reale, e successivamente dati dalla Guardia del Tesoro Reale alla testatrice. In questa causa di una figlia di Auvergne un Avvocato generale si prevale del fatto di Achab Re di una parte della Palestina, che confiscò la vigna di Naboth, dopo avere assassinato il proprietario colla spada della giustizia; azione abbominevole ch'è passata in proverbio per ispirare agli uomini l'orrore della usurpazione. Certamente la vigna di Naboth non aveva alcun rapporto colla eredità della Damigella di Canillac. Il Parricidio, e la confiscazione de' beni di Mifibozeth nipote del Re Saul, e figlio di Gionata amico, e protettore di David non hanno un' affinità maggiore col Testamento di questa Damigella.

Dagli uomini appunto stimati nella loro sfera è stata trattata la giurisprudenza con una simile pedanteria, con tali citazioni fuor di proposito, con una ignoranza dei primi principii della natura umana, e con tali pregiudizii mal concepiti, e male applicati. Si lascia a' Lettori il dire da per se stessi ciò ch'è superfluo, che loro si dica.

(*) *Giornale del Palazzo. Tom. I. pag.* 444.

§. XXII.

§. XXII.

Della procedura criminale, e di alcune altre forme.

SE un giorno leggi umane mitigassero in Francia alcuni usi troppo rigorosi senza render per altro più frequenti i delitti; si potrebbe sperare di avere ancora qualche riforma di procedura negli articoli, ne' quali i Compilatori hanno mostrato un zelo troppo severo. Pare che l'Ordinanza Criminale in molti punti non sia stata diretta, che alla rovina degli accusati. Questa è la sola legge, che sia uniforme in tutto il Regno; ma non dovrebbe ella essere ancora tanto favorevole all' innocente, quanto terribile al reo? In Inghilterra una semplice cattura fatta male a proposito è riparata dal Ministro, che l'ha ordinata. Ma in Francia un innocente, ch'è stato posto nelle carceri, che ha sofferto la tortura, non ha la consolazione di sperare la refezione di alcun danno contro veruna persona. Egli resta disonorato per sempre nella Società. L'innocente disonorato! e perchè? perchè egli è stato torturato! Dovrebbe piuttosto eccitare la pietà, ed il rispetto. La ricerca de' delitti esige de' rigori; questa è una guerra, che la giustizia umana fa alla malignità: ma anche nella guerra si usa della generosità, e della compassione. Il bravo guerriero è compassionevole; e l'uomo di legge deve esser barbaro?

Confrontiamo solamente quì in alcuni punti la procedura criminale de' Romani colla nostra.

Appresso i Romani i Testimonii erano sentiti pubblicamente presente l'accusato, il quale poteva risponder loro, interrogarli da se stesso, o porre ad essi davanti un Avvocato. Questa procedura era nobile, e franca; respirava la magnanimità Romana.

Appresso di noi tutto si fa segretamente. Un sol Giudice col suo Cancelliere sente ciaschedun testimone l'uno dopo l'altro. Una pratica simile stabilita da Francesco I. fu autorizzata da' Commissarii, che compilarono l'Ordinanza di Luigi XIV. nel 1670., uno sbaglio solo ne fu la causa.

Nel leggere il titolo del Codice de *Testibus*, si credè, che quelle parole (*) *testes intrare judicii*

(*) *Vedete Bernier tit. 6. art. 11. delle informazioni.*

judicii secretum significassero, che i testimoni dovessero interrogarsi in segreto. Ma *secretum* significa quì il banco del Giudice. *Intrare secretum* per dire, parlare segretamente, non sarebbe latino. Questo fu un solecismo, che fece parte della nostra Giurisprudenza.

I Testimoni sono per l'ordinario della feccia del popolo, ed a' quali il giudice rinchiuso con loro può far dire quello che vuole. Tali testimoni sono sentiti per la seconda volta in segreto; e se dopo questo esame si ritrattano ne' loro deposti, o se son varii nelle circostanze essenziali, sono puniti come falsi testimoni. E perciò un uomo semplice, che non sa esprimersi, ma avendo il cuore retto, e sovvenendosi, ch' egli ha detto troppo, o troppo poco, che ha male inteso il Giudice o che il Giudice ha male inteso lui, è costretto sovente a sostenere una falsa testimonianza dal solo timore di essere trattato come testimone falso, e punito come uno scellerato, se volesse ritrattare per un principio di giustizia ciò che ha deposto.

Se fugge, si espone ad essere condannato, o sia stato, o non sia stato provato il delitto. Alcuni Giurisconsulti, per dire il vero, hanno sostenuto che il contumace non debba essere condannato, se non è chiaramente provato il delitto. Ma altri Giurisconsulti meno illuminati, e forse

più

più seguitati sono stati di contraria opinione: essi hanno avuto il coraggio di sostenere che la fuga dell' accusato era una prova del delitto; che il disprezzo, che dimostrava per la giustizia nel ricusare di comparire, meritava l' istesso castigo, che s' egli fosse convinto. In tal forma secondo la setta de' Giurisconsulti, che il Giudice avrà abbracciata, l' innocente sarà assoluto, o condannato.

E' un grande abuso nella Giurisprudenza Francese il prendere il più delle volte per legge i delirii, e gli errori alcune volte crudeli di uomini senza autorità, che hanno dato i loro sentimenti per leggi.

Sotto il Regno di Luigi XIV. si fecero due Ordinanze, che sono uniformi in tutto il Regno. Nella prima che ha per oggetto la procedura civile, è proibito a' Giudici il condannare in materia civile, quando la domanda non è provata; ma nella seconda, che regola la procedura criminale, non si dice che per mancanza di prove l' accusato sia licenziato. Cosa strana! la legge dice che un uomo, contro di cui è intentato un giudizio civile per un credito, non sia condannato se non nel caso che resti giustificato il debito; ma se si tratta della vita si riduce ad una controversia forense il sapere, se si deva condannare il contumace, quan-

 do

do il delitto non è provato; e la legge nulla risolve.

Quando l'accusato ha preso la fuga, voi cominciate dal prendere, ed inventariare tutti i suoi beni, e non aspettate che il processo sia terminato. Voi non avete per anche alcuna prova; voi non sapete ancora s'egli sia innocente, o colpevole; e voi cominciate dal fargli soffrire delle spese immense!

Questa è una pena, dite voi, colla quale va punita la sua disobbedienza al mandato di cattura. Ma non lo forza a questa disobbedienza l'estremo rigore della vostra pratica criminale?

E' accusato un uomo di un delitto? Voi lo ponete subito in una carcere orribile; non gli permettete la comunicazione con alcuna persona; lo caricate di ferri, come se lo aveste di già giudicato colpevole. I testimoni, che depongono contro di lui, sono esaminati in segreto. Esso non li vede che un momento al confronto: avanti di sentire i loro deposti deve allegare i mezzi delle ripulse, ch'egli ha contro di loro, e bisogna circostanziarli. Bisogna che nel medesimo istante nomini tutte le persone, che possono verificare tali mezzi; e non è più ammesso alle ripulse dopo la lettura de' deposti. S'egli mostra a' testimoni, o che

o che hanno esagerato alcuni fatti, o che ne hanno omessi alcuni altri, o che si sono ingannati ne' loro dettagli, il timore del supplizio li farà persistere nel loro spergiuro. Se i testimoni depongono differentemente da quello che l'accusato ha detto ne' suoi esami sopra alcune circostanze, ciò servirà a' Giudici, o ignoranti o prevenuti per condannare un innocente.

Qual è quell'uomo, che non sia spaventato da una tal procedura? qual è l'uomo giusto, che possa assicurarsi di non soccombervi? O Giudici! volete voi che l'innocente accusato non prenda la fuga? facilitategli i mezzi di difendersi.

La legge pare che obblighi il Magistrato a portarsi verso l'accusato piuttosto da nemico, che da Giudice. Il Giudice è padrone di ordinare (*) il confronto dell'accusato col testimone, o di ometterlo. Come una cosa tanto necessaria, quanto è il confronto, può essere arbitraria?

Pare che l'uso in questo punto sia contrario

 alla

(*) E se il bisogno lo richiede, confrontate, *dice l'ordinanza del 1670. art. 1. tit. 15.*

alla legge ch' è equivoca ; vi è stato sempre il confronto , ma il Giudice non confronta sempre tutti i testimoni , omette il più delle volte quelli , che secondo lui non aggravano considerabilmente l' accusato : mentre quel testimone , che non ha deposto contro l' accusato nell' informativo , può deporre in suo favore nel confronto . Il testimone può essersi scordato di alcune circostanze favorevoli all' accusato ; il Giudice ancora può non aver sentito il valore di tali circostanze, ed aver perciò tralasciato di scriverle . E' dunque importantissimo che si confrontino tutti i testimoni coll' accusato , e che tal confronto non sia arbitrario .

Se si tratta di un delitto, l' accusato non può avere Avvocato ; prende allora il partito della fuga , ed a questa lo incitano tutte le massime del Foro : ma se fugge , può esser condannato tanto nel caso di delitto provato , che di delitto non provato . Un uomo per tanto , a cui si domanda il pagamento di un credito , non può essere condannato se non nel caso che sia giustificato il suo debito ; laddove trattandosi della vita può essere condannato nel caso che non sia provato il delitto . Dunque la legge avrebbe stimato più la roba che la vita ! O Giudici ! consultate il pietoso Antonino, ed il buon Trajano ; essi proibiscono la condanna degli assenti (*) .

Ma che! la vostra legge permette che un concussionario , un fallito fraudolento abbia ricorso al ministero di un Avvocato , ed un uomo di onore è privato di tal soccorso ! Se vi può essere una sola occasione , in cui un innocente si giustificherebbe col ministero di un Avvocato , non è egli chiaro, che la legge che ne lo priva è ingiusta ?

Il primo Presidente di Lamoignon diceva contro tal legge , che ,, l' Avvocato , o il consiglio ,, da darsi agli accusati non è un privilegio accordato dalle Ordinanze , nè dalle leggi ; ma ,, una libertà acquistata pel diritto naturale , ,, che è più antico di tutte le leggi umane . La ,, natura insegna ad ogni uomo , ch' egli deve ,, ricorrere a' lumi altrui , quando non ne ha tanti per condursi da se stesso , e domandar soccorso , se non si sente bastantemente forte per ,, difendersi . Le nostre Ordinanze hanno tolto ,, agli accusati tanti vantaggi , ch' è ben giusto di ,, conservar loro ciò che ad essi rimane , e principalmen-

(*) *Digesto legge.* 1. *tit.* de absentibus , *e L.* 5. *tit.* de pœnis .

,, mente l' Avvocato, che ne fa la parte la più
,, essenziale. Che se si vuole paragonare la no-
,, stra procedura a quella de' Romani, e delle
,, altre Nazioni, si troverà che la più rigorosa
,, è quella, che si osserva in Francia, in par-
,, ticolare dopo l' Ordinanza del 1539. *Processo*
,, *verb. dell' Ord. pag.* 163.,,

Questa procedura è molto più rigorosa dopo l' Ordinanza del 1670. ella sarebbe stata più dolce, se il maggior numero de' Commissarii avesse pensato come il Sig. di Lamoignon.

Il Parlamento di Tolosa ha un uso molto singolare nelle prove per testimoni. Si ammettono altrove delle mezze prove, che in fondo non sono, che dubbii; poichè si sa non esservi mezze verità. Ma a Tolosa si ammettono i quarti, e gli ottavi di prove. Vi si può riguardare per esempio, un *sentito dire*, come un quarto, un altro *sentito dire* più vago come un ottavo; di maniera che otto rumori, che non sono che un eco di un rumore mal fondato, possono diventare una prova completa; ed appresso a poco su questo principio Gio. Calas fu condannato alla Ruota. Le leggi Romane volevano delle prove *luce meridiana clariores*.

§. XXIII.

§. XXIII.

Idea di qualche riforma.

LA Magistratura è così rispettabile, che il solo paese della terra, ov' ella è venale, fa de' voti per essere liberato da un tal uso. Si desidera, che il Giurisconsulto possa arrivare col suo merito ad amministrare la giustizia, che ha difesa colle sue vigilie, colla sua voce, e co' suoi scritti. Forse allora si vedrebbe nascere per mezzo di felici travagli una Giurisprudenza regolare, ed uniforme.

Si giudicherà sempre diversamente la medesima causa in Provincia, e nella Capitale? Ed è pur vero, che l' istesso uomo abbia ragione in Bretagna, e torto nella Linguadoca? Che dico io? sono tante le Giurisprudenze, quante sono le Città. E nel medesimo Parlamento la massima di una Camera non è quella della Camera vicina (*).

Qual prodigiosa contrarietà fra le leggi del mede-

(*) *Vedete sopra di ciò il Presidente Bouhier.*

medesimo Regno! A Parigi un uomo, ch' è stato domiciliato nella Città per un anno, ed un giorno, è riputato Borghese. Nella Franca Contea un uomo libero, che abbia dimorato per un anno, ed un giorno in una Casa detta *Main-mortable* (*), diviene schiavo; i suoi collaterali non suc-

(*) *Notisi che il Traduttore ha trascritta l' istessa parola francese, perchè nell' idioma Italiano stante la differenza degli usi, e dei costumi non vi è un termine rispondente a quello.*

Senza rimontare agli antichi tempi de' Romani le differenti Nazioni barbare, che invasero l' Impero, e che dipoi si facevano guerra fra di loro, avevano per diritto delle Genti, che i vinti in guerra perdessero la libertà, e divenissero servi della Nazione conquistatrice. Appresso i Franchi furono più frequenti le occasioni di esercitare un tal diritto delle Genti; poichè per le diverse divisioni della Monarchia furono continue le guerre civili tra i fratelli, e fra i nipoti: sicchè le servitù in Francia si estesero talmente, che verso il principio della terza Razza tutti i lavoratori, e quasi tutti gli abitanti delle Città erano servi, ed uno il Signore. Questa fu, come osserva un celebre Autore, una delle cause della differenza, che passa fra le leggi Francesi, e quelle d' Italia, e Spagna sopra il gius feudale. Ora siccome in Francia era piccolissimo il numero degli uomini liberi proprietarii delle Terre, parve che que- *sti*

succederebbero in ciò ch' egli avesse acquistato altrove; ed i suoi proprii figlii sarebbero ridotti a mendicare, se fossero stati per un anno lontani dalla casa, ove il padre è morto. La Provincia è nominata Franca; ma qual franchigia!

Quando si vogliono porre de' limiti fra l' autorità civile, e gli usi ecclesiastici, quali dispute interminabili! ove sono tai limiti? Chi concilierà l' eterne contraddizioni del Fisco, e della Giurisprudenza? Finalmente perchè in tali paesi non si danno mai i motivi delle sentenze? Vi è qualche vergogna a render conto del suo giudicato? Perchè coloro che giudicano a nome del Sovrano non presentano al Sovrano le loro sentenze di morte avanti di eseguirle?

Da qualunque lato che si volgano gli occhi, si trova la contrarietà, la insensibilità, l' incertez-

sti invidiassero al maggior numero lo stato servile; e credendo di participare della santità delle Chiese colla loro servitù, si fecero volontariamente servi di esse con donare alle medesime le terre, ch' eglino possedevano, a condizione di ritenerle a censo. Tali fondi così donati si dissero Main-mortables. *Esprit des Loix. Liv.* 30. *Chap.* 11. L' Editore.

tezza l' arbitrio. Noi cerchiamo in questo secolo di perfezionar tutto: eh! cerchiamo di perfezionar le leggi, dalle quali dipendono le nostre vite, e le nostre fortune.

LETTERA DEL SIG.

FRANCESCO ZACCHIROLI

AL SIG. M.

FRANCESCO ALBERGATI CAPACELLI.

PErchè mai gli uomini si occupan eglino sì poco de' veri loro interessi, e per conseguenza della solida loro felicità? Come mai, per esempio, i nostri avi paſſavan la loro vita ad ubbriacarsi, e a tagliarsi reciprocamente la gola per un falso punto d' onore, senza degnarsi di pensar neppure per un momento alla Gotica legislazion criminale, ond' erano governati? Come mai non sentiron essi gli abusi sommi ed infiniti, che ne accompagnavano il barbaro assurdo sistema? Come non videro, che mille porte si aprivano alla vendetta, all' odio, alla calunnia, alla cabala, nessuna alla innocenza e alla virtù? Che altre mille erano aperte alla crudeltà e al dispotismo, pochissime alla giustizia, nessuna alla equità e alla clemenza? Come mai situati essi in questi terribili e costanti rapporti non tremavano quegl' infelici avi nostri ad ogn'

istante sul viver loro ? Arrestiamoci alquanto, Sign. Generale, sopra una porzione almeno di quella legislazione, che presiede ai delitti; e cominciamo dall'esaminare, se sia essa veramente così crudele e stravagante, come la definiscono i Filosofi.

Fatta che si è dai Ministri della giustizia la inquisizion generale del delitto, procedesi alla cattura dello sciagurato, contro dicui concorrono indizii, i quali inducono sospetto della reità. Osservate, rispettabile Amico, che tutta la dottrina degl' indizii viene rimessa all' arbitrio del Giudice; così che se questi è animato o da un odio particolare contro il preteso reo, o se ne' tribunali vuol acquistarsi fama di uomo severo, può, interpetrando a suo senno i più fallaci indizii, ordinar l'arresto d'un Cittadino, e privarlo del più prezioso de' beni naturali; dico della libertà. Osservate ancora, che dalla pratica universale è stabilito doversi procedere alla cattura anche allorchè assolutamente manchino indizii chiari; e ciò per la ragione, che, impiegandosi tempo maggiore a verificare il reo, questi non fugga. A me però sembra minor male, ch' esca dallo Stato un uomo, il quale abbia rubato una tabacchiera, di quello che rimanga per un tempo imprigionato un infelice innocente, contro di cui conspirino pochi ed equivoci indizii.

Se

Se poi il delitto sarà stato commesso in luogo solitario, oh! allora non solo bastano gl' incerti indizii; ma le più lievi congetture sono sufficienti per chiudere un Cittadino in un fondo di torre. E' vero, che la ragione esigerebbe, che quanto più il delitto è difficile a scuoprirsi, tanto più chiare dovessero esser le pruove, onde non correr rischio di avvolgere nella condanna un innocente; ma è vero altresì, che i nostri legislatori non consultaron troppo la ragione nella compilazione del loro codice criminale.

Gl' Inglesi, quegl' isolani felici, che da noi venivan riguardati, come *toto divisos orbe*, hanno ben altre leggi su questa importantissima materia. Il famoso atto *Habeas corpus*, che fu approvato nell' anno trentesimo primo del Regno di Carlo II, assicura la libertà de' sudditi, previene le arbitrarie disposizioni di giudici o malvagi, o ignoranti, e viene giustamente dagl' Inglesi riguardato, come una seconda gran Carta. Noi intanto sappiamo benissimo, che Newton ha trovato le leggi della gravitazione; che Pope ha fatta in bellissimi versi la satira dell' uomo; che i Lord Bolingbroke, e Shaftbury sono stati sommi metafisici; ma pochi fra di noi conoscono i sei principali articoli del prezioso atto *Habeas corpus*.

Allo-

Allorchè poi costa del corpo del delitto, e che nel tempo della inquisizion generale insorgono indizii contro taluno, allora si procede alla inquisizione speciale. In quel momento fatale l' inquisito resta sospeso da ogni pubblica incombenza; privato di tutti gli onori; segregato dal consorzio degli onesti uomini, e o poco o assai macchiato per sempre nella sua riputazione. Nè vi dimenticate mai di aver presente, che una tale inquisizione, madre di sì terribili conseguenze, dipende dall' arbitrio del giudice, da non chiari indizii, e talvolta dalle più rimote congetture. Strana e incredibil cosa! Egli è certo, che il solo delitto può disonorare un cittadino; è certo, che finchè questi non è convinto, non può neppur esser privato della pubblica protezione, e della estimazion pubblica: e ciò non ostante in forza della criminale nostra legislazione ei resta disonorato, sebbene innocente, tosto che alcune infelici combinazioni si riuniscono contro di lui.

I delinquenti, convinti per tali nel Regno di Tonchino, non rimangono punto disonorati, qualora in pena del loro delitto ricevono la *bonpade* (*) o un determinato numero di colpi di martello

tello

(*) Una battitura di verghe sulle cosce. *Ved' Richard. hist. du Tonquin.*

tello di legno sul ginocchio. Queste pene non hanno altra conseguenza, che il dolore. Lo stesso accade in alcune isole del Giappone; ma già è noto, che i Tonchinesi e i Giapponesi sono popoli barbari e selvaggi, e che noi soli siamo culti, illuminati ed umani.

Questa *speciale* inquisizione praticasi in singolar modo contro le persone di abbietta condizione, e si risparmia il più che sia possibile con coloro, che vantano nobiltà di natali. E perchè mai questa distinzione odiosissima? Quai meriti ha egli il nobile sopra le persone del volgo, quando per meriti contar non si vogliano il più delle volte un fasto insolente, e i ladronecci impuniti dei loro antenati? I titoli orgogliosi, accordati spesse volte da un cieco favore, o ereditati per una casualità di nascita, sono dunque bastanti per istabilire innanzi agli occhi della giustizia una solida e reale differenza? L' artigiano, il fornajo, il falegname non sono essi pure individui della società, membri della Repubblica, cittadini, uomini infine? Non hanno essi ancora una riputazione da conservare, la quale è il solo bene, che loro rimane?

Io non mi farò quì a parlare della tortura, nè della sproporzione, che passa fra i delitti, e le pene. Il benefico March. Beccaria ha troppo

bene

bene perorata questa causa. Il suo libro è nelle mani di tutti i buoni; ed è stato commentato dal più grande di tutti gli scrittori. Mi restringerò dunque solamente ad avvertirvi, come per gloria del nostro secolo e della nostra nazione il Sig. Vincenzo Malerba Avvocato Catanese pubblicò due anni sono in Palermo un libro di 119. pagine in quarto, in cui altamente declama contro i principii esposti nell' aurea opera *dei Delitti, e delle Pene*. Siccome il resto della Italia è poco in commercio colla Sicilia, quindi fra noi è pochissimo noto il libro del Sig. Malerba. Spero, ch' ei mi saprà grado per avelo io tratto presso di noi dall' ingiusto obblio, in cui giaceva. Proseguiamo la nostra lettera.

Di due sorte sono gl' indizii, che risultano contro un carcerato. Altri diconsi remoti, e non inducono, che un grado di probabilità assai più leggiero di quel che inducano gl' indizii prossimi. E' d' uopo per la tortura, che sian molti; poichè presi separatamente non sono bastanti. Qual eccesso di clemenza! Ciò non ostante anche quì il Giudice può arbitrare, vale a dire sopra uno, o due indizii remoti può far dar la corda, o mettere sulla sveglia un suo simile, il quale non è provato, che sia reo, e che forse può essere innocente. In pruo-

pruova di questo diritto del Giudice il Boemero cita Quintiliano al libro v. delle Instituzioni oratorie. Ma se Quintiliano risuscitasse, credo che si meraviglierebbe assai di vedersi citato a proposito di corda da un Giureconsulto Tedesco.

Gl' indizii prossimi poi sono quelli, che si traggono dalla natura del delitto annunziato; quindi fanno almeno una prova *semipiena*. Varii sono i casi, nei quali si ha questa pruova semipiena. I Giureconsulti sostengono di averla, allorchè per esempio, un solo testimonio maggiore d' ogni eccezione, o pure molti non assolutamente *capaci* depongono senza esitare sul delitto; o pure quando due testimonii della stessa qualità attestano dell' indizio prossimo.

Tale è la teoria, e alla teoria è conforme la pratica de' nostri criminalisti.

Io voglio ben credere, che questa teoria sia sostenuta dalla ragione. Ma allorchè nel 1772. due testimonii in Lione deposero di aver veduto alcuni giovani portare fra canti e balli il cadavere d' una donzella da essi recentemente violata e assassinata, dimando se la deposizione di questi due testimonii, avvegnachè della stessa qualità, poteva indurre la pruova semipiena? No: alcuni giovani libertini possono bensì nel delirio d' una passione violare una fanciulla; posso-

possono bensì, dopo questo delitto, commetter l'altro di assassinarla, onde annientare la testimonianza del loro libertinaggio; ma non è così facile, che dopo tali replicate enormità si trattengano a cantare e a ballare sopra un cadavere grondante ancora d' un sangue da essi sparso. Questo eccesso di barbarie non è quasi in natura, e molto meno nella natura de' giovani libertini. Egli è dunque assai verisimile, che i due testimonii, deponenti un tal fatto, o sognarono, o furon calunniatori. Siccome però il caso non è assolutamente impossibile; quindi la giustizia, o per dir meglio, i Ministri della giustizia avrebber fatto ottimamente, prendendo dalla deposizione uniforme dei due testimonii non già una pruova semipiena, ma bensì un lume, onde scandagliare l' abisso di tanta iniquità.

Sappiate intanto che un solo degl' indizii prossimi basta per la tortura, per farvi cioè slogare le ossa delle spalle. Non può negarsi, che ciò non sia sommamente consolante. In Londra dodici Giurati debbono decidere definitivamente del merito d' un' accusa. Fra noi un semplice indizio basta per tormentarvi anche innocenti.

Io non andrò più avanti in questo esame funesto del pari, che tremendo. Parmi d' avere abbastanza dimostrato che la nostra vita, il nostr' onore, la nostra libertà, le nostre sostanze dipendono unicamente il più delle volte dall' arbitrio di un Giudice. Anticamente si ricercavano i delitti, e i delinquenti per la strada delle arti magiche, dell' astrolabio, del salto del setaccio, e di altri simili bizzarrissime pruove colle arti e colle scienze a noi venute dall' Asia. Tanto è vero, che in ogni tempo gli uomini sono stati lo scherzo della fortuna, e che i loro interessi i più preziosi sono stati costantemente annessi alle più *frivole bagattelle!*

O Giudici, che avete in mano *il* destino de' vostri simili, rammentatevi, ch' è meglio salvare un colpevole, che tormentare o perdere un innocente. Questa massima non è nuova; ma è bene ripeterla, finchè si vegga profondamente impressa nella testa, e più ancora nel cuore de' nostri criminalisti. Sì, gli uomini sono malvagi; ma i legislatori sono stati anche più barbari.

Io apro il codice, in cui sono registrate quelle disposizioni sanguinarie, alle quali tanto impropriamente vien dato l' augusto nome di leggi criminali. Veggo l' innocente, e il reo confusi nella medesima prigione, cinti delle medesime catene, dividendo ugualmente la durezza d' un carcerier brutale, le impurità d' un atmosfera avvele-

velenata, i disagi d'un luogo angusto, oscuro ed incomodo; miro pendenti alle mura ceppi, corde, mannaje: quale orribile apparato! Il cuore si serra; l'immaginazione si spaventa; e la penna mi cade di mano.

ALTRA LETTERA DEL SIG.

FRANCESCO ZACCHIROLI

AL SIG. M.

FRANCESCO ALBERGATI CAPACELLI.

PErmettetemi, che in quest'oggi io torni sulla nostra legislazion criminale: argomento interessantissimo, e degno dell'attenzione di tutti i Filosofi.

Nulla per certo di più assurdo ed inconseguente della maniera, con cui fra noi s'instituiscono i processi. Cominciasi dal prestare orecchio alla deposizione di un prezzolato delatore; vale a dire d'un uomo, che spesse volte rendesi traditore di un segreto a lui confidato sotto il più sacro sigillo dell'amicizia, e ricevuto colle più solenni proteste del silenzio d'un uomo, che con ciò profana ogni santa legge; ch'è l'oggetto della pubblica esecrazione, e che con orrore e coll'ultimo disprezzo viene riguardato dagli stessi Ministri della giustizia, a cui egli intende di

servire. Questa deposizione ricevesi fra l'ombre e il mistero: altre simili spie impiegansi clandestinamente a verificare la prima denunzia, ed a raccogliere nuovi indizii. Si esaminan testimonii; ma sempre nella solitudine e nel silenzio. L'infelice accusato viene costituito egli stesso; ma solo, e in faccia a' suoi Giudici, la cui truce fisonomia accresce in lui quel turbamento, quel disordine d'immaginazione, in cui lo hanno gettato l'arresto, e lo squallor della carcere, e il timor de' tormenti, e l'incertezza crudele dell' esito della causa. Sembra, che tutta questa procedura sia stata inventata per istrappare una confessione qualunque, piuttosto che per verificare un delitto; per opprimere l'innocenza, piuttosto che per gastigare un reo. Noi chiamiam barbari i Goti, perchè nelle loro fabbriche ignoravan l'ordine dorico, e l'ordine jonico, ma questi barbari instituivano i loro processi all' aperto senz' alcuna di tante insidiose formalità. La nazione, il cielo, la natura intera eran presenti alla ingenua e signorile maniera, con cui da essi procedevasi a separare la verità dalla menzogna, e l'innocenza dal delitto.

Qual barbara legislazione non dee ella esser la nostra, in cui spesso spesso concedesi di violare quanto con universal consenso è stato riputato inviolabile? I commentatori del codice, seguitati nella pratica, sostengono, che il salvo-condotto perde ogni sua forza, allorchè contro l'accusato insorgono indizii sufficienti alla tortura. Come! Dunque alcune sciagurate conghietture, che casualmente combininsi insieme, sciogliere potranno il Principe dalla sua promessa; saranno bastanti, perchè violata rimanga la pubblica fede; perchè un cittadino resti privato della sua libertà dopo di essere stato santamente assicurato, che questa libertà sarebbe rimasta intatta?

Qual barbara legislazione non dee ella esser la nostra, in cui sussiste la taglia; l'uso cioè della più abbominevole proscrizione, che dalla sanguinaria vendicativa crudeltà sia mai stata inventata? I Magistrati, allorchè impongon la taglia, così dicono ad ogni cittadino: *Va e ricerca l'uomo, ch' è l'oggetto della nostra indignazione. Noi ti armiamo il braccio di un pugnale, e questo pugnale sia da te proditoriamente immerso nella schiena dell' infelice senza rispetto alcuno pel Sovrano, ne' cui Stati egli ha ottenuto un asilo: poi quà ritorna, e nelle tue mani tinte e fumanti ancora del sangue d'un tuo concittadino, d'un tuo amico, d'un tuo parente, forse del tuo fratello medesimo, noi riporremo il premio dell' omicidio: tu sarai ricco e nobile, perchè hai avuto il coraggio di essere un vile assassino.* Or che pensare

sare di una sì detestabil pratica, che scioglie ogni vincolo di società, che calpesta tutti i diritti delle genti, che incoraggisce al delitto, che premia la viltà, che nobilita l'infamia e il tradimento?

Io non ho coraggio, Sign. Generale, di proceder più oltre nell' esame di un codice, che i Cannibali medesimi arrossirebbero di aver dettato. E a che gioverebbe egli un esame più lungo? Ad accelerare, a maturar forse quella crisi felice, che da tanto tempo è l'oggetto de' voti di tutte le anime tenere ed oneste? Ma io destinato dalla provvidenza a riempiere un impercettibil voto nella classe immensa di quegli oscuri cittadini, che non hanno alcuna influenza sui pubblici affari; io sento troppo bene, che le mie declamazioni non potranno giammai variare una sillaba del nostro codice penale. La timida voce della modesta ragione e dell' amorosa sensibilità rimarrà sempre soffocata dalle grida tumultuose della superba ignoranza, che vuol dominare, e dell' atroce barbarie, che tenta di opprimere. Urtar di fronte un pregiudizio consacrato dalla successione de' secoli; rovesciare un sistema di consuetudini, che per lunga serie di generazioni si diramarono di padre in figlio; annientar l'idolo d'un errore tanto più venerato, quanto più antico; indurre una rivoluzione nelle

le idee della massa universale, ciò non può essere, che l'opera della pubblica autorità. Allorchè il Czar Pietro il grande, per la prima volta disse *voglio*, e fece rader la barba ai Bojardi, egli gettò, forse senza sospettarlo, i principii della nuova grandezza del suo impero.

Noi siamo senza dubbio i discendenti de' Curii, de' Cammilli, de' Fabii, degli Scipioni; e allorchè questi eroi vincitori delle nazioni, e propagatori della nostra gloria, salivano in Campidoglio, noi sedevamo in faccia loro, e colla nostra sanzione davam forza alle leggi, con cui tutto il mondo conosciuto era governato. Ma i tempi hanno condotto un altr' ordin di cose. Di quell' antico prezioso privilegio non resta più che una trista e dolorosa rimembranza. Snervati sotto i primi Cesari, avviliti sotto gl' Imperatori successivi, oppressi dai Vandali, e dai Goti, abbrutiti sotto un giogo di ferro, istupiditi dal lung' uso di servire, cambiando padrone ogni dieci anni, perduta ogn' idea de' nostri diritti, ed estinto ogni sentimento della nostra forza, tremanti in faccia ai nostri carnefici, non abbiam mai avuto coraggio di reclamare contro l'ingiustizia, e di disarmare la tirannia.

Ma come mai nacque ella cotesta legislazion mostruosa, e così opposta alle prime universali nozioni della giustizia, della equità, della benefi-

neficenza ? La morale , e i grandi principii del diritto naturale variano essi forse col variare degli anni ? No, io rispondo ; ma questi principii medesimi, avvegnachè eterni ed immutabili, perdono o tutta, o gran parte della loro forza, qualora con essi sono in opposizione le passioni violente , e l' ignoranza , che non sa analizzare i rapporti delle cose.

Gettiamo, Sign. Cenerale, un rapido sguardo sui tempi, ne' quali venne formata quella compilazione di leggi , che oggi ancora dispongono del nostro onore, delle nostre vite, delle nostre sostanze, della nostra libertà. Quai tempi d' orrore e di tenebre ! Avvolta l' Europa nella più profonda ignoranza, smarrito il gusto delle belle arti, soffocato il seme di quelle sensazioni deliziose , che risultano all' aspetto de' grandi capi d' opera della sesta e del pennello , bandite le lettere , perduta colla libertà personale l' altra libertà ancor più preziosa delle mentali facoltà, tutta la dottrina di que' tempi infelici erasi ricoverata presso alcuni Monaci ignoranti del pari che ignorati , i quali altro in fin non sapevano, che leggere, scrivere, e disputare sopra argomenti inintelligibili. L' arti e le scienze ebber con noi comune la stessa sorte. La filosofia abbellita ne' versi di Lucrezio , l' eloquenza , la politica, la morale cotanto sublimi in Cicerone, la

la poesia tanto grande in Virgilio . tanto tenera e voluttuosa in Orazio , e in Catullo ; tutto fu inghiottito dal torrente delle nuove combinazioni ; e pochi anni bastarono per ecclissare intieramente lo splendore del brillante ed illuminato secolo di Augusto.

Per l' altra parte egli era lungo tempo , dacchè il Romano impero non aveva veduto sul suo trono , che una serie quasi mai non interrotta di libertini , o di furiosi coronati . Il vizio dal trono circolò ne' sudditi ; passaggio naturale , facile, rapido. La corruzione e il contagio furono universali . I Caracalla , gli Eliogabali , i Commodi, e tanti altri mostri feroci avevan fatto obbliare le pacifiche e modeste virtù di Tito, di Trajano, degli Antonini. Siccome per lo spazio di molti anni non erasi veduta , almeno in un certo punto luminoso, un' azione eroica , un tratto virtuoso; quindi dalla generalità del popolo non sapevasi neppure, che dir volessero i nomi di virtù e di eroismo.

Come dunque era egli possibile , che in questi tempi formar si potesse un sistema di giusta ed equa legislazione ? Come mai fino al giorno di jeri non si è egli sentito, che in tanta notte d' idee , e in tanta sedizione di affetti confuse sommamente dovevan essere le nozioni del giusto e dell' ingiusto ? I delitti , le atrocità , gli orro-

orrori, che giornalmente commettevansi, generarono assai naturalmente la persuasione, che necessario fosse un estremo rigore. Si credette di prevenire i grandi misfatti gastigando con sanguinaria severità le piccole colpe: politica fatale del pari che inutile, nata dalla poca cognizione del cuore umano! Quindi nessuna proporzione fra i delitti, e le pene; quindi tutto fu misurato al termometro della ferocia e della inumanità. Il codice penale parve inspirato dal cuor crudele di un carnefice, anzi che dettato dalla tranquilla ragione di un sensibile legislatore. Noi perdemmo allora il diritto di rinfacciare alla Grecia il codice, che Dracone aveva scritto col sangue.

In questa forma noi siam passati dalla condizione di uomini liberi e indipendenti allo stato miserabile di sudditi e di servi. Ma questo passaggio non si fece ad un tratto. Fu d'uopo un lungo tratto di tempo, e un infinito concorso di circostanze per degradarsi a questo segno. Il sentimento della libertà è uno de' primi e de' più cari, che la natura abbia scolpiti ne' nostri cuori. Il bisogno di vivere uniti, fu cagione, che ogni individuo sacrificar dovesse una porzione della libertà propria per poter tranquillamente godere dell' altra porzione, ch' egli erasi riserbata. Dovette costar moltissimo ai primi nostri padri que-

questo sacrificio fatale e necessario; ma questo fu il primo passo verso la servitù. I loro discendenti, nati in società, nacquero privi dell' assoluta naturale indipendenza. A poco a poco questa privazione divenne maggiore; perchè quelli, nelle mani di cui era stato affidato il deposito della pubblica autorità, poterono impunemente tentare di ampliarne i confini; quindi la servitù divenne più grave e più estesa. A misura poi, che le società si fecero numerose, gli uomini divennero sempre più schiavi. Moltiplicandosi i rapporti sociali si moltiplicarono i bisogni: si crearon arti, scienze, e piaceri. Nella folla delle nuove idee secondarie si perdettero le idee primitive di quel che dovevamo a noi stessi; e nell' urto de' sentimenti fattizii rimase oppresso, e per così dire soffocato il sentimento della nostra libertà. Il conservarne quella porzione, che rimaneva, costò pena e travaglio. L' uomo naturalmente pigro e neghittoso, cominciò a pensare di disfarsi di un bene, che riusciva pesante, e che sembrava inutile. Così una giovane bellezza, stanca d' una incomoda virtù, si abbandona al seduttore; e per non morire di noja, elegge di vivere nell' obbrobrio e nel disonore. L' istoria di tutti i Popoli ci mostra esser questo il cammino ordinario della natura. Io non ardirò affermare, come

me *Gian-Giacomo*, che la società, le arti e le scienze abbian corrotta la nostra virtù; dirò soltanto, che ci hanno privati della nostra libertà.

Ma se la tirannia abusò della forza, non per questo la natura cessò di reclamare i suoi diritti. Le private, ma universali ed eterne lagnanze provarono in ogni tempo, che gli uomini mal soffrivano una condizione, per cui non erano stati creati. Si sentì sempre la necessità d'una riforma, come che gli oppressi non avesser coraggio di chiederla, e il dispotismo abborrisse di offrirla. E' stato d'uopo, che passino molti secoli, prima che si trovi un Filosofo assai ardito per mostrare agli uomini, che il danzare colle catene ai piedi è l'eccesso dell'avvilimento e della degradazione. Il generoso, il benefico Marchese Beccaria (nome sempre sacro e rispettabile a tutti i buoni) è stato fra noi in politica quel, che Caresio fu in filosofia. Egli, seguendo i principj luminosi di Montesquieu, e dando ai medesimi tutta l'estensione, di cui eran suscettibili, allorchè sviluppati fossero da un genio profondo, pensatore, e sensibile, ha dipinto la tirannia coi più tetri colori, ha dimostrato la fallacia delle pruove, che nei giudizii si mettono in uso per rilevare la verità, ha fatto sentire la necessità di proporzio-

nar

nar la pena ai delitti; in una parola ha sostenuto i grandi, e preziosi interessi dell'umanità.

Ecco in breve, Sign. Generale, l'istoria della nostra legislazione, e della nostra servitù; ecco il periodo, a cui la giurisprudenza criminale è stata condotta. I tempi sono oggi ad una savia riforma tanto favorevoli, quanto contrarii lo erano alla compilazione di un codice i secoli della barbarie, e della ignoranza. La Filosofia, che si asside suoi troni; quello spirito universale di fraternità e di beneficenza, che anima in generale tutti gl' individui della spezie; la perfetta cognizione dei doveri dell'uomo, e delle varie sue relazioni corrispondenti ai varii oggetti, da cui è circondato: tutto sembra, che annunzii vicina una legislazione più dolce, più umana, più ragionata.

Allorchè giugnerà questa *Epoca avventurosa* (forse non la vedremo nè voi, nè io: tanto è vero, che gli stessi più utili stabilimenti hanno bisogno della lenta successione de' tempi!) io son certo, che i nuovi Legislatori correggeranno gli strani abusi, che hanno fin quì regolato il nostro destino; che stabiliranno una esatta proporzione fra la colpa, e il gastigo, e che più che di punire il delinquente, cercheranno di prevenire il delitto. Questo è, a parer mio, il punto, l'oggetto più importante d'una saggia Le-

 gisla-

gislazione. A che, per esempio, vietare il duello, e stabilire una legge d'infamia contro i duellisti, allorchè questa frenetica demenza è sostenuta dal suffragio della nazione; allorchè il popolo si ostina a riguardar come infame chi ricusa un duello; allorchè chi ricusando di battersi, e in tal forma servendo alla legge, resta per sempre disonorato nell' animo de' suoi concittadini, viene escluso da ogni onesta società, è riguardato con tutti i contrassegni del più vivo disprezzo? Perchè piuttosto non correggere nella nazione quest' assurda maniera di pensare? Perchè alla legge, con cui resta dichiarato infame il duellista, non si aggiugne un pubblico segno di disonore? Io ardirei di scommettere, che se coloro, che hanno la manìa di riporre la loro ragione sulla punta della spada, fossero obbligati a passeggiare per la Città a man sinistra del carnefice, e ricevere da lui uno schiaffo sopra un alto catafalco eretto sulla pubblica piazza; io, dissi, ardirei di scommettere, che costoro così solenemente infamati cesserebbero di essere riguardati come eroi dalla imbecille moltitudine, il cui voto, comecchè di moltitudine imbecille, preponderera sempre alla severità dei Giudici, e alla forza del gastigo. Ma fintantochè si lascierà, che la pubblica opinione sia in contraddizione colle leggi, fintantochè il popolo

penserà in un modo, e i Magistrati in un altro; le leggi, per quanto eccellenti esser possono, non otterranno giammai il fine, che si propongono: la severità troverà sempre trasgressori da punire; ma la legge non avrà renduto migliore neppure un cittadino.

Io quì finisco, Sign. Generale, questa lunga mia lettera sopra una materia, a ragionar della quale voi stesso mi avete condotto colle vostre dimande. Ho cercata la verità di buona fede; e mi stimerei fortunato, se creder potessi di averla trovata: Ma se io mi sono ingannato, egli è certo, che non ho tentato d'ingannarvi; è certo, che io meriterò, che voi diciate di me, come un gran Ministro diceva dell' Abate di S. Pierre: *Egli è un uomo buono, che vaneggia.*

Merito ancora, che voi siate persuaso, che io sono uno di quelli, che vi stimano, e che vi amano il più; e che pochi amici contar potete al par di me teneri e rispettosi.

AVVISO
AL PUBLICO
SOPRA LI PARRICIDII IMPUTATI
AI CALAS, E AI SIRUEN.

DUE accuse di Paricidio successero in Francia per motivo di Religione in un anno stesso, e due Famiglie furono giuridicamente sacrificate dal Fanatismo.

Il pregiudicio istesso, che distendeva Calas sulla ruota a Tolosa, strascinava parimenti al patibolo l' intiera Famiglia dei Siruen in una giurisdizione dell' istessa Provincia, e il medesimo difensore dell' innocenza il celebre Sig. Elia di Bonion Avvocato del Parlamento di Parigi, che ha difeso i Calas, ebbe altresì a difendere i Siruen con una scrittura sottoscritta da molti Avvocati: Scrittura, che dimostra, che il Giudicio contro i Siruen è ancora più assurdo del decreto contro i Calas.

Ecco in poche parole il fatto; il racconto di esso servirà d' istruzione per gli stranieri, che non

non avranno potuto leggere l' esposizione dell' eloquente Sig. de Bonion, e convincerà ogn' uno, esserci dei Giudici, e dei Ministri, che non ammettono altro Codice che quello, che loro suggeriscono l' avarizia, e l' ignoranza, malgrado le Leggi, l' occhio vigile de' Sovrani, e i doveri all' umanità.

Nel 1761 in tempo che la Famiglia protestante dei Calas era tra i ferri, accusata d' aver assassinato Marc' Antonio Calas, che si supponeva volesse abbracciare la religione Cattolica, accade, che una figlia del Sig. Paolo Siruen Commissario a Terrico del paese di Castres, fù presentata dalla sua Governante al Vescovo di Castres. Intendendo il Vescovo che questa Donzella era di Famiglia Calvinista, la fa rinchiudere a Castres in una specie di convento, che si chiama la Casa delle Reggenti. Viene ammaestrata con sommo rigore questa Giovine nella Religione Cattolica: essa non resiste a tanto peso: diviene pazza: esce dalla sua prigione, e qualche tempo dopo va a gettarsi in un pozzo in mezzo della Campagna lontano dalla Casa di suo Padre verso un Villaggio nominato Mazamet. Avvertito il Giudice del Villaggio, bentosto ragiona così: Si sta per arruotare a Tolosa Calas, e abbruciare sua Moglie, che senza dubio hanno impiccato il loro Figlio, per timore che non andasse al-

la Messa. Io non farò cosa sconvenevole coll' esempio de' miei Superiori, facendo altrettanto dei Siruen, che senza fallo hanno annegata la loro Figlia per la ragione medesima. E' vero ch' io non ho alcuna prova che il Padre, la Madre, e le due Sorelle di questa Giovane l' abbiano assassinata; ma sento pur a dire che non vi sono prove maggiori contro i Calas; così io non rischio niente. Forse sarebbe troppo per un Giudice di Villaggio il ruotare, e l' abbruciare, ma io credo essere un opera buona d' impiccare tutta una Famiglia Ugonotta. Le mie applicazioni poi si compenseranno sopra i loro beni confiscati. Per maggior sicurezza questo fanatico imbecille fa visitare il Cadavere da un medico, così dotto in Fisica, come il Giudice in Giurisprudenza.

Il Medico sorpreso di non trovar lo stomaco della Giovine riempiuto d' acqua, e non sapendo che è impossibile che l' acqua entri in un Corpo, da cui l' aria non può sortire, conclude che la Giovine era stata accoppata prima, ed in seguito gettata nel Pozzo. Un divoto del villaggio và a deporre che tutte le Famiglie Protestanti così sono solite di fare.

Finalmente dopo molte procedure altrettanto irregolari, quanto i ragionamenti erano assurdi; il Giudice decreta l' arresto del Padre, della Madre, e delle Sorelle della defonta.

A que-

A questa nuova pervenuta providamente a Siruen, fa egli radunare gli amici suoi. Tutti son certi della sua innocenza, ma la disgrazia dei Calas riempieva tutta la Provincia di terrore. Essi consigliano i Siruen di non esporsi alla follia del fanatismo; egli fugge con sua moglie, e sue Figlie in una stagione assai rigida. Questa truppa di sventurati è in necessità di attraversare a piedi delle montagne coperte di neve. Una delle Figlie di Siruen maritata da un anno, partorisce priva d' assistenza per la strada in mezzo a' ghiacci. Fa d' uopo così moribonda com' è, che trasporti il Figlio semivivo tra le braccia.

Finalmente una delle prime nuove, che questa famiglia intende, quando fu in luogo di sicurezza, è, che il Padre e la Madre sono condannati all' ultimo supplicio, e che le due sorelle dichiarate egualmente colpevoli, sono bandite a perpetuità, che i loro Beni son confiscati, e che a loro non resta più al mondo, che l' obbrobrio, e la miseria. Questo è ciò che si può vedere più diffusamente nel capo d' opera del Sig. di Bonion, con le prove complete della più pura innocenza, e della più detestabile ingiustizia.

La Providenza, che ha permesso, che li primi esperimenti, che hanno prodotta la giustificazione di

ne di Calas morto su la ruota in Linguadoca, venissero dal fondo delle montagne, e dai deserti vicini agli Svizzeri; ha voluto ancora che la giustificazione di Siruen partisse dalla stessa solitudine. Li figii di Calas, vi si rifugiarono. La famiglia di Siruen vi ricercò nel tempo stesso un asilo. Gli uomini compassionevoli, e veramente religiosi, che hanno avuta la consolazione di assister queste due sventurate famiglie, e che furono i primi a rispettare i loro disastri, e la loro virtù, non poterono allora far presentar delle suppliche per li Siruen, come per li Calas; perchè il Processo Criminale contro i Siruen fu formato più lentamente, e durò più lungo tempo. E poi una Famiglia errante, 400. miglia lontana dalla sua Patria, bersaglio dell'afflizione, e della miseria, come poteva ricuperar i documenti necessarj per la sua giustificazione? Cosa poteva fare il Padre oppresso, una moglie moribonda, e che effetivamente è morta dal suo dolore, e due Figlie del pari sventurate che i loro genitori? Bisognava domandar giuridicamente la copia del loro Processo, usare forse le formalità necessarie, ma di cui l'effetto molte volte è l'oppressione dell'innocente, e del povero. Non lo permettevano punto i loro Parenti, anzi intimoriti, non osavano nè meno di scrivere ad essi. Tutto ciò che questa Famiglia potè rilevare in un

un Paese straniere, si fu, ch'essa era stata condannata al supplicio nella sua Patria. La sagacità di quel Giudice, che fu il loro Satellite, mille difficoltà aveva suscitate per proscrivere le facilità tutte, che conciliar potessero il conseguimento d'ogni minima prova Giuridica in loro favore.

Per qual fatalità egli è sì facile l'opprimere, e sì difficile il soccorerre? Non sonosi potute dunque impiegar per li Siruen le istesse forme di Giustizia, di cui si fece uso per li Calas, perchè i Calas erano stati condannati da un Parlamento, ed i Siruen non lo furono che da un Giudice subalterno, la sentenza del quale è soggetta all'apello a quell'istesso Parlamento? Noi non ripeteremo qui punto di ciò che hà detto l'eloquente e generoso Sig. di Bonion: ma avendo considerato quanto la Causa di questi due sventurati sia strettamente congiunta all'interesse del genere umano, abbiamo anco creduto che sia dello stesso interesse l'attaccare nella sua sorgente il fanatismo, che l'ha prodotta. Non si tratta, che di due oscure Famiglie, ma quando la creatura la più abbieta muore dallo stesso contagio, che ha lungamente devastata la Terra, essa avverte il Mondo intiero, che questo veleno ancora sussiste. Tutti gli uomini devono star all'erta, e se vi è qualche medico, deve cercare i rimedii, che posso-

possono i principii della mortalità universale distruggere, non favorire. Noi raccomandiamo a' Principi questa massima necessaria, e ci rivolgiamo al Publico a non cessare dall' impegno di procurarle mai sempre la Reggia protezione.

ANEDDO-

ANEDDOTO
CONCERNENTE L' ORIGINE
DEL TRATTATO
DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

POco tempo dopo l' attroce caso occorso in Francia alla sventurata famiglia dei Calas, gli Enciclopedisti inorriditi del suo suplicio, scrissero a Milano ad un loro corrispondente, che questo era il momento di prorompere in una giusta invettiva sul rigore delle pene, e sull' intoleranza. Il Commissionato con la lettera del Secretario enciclopedico alla mano, si portò dal Sig. C.V. nella cui casa tenevasi allora l' assemblea letteraria, che è stata lungo tempo conosciuta in Italia sotto il nome dell' assemblea del Caffè, ed espose il suo incarico. Tutti aplaudirono alla proposta, e fu fatto circolare lo scritto. Il Sig.

Co.

Co. C. Presidente attuale del Consiglio supremo delle Finanze, e Comercio del Milanese, il protettore L. e tutti li Letterati, che servivano quella Società, s' animarono a gara a dimostrare il proprio desiderio per l' esecuzione d' un tale progetto; ma più degli altri si distinse in ciò il Sig. Marchese B, e si esibì in appresso a comporre un trattato, che valesse a moderare il rigore, a pesare l' importanza della vita dell' uomo, ed a suggerire il giusto equilibrio della Pena, colla qualità del Delitto. Ebbe l' approvazione e l' aplauso di tutti, e tutta l' assemblea se gli offerse di prestare, se vi abbisognassero, le proprie sollecitudini alla compilazione dell' Opera.

Questa fu terminata, fu giudicata con pieno metodo; e con ordine, e da tutto Milano perciò celebrata. Il P. F. la spedisce al Sig. d' Alembert a Parigi, che risponde averla scorsa rapidamente, ma che contuttociò la ritrovava di sommo merito. Passsò poi di mano in mano a tanti altri Filosofi, e tutti si facevano un dovere di lodarla, come una produzione d' un genio benefico e sublime, e come un raro modello dell' azione, e della ragione, ispirata dall' umanità all' eloquenza.

Vi fu poi chi propose tradurla dall' Italiano, e fu convenuto dagli altri, che non avrebbe in verun conto pregiudicato all' originale. Comparve

ve anco alla luce la traduzione, e il nome dell' illustre Autore fu festeggiato da tutta la Francia. Fino ne' suoi sogni filosofici Mercier l' ha encomiata, e mostrò stupore che questa tenera, e sublime voce sortisse dal fondo dell' Italia. Non mancarono spiriti torbidi, e mal inclinati, che s' opposero ai principj fondamentali dell' opera, con una mal pretesa dottrina. Un fanatico claustrale ne fece una critica assurda, e ingiuriosa, cui fu riposto con uno scritto anonimo, ma con molto spirito, e precisione. Voltaire coi suoi commentarj la encomiò portandola alle stelle; e la società di Berna le decretò il premio, ch' ella accordava allora alla miglior dissertazione sopra un soggetto proposto: e solamente per questa Opera e per gli Dialoghi di Focione, fece quell' eccezione, che giustamente meritavano.

Il fatto di Siruen sopravvenne a quello di Calas: tutta la nazione era commossa, e il libro del B. fu riguardato come una difesa indiretta di quegli infelici sacrificati. Un tale sublime trattato è debitore realmente al suo solo merito dell'accoglienza strepitosa, che le nazioni le hanno fatto. Ben se gli può dare il titolo con giustizia di, Supplemento allo Spirito delle Leggi.

Fine del Tomo Primo.

Nel Tomo Secondo si darà il Catalogo de' Signori Associati.

DEI DELITTI E DELLE PENE

Confutazioni, et' altro

Edizione Novissima

DI NUOVO CORRETTA

ED ACRESCIUTA

TOMO SECONDO

IN VENEZIA MDCCLXXXI

APPRESSO RINALDO BENVENUTI

Con approvazione, e Privilegio

AVVISO

DELL' EDITORE.

LE reiterate Edizioni, che si sono fatte del celebre trattato dei Delitti, e delle Pene, ed il rapido loro spaccio, mi hano persuaso a riprodurlo con le Venete stampe.

L' interesse non è sempre la guida di questa sorta d' imprese, ed hanno torto coloro che riguardano un Editore più tosto sotto altra vista, che sotto quella di un uomo, che prende cura di moltiplicare un libro, che fa onore all' umanità. Non fu però mio pensiere di seguire la strada degli altri, ristampando soltanto quest' opera comunemente conosciuta. Sarebbe stato questo il dar forsi incremento a quegli effetti, che essa cominciò produrre dal primo dì che comparve alla luce. E' noto abbastanza che le più sublimi produzioni degli uomini grandi,

i *risultati* delle più profonde filosofiche meditazioni publicati ad oggetto di risvegliar gli altrui pensieri, ed eccitar gli animi alla traccia della verità, hanno spesse volte prodotti effetti contrarii, ed una diversità d'oppinioni, che altra qualità non avevano, che quella di una semplice contradizione. Non è però da stupirsi, essendovi de' cuori invulnerabili ai dardi possenti della Filosofia; imperciochè, sicome al dir di Luciano, il suono del Flauto di *Frisia* non tocca l'orecchio che di coloro, che sono accesi dal sacro furore della Dea Cibele, i discorsi della Filosofia non commuovono che quelli, che sono già disposti a riceverla.

Sperai adunque conseguirne dall' illustre Autore della predetta Opera qualche aggiunta o qualche nota, mentre mi era notto che più volte aveva egli divisato di rifonderla, per isviluppare meglio quelle cose, che lo meritassero, moderare le altre, che fossero per avventura troppo riservate, e per

fine adattarla al comune de' Leggitori.

L'evento, non corrispose al mio desiderio, e conobbi che tanta disoccupazione, non era compatibile con tante altre nobili giornaliere sue ispezioni.

Oltre di ciò per dir il vero, la materia è troppo delicata, e molte persone sono interessate a difendere gli antichi difetti su' quali appoggiasi una parte della loro autorità ministeriale. Rifondendo poi un' Opera tradotta in più lingue scienziate: publicata, in tanti colti Paesi: che esamina tanto adequatamente i rapporti astratti della Legislazione criminale colla felicità publica, che è, e deve essere l'oggetto d'ogni politica costituzione; oltre il render inutili le prime Edizioni, difficilmente avrebbe fugito *la* taccia di uomo debole: e la dottrina, e la diligenza, che avrebbero levato o aggiunto molte cose, avrebbero anco probabilmente pregiudicato a quel fervo-

re di ſentimento, che è sparso per tutta l'opera.

Per adempire in qualche forma li premessi miei divisamenti, mi sono esteso a raccogliere le produzioni d'alcuni Giuresconsulti, uomini non meno Filosofi, che amanti del vero, con le quali pretesero combattere tal una delle proposizioni contenute nel libro dei Delitti, e delle Pene. Le ho anco riunite alla presente Edizione di Tomi due, onde renderla più interessante, e più gradita.

Il Publico, che è ora l'assoluto Padrone di essa, giudichi ciochè crede, e disponga a piacere. Io non posso che raccomandarla alla sua benevolenza, ed implorare a prò di chi travaglia per giovare alla società, quel genio nobile, e benefico, che distingue gli animi sensibili, e che sa accoglier per ottimo quanto proviene da una buona volontà.

PREFAZIONE.

Alcuni avanzi di leggi di un antico Popolo conquistatore, fatte compilare da un Principe, che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti Longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati, ed oscuri interpetri, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di Leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che un opinione di Carpsovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi, a cui con sicurezza ubbidiscono coloro, che tremando dovrebbono reggere le vite, e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che ris-

guarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità con uno stile, che allontana il Volgo non illuminato, ed impaziente. Quella ingenua indagazione della Verità, quella indipendenza dalle opinioni volgari, con cui è scrita quest' Opera, è un effetto del dolce, e illuminato Governo, sotto cui vive l'Autore. I Grandi Monarchi, i benefattori della Umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall' oscuro Filosofo con un non fanatico vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza, o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti da chi ben n'esamina tutte le circostanze sono la satira, e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo, e de' suoi Legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche, cominci dunque dal ben comprender lo scopo, a cui è diretta quest' Opera, scopo, che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla, se

se più che la forza può negli animi la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo Libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere per un momento i miei ragionamenti agl' illuminati Lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo, o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti dalle quali derivano i principii morali, e politici regolatori degli uomini. La Rivelazione, la Legge Naturale, le Convenzioni fattizie della Società. Non vi è paragone tra la prima, e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell' ultima non è l' escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benchè divine, ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false Religioni, e dalle arbitrarie nozioni di vizio, e di virtù in

 mil-

mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasce dalle pure convenzioni umane o espresse, o supposte per la necessità, ed utilità comune, idea, in cui ogni setta ed ogni sistema di Morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella, che sforza anche i più pervicaci, ed increduli a conformarsi ai principii, che spingono gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte Classi di Virtù, e di Vizio; Religiosa, Naturale, e Politica. Queste tre Classi non devono mai essere in contradizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze, e i doveri, che risultano dall' una, risultano dalle altre. Non tutto ciò, che esige la Rivelazione, lo esige la Legge naturale, nè tutto ciò, ch' esige questa lo esige la pura Legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi, o taciti patti degli uomini, perchè tale è il

limi-

limite di quella forza, che può legittimamente esercitarsi tra uomo, e uomo, senza una speciale missione dell' Essere supremo. Dunque l' idea della Virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della Virtù naturale sarebbe sempre limpida, e manifesta se l' imbecillità, o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della Virtù religiosa è sempre una, è costante, perchè rivelata immediamente da Dio, e da ~~lui conservata~~.

Sarebbe dunque un errore l' attribuire a chi parla di convenzioni sociali, e delle conseguenze di esse, principii contrarii o alla legge naturale, o alla Rivelazione, perchè non parla di queste. Sarebbe un errore a chi parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso Hobbesiano, cioè di nessun dovere, e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l' imputare a delitto ad

uno

uno scrittore, che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.

La Giustizia Divina, e la Giustizia naturale sono per essenza loro immutabili, e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la Giustizia umana, o sia politica non essendo che una relazione fra l'azione, e lo stato vario della società, può variare a misura che *diventa necessaria*, o utile alla società quell'azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati, e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principii, essenzialmente distinti, vengano confusi, non vi è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' Teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, perciò, che risguarda l'intrinseca malizia, o bontà dell'atto: Lo stabilire i rapporti del giusto, e del ingiusto politico spetta al Pubblicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all'altro, poichè ognun vede

quan-

quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principii distruttori o della virtù, o della Religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principii, e invece dl farmi incredulo, o sedizioso, procuri di ritrovarmi cattivo Logico, o inavveduto Politico; ma non tremi ad ogni proposizione, che sostenga gl' interessi dell'umanità; mi convinca o della inutilità, o del danno politico, che nascer ne potrebbe dai miei principii, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia Religione, e della sommissione al mio Sovrano colla risposta *alle note*, ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle, sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza, che si conviene a uomini onesti, e con quei lumi, che mi dispensino dal provare

i pri-

i primi principii, di qualunque carattere essi sieno, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità.

INDICE
DEI PARAGRAFI
Che si contengono in questo Libro.

§. XIV.

RISPOSTA
AD UNO SCRITTO
CHE S' INTITOLA
NOTE ED OSSERVAZIONI
SUL LIBRO
DEI DELITTI E DELLE PENE.

Nolo in suspicione hæreseos quemquam esse patientem, ne apud eos qui ignorant innocentiam, ejus dissimulatio conscientiæ judicetur si taceat.

S. Hieronym. Epist. XXXVIII.

NON è un male certamente nuovo, o impensato in Europa per gli uomini di lettere il ricevere ad un tratto i più lusinghieri ap-

plausi del Pubblico, e le opposizioni di alcuno Scrittore; nè può maravigliarsene un Autore, che abbia consacrato qualche porzione del suo tempo all' importante cognizione dell' animo umano. Non è strana cosa neppure, che si cuoprano col sacro manto della Religione le accuse anche meno fondate contra uno Scrittore, che la porti scolpita nel cuore, la onori ne' suoi scritti, e la professi nelle azioni. Testimonii ne abbiamo nella nostra Italia anche in questo secolo i due pii, e rispettabili Letterati per ogni ragione, Prevosto Lodovico Antonio Muratori (1), e Marchese Scipione Maffei (2). Il Cristia-

stia-

(1) Il Sig. *Prevosto Muratori* è stato accusato d' Eresia pel suo libro *de Ingeniorum moderatione: Vita del Prevosto Lod. Ant. Muratori. Venezia* 1756. *pag.* 119. Fu accusato d' *Eresia*, gli furono scritte ingiurie, strapazzi, e minacce *ibid. pag.* 120. Fu accusato capo di Setta *ib. pag.* 130. Inventore di novella Eresia contro la B. Vergine *ib. p.* 131. Gli furono stampate contro dal *Bernandes* mille infamie, ingiurie, calunnie, contumelie, villanie, *ib. p.* 141. Fu accusato di Giansenismo *ib. p.* 146. Fu dichiarato dopo sua morte dai Pergami Eretico, e dannato. *ib. p.* 150. ec.

(2) Il Sig. Marchese Scipione Maffei fu accusato di Novatore, di Eretico, di Giansenista,

di

stiano illuminato perdona le ingiurie, e pone nella vera luce le accuse tolte dal Sacrario, senza odiarne l' Autore, e senza negligentarne il dovere verso Dio, e il proprio nome.

In quelle *Note*, *ed Osservazioni* viene qualificato l' Autore *dei Delitti*, *e delle Pene* per un uomo *di mente angusta*, *e limitata* (pag. 51.) *frenetico* (pag. 66.), *impostore* (pag. 67.), *ingannatore del pubblico* (p. 70.), *di mal talento* (p. 154.), *che non sa quel che si dica* (p. 138.), *che scrive con molta falsità* (p. 139.), *che nausea colle franche sciocchezze* (p. 140.), *stupido impostore* (p. 159.), *furibondo* (p. 93.), *Satirico sfrenato* (p. 42.), *che fa stomaco* (p. 130.), *pieno di velenosa amarezza*, *di calunniosa mordacità*, *di perfida dissimulazione*, *di maligna oscurità*, *di vergognose contraddizioni* (p. 156.), *di sofismi*, *di cavillazioni*, *di paralogismi* (p. 46.), Spetterà al giudicio del Pubblico il decidere a chi facciano torto tai modi di dire, su i quali l' Avversario non aspettisi nè retorsione, nè risposta di sorte alcuna.

 L' Au-

di Calvinista ec. Vedi *Animadversiones ad Historiam Theologicam Dogmatum*, & *opinionum de Divina Gratia*, e soprattutto l' *Infarinato posto al Vaglio*.

L' Autor delle *Note ed Osservazioni* dà al mio libro i nomi di *Opera sortita dal più profondo abisso delle tenebre*, *orribile*, *mostruosa*, *piena di veleno* (pag. 4.), *temerariamente ardita* (p. 16.) *calunniosa* (p. 82.), *ridicola* (p. 25.), *infame empia*, *maledica*, *e che sorpassa la misura della più maligna*, *e più sfrenata Satira* (p. 42.). Egli vi trova *forti temerità*, *ardite bestemmie* (p. 19.), *fantastiche dottrine* (p. 20.), *indegne ingiurie* (p. 24.), *insolentissime ironie* (p. 25.), *fallaci*, *e miserabili raziocinj* (p. 62.), *impertinenze*, *pedanteria* (ivi.), *scherni goffi*, *e temerarj* (p. 65.), *proditorj sofismi*, *tortuosi cavilli*, (p. 86.), *crudeli invettive* (p. 95.), *ributtanti atrocità* (p. 93.), *impertinenti sciocchezze* (p. 130.), *imposture* (p. 114.), *ridicoli equivoci* (p. 130.), *eccessi d' irragionevolezza* (p. 141.), *arrabbiate invettive* (p. 156.), *orrendi equivoci* (p. 164.), *mordacità* (p. 182.), *scandalose*, *ed empie lepidezze*, *grandi impertinenze* (p. 183.), *goffe supposizioni*, *maliziose calunnie* (p. 38.), *incredibile accecamento d' audacia* (p. 41.).

Nè al solo Autore, o all'Opera circoscrive la sua collera, che per fino lo stampatore non ne va esente, venendo egli caratterizzato come un uomo *sfacciato*, *e indegno* (p. 188.). Nemmeno a questo genere d' eloquenza son io disposto a rispondere in conto alcuno. Dice l' Avversario prima di por mano alle sue note: *comincio tranquillamente le mie note*, *e le mie riflessioni*. L' istessa tranquillità si terrà nel rispondere, benchè sembri più facile l' esser freddamente Accusatore, che il rispondere alle calunnie con moderazione.

L' Autore delle *Note ed Osservazioni* fa molte opposizioni ai principj della Politica, e del Gius delle Genti da me fissati. Non penso a combattere su di ciò le obbiezioni sue; chi le adotta non approverebbe i miei ragionamenti su di ciò, e chi approverebbe i miei ragionamenti, non ne può aver bisogno.

L'Autore delle *Note ed Osservazioni* forma due massime accuse contro di me, la prima è fondata su la Religione; la seconda sulla venerazione dovuta ai Sovrani: e queste due importantissme accuse sono le sole del suo Libro, che intendo di esaminare. Cominciamo dalla prima.

PARTE PRIMA

Accuse d' Empietà.

ACCUSA PRIMA.

L'Autore dei *Delitti, e delle Pene non conosce quella giustizia, che trae la sua origine dall' eterno Legislatore, che tutto vede, e che tutto prevede* (pag. 24.)

RISPOSTA.

Così ho distinta la giustizia puramente umana da quella, che ha le sue radici nella Religione. „ Per giustizia non intendo altro, che il
„ vincolo necessario per tener uniti gl' interessi
„ particolari „ così dichiaro di voler parlare unicamente di questa umana giustizia, non già "
„ di quell' altra sorta di giustizia, che è emanata
„ da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti
„ colle pene, e ricompense della vita avvenire „
(pag. 18.). Come mai l'Accusatore proverà, che io non conosca una giustizia emanata dall' Eterno Iddio dopo una sì chiara spiegazione! Il modo, con cui cava l'Accusatore una sì strana conseguenza, è con questo sillogismo.

L' Autore non crede bene il lasciare all' arbitrio del Giudice l' interpetrazione della Legge.

Chi non crede bene il lasciare all' arbitrio del Giudice l' interpetrazione della Legge non crede a una giustizia emanata da Dio.

Dunque l' Autore non crede a una giustizia emanata da Dio.

ACCUSA SECONDA.

L' Autore del libro dei Delitti, e delle Pene mostra di credere altrettante imposture le Scritture Sacre (pag. 131.).

RISPOSTA.

In tutta l'Opera dei Delitti, e delle Pene non ho mai nemmeno accennata la Sacra Scrittura, e quell' unica volta, che ho parlato del Popolo d' Iddio, così si legge „ Quel Popolo elet-
„ to da Dio, a cui i miracoli più straordina-
„ rii, e le grazie più segnalate tennero luogo
„ della umana politica „ (*pag.* 121.) Questa, ed altre simili che vedremo, e che per moderazione seguiteremo a chiamare *accuse*, in prova delle quali nemmeno s' adduce alcuna ragione, ma gratuitamente si asseriscono, non pajono dettate da uno spirito praticamente

 imbe-

imbevuto della divina morale de' Libri Sacri.

ACCUSA TERZA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene è giudicato da tutto il Mondo ragionevole, nemico del Cristianesimo, cattivo Filosofo, e cattiv' uomo. (pag. 155. e seg.)

RISPOSTA.

Ch' io sembri all' Avversario buono, o cattivo Filosofo, non preme. Ch' io sia non un cattiv' uomo, lo attesta chi mi conosce. Che poi io sia nemico del Cristianesimo, si può conoscere dove dico, che i " Ministri della verità Evangelica „ colle loro mani " ogni giorno toccano il Dio di „ mansuetudine (*p.*19.); che fra i motivi, che spin„ gono gli uomini anche alle più sublimi opera„ zioni, furono destinati dall' invisibile Legislato„ re il premio, e la pena (*p.*22.) „ che Dio è un " Essere perfetto, e Creatore, che si è ri„ serbato a se solo il diritto di essere Legisla„ tore, e Giudice nel medesimo tempo, perchè „ ei solo può esserlo senza inconveniente (*p.* 24.) „. Si può conoscere quanto io sia nemico del Cristianesimo dove insto, perchè la pubblica

ca autorità protegga la sacra tranquillità de' Tempii. " I semplici e morali discorsi della Re„ ligione riserbati al silenzio, ed alla sacra tran„ quillità de' Tempj protetti dall' autorità pub„ blica (*p.* 33.) „ Dove parlando del Purgatorio così ho detto. " Un Dogma infallibile ci as„ sicura „ che " le macchie contratte dall' umana „ debolezza, e che non hanno meritata l' ira eter„ na del Grand' Essere, debbono da un fuoco in„ comprensibile esser purgate (*p.* 46.) „ Si può per fine conoscere, quanto io sia nemico del Cristianesimo, dove dico, che in mezzo a mille errori, ne' quali la mente degli uomini col tratto de' secoli è stata avvolta, la sola rivelazione si è preservata immune. " Da questa leg„ ge universale non ne sono andate immuni sin „ ora che le sole verità, che la Sapienza infini„ ta ha voluto divider dalle altre col rivelarle „ (*p.* 83.) „ Troppo lunga cosa sarebbe il trascrivere tutt' i passi pieni d' amore, di riverenza, e di fede per la Santa Religione, che trovansi nel picciol libro dei *Delitti e delle Pene*, sebbene non oltrepassi il numero di 176. Pagine.

ACCUSA QUARTA.

L' Autore del libro dei Delitti e delle Pene crede incompatibile la Religione col buon governo d' uno Stato (Not. pag. 165.) *e afferma, che la Religione non influisce niente negli Stati*. (Not. p. 169.).

RISPOSTA.

Queste due accuse si distruggono vicendevolmente, poichè *una cosa, che non influisce nulla nello Stato, non può essere incompatibile col buon governo d' uno Stato*: Ho detto, che " i sentimenti di Religione sono unico pegno dell' onestà ,, della maggior parte degli uomini (*p.* 53.) ,, Cosa può dirsi di più chiaro, e preciso per provare, che la Religione è non inutile, non incompatibile, ma necessaria ad uno Stato?

ACCUSA QUINTA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene asserisce, che le Dottrine più auguste, più venerabili, e più interessanti delle Sacre Scritture non sono, che semplici opinioni umane; che queste chiamate opinioni possono accomodarsi con quelle delle altre Nazioni, e che di più possono essere vere, e false. (Not. p. 161. e seg.) ed altrove.

RISPOSTA.

Da ciò, che si è detto alla terz' accusa, ognuno comprenderà, se i Dogmi della Santa Chiesa siano risguardati dall' Autore dei *Delitti*, e *delle Pene* come semplici opinioni umane. Che le infallibili verità della vera Religione possano accomodarsi colla felicità d' ogni Nazione, ciò è certo; e se in questo senso vien fatta l' obbiezione, non contrasto di così pensare. Che poi io abbia asserito, che i Dogmi della Santa Fede possono esser *veri e falsi*, ciò difficilmente il farà credere l' Accusatore. Gli uomini illuminati, e Religiosi sinora hanno asseriti *veri* i Dogmi; gli uomini empii hanno asserito *falsi* i Dogmi: chi gli asserisse *veri*, e *falsi* ad un tratto sarebbe un nuovo mostro della Teologia, e della Logica, cioè un uomo illuminato, Religioso, ed empio in una volta. Son tanto lontano dall' assurda opinione, che diverse Religioni contraddittorie a se medesime possano essere un culto egualmente accetto al Creatore, come bestemmiarono alcuni, che anzi una sola *vera Religione* ho dichiarata, " la quale ha più sublimi ,, motivi ,, d' ogni umano motivo, " che ,, cor-

„ correggono la forza degli effetti naturali.
„ (*p.129.*)

ACCUSA SESTA.

L' Autore del libro dei Delitti e delle Pene parla della Religione, come se fosse una semplice massima di Politica. (Not. p. 159)

RISPOSTA.

L' Autore dei *Delitti*, *e delle Pene* chiama la Religione " un prezioso dono del Cielo " (*p. 53.*) Non pare, che una cosa, ch'è un prezioso dono del Cielo, possa mai interpetrarsi per una *semplice massima di Politica*. Se poi l' Accusatore pretendesse d' imputarmi, quasi che io consigli d' assogettare la Santa Religione alla umana politica, legga dove dico apertamente, che " gli „ affari del Cielo si reggono con Leggi affatto „ dissimili da quelle, che reggono gli affari u„ mani „ (*p. 63.*) e giustifichi poi la sua accusa.

ACCUSA SETTIMA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene dice, che sembra odioso l' impero della forza „ *della Religione sulle menti umane*. (Not. p. 156.)

RISPOSTA.

Nel mio libro a p. 144. così sta scritto: " Quan„ tunque odioso sembri l' impero della forza sul„ le menti umane ec. „ nè può immaginarsi d'onde tragga l' Accusatore il diritto di frapporvi del suo *la forza della Religione*. L' impero della forza sulle menti umane, non è un impero legitimo; la ragion sola, la persuasione, l' evidenza hanno diritto a quest' impero, e la santa, ed immacolata Religione nostra non si è già diffusa sulla Terra colle stragi, e col furore, come la Setta Maomettana, ma bensì colla predicazione, colla mansuetudine, colle più celesti virtù, col sangue puro, e innocente de' Martiri; nè mai lo spirito della Santa Madre nostra, la Chiesa, è stato uno spirito di *forza*, o di *tirannia*, ma anzi uno spirito di dolcezza, e di clemenza, uno spirito di Madre in somma de' Fedeli, che cerca a tenerli nella strada del retto colla carità, cogli esempj, colle ammonizioni, e con miti castighi, quand' anche l' assoluta necessità suo malgrado l' obbliga a ricorrervi. Tale è lo spirito, che ogni illuminato Cattolico riconosce nella Sposa di Gesù Cristo Signor Nostro. Intruden-

dendo dunque l' Accusatore in quel mio passo le parole l' *impero della forza della Religione*, attribuisce alla Santa Chiesa uno spirito, che ha sempre aborrito (*). „ L' impero della forza sul „ le menti umane sembra odioso „ alla Santa Chiesa; tale sembra a me pure. Quando l' Accusatore poi voglia sostenere, che l' *impero della forza sulle menti umane sembri grato* è libero a farlo, l' inserire del proprio nei Testi degli Autori per poi combatterli non pare conforme alle Leggi di una legittima Critica; nella grave materia di Religione poi ciò si deve decidere al Tribunale della Morale Evangelica.

ACCUSA OTTAVA.

L' *Autore è un cieco nemico dell' Altissimo*. (Not. pag. 156.)

RI.

(*) Sant' Agostino così definisce lo Spirito della Chiesa: *Non in contentione, & æmulatione, & persecutionibus, sed mansuete consolando, benevole hortando, leniter disputando sicut scriptum est: servum autem Domini non oportet litigare, sed mitem esse ad omnes, docibilem, patientem, in modestia corripientem diversa sentientes*.

RISPOSTA.

Io lo prego con tutto il mio cuore a perdonare a chi m' offende.

ACCUSA NONA.

Esagera le stragi, che sono state occasionate dalle verità del Vangelo, tacendo sempre i beni, ed i vantaggi apportati a tutto il Genere umano dalla luce dell' Evangeliche verità ec. (Not. pag. 158.)

RISPOSTA.

Non si citerà una parola del mio Libro, in cui si parli di stragi nate pel Vangelo, nè direttamente, nè indirettamente; pure quì si asserisce un fatto, cioè che se ne parli, e se ne parli con esagerazione. Vi saranno a quest' ora nell' Italia mille uomini, che hanno nelle loro mani il mio Libro; sarà cura dell' Accusatore il giustificarsi in faccia di essi. E' vero, che non ho parlato nel libro dei *Delitti, e delle Pene* dei beneficii, che ha fatto all' Uman Genere la luce dell' Evangelo.

ACCUSA DECIMA.

Bestemmia contro i Ministri della verità Evangelica chiamando lorde di sangue umano le loro mani. (Not. pag. 37.)

RISPOSTA.

Nella mia Opera ho asserito, che l' introduzione della stampa abbia contribuito a incivilire, ed umanizzare l' Europa; e soggiungo, che chi conosce la Storia vedrà ne' passati tempi " l' umanità gemente sotto l' implacabile super-
" stizione; l' avarizia, l' ambizione di pochi tin-
" ger di sangue umano gli scrigni d' oro, i Tro-
" ni dei Re, gli occulti tradimenti, le pubbli-
" che stragi, ogni Nobile tiranno della Plebe,
" i Ministri della verità Evangelica lordando di
" sangue le mani, che toccavano il Dio di man-
" suetudine, non sono l' opera di questo secolo
" illuminato, che alcuni chiamano corrotto "
(*p*.19.). E questa è la bestemmia contro i Ministri della verità Evangelica. Tutti gli Scrittori della Storia prima di Carlo Magno sino a Ottone il Grande, e dopo ancora, sono pieni di sì fatte bestemmie, poichè il Clero, gli Abati, e i Vescovi per quasi tre secoli andarono alla guerra, e di sì fatte bestemmie l' Accusatore ne potrà trovare in abbondanza nelle *Antiquitates Italiæ Dissert. XXVII. Tom. 2. col.* 164. Le mani de' Sacerdoti, che allora avevan parte ai macelli dell' uman genere, non è bestemmia il dire che fossero " lorde di sangue umano " nè è una bestemmia il ricordare quest' antico disordine della disciplina, come una delle più convincenti prove dell' ignoranza, e barbarie di que' tempi; disordine riprovato, e corretto da' Sommi Pontefici. Io non farò torto alle cognizioni del mio Accusatore, sospettandolo poco versato nella Storia di quei tre Secoli; dico bensì, che le accuse di bestemmie si trovano nel suo Libro più frequentemente, che i Sillogismi.

ACCUSA UNDECIMA.

Tende a levare ogni rimorso di Coscienza anzi che tutti i doveri di natura, e di Religione. (Not. pag. 37.)

RISPOSTA.

Ecco su che è fondata quest' Accusa. Io dico, " che l' unica e vera misura dei delitti è il
" danno fatto alla Nazione, e però errarono
" coloro, che credettero vera misura dei delitti
" l' in-

„ l' intenzione di chi li commette " (*pag.* 23.). *Io* ho definito il *delitto* " un' azione opposta al „ ben pubblico " (*p.* 21.) . Io ho fatto vedere il *peccato* un' azione , che offende i " rapporti ; „ che sono tra gli uomini , e Dio " (*pag.* 24.). „ Delitto , e peccato " sono dunque due cose diverse , ogni " delitto " è un peccato " per- „ chè Dio ci comanda di non fare „ azione op- „ posta " al ben pubblico , " ma non ogni " pec- „ cato è delitto , " perchè alcune azioni contrarie ai rapporti fra Dio e noi possono essere indifferenti al ben pubblico . Se ancora la mia proposizione non fosse chiara bastantemente , converrà addurre un esempio . Chiunque faccia un giudizio temerario , senza pronunziarlo mai , ha fatto un " peccato " e non ha fatto un " delit- „ to " (*) . Posti questi principii , o siano definizioni di nomi , facciamo un sillogismo : Un' azione opposta al Ben Pubblico è tanto maggiore , quanto è maggiore il danno fatto al Ben pubblico : ma il delitto è un' azione opposta al Ben pubblico . Dunque un delitto è tanto maggiore , quanto è maggiore il danno fatto al Ben pubblico . Dunque l' unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla Nazione . L' Accusatore a questa proposizione soggiunge *stimo affatto superfluo il star quì a rispondere , e notare la sua assurdità , e la sua mostruosità .* (Not. pag. 37.)

Io non credo già , che tal fatica sarebbe stata superflua , che anzi opportunissima , e necessaria cosa è il provare le imputazioni che si fanno ; e molto più in una materia grave ; e moltissimo poi dove si tratti di accusare un uomo d' empietà . Due uomini hanno tentato di rubare , uno trova lo scrigno voto , l' altro trova denaro , e lo usurpa , la malizia dell' atto

(*) Un peccato non si commette senza malizia , ma un *delitto* si può commettere per *dolo malo* , per *mala intenzione* , e per *ignorantiam* , così L. *Respiciendum* , §. *delinquunt* , *ff. de Pœnis* , dove leggesi , che *delinquitur aut proposito , aut impetu , aut casu* . Vegganſi le leggi 1. *ff. de Legibus* , e L. 1. C. *si adversus delictum* , dove leggesi *si tamen delictum non ex animo , sed extra venit* , e L. 2. *ff. de Termino moto* , in fine trattandosi d' infliger pene a chi movesse i Termini , dice *quod si per ignorantiam , aut fortuito lapides furati sint , sufficiet eos verberibus decidere* , ecco un delitto , che non è peccato , e delitto punito ; e così molti altri . Spiacemi di dover discendere a provare i primi principii delle cose , che ognuno sa ; ma non è per colpa mia , se l' Accusatore negandoli , o confondendoli , mi obbliga a farlo .

to è eguale, e perciò il peccato in se sarà eguale, il danno fatto alla Società è diseguale, e perciò saranno diseguali delitti, e presso tutti i Tribunali d' Europa disugualmente puuiti (*). Ma quì soggiunge l' Accusatore, dati i miei principii ne verrebbe, che *bisognerebbe, che si punissero anche le case che rovinano, gl' incendii, le inondazioni, i sassi, il fuoco, e le acque* (Not. pag. 38.), poichè fanno danno alla società. Il fine delle pene, secondo i miei principii è " d' impedire il reo di ,, far nuovi danni ai suoi Cittadini, e di rimuo- ,, vere gli altri dal farne uguali " (*pag. 35. e seg.*). Se, dando le pene alle case, che rovinano, agl' incendii, alle inondazioni, ai sassi, al fuoco, ed alle acque si potranno impedire ,, i nuovi danni, e rimuovere gli altri dal farne ,, uguali " si dovranno punire. Tocca all' Accusatore a provare come i Fenomeni della Fisica

(*) *Furtum non committitur, nec furti pœna locum habet quando effectus sequutus non est. Ita si quis furti faciendi caussa domum alicujus ingressus est, nihil tamen furatus fuit, non tenebitur de furto, nec de furto puniri potest.* L. Vulgaris, §. qui furti, ff. de furtis, & L. 1. Sola cogitatio, ff. de furtis, ubi DD. & in specie *Fatinac.* de furtis, Quæst. 174. num. 1.

ca siano in questo caso. Mi si dirà, che un pazzo può fare un omicidio quanto un altro uomo, eppure non sarà punito quanto un altr' uomo. L' accordo, ma ciò non perchè sia diversa l' intenzione, e la malizia, ma perchè fa minor danno alla società il matto, che il sano, poichè questo insegna a far dei delitti, e quegli non dà altro esempio, che di crudeli pazzie. Uno eccita lo sdegno, e l' idea di un massacro, l' altro eccita l' idea della compassione nel pubblico. Però sempre vale il teorema, che anche in questo caso è il danno fatto alla Società, che misura le pene, non l' intenzione. Col nome di *danno* si deve intendere generalmente ogni sorta di *danno* fatto alla società, sia coll' azione per se, sia coll' esempio. Decide l' Accusatore, che *non si dà vero delitto senza malizia* (Not. p. 38.). Altro è, che non vi sia delitto senza malizia, altro è, che la malizia sia la misura del delitto. Tutti i Criminalisti, e i Tribunali d' Europa tengono l' opinione, che tanto il *dolo*, quanto la *colpa* constituiscono un delitto, e la colpa non è malizia. Ora perchè ho detto, che la misura dei delitti è il danno fatto alla società, non l' intenzione, perciò l' Accusatore dovrà dedurne, ch' io *tenda a levare ogni rimorso di coscienza, anzi che tutti i doveri di natura, e di Religione!* Il rimorso viene dal peccato, e quando ho parlato

lato di un peccato, che non credo un delitto, ho detto che " è una colpa che Dio punisce, " perchè solo può punire anche dopo la morte " (*pag.* 101.), che ha stabilito pene eterne " a chi manca alla Divina sua Legge. Se questa dottrina tenda a levare ogni rimorso di coscienza, e tutti i doveri di natura, e di Religione, ognuno ne sia giudice. Ciò è accaduto, perchè l'accusatore ha confuso le due idee di *peccato*, e di *delitto*. Il non intendere un libro è un piccol male; il confutarlo non intendendolo è un mal grande; il confutarlo, e ingiuriarlo non intendendolo è uno de' più grandi mali, che abbia fatto agli uomini l'arte della Scrittura.

ACCUSA DUODECIMA.

L' Autore dei Delitti, e delle Pene accusa di crudeltà la Chiesa Cattolica, e prende di mira i Savii della Chiesa Cattolica. (Not. pag. 95.)

RISPOSTA.

La santa Chiesa Cattolica, nel di cui seno Dio mi ha data la grazia di nascere, i di cui dogmi onoro come divini, e credo come infallibili; nel grembo della quale spero di vivere, e di morire, non è mai stata da me accusata nè di crudeltà, nè di verun vizio. I Savii della Chiesa Cattolica sono i miei Maestri, ed ho fermissima opinione nel loro sapere, nella loro rettitudine, che ciascun di essi vorrebbe fare la parte, che ora faccio io di rispondere, piuttosto che quella, che ha fatto il mio Accusatore coll' oppormi fatti provati falsi in un sì importante argomento.

ACCUSA DECIMATERZA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene chiama i mansuetissimi Prelati di tutto il Cattolichismo inventori di barbari, ed inutili tormenti. (Not. p. 95. e seg.)

RISPOSTA.

Non è per mia colpa se sono costretto a ripetere la stessa cosa più d'una volta. Nel libro dei Delitti, e delle Pene in nessun luogo si chiamano i Prelati inventori di tormenti.

ACCUSA DECIMAQUARTA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene nega, che l' eresia si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina. (Not. pag. 44.)

RISPOSTA.

Non v' è una sola sillaba in tutto il mio libro, da cui si possa dedurre questa proposizione. In tutto il mio libro io non mi sono prefisso di parlare che dei *Detitti e delle Pene*, non già di *Peccati*. Sino a bel principio ho dichiarato, che per nome di giustizia io intendeva " il „ vincolo necessario per tenere uniti gl' interes- „ si particolari ..... non quell' altra sorta di „ Giustizia, che è emanata da Dio, e che ha „ i suoi immediati rapporti colle pene, e ricom- „ pense della vita a venire " (*p.* 11.) Questa è la ragione, per cui ho ommesso di parlare della lesa Maestà Divina. Forse avrei ben fatto a parlarne; sia; ma l' ommettere di ragionarne non è negare, che l' Eresia possa chiamarsi delitto di lesa Maestà Divina. L' errore di chi mi accusa di quello che non ho detto, proviene da ciò, che leggesi nel mio libro a *p.* 26, cioè in proposito del delitto di lesa Maestà, " che la so- „ la tirannia, e l' ignoranza, che confondono i „ vocaboli, e le idee più chiare, possono dar „ questo nome, e per conseguenza la massima „ pena a' delitti di differente natura „, e l' Accusatore forse non sa, quanto abuso ne' tempi appunto della tirannia, e dell' ignoranza siasi fatto

to del nome di lesa Maestà accomunato a' delitti appunto di una " differente natura, " poichè non tentano " la immediata distruzione " della Società " (*p.* 27.), Vegga egli dunque la Legge degl' Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, e *Teodosio*. *leg.* 2. *Cod. de Crimin. Sacril.*, ed ivi imparerà, che si trattano da rei di lesa Maestà per sino coloro, che hanno potuto dubitare *an is dignus sit quem elegerit Imperator*. Vegga la *leg.* 5. *ad leg. Jul. Majest.*, la quale estende il delitto di lesa Maestà a chiunque offende gli Ufficiali del Principe per questa ridicola, e cavillosa ragione, che *ipsi pars corporis nostri sunt*. Vegga un' altra Legge di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio *leg.* 9. *Cod. Theod. de falsa moneta*, ed ivi troverà il delitto di lesa Maestà esteso a Monetarj falsi. Vegga *leg.* 4. §. *ad leg. Jul. Majest.*, e sarà istrutto, che vi volle un Senato-Consulto per far cessare l' accusa di lesa Maestà contro chi avesse fuso le statue scartate degl' Imperatori. Vegga la *leg.* 5. §. *ad l. Jul. Majest.*, e saprà, che vi volle un Editto degl' Imperatori *Severo* e *Antonino* per far cessare l' azione di lesa Maestà contro chi vendesse le Statue degl' Imperatori. Ivi vedrà, che vi volle pure un loro Decreto, perchè non fosse riputato reo di lesa Maestà chi a caso avesse gettata una pietra contro una Statua d' un Imperatore.

Vegga la Storia, e troverà, che *Domiziano* fece morire una Donna, perchè s' era spogliata davanti la Statua di lui. *Tiberio* condannò alla morte come reo di lesa Maestà uno, che aveva venduta una Casa con entro la statua dell' Imperatore. Vegga anche ne' tempi a noi più vicini come abusandosi *Eurico* VIII. delle Leggi, facesse morire con infame supplizio il Duca di *Norfolck*, accusandolo di lesa Maestà, perchè aveva fatto scolpire negli argenti di sua Famiglia le Armi dell' Inghilterra. Vegga come lo stesso Sovrano abbia esteso il delitto di lesa Maestà sino a chi osasse vaticinare la morte del Principe, dal che ne nacque, che nessuno de' Medici lo avvisò del pericolo nell' ultima malattia. Vegga in somma nell' intero la legge *Julia Majestatis*, e allora instrutto l' Accusatore di quelle cose, che non s' ignorano da chi vuol parlare di materie legislative, e Criminali, non andrà più tanto lontano per interpetrare, che mi voglia dire allor quando scrivo, che " la sola tirannia, e l' ignoran-
„ za, che confondono i vocaboli, e le idee più
„ chiare, possono dare il nome di lesa Maestà
„ ai delitti di differente natura ", nè s' esporrà allora al pericolo di credere con ciò negato, che *l' Eresia si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina*.

ACCUSA DECIMAQUINTA.

Secondo l' Autore del Libro dei Delitti e Pene gli Eretici condannati dalla Chiesa e dai Principi sono vittime di una parola. (Not. p. 43.)

RISPOSTA.

Questa accusa non troverà verun vestigio di prova nel mio libro. Il dover tante volte ripetere, che l' Avversario mi fa delle imputazioni smentite dal fatto, è cosa nojosa per me, e per li Lettori, non so poi, che debba essere pel mio Accusatore. Io esporrò quì come nasca il suo ragionamento; e per farlo più semplicemente trascrivo in primo luogo il mio Testo, indi il Comento, ch' ei vi fa parola per parola. Così dunque dice il mio libro. " Alcuni delitti
„ distruggono immediatameute la società, o chi
„ la rappresenta; alcuni offendono la privata
„ sicurezza d' un Cittadino nella vita, nei beni,
„ o nell' onore; alcuni altri sono azioni con-
„ trarie a ciò, che ciascuno è obbligato dalle
„ leggi di fare o non fare in vista del Ben pub-
„ blico. I primi, che sono i massimi delitti,
„ perchè più dannosi, son quelli, che chiaman-
„ si di lesa Maestà. La sola tirannìa, e l' i-

„ gnoranza , che confondono i vocaboli , e le
„ idee più chiare , possono dar questo nome ,
„ e per conseguenza la massima pena , a' delit-
„ ti di differente natura , e render così gli uo-
„ mini , come in mille altre occasioni , vitti-
„ me di una parola „ (*p. 26.*)

Vediamo ora come interpetri questo passo l' Accusatore . Ecco le sue parole .

Già si sarà accorto il Lettore , che quì l' Autore parla del perfido delitto di Eresia , ch' egli nega arrogantemente , che si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina , e che tratta da tiranni , e da ignoranti quelli , che insegnano il contrario , affermando in oltre con iniqua impertinenza , che gli Eretici condannati dalla Chiesa , e dai Principi sono vittime d' una parola (Not. p. 43.).

Come mai pretende l' Accusatore , che si accorgano i lettori parlarsi del delitto d' *Eresia* , dove dividonsi i delitti in tre classi . Primo : quei che tendono alla immediata distruzione della società . Secondo : Quei che offendono un Cittadino . Terzo : Quei che offendono le sole Leggi . Come mai può venire in mente , che si parli d' Eresia , dove si stabilisce una Teorica , e puramente umana divisione dei delitti , universale a tutto l' uman genere , e Maomettano , e Idolatra , ed Eterodosso , indipendentemente affatto dalla Religione ! Ciò dipende dal desiderio di ritrovarvela in guisa , che sembra , che per esso dimentichi l' Accusatore l' opinione , che i Lettori devono formare di lui .

Quì dunque trattasi del Delitto di *lesa Maestà* senza l' epiteto di Divina ; e Delitto di *lesa Maestà* senza l' epiteto divina , presso tutt' i Tribunali , presso tutti gli uomini dell' Europa , significa un delitto puramente umano , non già il delitto d' Eresia . Chiunque abbia qualche notizia della Storia degl' Imperatori vedrà quanti siano per *tirannia* , e per *ignoranza* stati *Vittima d' una parola* , la qual parola è questa appùnto *lesa Maestà* . A quanto ho detto sull' accusa decima quarta aggiungo , ch' io consiglio all' Accusatore a dar prima una occhiata alle Storie , caso che pensi di continuare ad arricchire la Repubblica delle Lettere co' suoi Scritti , e ad edificare i Cristiani colle sue accuse , e nella Storia vedrà quanto questa parola *lesa Maestà* abbia servito di pretesto alla Tirannia ne' tempi dei Romani Imperatori , perchè chiamandosi gratuitamente delito di *lesa Maestà* ogni azione , che dispiacesse ai dispotici , si usurpavano coloro la libertà dei sudditi a lor talento , e s' impinguavano con infinite rapine sotto il nome di *Confische* . Vegga l' Accusatore *Tacito* , e *Svetonio* , e sarà instrutto delle enormi Tirannie , che colla parola *lesa Maestà* hanno fatto *Tiberio* , *Nerone* , *Claudio* ,

Caligola, e sì fatte cancrene della umana specie. *Svetonio* dice, che il delitto di *lesa Maestà* era il delitto di quelli, che non ne avevano alcuno. Quindi parlando del delitto di *lesa Maestà* se ho detto, che la tirannia, e l'ignoranza hanno dato questo nome a' delitti di natura diversa, e resi gli uomini vittima di una parola, ho detto quello, che m'insegnano a dire tutte le Storie; nè certamente può pormisi in bocca, ch'io abbia avanzato, che *gli Eretici condannati dalla Chiesa, e dai Principi sono vittime di una parola* se non da chi faccia uso di una Logica nuova affatto, e per fortuna dell'uman genere, sinora sconosciuta.

ACCUSA DECIMASESTA

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene si duole de' nostri Teologi, perchè insegnano, che un peccato è un' offesa infinitamente grande, che si commette contro la Divina Maestà di Dio. (Not. p. 48.)

RISPOSTA.

Non ho mai parlato della misura dei peccati, non mi sono mai doluto de' nostri Teologi, non ho mai negato, che il peccato sia una offesa infinitamente grande contro la Maestà d'Iddio; in una parola nemmeno v'è una riga nel mio libro, che dica ciò. Per soddisfare la curiosità del Lettore anche in questo luogo, farò vedere come l'Avversario faccia nascere quest' Accusa.

Dopo aver io parlato della natura del delitto di *lesa Maestà*, dopo d'averlo definito un delitto, che tende a distruggere *immediatamente la società*, dopo d'aver accennato l'abuso, che di questa parola *lesa Maestà* si è fatto ne' tempi della *tirannia*, e *dell'ignoranza*, attribuendola ad azioni, che non tendevano alla distruzione della società, ma che anzi erano di *differente natura*, passo ad accennare il pretesto, con cui si vollero far ree di lesa Maestà anche le azioni, che non lo erano, col confondere " l'offesa della società ",, e la distruzione della società ",, quindi dico ", ogni delitto, benchè privato offende la società; ma ogni delitto non ne " tenta l'immediata distruzione. Le azioni mo" rali, come le fisiche, hanno la loro sfera li" mitata di attività, e sono circoscritte come " tutt'i movimenti di natura dal tempo, e dal" lo spazio; e però la sola cavillosa interpetra" zione, che è per l'ordinario la Filosofia della " schiavitù, può confondere ciò, che dall'eter" na verità fu con immutabili rapporti distinto. (*p. 26. e seg.*) "

A ciò

A ciò soggiunge l' Accusatore queste parole. *Si duole quì l' Autore dei nostri Teologi, perchè insegnano, che un peccato è un offesa infinitamente grande, che si commette contro la Divina Maestà di Dio* (Not. p. 43.).

Lo sbaglio veramente singolare dell' Accusatore proviene da ciò, che non ha ben intesa la tanto ripetuta distinzione fra *delitto e peccato*, che non ha posto mente alle diverse definizioni, che se ne sono premesse nel mio libro: come di sopra si è veduto, che non ha osservato, che il libro dei *Delitti e delle Pene*, come dal suo titolo appare, non deve trattare della malizia dei peccati, e vedendo quella parola *Azioni Morali* forse per non essere troppo versato nella lingua degli Scrittori del Gius Naturale, e delle Genti, ha creduto, che si parlasse di *Morale* cjoè di *peccato*, come comunemente parlano i Casisti. Quando egli abbia legittima autorità di leggere le Opere di *Puffendorf*, le legga, e imparerà che le *Azioni Morali* per chi parla di politica non sono peccati. Ora le azioni morali non avendo per oggetto l' infinito Iddio, ma partendo da un essere finito, quale è l' uomo, e dirigendosi a un altro essere finito, quale la società, devono avere " la loro sfera limitata di „ attività, e sono circoscritte come tutt' i mo„ vimenti di natura dal tempo, e dallo spazio,

„ e pe-

„ e però la sola cavillosa interpetrazione, che è „ per ordinario la filosofia della schiavitù, può „ confondere ciò, che dall' Eterna Verità fu con „ immutabili rapporti distinto „ come alla detta (*p. 26. e seg.*); nè da ciò può dedursene o doglianza contro i *Teologi*, o bestemmia contro la natura della malizia del *peccato*, come l' Accusatore sembra credere. Regola generale: Prima di accusare un libro bisogna intenderlo.

ACCUSA DECIMASETTIMA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene ha detto, che merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo, che ebbe il coraggio dall' oscuro, e disprezzato suo Gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità; e questo Filosofo è Monsieur Rousseau: e questa è un' empia bestemmia (Not. p. 15.)

RISPOSTA.

Ho detto, che " merita la gratitudine degli „ uomini quel Filosofo, che ebbe il coraggio „ dall' oscuro, e disprezzato suo gabinetto di „ gettare nella moltitudine i primi semi lunga„ mente infruttuosi delle utili verità „ (*p. 6.*); non ho detto che quel Filosofo sia il Signor

 Rous-

Rousseau; non credo che sia empietà, o bestemmia il dire, che i Filosofi, che comunicano delle verità utili agli uomini, meritino gratitudine; nè credo, che sia empietà o bestemmia il dire, che i primi semi delle verità utili restano lungamente infruttuosi.

ACCUSA DECIMAOTTAVA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene dice una troppo forte temerità, ed una orribile bestemmia, quando dice che nè l' eloquenza, nè le declamazioni, e nemmeno le più sublimi verità bastano a frenare per lungo tempo le passioni degli uomini (Not. p. 19. e seg.).

RISPOSTA.

M' immagino, che la forte temerità, e la orribile bestemmia non cada nè sull' *eloquenza*, nè sulle *declamazioni*. Cade dunque sulle *più sublimi verità*. Domando all' Accusatore, se crede, che queste *sublimi verità*, cioè quelle della santa Fede sieno note in Italia? Risponderà di sì. Domando, se in italia per lungo tempo siano state frenate le passioni degli uomini? Tutti i sacri Oratori, tutti i Giudici, tutti gli uomini Italiani rispondono di no. Dunque di fatto " Non „ bastano le più sublimi verità a frenare per „ lungo tempo le passioni degli uomini „; e sin tanto che vi saranno Giudici criminali, prigioni e pene in una Nazione Cattolica, sarà segno, che " le più sublimi verità non bastano „. Io non ho mai detto, che le verità della Fede non potrebbono frenare anche per sempre le passioni degli uomini, se gli uomini le meditassero seriamente, come vorrebbe la ragione, che si facesse; e a tal proposito vegga dove io dico, che " chi vive nella vera Religione ha più su- „ blimi motivi, che correggono la forza degli af- „ fetti naturali „ (*p.* 94.); dico bensì che di fatto gli uomini in generale questa seria meditazione alle più sublimi verità non la fanno, e perciò " nemmeno le più sublimi verità bastano „, come giova ripetere. La terribile bestemmia è svanita. Resta la *forte temerità*, ma non son io che l' ha scritta; e il non averla scritta fa piacere al Cristiano, al Filosofo, ed all' uomo d' onore.

ACCUSA DECIMANONA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene scrive con sacrilega impostura contro l' Inquisizione (Not. p. 167.).

 RI-

RISPOSTA.

In tutto il mio libro non è stato mai nè tacitamente, nè espressamente nominata, o indicata la Santa Inquisizione. Questo è un Tribunale più spirituale, che mondano, e nel mio libro ho voluto trattare delle instituzioni puramente umane, non delle Religiose. Vediamo però donde l' Accusatore tragga le mie *sacrileghe imposture contro l' Inquisizione*.

Leggesi nel mio libro verso il fine così: Chiunque " leggerà questo Scritto accorgerassi, ch'
„ io ho ommesso un genere di delitti, che ha co-
„ perto l' Europa di sangue umano, e che ha alza-
„ te quelle funeste Cataste, ove servivano di ali-
„ mento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'
„ era giocondo spettacolo, e grata armonia per
„ la cieca moltitudine l' udire i sordi confusi
„ gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici di
„ nero fumo, fumo di membra umane, fra lo
„ stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi
„ delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini
„ ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo,
„ e la materia non mi permettono di esaminare
„ la natura di un tal delitto „ (*p.* 113.).

Su questo passo l' Accusatore comincia col dire, che fra quante invettive gli Eretici hanno scritto contro Roma, e contro il Tribunal dell' Inquisizione, questa è scritta colla più *sacrilega impostura* di ogni altra. L' accusa non è certamente frivola; convien vedere, se le prove vi corrispondano. Eccole. Egli mi pone in bocca primieramente, *che il sangue degli Eretici condannati alle fiamme abbia coperto l' Europa di sangue umano* (p. 157.). Io ho detto, che vi era " un genere di delitti, che ha coperto l'
„ Europa di sangue umano „. L' Accusatore interpetra, che questo sangue umano, che ha coperto l' Europa sia quello degli Eretici sparso dal Tribunale dell' inquisizione. Domando io; il fatto è egli come lo interpetra, o no? Se fosse così non sarebbe più una *sacrilega impostura* il dirlo. Se non è così (come non è di fatti) come mai gli viene in capo, ch' io parli di Eretici, e d' Inquisizione, parlando di sangue umano sparso in Europa!

Il talento d' interpetrazione dell' Accusatore cresce subito dopo, dove mi fa dire, *che sia stato un giocondo spettacolo, ed una grata armonia, per la cieca moltitudine Cattolica, l' udire i sordi confusi gemiti dei miseri ec.* (Not. p. 157.). Con qual principio di ragione può mai l' Accusatore intrudervi la parola *Cattolica*! Con qual ragione può mai l' Accusatore dire ch' io abbia scritto, *che la vista delle cataste, ove si bru*cia-

ciavano gli Eretici, *era per la moltitudine Cattolica uno spettacolo giocondo*, *ed una grata armonìa*, come asserisce! (Not. p. 158.). Egli stesso confessa, che *crudelissimi*, *ed iniquissimi tormenti le Nazioni Pagane*, *e le Sette di tutt'i tempi hanno fatte eseguire*, *o contro i Cristiani*, *o contro gli Eretici*, *o contro gli Avversarii Settarii* (Not. p. 158.), e dice vero, e bene; ma se ciò è stato fatto dai Pagani contro i Cristiani, come vediamo degl'infiniti Martiri, che hanno glorificata la Chiesa di Dio, se ciò è stato fatto dagli Eretici contro di noi Cattolici, come l'Accusatore potrà vedere tra gli altri nella Storia d'Inghilterra del P. *Bartoli*, se ciò è stato fatto dai Giapponesi, e da altre Nazioni dell'Asia contro di noi, come potrà pur vedere dalle Storie delle Missioni, perchè mai l'Accusatore vorrà assolutamente, che la *cieca moltitudine* sia Cattolica, anzi che *Pagana*, o *Eretica*? Perchè mai vorrà assolutamente, che i *vivi corpi umani* siano *Eretici*, e non *Cristiani*, e *Cattolici* (1)?

Io

---

(1) Osservisi bene di non dimenticare la distinzione essenzialissima fra *Delitto* e *Peccato*, di cui abbiamo parlato di sopra. La virtu la più pura de' Martiri nel linguaggio de' Criminalisti Eterodossi si chiamava *Delitto*, ed io parlando

Io ho scritto il mio libro, come ognuno che lo legga, può conoscerlo, per istabilire le Teorie Generali della Legislazione puramente umana dei Delitti, e delle Pene. Queste Teorie generali se fossero bene dilucidate (il che io non mi lusingo d'aver potuto fare) dovrebbero essere la norma de' Codici Criminali de' Cristiani, degl' Idolatri, de' Maomettani, e di qualunque società d'uomini, qualunque fosse la loro Religione. Si scrivono gli Elementi della Geometria, e del Commercio, della Medicina, e d'ogni scienza, senza che si scriva la Geometria dei Cristiani, o il Commercio de' Cristiani: così io ho scritto gli elementi, che mi sono sembrati veri per la scienza Criminale senza circonscrivermi.

Domando al mio Accusatore s' ei crede, che sia veramente conforme allo spirito della Santa Madre Chiesa di abbruciare gli uomini vivi? Se ciò fosse, ei sì, che farebbe un' ingiuria alla benigni-

---

do universalmente di Leggi Criminali d' ogni Nazione, e d' ogni Religione chiamo *Delitti* quei che le Leggi d' un Paese chiamano *Delitti*, e in questo senso ho detto nel mio libro, che vi sono de' *Delitti impossibili* (*p.* 72.) cioè delle azioni, che vengono chiamate *Delitti*, benchè io creda impossibile il commetterle.

nignissima nostra Santa Madre. La Santa Madre Chiesa Cattolica ha sempre aborrito sì fatti crudeli spettacoli: legga la Storia Ecclesiastica, legga S. *Ilario* lib. 1., *Lattanzio* lib. 3., *Sant' Atanasio* lib. 1., *S. Giustino Martire* lib. 5., ed ivi vedrà lo spirito vero della Chiesa Cattolica. Sebbene anche senza tanto sforzo di lettura, vegga ei medesimo l' Europa Cattolica, e mi dica poi se per sentenza di verun Giudice Ecclesiastico si vedano abbruciare gli Eretici. Dopo ciò domando io di nuovo al mio Accusatore, se cred' egli un bene, che si dia alla cieca moltitudine lo spettacolo d' udire i sordi confusi gemiti dei miseri uscir dai vortici di fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti? S' immagini di dover decidere l' universal questione per fondare i principii Criminali di tutte le società, sia de' Turchi, sia de' Cristiani. Trova egli un bene il rimettere in vigore queste usanze?

Queste crudeli carnificine, scrivendo nel secolo presente, in Europa non sono più, grazie a Dio, in uso: perciò ho detto, che nè il " tem-
" po, nè il luogo, nè la materia mi permette-
" vano di esaminare la natura di un tal delit-
" to ". Questo delitto, dice l' Accusatore, è l' Eresia. Ma chi gliel' ha detto? Quando mi son io spiegato su questo proposito? Dev' egli esser permesso il supporre delle intenzioni a un Autore, e su queste fondare delle accuse, e presentare queste accuse così fabbricate al Tribunale del Pubblico, e chiamar reo l' Autore perciò di sacrileghe imposture!

L' Accusatore buonamente crede, che gli Eretici soli siano stati arsi; e che questo supplicio sia stato principalmente inflitto loro dai Tribunali Ecclesiastici. L' Accusatore ha detto, che io voleva imporre, vantando di aver lette le Storie, e che io ardiva d' ingannare il Pubblico con ciò (Not. p. 70.). Io devo lodare *la sincerità di lui*, di lasciarsi conoscere veramente digiuno assai nelle Storie, come si mostra, e quì, e altrove, poichè imputando egli gratuitamente ai Tribunali Ecclesiastici, ed alla Inquisizione particolarmente, la moltitudine di uomini abbruciata in qualche secolo della passata ignoranza, egli asserisce cosa perfettamente contraria al fatto. Io non dirò, che tutti i Ministri de' Tribunali anche più santi, e rispettabili abbian sempre, ed in ogni paese, ed in ogni età corrisposto allo spirito della loro vocazione: fra gli Apostoli volle permettere il Divin Redentore, che uno ne fosse reprobo, e la Chiesa di Dio essendo composta d' uomini sarebbe un tentar Dio, e pretendere un continuo miracolo, se si volesse, che mai non vi nascessero dei disordini. Ma questi

sti disordini il Cristiano fedele li conosce, li disapprova, non gli attribuisce mai a tutto il Corpo, ma bensì ai soli membri che ne sono cagione, e o non ne scrive, ovvero ne scrive in modo, e con circospezione tale d' osservare il ricordo di San Paolo, che siam debitori ai dotti, ed agl' indotti; ricordo, che io mi son fatto legge d' osservare in tutto il mio libro, e singolarmente a quelle *pag.* 113. e 114. Se l' Accusatore squarciando questo velo, ch' ei chiama *maligna oscurità*, (Not. a pag. 156.) e portando la questione alla intelligenza del volgo vi abbia corrisposto, nol saprei. So, per ritornare al punto controverso, so che gli orrori d' ardere vivi gli uomini furono nella massima parte commessi dai Tribunali Laici in ogni parte di Europa; so, che la maggior parte di quegl' infelici furono così maltrattati per delitti di Stregheria, e di Magia, e vegga *Bartolommeo Spina de Strigibus cap.* 13. vegga *Niccolò Remigio* Consigliere intimo del Duca di Lorena, il quale nella sua *Daemonolateja* si vanta di aver così fatto morire ben novecento Streghe. Vegga *Pietro Roggen* nel Supplemento al Dizionario Economico del Chomel art. *Sorcellerie*. Ediz. d' Amsterdam 1740. Vegga *Pietro le Brun Storia Critica delle Pratiche superstiziose* Tom. 1. lib. 2. cap. 3., e sarà instrutto come più di secento Stregoni siano stati mise-

sera-

ramente abbruciati nel solo distretto del Parlamento di Bourdeaux. *Giorgio Gobat* Gesuita nelle sue Opere Morali Tom. 2. Trat. 5. cap. 42. lez. 2. num. 63. gli farà vedere, che in un sol anno del secolo scorso si sono incenerire ducento Streghe nella Slesia. Egli potrà erudirsi su tal materia, e nella *Bibliotecha Magica* Tom. 36. pag. 807. e nel *Del Rio Disquisit. Magicarum*, e presso *Pietro Crespet de odio Satanæ* lib. 1. Disc. 3. e presso *Bodin Demonomania* lib. 4. cap. 5. e presso *Lamberto Daneo* citato dal *Del Rio*, Proloquio alle *Disquis. Magic.*, e nei dubbii del P. *Federigo Spe*, il quale sì fatto supplicio chiama apertamente così: *certe irreligiosa hæc mihi crudelitas videtur* (dub. 23.).

Ora se le opinioni mie intorno l' abbruciare gli uomini vivi non sono conformi a quelle di molti Tribunali Laici de' secoli trasandati: se non sono conformi a quelle d' alcuni Ministri anche Ecclesiastici, che Dio possa aver dati qualche volta ai Fedeli nella sua indegnazione; ma bensì sono conformi allo spirito della Santa Chiesa, a quello de' Sommi Pontefici, a quello della stessa Santa Inquisizione di Roma, di cui una delle più serie, e sollecite cure è quella di tener rinserrati nei limiti della più scrupolosa dolcezza, e della più paterna clemenza tutt' i Ministri sparsi nel Mondo Cristiano; se, dico, le mie opinioni

sono

sono di tal natura, dove mai troverà il mio Accusatore le discolpe per giustificarsi di avermi a tal psoposito qualificato qual uomo, che *hà una sacrilega avversione ai giudizj della Chiesa, e ai Dogmi del Cristianesimo* (Not. p. 156.), che merita il nome *di cieco nemico dell' Altissimo* (Not. ivi.), com' ei pretende dedurne? Crede egli, che questa nuova logica sia conveniente a un uomo, che ha cura del proprio onore? Crede egli, che questa nuova logica sia degna di chi prende a scrivere in materia di Religione, e crede d'aver un Giudice supremo, inevitabile, che vede, e penetra ne' più riposti nascondigli de' cuori, e giudica con infinita giustizia le azioni degli uomini?

Ma torniamo all'accusa: l'Avversario non potendo far la guerra al libro, cerca di farla alla intenzione dell' Autore. Dice dunque, che in quel passo io abbia avuto intenzione di parlare del Delitto d'Eresia. E quando mai ciò fosse, che ne verrebbe da ciò? Se io avessi non consigliato di abbruciar vivi gli Eretici, avrei consigliato di proseguire a far quello, che si fa da tutti i Cattolici del giorno d' oggi; dove mai s' abbruciano gli Eretici in questi tempi? Non è in Roma istessa, sotto lo sguardo del Vicario di Gesù Cristo, nella Capitale stessa della Religione Cattolica, che i Protestanti di ogni nazione tro-

vano

vano tutt' i doveri della umanità, e della ospitalità? Gli ultimi Sommi Pontefici, e quello, che felicemente regna al dì d' oggi, hanno accolti, e accolgono con somma benignità, e Inglesi, e Olandesi, e Tedeschi, e Moscoviti, di Sette, di Religioni diverse; ivi hanno fatto, e fanno tuttodì libera dimora, e godono della protezione del Governo, non meno che gli altri uomini. Qual è l' Eretico, che il Tribunale della Santa Inquisizione Romana abbia fatto abbruciare ai dì nostri? Nel mio libro ho fatto vedere, ch' io son di parere, che la Corte di Roma, e l' Inquisizione abbiano ragione di così fare: l'Accusatore vorrebbe provare, che la Corte di Roma, e l' Inquisizione hanno torto di così fare; e poi mi vuol dire, ch' io sfogo il mio furore contro la Corte di Roma, e contro la Santa Inquisizione!

Bisogna distinguer bene le cose, che per loro natura vanno distinte. Lasciare la libertà ad ogni Cittadino di esercitare publicamente ogni Setta, è una proposizione. Lasciare, che un uomo, che ha la disgrazia d' essere in una falsa Religione, ma che non ne fa un pubblico esercizio, viva libero, e tranquillo in uno Stato, è un' altra proposizione. Cercare di ridurre gli Eterodossi al grembo della Santa Chiesa colla dolcezza, e colle persuasive, anzi che colla forza,

è un'

è un' altra proposizione. Abbruciare vivi gli Eretici è pure un' altra distinta proposizione. E quando quest' ultima non mi paresse degna da porsi in pratica, non ne verrebbe perciò, ch' io adottassi tutte tre le prime, ma una di esse, e quest' una sarebbe la terza. Soggiungo ancora un periodo, poichè col mio Accusatore vi vuole chiarezza, e non lasciar nulla a' suoi commenti. Io confesso la mia debolezza pubblicamente, ed è, che non mi par cosa buona il bruciare nessun uomo; ognuno ha il suo gusto. Ma io ho detto nel mio libro, che se vi ha chi con conosciuta autorità condanni a tal pena, ciò deve credersi necessario, e conseguentemente giusto (*pag. 114.*), ed ora lo torno a dire.

ACCUSA VIGESIMA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene è pieno di velenosa amarezza, di calunniosa mordacità, di perfida dissimulazione, di maligna oscurità, e di vergognose contraddizioni (Not. p. 156.).

RISPOSTA.

Quest' accusa s' appoggia sullo squarcio seguente del mio libro; ivi così. " Troppo lungo, e „ fuori del mio soggetto sarebbe il provare co„ me debba essere necessaria una perfetta uni„ formità di pensieri in uno Stato contro l'esem„ pio di molte Nazioni; come opinioni, che di„ stano tra di loro solamente per alcune sotti„ lissime, ed oscure differenze, troppo lontane „ dalla umana capacità, pure possano sconvol„ gere il ben pubblico, quando una non sia au„ torizzata a preferenza delle altre; e come la „ natura delle opinioni sia composta a segno, „ che mentre alcune col contrasto fermentando, „ e combattendo insieme, si rischiarano, e so„ prannotando le vere, le false si sommergono „ nell' obblio; altre mal sicure per la nuda loro „ costanza debbano esser vestite di autorità, e „ di forza. Troppo lungo sarebbe il provare „ come, quantunque odioso sembri l' impero del„ la forza sulle menti umane, del quale le sole „ conquiste sono la dissimulazione, e lo avvili„ mento; quantunque sembri contrario allo spi„ rito di mansuetudine, e fraternità comandato „ dalla ragione, e dall' autorità, che più vene„ riamo; pure sia necessario, e indispensabile. „ Tutto ciò deve credersi evidentemente prova„ to, e conforme ai veri interessi degli uomini, „ se v' è chi con conosciuta autorità lo eserci„ ti. Io non parlo che dei delitti, che emana„ no dalla natura del patto sociale, e non de' „ peccati, dei quali le pene anche temporali „ deb-

„ debbono regolarsi con altri principii, che quel-
„ li d'una limitata filosofia (*pag.* 113. *e seg.*)

A questo mio squarcio sottopongo trascrivendo parola per parola quanto l'Accusatore trova bene di opporre. Così egli. *La stupidezza poi va del pari coll' impostura nel nostro Autore; dice, che sarebbe troppo lungo il provare, come possa esser necessaria una perfetta uniformità di pensieri (cioè di Religione) contro l'esempio di molte Nazioni. Come mai troppo lungo soltanto il provare se uno Stato vivrà più tranquillo politicamente, se avrà una sola Religione, che se le ammetterà tutte?* Così l'Accusatore (Not. p. 159.). Anche questa volta l'Avversario ha fatto uso delle sue particolari leggi critiche d'inserire un *cioè di Religione* dove gli tornava comodo. Ma se altre volte simili innesti sono stati fuori di luogo, ora per fortuna l'ha indovinata. Comincia egli dunque a maravigliarsi meco, perchè mi paja lungo il provare la necessità della uniformità de' pensieri in tal materia in uno Stato contro l'esempio di molte Nazioni. Perchè meravigliarsi che mi paja lungo? Ei lo crede facil cosa, prova della prontezza del suo talento, e a me pare cosa lunga, prova della *stupidezza* della mia mente, come riflette benissimo: in ciò non v'entra nè bestemmia, nè sedizione. Ma poche righe dopo mi cambia l'Accusatore lo stato

to della questione al solito, e viene a rimproverarmi così: *Qual cecità, parlare della Religione come se quella fosse una semplice massima di politica, e domandare se debba conformarsi coll' esempio delle altre nazioni?* (Not. p. 159.). Chi è mai, che riduca la Religione a una semplice massima di politica, perchè si è detto, che sarebbe lungo provare, come sia necessaria ad uno Stato una perfetta uniformità di pensieri anche in fatto di Religione! Vi sono due proposizioni distintissime, e separatissime una dall'altra, che il mio Accusatore non ha ben osservate. *La Religione è una semplice legge politica*, è una proposizione. *La Religione ha influenza sul sistema politico di una Nazione*, è un altra proposizione; e queste due proposizioni sono talmente distinte, che la prima è una proposizione d'Ateista, la seconda è una proposizione da Cristiano. Ciò posto può un Cristiano esaminare le influenze della Religione per la sola parte politica, facendo astrazione dalla sua verità, o falsità, senza che alcun illuminato Cristiano fedele abbia ragione di rimproverarlo.

In questo passo (voglio avere la compiacenza di dirgli anche i miei pensieri, se non sono bastate le parole del mio libro) si parla dunque della influenza puramente politica della Religione, e noti *della Religione*, non già d'una

tal Religione, cioè della Setta Turca, Confutzese, Bramanica, Banianica, Luterana, Calvinista, e di ogni altra Setta di Religione, che sia nel Mondo, le quali hanno tutte l'universale vocabolo di Religione, come lo ha la Santa Fede nostra, con quella differenza, che passa fra la verità, e la menzogna. Dico dunque, che troppo lungo sarebbe il provare, che sia indispensabile per la tranquillità pubblica una perfetta uniformità di pensieri di Religione in uno Stato. Dico di più, che sarebbe " fuori del mio „ soggetto il provarlo. Dico di più, che „ deve credersi evidentemente provato, che questa uniformità di pensieri sia indispensabile (*p.* 114.). Come mai viene in capo a tal proposito all' Avversario d' accusarmi di parlare della Santa nostra Religione, *come se fosse una semplice massima di politica*! Come mai si mette in impegno di provarmi quello, che in più luoghi del mio libro ho detto io medesimo, cioè che di Religioni vere non ve ne sia che una sola! Come mai può egli aggiungervi quell' ingiurioso dilemma, di cui una proposizione suppone, che io creda falsa la mia santa Religione!

Soggiunge quì l' Accusatore una immagine della Religione, ch' io voglio trascrivere, acciocchè serva ai miei Lettori d' un saggio della chiarezza delle sue idee. Eccola. *Se la Religione rappre-*

senta un uomo, che tocchi colla testa il nostro globo, e che abbia le sue piante appoggiate in cielo: tutta quella parte della figura di quest' uomo, che potrebbe esser veduta da noi stando sul nostro globo sarebbe quella parte secondo me, che rappresenta la più perfetta politica per governare gli uomini. Se la nostra Politica non è una parte visibile della vera Religione, non sarà mai buona Politica, ma una vaga, e guasta Filosofia; così egli (*p.* 159.), e continua a provare quello, che nessuno gli ha mai contrastato, cioè, che la Politica sia tanto più perfetta, quanto più è conforme alla vera Religione. Passa in seguito a dire, che *la Politica corrisponde a quello, che si chiama corpo umano*, e ciò può essere, e che, *siccome questo non può viver sano, se quella, che n' è l' anima, non è sana*, cosa che può essere, così, soggiunge, *si veda se non sia da forsennato il cercare, se la Religione sia una cosa da doversi adattare all' esempio delle altre Nazioni*. Distinguo: l' adattare la vera Religione all' esempio delle altre Nazioni (o per dir meglio quello, che ha inteso di dire) alle false Religioni, egli è lo stesso, che apostatare, e ciò è male; l' adattare le false Religioni all' esempio delle altre Nazioni, o Religioni, è cosa molto indifferente. L' adattare la falsa Religione all' esempio della Nazione, che vive nella vera,

non che esser cosa da forsennato, è cosa commendevolissima, e fortunata. Ma, perchè mai l' Accusatore va così errando per sentieri sì lontani dal mio, a segno di concludere questo discorso coll' assicurarci, ch' egli non è nè fanatico, nè visionario? (Not. pag. 160.) Quand' anche l' avessi pensato, il mio stile non è di ricercar vezzi di questa natura, e poteva promettersi, che non gliene avrei mai dato il nome.

Passiamo alla interpetrazione, che il mio Accusatore dà alla seconda cosa, ch' io non ho voluto provare, perchè " troppo lunga e fuori del mio soggetto,,, ecco le sue parole: *Affinchè poi apparisca sempre più o il disprezzo, che l' Autore ha per le Dottrine del Cristianesimo, o la sua imperizia circa quelle, per cui siamo separati da tutte le Sette, noterò quì di nuovo, ch' ei chiama queste dottrine semplici, sottilissime, ed oscure differenze* (Not. pag. 160.). Domando io al mio Accusatore, se è conforme, non dirò all' Evangelio di Cristo, non dirò alla buona Logica, ma neppure a quel grossolano senso comune, che hanno tutti gli uomini in generale l' imputare ad un Autore, che è nato Cattolico, che non ha mai dato saggio d' Apostasia, che in un libro, che non è di Religione ha scelti tutt' i luoghi, dove veniva opportuno per inserirvi

rirvi de' tratti pieni di riverenza, di persuasione, e d' amore per la Santa Religione di Cristo, domando io, se è permesso di supporre, che quando in quel libro dice *sottilissime ed oscure differenze*, possa egli intendere con ciò i Dogmi essenziali della sua fede? Nè di sì odiosa interpetrazione pure contento l' Accusatore, passa a pormi in bocca la seguente orribile bestemmia, ch' io quasi temo trascrivendo di non offendere le pie orecchie de' Lettori: ma pure forz' è imbrattar la penna di simili iniquità, poichè l' Accusatore ha cercato d' intruderle nel mio libro. Ecco dunque da quelle mie *sottilissime, ed oscure differenze*, che ne deduca: *Le dottrine più auguste, più venerabili, e più interessanti delle Sacre Scritture non sono che semplici opinioni umane* (Not. p. 161. e seg.).

Io ho scritto, ch' era " troppo lungo, e fuori ,, del mio soggetto, il provare come opinioni, ,, che distano tra di loro solamente per alcune ,, sottilissime, ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il ben pubblico,, (*p.* 113. *e seg.*) Vorrei poter esser breve, ma come si può mai esserlo, quando s' è nella necessità di provare ad ogni passo i primi principj! Che sembri a me cosa lunga, o cosa breve il provar questo, non credo, che sia il soggetto della disputa; ma bensì, che

che si diano opinioni anche in fatto di Religione, le quali *distano tra di loro per alcune sottilissime, ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità*. Primieramente come ho detto, il parlar della Religione qualunque, vera, o falsa, ch' ella sia, considerandone l' influenza politica semplicemente, e facendo astrazione dalla verità, o falsità di essa, era conforme all' instituto mio, che scriveva dei Delitti, e delle Pene, da uomo che esamina la legislazione Criminale generalmente. Che nell' universo si diano, e si siano date delle Sette distanti fra di loro per „ sottilissime, ed oscure differenze lontane dalla „ umana capacità, „ ognuno, che sappia, cosa accade al dì d' oggi su questo globo, anche al di là dell' Orizzonte, che vede: ogn' uomo, che sappia cosa è accaduto su questo globo anche prima di lui, conosce, e sa che di tai Sette, ve ne sono, e ve ne sono state; nè può venir in mente a nessun uomo ragionevole, che per ciò le Sante Dottrine del Cristianesimo sieno *semplici opinioni umane*.

Ma l' Accusatore vuole assolutamente, che si debba questa universale proposizione restringere alla sola Santa Religione nostra, e che sia detta per indicare alcune Sette, che da lei si sono ribellate. La cosa veramente non è così. Ma quello, che vi è di più singolare in questo proposito

to si è, che date anche tutte le supposizioni dell' Avversario, dato che si voglia intendere questo mio passo delle Sette divise dalla Santa Chiesa, non ne verrebbe nessuna delle orribili conseguenze, che l' Accusatore ne deduce; poichè sarebbe una bestemmia il dire, che *le differenze, che passano fra di noi Fedeli, e gli Eretici, sono non essenziali*: sarebbe un' altra bestemmia il dire, che *le differenze, che passano fra di noi Fedeli, e gli Eretici, non sono un ostacolo alla vita eterna*; ma il dire, che queste essenzialissime differenze, le quali pongono un partito nella strada della eterna dannazione, sono „ sottilissime, ed oscure, e lontane dalla uma- „ na capacità " non sarà mai una bestemmia; ma bensì un fatto vero, e legittimo, un fatto, che ogni buon Teologo accorda, un fatto, che ce lo comprovano le Storie delle Eresie, particolarmente della Chiesa Greca. Ecco dove terminano tutte le declamazioni del mio Accusatore, e contro gli *spiriti forti*, e contro i *Libertini*, e contro la *mia imperizia*, della quale lo lascio arbitro a pensare come gli torna più comodo.

Veniamo al passo, che siegue. Io porrò prima di nuovo il testo del mio libro, poscia la spiegazione, che ne fa il mio Accusatore. Così ho scritto: " Troppo lungo, e fuori del mio

„ soggetto ſarebbe il provare , come . . . . . . la
„ natura delle opinioni sia composta a segno ,
„ che mentre alcune col contrasto fermentando ,
„ e combattendo insieme si rischiarano , e so-
„ prannotando le vere, le false si sommergono
„ nell' oblio ; altre mal sicure per la nuda loro
„ costanza debbano esser vestite d' autorità , e di
„ forza " (*pag.* 114.) . Ecco come l' Accusatore
e interpreta .

Sarebbe troppo lungo il provare come i Dogmi della Religione Cristiana , dopo qualche esame , parte di essi sono creduti per veri , e parte vengono rigettati come falsi : e perchè segua , che alcune altre delle stesse Dottrine , benchè false , e ridicole , e che non hanno altro merito , che quello d' essere credute buone dai Cattolici ostinati , siano però dai medesimi Cattolici sostenute sino a far abbruciare chi le volesse negare . Così intendo io quelle parole e non dubito punto , che questo non sia il loro vero senso (Not. pag. 161). L'Accusatore avrebbe fatto bene a dubitarne , e forse ne avrebbe avuta la coscienza più quieta , e l' opinione pubblica più favorevole . Egli è un fenomeno Logico de' più curiosi cotesto di trovare un cumulo di bestemmie , e d' empietà in un passo di tal natura , e d' intendere, ed interpretare , e francamente presentare al pubblico un ammasso di errori postimi in bocca . Traduciamo

mo brevemente il passo in lingua volgare , non già per li Lettori , pe' quali è superfluo , ma bensì , perchè l' Accusatore conosca , qual uso ha fatto del suo tempo nelle Note , che vi ha apposto . Ecco il mio squarcio tradotto per l' intelligenza di lui .

„ In questo Libro non parlo dei peccati ; le
„ pene temporali dei peccati debbono regolarsi
„ con principii , che non dipendono dalla sola ra-
„ gione umana , ed io mi sono prefisso di non
„ parlare , che delle azioni , che emanano dalla
„ ragione puramente umana . Credo che sia evi-
„ dentemente provato giusto il supplizio , che
„ si è dato in alcuni casi a chi non pensava
„ conformemente alla Religione dominante dello
„ Stato ; ma io non vo' ragionare di ciò , nè
„ imprendere a provarlo , poichè sarebbe cosa
„ troppo fuor del mio soggetto , e troppo lun-
„ ga ; ed acciocchè vediate , ch' ella sarebbe co-
„ sa lunga , ed estranea al mio argomento , vi
„ accenno quattro oggetti principali , su i quali
„ dovrei farvi quattro dissertazioni , se volessi
„ accingermi a quest' impresa ; cioè . Primo :
„ che sia necessaria alla quiete pubblica una per-
„ fetta uniformità di pensare . Secondo : che
„ quando questa uniformità fosse anche tolta
„ per differenze sottilissime , e lontane dalla ca-
„ pacità degli uomini , ne verrebbe danno alla
„ quie-

„ quiete pubblica. Terzo: che sia la forza, e „ l'autorità un mezzo per dilatare, e mantene- „ re la credenza ad un dato genere di verità „ presso il Pubblico. Quarto: che sia necessa- „ rio, e indispensabile l' usar della forza, ben- „ chè essa per lo più non produca che dissimula- „ zione, e avvilimento. Queste quattro propo- „ sizioni le voglio credere provate, ma non vo- „ glio entrar in materia a provarle. “

Veda ora l' Accusatore istesso, se que' tanti pii, e zelanti uomini, che mi hanno letto, e inteso, abbiano torto di non trovare nel mio Libro *tutti gli errori più enormi, e più sediziosi bestemmiati sin quì contro la Sovranità, e contro la Religione Cristiana da tutti i più empii Eretici, e da tutti gl' irreligionarii antichi, e moderni* (Not. pag. 187.), ch' egli vi trova per non averlo, convien pur dire, inteso.

Che se anche coll' aver io esposti i quattro articoli, che dovevansi provare, ne nascesse un dubbio, che difficil cosa sia il provare come sia utile alla pubblica salvezza politica (di cui tratta il mio libro) l' usare di forza, e di supplicii; questo dubbio sarà ancora più moderato di quello, che in mezzo all' Italia, coll' approvazione dei più pii, e Apostolici Prelati ha stampato su tal proposito l' ottimo Cristiano, l' esemplarissimo Ecclesiastico, il dotto, il benemerito Signor

Muratori nel suo Trattato *De Ingeniorum moderatione* lib. 2. cap. VIII. dove così: *Quid Catholici nonnulli ad ea respondeant* (cioè a quel fatto del Vangelo di San Luca, quando chiedendo i Discepoli a Gesù Cristo Signor nostro, ch' egli volesse far cadere dal Cielo le fiamme su i Sammaritani, il Divin Redentore rispose: *Nescitis cujus spiritus estis; Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare*) *sentientes morte quoque Hæreticos pertinaces posse juste mulctari ..... Nobis interim mitiora suadentibus satis est* &c. e nel libro medesimo al cap. VII. *Hæreticos ergo Ecclesia potest suis urgere armis quo illos in suam caulam rursus perducat: armis inquam spiritualibus, excommunicatione, ac diris omnibus. Ad Reges autem Sæculique Principes spectat salutaribus etiam pœnis solicitare devios, aut alienos a fide, ne in errore diutius perstent, neve eidem immoriantur*. Ed altrove lib. 2. cap. 12. pag. 370. edit. Venet. 1763. riferendo il passo di *Lattanzio* in questi termini: *Defendenda Religio est, non occidendo, sed moriendo, non sævitia, sed patientia, non scelere, sed fide. Illa enim malorum sunt, hæc bonorum ..... nihil est tam voluntarium, quam Religio; in qua si animus sacrificantis aversus est; jam sublata, jam nulla est* &c. così si spiega *&* *ne nos quidem eos umquam* (cioè gli Eretici) *occidendos profitemur, ideo dumtaxat*

quod a nobis diversa sentiant: quippe nostra quoque sententia est, Religionem voluntariam esse debere .... neque Lactantii sententia excludi salutarium pœnarum usum &c. Ed altrove lib. 2. cap. XIII. pag. 375. soggiunge il citato Signor Muratori: *Neque tamen hic ego sum ut suadeam, Hæreticos ab Ecclesia damnatos morte ipsa esse mulctandos. Mihi potius & unice sumo, commendare & suadere summis Potestatibus moderationem hac in re & mansuetudinem .... Ecclesiasticorum autem omnium esse puto, Legum justitiam hocce in negotio mitigare potius quam accendere & spiritum lenitatis ab Apostolo commendatum non vero sævitiam ubique prodere; & meminisse Ecclesiasticam lenitatem sacerdotali contentam judicio cruentas refugere ultiones, uti ait S. Leo in Epist. 93. Tantum autem abest, ut Ecclesia suadeat extremam severitatem in devios a fide, ut ab ipsis sacris arceat religiosos viros, talia suadentes, aliquove pacto in judicium mortis influentes. Ideoque vel quum incorrigibiles, atque damnatos Hæreticos sæcularibus Judicibus tradit, obsecrat, ut leniter in ipsos agatur: quod vellem semper ex animo & non interdum ex consuetudine per nonnullos factum fuisse.* Se dunque può un Cattolico esser del parere, che la pena di morte data agli Eretici non sia ben data, perchè ella non è una pena salutare, come vorrà l' Accusatore trovarmi un abisso di scelleratezza, quando dicesi, che è difficile il provare, come sia ben data ad essi la pena di morte? Per altro conviene distinguere due differenti proposizioni. *Punire gli Eretici* è una: *punirli colla morte* è un' altra. Pare, che l' Avversario non abbia avuto presente, quando ha scritto, che i suoi Lettori non sarebbero già stati i popoli abitatori del Caucaso, o del Tauro, non i selvaggi del Canadà, ma gl' Italiani.

ACCUSA VIGESIMAPRIMA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene ha descritto con colori infernali i Religiosi massimamente Claustrali (Not. pag. 78.).

RISPOSTA.

In nessun luogo del mio libro si troverà che io parli de' Religiosi, nè de' Claustrali. Ecco il Paragrafo del mio libro, che serve all' Accusatore per trovarvi i *colori infernali*. Così dico " Io
" chiamo ozio politico quello, che non contri-
" buisce alla società, nè col travaglio, nè col-
" la ricchezza che acquista senza giammai per-
" dere, che venerato dal volgo con istupida am-
" mirazione, risguardato dal Saggio con isde-
" gno-

„ gnosa compassione per gli esseri, che ne sono
„ la vittima, che essendo privo di quello stimo-
„ lo della vita attiva, che è la necessità di cu-
„ stodire, o di aumentare i comodi della vita,
„ lascia alle passioni di opinione, che non sono
„ le meno forti, tutta la loro energia..... Le
Leggi devono definire qual sia l' ozioso da pu-
nirsi " (*pag.* 63. *e seg.*)

Siccome l' aver io quì parlato d' *ozio politico* soltanto si è quella importantissima restrizione, che rende la proposizione esente da ogni taccia, così ha stimato bene l' Accusatore, per disporsi ad interpretarla a suo modo, di chiamarla *perfidamente astuta*. (Not. pag. 78.) Ma la questione presente per altro agitata assai diffusamente da esso per otto e più pagine, si riduce a nulla, perchè siamo tutti due dello stesso parere.

Non chiamo *oziosi politicamente*, nè descrivo con *colori infernali*, come dice l' Avversario, *quelli, che più d' ogni altro hanno contribuito, e contribuiscono tuttavia colle lor mani, col loro talento, e col loro esempio al maggiore vantaggio ed alla più perpetua felicità temporale, e politica di tutte le società; quelli che studiano continuamente per sua, ed altrui erudizione, e che ajutano gli altri a studiare, ed a vivere da buoni Cittadini, quelli che solo coll' esempio della vita che menano, fanno che si conservi più stabilmente nel suo buon ordine la società* (Not. p. 78.). Il vocabolo " oziosi politicamente " loro non conviene in maniera alcuna, ed il dar loro questo titolo sarebbe, come nota benissimo l' Avversario, *una grande cecità, una grande ignoranza da mezzo letterato, e da insano politico* (Not. p. 78.). Ma come dice altresì egregiamente l'Avversario, questo giudizio può essere fondato *nell' esempio di que' pochi Religiosi, che s' incontrano nelle piazze, e in qualche casa, e però manco perfetti*. Questo giudizio può spettare a quelli, che non contribuscono alla società " nè col travaglio,
„ nè colla ricchezza, che acquistano senza mai
„ perdere ", onde quando l' Avversario ha provato, che *non v' ha cosa buona, ed utile al Pubblico, di cui almeno in parte non ne siam debitori ai Religiosi* (Not. pag. 81.), *e che non si troverà in tutta l' Italia una sola Casa Religiosa, che abbia delle rendite superiori al puro necessario mantenimento dei suoi Religiosi* (Not. pag. 82.). Quando, dico, ha ciò sì ben provato, non doveva credere, che questo non fosse il parere anche mio, perchè tali non sono gli oziosi politici.

Deve però l' Avversario accordarmi, che dove si dessero persone, alle quali s' adattassero *ne' termini* le proprietà, ch' io ho assegnate per definire l' ozio politico, questi dovrebbono chiamarsi

si " oziosi politicamente ,, e che perciò sarebbe ,, stupida la venerazione ,, se il " volgo ,, ne avesse per loro, e che il " Saggio li dovrebbe ,, guardare con isdegnosa compassione. ,, Se poi di questi ve ne siano, io non l'ho deciso, ed anzi ho soggiunto, che spetta alle Leggi il definirlo. In fatto, Sommi Pontefici, Principi Cattolici, Ministri Religiosi ed illuminati, hanno sempre ritrovato, e ritrovano pernicioso alla società egualmente, che alla Religione, che vi siano in uno Stato di quegli uomini, ai quali convenga la detta definizione. I Templieri, i Gesuati, gli Umiliati, e simili Ordini dalla vigilanza de' Sommi Pontefici aboliti; le Leggi, le Prammatiche, gli Ordini de' Sovrani in ogni Stato d'Europa, che provedono, e vegliano, acciocchè le ricchezze non si condensino nelle *mani morte*, provano, che il timore di quest'ozio politico è ragionevole, e Cristiano.

Concludiamo dunque, ch'io ho rispettato sempre gli Ecclesiastici, e i Regolari come Ministri dell'Altare, e del Vangelo, e che se l'Accusatore mi avesse inteso, avrebbe risparmiato a se stesso l'incomodo di quelle otto pagine di parole, e il dispiacere di far vedere una volta di più di non aver egli inteso un libro, che voleva combattere.

AC-

ACCUSA VIGESIMASECONDA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene dice, che alcuni sono non d'altro rei, che di essere fedeli ai proprii principii, e intende di parlare degli Eretici (Not. p. 123.)

RISPOSTA.

Ho detto, che alcuni sono stati esposti a barbari tormenti, non d'altro rei, che di essere fedeli ai proprii principii, e non s'intende di parlare degli Eretici. Quì non si parla della Religione, ma quando l'Accusatore ne volesse un esempio della Religione, consulti la Storia Ecclesiastica, e vedrà quanti Martiri furono esposti ai tormenti, alle carnificine le più barbare " non d'altro rei che di essere fe- ,, deli ai proprii principii ,, (*p.* 73.) della Fede, e della costanza per le verità rivelateci da Dio.

ACCUSA VIGESIMATERZA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene è uno di quegli empii Scrittori, che trattano di buffoni gli Ecclesiastici, di Tiranni i Monarchi, di

di Fanatici i Santi, d' impostura la Religione, e che bestemmiano per fino la Maestà del loro Creatore (Not. p. 42.).

RISPOSTA.

Due edizioni del mio libro si sono già vendute in Italia. Lettori, che avete nelle mani la mia Opera, vedete se vi sia in esso vestigio alcuno di simili empietà? Tutta questa compendiosa Accusa la cava l' Avversario dal passo seguente.

Io ho detto a pag. 21., che il " danno della „ società è la misura dei Delitti, „ ho detto, che dovrebb' essere questa una verità conosciuta da " ogni mediocre talento. Ma le opinioni „ Asiatiche, ma le passioni vestite d' autorità, „ e di potere, hanno la maggior parte del„ le volte per insensibili spinte, alcune poche „ con violenti impressioni sulla timida credu„ lità degli uomini dissipate le semplici nozio„ ni, che forse formavano la filosofia delle na„ scenti società, ed a cui la luce di questo „ secolo sembra, che ci riconduca „ (*pag. 25. seg.*).

L' Accusatore così trascrive questo mio passo. Si lamenta della mia *incredibile audacia, ed acceccamento* d' aver detto, che *le opinioni Asiatiche* (cioè la Religione) *e le passioni* (cioè i Principi Cristiani) *vestite di autorità, e di potere hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte* (predicazione della verità del Santo Vangelo) *alcune volte per violenti impressioni* (i miracoli più strepitosi) *sulla timida credulità degli uomini* (il Popolo Cristiano) *dissipate le semplici nazioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo* (la luce era nel Mondo, ma le tenebre ec.) *sembra che ci riconduca ec.*

Si è questa un' assai nuova maniera d' interpetrare, e tale che da se stessa dimostra il desiderio di trovare l' empietà, dove non è, come l' inutilità degli sforzi. Si è questo al certo un nuovo Vocabolario, che le *Opinioni Asiatiche* voglia dire la Religione; le *Passioni* i Principi Cristiani; *le sensibili spinte* la predicazione del Vangelo; *le violenti impressioni* i miracoli più strepitosi; *la timida credulità degli uomini* il Popolo Cristiano. Pare, che l' Avversario prendendo in mano il mio libro *dei Delitti e delle Pene* senza aprirlo dicesse: io voglio confutarlo.

Avrò anche questa volta la compiacenza di fargli intendere quello, che ogni altro ha già inteso. Opinioni Asiatiche dunque sono le opinio-

ni del Dispotismo, e della schiavitù, come è noto ad ognuno (*), le quali stabilite ora con violenza, ed ora con più miti, ma continue spinte, hanno offuscata la mente degli uomini presso tutte le Nazioni, che hanno avuto la disgrazia di provarlo a segno di non ravvisare le più palpabili verità, qual'è quella, che il danno fatto alla società è l'unica misura dei Delitti. Interesse d'ogni Tiranno si è, che tale massima non sia fissata, poichè gli toglie l'arbitrio di punire a capriccio; ma la luce di questo secolo, la quale riunisce sempre più gl' interessi de' Sovrani con quei dei Sudditi, ci riconduce a vedere di nuovo questa verità.

Meritava egli questo passo le esclamazioni dell' Accusatore, il qual dice: *Chi mai sarebbe quel Cristiano tanto poco zelante della riputazione della sua Divina Religione, che si potesse contenere in questo passo di non prorompere nelle più tremende esecrazioni contro l'infame ed empia maldicen-*

(*) A p. 170. della mia opera avrebbe potuto conoscere l' Accusatore cosa significhino le *Opinioni Asiatiche*, dove si legge *La Tirannia confinata nelle vaste pianure dell' Asia*. Non v'è parte del Mondo, in cui sia meno dilatata la Religione Cristiana dell' Asia.

dicenza, colla quale si descrive, e si calunnia qui tutto quello, che v' ha di più augusto, e di più rispettabile nell' universo! Chi mai potrebbe trattenersi d' esclamare, che quest' Autore ha sorpassato la misura della più maligna, e più sfrenata Satira! Ma sa l' Accusatore chi si potrebbe frenare? Chiunque intende il Libro.

E quì porrem fine alle Accuse fattemi sul punto della Religione, grande, Augusto, Divino argomento, su di cui non dovrebbe mai scrivere, che una mente santa, pura, e illuminata. Io non ardirò già, interpetrando la intenzione dell' Accusator mio, incolparlo di averla fatta volontariamente servire ai privati suoi fini. Credo anzi, che con molto buon cuore, e semplicità di spirito, per puro zelo egli abbia preso a maneggiare contro di me questo soggetto il più sublime, che abbiano gli uomini; ma in ricompensa della rettitudine di sua intenzione aggradisca egli un mio consiglio, il quale gli vo' dare e come fedel Cristiano, e come uomo, che parla con qualche cognizione di causa. La premura di trovar le bestemmie, e d' intrudere le empietà in un libro, che non ne ha, non conviene all' edificazione de' Fedeli, non contribuisce al decoro di chi le afferma, non pregiudica al nome nè del libro, nè dell' Autore. Chiunque ha vocazione di scrivere delle cose di Dio co-

minci dall' averlo nel cuore; la pace, la dolcezza, la persuasione traspireranno allora ne' suoi scritti. S' instruisca dappoi; e se vuole persuadere gl' increduli non cominci mai col prendere un uomo, e supporlo incredulo per combatterlo; ma sibbene si addestri a conoscerli, si addestri a ragionare con buona Logica, e allora scriverà della Religione con quella dignità, e virtù, che può darvi un uomo colle deboli sue forze. Le materie sacre così trattate furono e dai *Bossuet*, e dai *Fenelon*, e dai *Cardinali Orsi*, e dai *Padri Berti*. Faccia il Cielo, che vi sia ragione un giorno di aggiungere a questi chiari nomi anche quello del mio Accusatore.

PAR-

PARTE SECONDA

ACCUSE DI SEDIZIONE.

ACCUSA PRIMA.

L' *Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene tratta da crudeli tiranni tutt' i Principi, e tutti i Sovrani del Secolo* (Not. p. 133.).

RISPOSTA.

Ecco come trattansi tutt' i Sovrani, e i Principi d' Europa nel mio libro l' unica volta, che ne parlo.

„ Felice l' umanità, se per la prima volta le „ si dettassero Leggi, ora che vediamo riposti „ su i Troni d' Europa Monarchi benefici, ani- „ matori delle pacifiche virtù, delle scienze, „ delle arti, Padri de' loro popoli, Cittadini „ coronati, l' aumento dell' autorità dei quali „ forma la felicità dei Sudditi, perchè toglie „ quell' intermediario dispotismo più crudele, „ perchè men sicuro[1], da cui venivano soffoca- „ ti i voti sempre sinceri del popolo, e sempre „ fausti, quando possono giungere al Trono. „ Se essi, dico, lascian sussistere le antiche Leg-

 „ gi

„ gi cio è dalla difficoltà infinita di togliere da
„ gli errori la venerata ruggine di molti secoli,
„ ciò è un motivo per li Cittadini illuminati di
„ desiderare con maggior ardore il continuo ac-
„ crescimento della loro autorità (*p. 83. e seg.*).

ACCUSA SECONDA.

L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene si scatena enormemente contro le Pene, con cui i Principi Cattolici puniscono i delitti d' Eresia (Not. p. 154.).

RISPOSTA.

In tutto il mio libro ho sempre parlato dei *Delitti*, non mai dei *Peccati*: questa distinzione l' ho fatta da principio, e ripetuta più volte nel decorso del libro. L' unica volta, in cui ho detto di volo qualche parola sulle pene anche temporali dei Peccati, così ho scritto. " Io non par-
„ lo che dei Delitti, che emanano dalla natura
„ umana, e dal patto sociale, e non dei pecca-
„ ti, dei quali le pene anche temporali debbo-
„ no regolarsi con altri principii, che quelli di
„ una limitata filosofia (*p. 114.*) „. E questi principii sono i principii del Santo Vangelo, della buona Teologia, e del Gius Canonico. Ecco come

come mi scateni enormemente contro i Principi Cattolici, che puniscono i delitti d' Eresia.

ACCUSA TERZA.

L' Autore del Libro de' Delitti, e delle Pene esclude arditamente tutto ciò, che la retta ragione, la politica, e la Religione insegnano pel buon regolamento del Genere Umano (Not. p. 3.)

RISPOSTA.

Aspetto, che l' Avversario mi adduca le prove di una sì strana imputazione; frattanto, acciocchè ei veda, che almeno una cosa insegnata dalla *retta ragione*, dalla *Politica*, e dalla *Religione* non la escludo, dirò, che le Leggi, che provvedono ai Calunniatori, son ottime al *buon regolamento del Genere Umano*.

ACCUSA QUARTA.

L' Autore del libro dei Delitti, e delle Pene con una franchezza, che fa paura, si scatena in una furiosa maniera contro i Principi, contro le persone Ecclesiastiche ec. (Not. pag. 27.).

RI-

RISPOSTA.

La franchezza non è un male. *Qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter, qui autem depravat vias suas, manifestus erit*, dice lo Spirito Santo ne' Proverbii Cap. X. Che la mia *franchezza faccia paura* al mio Accusatore, egli n'è Giudice competente, lo attesta, e lo credo: poichè scrivendo questa specie di *Sogni* si attacca, è vero, la Religione, il credito, e la fama d'un uomo dabbene; ma la franchezza dell'uomo dabbene serve d'un terribile ribalzo, e la ripercussione è funesta; che poi nel mio libro io mi sia scatenato contro i Principi, e contro le persone Ecclesiastiche, ciò è interamente supposto. Le persone Ecclesiastiche non sono nemmeno mai state nominate da me. Dei Principi ecco alcuni pochi tratti del mio libro, che mostrano con quale spirito di amore, e di rispetto per li Sovrani sia scritto.

„ Il Legislatore rappresenta tutta la società „ riunita per un contratto sociale " (*pag.* 11.). „ Il Sovrano rappresenta la vivente società, ed „ è legittimo depositario delle volontà di tutti „ (*pag.* 14.). Nessun dei benefici Sovrani, che reggono l'Europa, pretende maggiore autorità di questa. I migliori Pubblicisti l'hanno per primo principio: vegga tra gli altri *Vattel le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle* lib. 1. Cap. IV. dove troverà questa *furiosa maniera* di parlar de' Principi (*). *La Souveraineté est cette autorité Publique qui commande dans la Societé Civile, qui ordonne, & dirige ce que chaqu'un y doit faire pour en atteindre le but. Cette Autorité appartient originairement, & essentiellement au Corps même de la Societé, auquel chaque membre s'est soumis, & a cedé les droits, qu'il tenoit de la Nature de se conduire en toutes choses suivant ses lumieres par sa propre volonté, & de se faire justice lui même. Mais le Corps de la Societé ne retient pas toujours à soi cette autorité Souveraine. Souvent il prend le parti de la confier à un Senat, ou à une seule personne. Ce Senat, ou cette personne est alors le Souverain.* Io non ho trascritto quì il passo di questo celebre Pubblicista per persuadere il mio Avversario coll'autorità sul-

(*) Devo aggravare i miei delitti verso il mio Avversario, il quale per alcuni, ch'ei chiama *francesismi scriffi scriffi*, dice, che si rende più accorto della mia *parzialità per certi Scrittori*. (Not. p. 85. e seg.) Sappia ei dunque, che io ho la disgrazia d'intendere il Francese, e di più che ho l'empietà di saper trascrivere, come quì vede.

sulla origine de' Corpi politici, nè pretendo di sconvolgere il sistema, che egli ha fabbricato sull' origine delle Civili società con ragioni, le quali se non hanno il merito della chiarezza, hanno però quello per lo meno della (*) curiosità. A me basta il fargli vedere, che tali verità si scrivono ai dì nostri in Europa, nè alcuno de' Sovrani, che presiedono ai diversi Stati, ha mai

(*) Io non mi sono proposto in questa Scrittura di rispondere nè a tutte le obbiezioni, che l' Avversario mi ha fatte, nè a tutt' i ragionamenti. Mi sono circonscritto alle sole gravi accuse. Chiunque però dubitasse ch' io forse a torto non dica male de' suoi principii politici, è giusto che ne vegga alcuni, che mi sono caduti accidentalmente sott' occhio. Eccoli. Che un *Codice di Leggi reso comune farebbe gli uomini più arditi nel commettere il male, e moltiplicherebbe i delitti* (pag. 26.). *Il timore conserva i Regni* (pag. 164.). *L' uomo diventa peggiore a proporzione che diventa più libero* (p. 165.). *Un Magistrato che riceva le accuse secrete dei delittti contro lo Stato, e che non palesi mai i delatori, e li premii eziandio nel caso che ne trovasse qualcuno calunniatore, benchè ciò possa cagionare la rovina di qualche innocente, si deve giudicare e credece un Tribunale il più utile, e il più vantaggioso per tutti gli Stati, e il capo d' opera dell' umana politica* (pag. 50. e seg.).

mai risguardato o gli Autori, o le Opere come contrarie ai sacri diritti de' Principi. Ma torniamo alle mie *furiose maniere* di parlare de' Sovrani.

Io approvo " lo spirito d' indipendenza " nei Sudditi, " ma non già scuotitore, e ricalcitran-
„ te ai supremi Magistrati " (*pag.* 16.). Anzi desidero, che questi uomini non ischiavi, ma liberi sotto la tutela delle Leggi diventino " in-
„ trepidi Soldati, difensori della Patria, e del
„ Trono ...... incorrotti Magistrati, che con
„ libera, e patriotica eloquenza sostengano, e
„ *sviluppino* i veri interessi del Sovrano, che
„ portino al Trono coi tributi l' amore, e le be-
„ nedizioni di tutti i ceti d' uomini, e da que-
„ sto rendano ai Palazzi, ed alle Capanne la si-
„ curezza, l' industriosa speranza di migliorarsi
„ la sorte ec. " (*pag.* 41.) Nessun Sovrano o Monarchico, o Aristocratico, o Democratico, altro più desidera, che di regnare sopra uomini di tal tempra. I tempi dei *Caligola*, dei *Neroni*, degli *Eliogabali* non sono più i nostri, e l' Accusatore fa una ingiuria ai Principi s' ei crede, che i miei principii faccian loro ingiuria.

Io ho chiamato i Contrabbandi " un furto fat-
„ to al Principe (*pag.* 102.), ed ho detto, che
„ vi sono de' Contrabbandi, che interessano tal-
„ mente la natura del tributo, parte così essen-
„ zia-

„ ziale, e così difficile di una buona legislazio-
„ ne, che un tal delitto merita una pena con-
„ siderabile sino alla prigione medesima, fino
„ alla servitù ec. " (*pag.* 103.). Crede l' Ac-
cusatore, che ciò pure possa parer oltraggioso
ai Sovrani, e meriti il nome di *furiosa maniera
di scatenarsi?*

Ho dipinta una Nazione ben governata con
questi termini: " Una forma di governo, per la
„ quale i voti della Nazione siano riuniti, ben
„ munita al di fuori, e al di dentro dalla for-
„ za, e dalla opinione, forse più efficace della
„ forza medesima, dove il comando non è, che
„ presso il vero Sovrano " (*pag.* 74.). Sarebbe
questo mai, che all' Accusatore facesse nascere
la idea della mia *furiosa maniera di scatenarmi*
contro i Sovrani?

Se io ho reso un pubblico omaggio alla veri-
tà parlando degli attuali Sovrani, che governa-
no l' Europa, se io ho definita la suprema po-
destà del Principe conformemente ai principii adot-
tati in ogni parte dell' Europa presente, se io
ho lodato il governo, in cui siano fedeli, e li-
beri i sudditi a preferenza d' ogni altro, se io
ho dichiarate sacre, e da difendersi le supreme
regalie dei Principati, come mai l' Autore può
dirmi, ch' io abbia mancato a quel rispetto, e
a quella sommissione, che ogni suddito deve al

suo Principe, ed ogni uomo onesto a tutte le
supreme Potestà anche estranee! Nel mio libro
non mi sono proposto di cercare, che la natura
in generale delle Pene, e dei Delitti. Io l' ho
cercata da uomo, che non si circoscrive ad una
Nazione, o ad un secolo, ma che esaminando
gl' immutabili rapporti delle cose ne stabilisce la
universale Teoria. Non ho mai avuto di mira
verun secolo in particolare o veruna Nazione, e
chiunque disappassionatamente leggerà la mia
opera, lo vedrà facilmente.

ACCUSA QUINTA.

*L' Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene
ha detto, che ha maggior diritto un uomo priva-
to, che tutta la società insieme, o quelli, che la
rappresentano* (Not. pag. 85.).

RISPOSTA.

Se nel libro dei Delirti, e delle Pene vi fosse
una sciocchezza di tal natura, non credo che
l' Avversario avrebbe fatto un libro di 191. pag.
per confutarlo.

ACCUSA SESTA.

L' Autore del Libro dei Delitti , e delle Pene contrasta ai Sovrani il Diritto della pena di morte (Not. p. 108.).

RISPOSTA.

Se il libro delle *Note , ed Osservazioni* potesse vivere sino ai secoli a venire (vaticinio di cui io non oso lusingarlo), servirebbe certamente di soggetto a molte dispute fra gli eruditi intorno lo spirito del secolo decimo ottavo . La Storia tutta di questo secolo troverebbono essi ripiena di tratti di augusta beneficenza , di paterno amore, e di clementissime virtù, manifestate a gara dai Principi verso l' umanità loro soggetta, tratti, e virtù, che di gran lunga sopravanzano gli esempi veduti nelle passate età. Vedranno l' umanità rispettata in mezzo ai mali indispensabili delle guerre , vedranno la libertà politica cresciuta ; il commercio per ogni dove rianimato ; i magnifici ricoveri pubblicamente eretti per gl' invalidi, e onorati guerrieri ; vedranno i mendici tolti dalla fame , e dalle ingiurie , e con pubblica sovrana munificenza alimentati, ricoverati , assistiti ; vedranno i miseri orfanelli , e quella porzione della umanità nata senza le civili , e religiose approvazioni, che in prima periva infelicemente , ora in molte parti dell' Europa per paterna cura de' Principi tolta dalle fauci della morte : vedranno il fasto , e l' alterigia non già , come per l' addietro , ma l' umanità , la beneficenza , e le benedizioni de' Popoli star d' intorno ai Troni de' Monarchi d' oggi giorno , ai quali i più miseri hanno facile accesso , e trovano la più sicura , e pronta difesa in loro soccorso ; vedranno in somma i frutti d' una dolce , e augusta virtù , che sembra fare il distintivo carattere del secol nostro. Ma come conciliare tanti , e sì numerosi testimonii , colla lamenta dell' Accusator mio , perchè si contrasti ai Sovrani il diritto di dar la pena di morte ! Possibile , direbbono allora gli eruditi , che in que' tempi ai Sovrani sembrasse prezioso tanto il diritto di dar la pena di morte !

Male assai conosce l' Accusatore l' indole de' Sovrani d' oggidì . Sappia egli , che tutt' i Principi d' oggi giorno in vece d' aver caro il funesto diritto di togliere la vita a un uomo , risguardano anzi quest' atto come uno dei pesi più dolorosi del Principato . Sappia , che tutt' i Principi d' oggi giorno in vece d' aver caro il diritto di dar la pena di morte , premierebbono chiun-

que trovasse un mezzo per provedere alla pubblica sicurezza senza l' esterminio di verun uomo. Sappia, che tutti i Principi d' Europa d'oggi giorno non hanno mai fatto uso personalmente di questo tristissimo diritto, ma bensì se ne sono scaricati su i Tribunali, riservandosi a loro soli il quasi divino diritto di beneficare graziando. Sappia, che alcuni Principi in questo secolo son giunti ad imitare gli esempi degl' Imperatori *Maurizio* (*), *Anastasio*, e *Isacco l'Angelo* (**), i quali non vollero far uso alcuno della potestà di punire di morte. Sappia per fine, che tutti i Principi d' oggi giorno hanno limitato, ristretto, raffrenato ne' loro Stati l' uso della pena di morte: gli Archivii criminali d' ogni Nazione Europea, e la tradizione di tutti gli Europei viventi glie l' attesteranno.

Ha sempre un gran vantaggio uno, che attacca, perocchè un' accusa anche supposta si scrive in poche righe, laddove una dimostrazione della falsità dell' accusa s' estende per sua natura a più pagine. Quest' inconveniente lo vedo, e spero che i saggi Lettori non me lo vogliano attribuire a colpa. Io dunque *ho contrastato ai Sovrani il diritto della pena di morte*? Ecco cosa ho detto io. " La morte d' un Cit-
„ tadino non può credersi necessaria, che per
„ due motivi. Il primo quando anche privo di
„ libertà egli abbia ancora tali relazioni, e tal
„ potenza, che interessi la sicurezza della Na-
„ zione; quando la sua esistenza possa produr-
„ re una rivoluzione pericolosa nella forma di
„ governo stabilita .... Quando la sua mor-
„ te fosse il vero, ed unico freno per distoglie-
„ re gli altri dal commettere Delitti " (*p. 74.*).
Se io stabilisco due classi universali di delinquenti, contro i quali " è giusta, e necessaria " la pena di morte, come mai l' Accusatore dirà, ch' io contrasti al Sovrano la podestà di dar la pena di morte!

(*) Evagr. Hist.
(**) Frag. Svid. in Costant. Porphyrog.

Notisi quì di passaggio, che tutti gli assurdi, e le imputazioni, che l' Accusatore fa nascere contro di me su questo proposito vengono dall' arbitraria confusione, che ha fatto di due nomi, che io distinguo costantemente: *Diritto e Podestà*. Il Diritto l' ho già definito al principio del mio libro: " l' aggregato di tutte le porzioni
„ di libertà poste nel pubblico deposito forma il
„ diritto di punire " (*p. 7.*). Ora non essendo presumibile, che nessun uomo abbia posto nel pubblico deposito quella porzione di libertà, che gli

gli è necessaria per vivere, non si chiamerà *Diritto* la ragion di punire di morte. Ma la ragion di punire di morte sarà però giusta, e necessaria contro le due accennate classi di Delitti, e questa si chiamerà *podestà*, *e podestà giusta*, *e necessaria*, poichè se si trova, che la morte d'un uomo sia utile, e necessaria al ben pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà *podestà* di condannare a morte, e questa *podestà* nascerà, come nasce quella della guerra, e sarà " una guerra della Nazione con un ,, Cittadino, perchè giudica utile, o necessa-,, ria la distruzione del suo essere " (*pag.* 74. *e seg.*).

Tanto è vero, ch'*io* nel mio libro ho creduta *giusta* la pena di morte qualunque volta ella sia *utile*, *e necessaria*, come ho espressamente detto, che per provare, che non conviene dar la pena di morte, ho cercato di far conoscere, che la pena di morte non è nè utile, nè necessaria, e così dico al bel principio. " Se dimo-,, strerò non essere la pena di morte nè utile, ,, nè necessaria, avrò vinta la causa della uma-,, nità " (*pag.* 74.).

Se io abbia bene o male dimostrato quest'assunto, a me non giova il trattarlo; creda l'Accusatore quel che vuole, poichè ciò non risguarda nè la S. Fede, nè i Principi, ma un puro

ragionamento. Il mio Sillogismo eccolo in ristretto.

La pena di morte non deve darsi se non è utile, o necessaria.
Ma la pena di morte non è utile, nè necessaria,
Dunque la pena di morte non deve darsi.

Quì non si tratta dunque di ragionare de' Diritti del Sovrano. L'Accusatore non vorrà già sostenere, che *la pena di morte si debba dare, benchè non sia utile, nè necessaria*. Una sì scandalosa, e disumana proposizione non può uscire dalla bocca di un uomo Cristiano. Se nella minore non ho ragionato bene, questo sarà un delitto di lesa Logica, non mai di lesa Maestà. Sono per altro compatibili i miei errori; sono essi del genere di quelli, che commisero tanti zelanti Cristiani ne' primi secoli della Chiesa (*);

F 3 sono

(*) Nel che consultinsi i Santi Padri, e tra gli altri *Tertulliano*, il quale nell' Apolog. Cap. XXXVII. così dice: che era una delle massime de' Cristiani di *soffrire la morte piuttosto, che di darla altrui*: e nel Trattato della Idolatria Cap. 18. e 19. condanna tutte le sorti di pubbliche Cariche come proibite ai Cristiani, a cagione della necessità di condannare a mor-

sono del genere di quelli, che commettevano i Monaci al tempo di *Teodosio il Grande* verso la fine del quarto Secolo, de' quali parlano gli *Annali d'Italia* al Tom. 2. l' anno 389. dove così dice il Signor *Muratori*: *Che Teodosio fece una Legge contro de' Monaci, acciocchè stessero ne' loro Conventi, essendo giunta a tal segno la loro carità verso il prossimo, che levavano i rei dalla mano de' Giustizieri, perchè non volevano, che nessuno morisse*. La mia carità non giunge a tal segno, e convengo volentieri in dire, ch' ella in que' tempi fosse mal regolata. Un' azione violenta contro la pubblica Autorità è sempre colpevo-

---

morte i rei. Ognun comprenderà facilmente come l' orrore per la condanna di morte fosse portato in que' tempi al di là de' confini del giusto, nè voglio io sottoscrivermi in ciò al parere di *Tertulliano*; ho detto bensì con *Sant' Agostino*, che è miglior cosa che i rei, anzi che andare al supplicio, *alicui utili operi integra eorum membra deserviant*. *August*. Epist. CCX. Basta solo, che il mio Accusatore vegga da ciò, se lo spirito de' primitivi Cristiani sia più in favore di me, che vorrei che le pene degli uomini non giungessero sino alla morte, e che si riparasse alla pubblica sicurezza altrimenti; ovvero in favore di lui, che vuole che si ammazzino gli uomini assolutamente.

pevole. Io non ho levato verun reo dalle mani dei Giussizieri, ho scritto, che è giusto che vi vadano quando è *utile*, o *necessario* il farlo; ho creduto, che ciò non possa essere nè utile, nè necessario fuori che nei tempi de' torbidi d' una Nazione; e s' ha a dire perciò, ch' io *contrasto ai Sovrani il diritto della pena di morte*! E un UOMO mi si deve scagliar contro, perchè ho scritto, che non si devono uccider gli UOMINI, che o per la pubblica utilità, o per necessità! E quest' UOMO mi dovrà per ciò dire, che la mia *opinione è erronea* (p. 105.), che v' è *del marcio* (p. 108.), ch' io sono uno *spirito forte* (p. 110.), che faccio *insani ragionamenti* (p. 112.), che sono un *impostore* (p. 114.), ch' io *accuso di crudeltà la stessa providenza Divina* (p. 118.), ch' io dico *impertinenti sciocchezze* (p. 130.), che *faccio stomaco*, *che equivoco ridicolosamente* (p. 130.), e che per fine *gli uomini saggi guarderanno sempre simili verità con occhio di disprezzo, e le giudicheranno parti d' uomini indispettiti*, come dice, che mi sono io mostrato (*p.* 135.).

Prima ch' io termini la risposta a quest' Accusa sesta, non devo ommettere un argomento suo esposto in questi termini. *Se l' Autore crede alla Sacra Scrittura, dunque deve credere alla medesima, anche quando gl' insegna, che la pena* di

di morte è giusta , e necessaria , e che si devono rispettare le Leggi , ed i Sovrani (Not. p.133.).

Dove si legge mai nel mio libro questa bestemmia , che le *pene di morte decretate da Dio nel governo del Popolo Eletto non sieno giuste , e necessarie*!

Dove si legge mai nel libro, che *non si debba dare la pena di morte, quando sia giusta , e necessaria*!

L' Accusatore ha il dono di scambiare per lo più una proposizione coll' altra . Io ho detto , lo ripeto , che quando la pena di morte è utile o necessaria è pure giusta , e si deve dare ; a che egli si affatica dunque a provarmi , che la pena di morte può essere giusta , e necessaria ?

Ma l' Accusatore citandomi la Sacra Scrittura mi cita un argomento , che non prova contro una proposizione, che non ha ben intesa . Io dovrò dunque ripetergli quello , che stà scritto su mille libri , cioè , che il governo del Popolo Ebreo non era Monarchico , non era Aristocratico, non era Democratico, non era misto, ma era Teocratico , cioè diretto immediatamente dalla mano di Dio, resosi visibile ne' moltiplicati prodigii operati in favore, e ad istruzione del suo Popolo, e che i profeti parlavano immediatamen-

tamen-

tamente a quella Nazione colla voce di Dio . S' ei leggerà la Sacra Scrittura , e i buoni , e Ortodossi Interpetri, vedrà che molti fatti della Storia di quel Popolo non potrebbono giustificare la nostra imitazione ; così la uscita dall' Egitto , così l' ingresso nella Terra di promissione furono accompagnati da alcune circostanze , giuste unicamente allora , che vennero comandate dal supremo Creatore , e Signore degli uomini, e delle cose , il quale sa battere strade giuste, ed ammirabili, ma nello stesso tempo imperscrutabili al debol occhio dell' uomo . Ciò posto dovrò pure avvertire il mio Accusatore come colla promulgazione del Vangelo , e della Legge di Grazia siano state abrogate non tanto le cerimoniali Leggi dell' antico Testamento, quanto le Giudiziarie , e come scrive *Tertulliano* : *Vetus lex ultione gladii se vindicabat , nova autem lex clementiam designabat*. Tertul. Advers. Jud. Cap. III. cose che sono d' una molto facile erudizione . Rifletta quindi , che la sola causa criminale giudicata da Cristo Redentor nostro non finì già colla lapidazione, come stava scritto nelle Leggi , ma bensì colla clemenza . Esamini bene lo spirito del S. Vangelo , gli Atti degli Apostoli, gli scritti de' primi Cristiani , lo Spirito della Santa Chiesa , che sospende dal Sacro Ministero chiunque sia partecipe della morte d'

un

un uomo, e veda poi se sia più conforme, non dirò alle virtù dell'*Umanità*, della *Beneficenza*, e della *Tolleranza degli errori umani* (virtù che l'Avversario trova equivoche (Not. p. 30.)), la mia, o sua sentenza; ma veda esaminandole sui principii del Cristianesimo, quale delle due vi sia più conforme.

Finalmente alcuna cosa convien pur dire intorno il *rispettar le Leggi*, *ed i Sovrani*, cosa che la insegna la Scrittura, ed oltre la Scrittura l'insegna il buon senso, e la ragione ad ogni uomo di qualunque Religione. Qual Legge v'è al Mondo, che proibisca di dire, o di scrivere, che un Governo può sussistere in pace senza decretar pena di morte a nessun reo! Questo lo dice *Diodoro* lib. I. cap. 65. raccontandoci, che *Sabacone* Re d'*Egitto* con lodatissima clemenza mutò le pene capitali colla pena della schiavitù, e fece servire i delinquenti alle opere pubbliche con felicissimo successo. Questo lo dice *Strabone* Lib. XI. di certi Popoli vicini al Caucaso, de' quali dice *nemini mortèm irrogasse quamvis pessima merito*. Questo lo dicono le Storie Romane dopo la Legge *Porcia*, con cui si stabilì, che la vita non potesse essere tolta a un Cittadino Romano, che per sentenza di tutto il Popolo. Legge di cui parla Livio al Lib. X. c. IX. Questo per fine lo dice l'esempio di

di vent'anni di Regno seguito ai dì nostri nel più vasto Impero del Mondo nella Moscovia, dove salendo al Trono la Principesa ultimamente morta, giurò di non togliere la vita a nessun reo, e mantenne il giuramento, senza che la giustizia Criminale abbia lasciato di avere il suo corso, o la pubblica tranquillità siasi veduta peggiorare. Se questi fatti sussistono è dunque un fatto, che qualche governo può sussistere senza decretar pena di morte a nessun reo. E per avere scritto un fatto pubblico crederà l'Avversario, che ne vengano offese o le Leggi, o i Sovrani! Le Leggi, i Sovrani e gli uomini non vengono offesi da altri fatti, che dai detti falsi, o calunniosi.

Sarà forse proibito ad un Cittadino intanto che ubbidisce alle Leggi presentanee il far dei voti, e lo scrivere, perchè se ne formino di più adattate, di più chiare, di più dolci! Sarà forse delitto il ragionare su gl' inconvenienti universali di tutte le Nazioni, perchè si riformino! E' stato forse riguardato come un sovvertitore del pubblico riposo, un oltraggiatore delle Leggi, e dei Sovrani, e della Chiesa, il benemerito, e illustre Signor *Marchese Scipione Maffei*, quando combattendo le idee della Magia potevasi pur dire di lui che *trattasse da crudeli tiranni tutt' i Principi*, *e tutt' i Sovrani del Secolo*,

lo, *ed i Savii della Chiesa*, *perchè condannavano alla morte* (i Maghi, e le Streghe, direbbesi allora) *gli Scellerati* (Not. p.133.), come l'Accusatore pretende d'imputarmi! Crede egli che vi sia, o vi possa essere alcun Governo in Europa, che stimisi talmente perfetto, che il suggerimento d'una mutazione debba offenderlo? Io assicuro l'Accusator mio che tutt'i Governi d'Europa, e tutt'i Principi, che vi presiedono ne'loro Stati accettano, o escludono i libri secondo giudicano conveniente di fare; che ascoltano, o ricusano le proposizioni universali a misura che sono convenienti, o no alla loro Nazione; nè che mai si credono mancato loro il rispetto da chi espone generalmente le sue opinioni buone, o cattive ch'elleno sieno, senza disegno, o vista di dispiacere ad alcuno. *Injuriam mihi faciet si quis me ad ullas nostri sæculi controversias aut natas aut quæ nasciture prævideri possunt respexisse arbitratur. Vere enim profiteor sicut mathematici figuras a corporibus semotas considerant ita, me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animam. Grot. de Jure Belli & Pacis in Prolegom.*

ACCUSA SETTIMA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene ha scritto non già per amore della umanità; ma solamente per isfogar la sua bile contro la comune maniera di giudicare (Not. p.142.).

RISPOSTA.

In questo pio giudizio, che l'Accusatore porta dei moti reconditi del mio animo, non ha migliore fortuna di quella, che ne abbia avuta ne' giudizii del mio libro. Sul bel principio del mio libro si legge: " Me fortunato se potrò ottenere i segreti ringraziamenti degli oscuri, e pacifici seguaci della ragione, e se potrò inspirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità (*p.5.*) ,, E più avanti: " Se sostenendo i diritti degli uomini, e dell'invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi, e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, o dell'ignoranza ugualmente fatale; le benedizioni, e le lagrime anche di un solo innocente ne'trasporti della gioja mi consolerebbero del disprezzo degli uomini,, (*p.35.*). Siccome questi tratti

sono partiti dal mio cuore, così mi prometto, che ogni sensibile, e giudizioso Lettore sentirà, se io abbia scritto *non per amore della verità, ma solamente per isfogar la bile contro la comune maniera di giudicare*.

CONCLUSIONE.

Il Libro dunque dei Delitti, e delle Pene viene constituito reo delle seguenti imputazioni. Di non conoscere la Giustizia Divina. Di non credere alle Sacre Scritture. Di esser nemico del Cristianesimo. Di aver asserita incompatibile la Religione col buon governo. Di aver chiamate le verità della Fede semplici opinioni umane. Di aver guardata la Religione come una semplice massima di politica. Di aver chiamato odioso l'impero della Religione. Di essere un nemico dell' Altissimo. Di aver accusato il Vangelo di stragi orribili. Di aver bestemmiato contro i Ministri della verità Evangelica. Di aver cercato di togliere ogni rimorso di coscienza, e tutti i doveri anche di natura. Di aver preso di mira i Savii della Chiesa Cattolica. Di aver calunniati i Prelati Ecclesiastici. Di aver negato che l' Eresia sia un delitto di lesa Maestà Divina. Di aver detto, che gli Eretici condannati dalla Chiesa Cattolica sono vittime di una parola. Di aver negato

gato, che il peccato sia una offesa infinitamente grande fatta a Dio. D' avere scritto con sacrilega impostura contro dell' Inquisizione. Di aver dipinti i Religiosi con colori infernali. Di aver trattati da crudeli Tiranni tutt' i Principi, e tutti i Sovrani del secolo, e di essersi scatenato contro di essi in furiosa maniera. Di esser ripieno in somma d' empie bestemmie, e di contenere per dirla in breve, *tutti gli errori più enormi, e più sediziosi bestemmiati sin quì contro la Sovranità, e contro la Religione Cristiana da tutt' i più empii Eretici, e da tutti gl' irreligionarii antichi, e moderni*; e tutto ciò nel mio libro vi ha trovato l' Avversario, e lo comunica al pubblico *per amore della bella verità* (Not. p. ult.).

Una sola di queste iniquità basterebbe per disonorare l' Autore, che la sostenesse, o l' Accusatore, che falsamente l' avesse imputata. Come l'Accusatore abbia provate le sue Tesi, ogni ragionevole Lettore, che abbia veduto lo scritto medesimo di lui, lo ha potuto conoscere abbastanza. Potrà parere strano a taluni, che io abbia preso a rispondere a un avversario di tal natura; ma cesserà la maraviglia, a chi rifletta di quali importanti soggetti si trattasse. Quest' è un pubblico omaggio, che uno Scrittore Cristiano deve alla santa sua Religione, o di difendersi quando ne venga à torto incolpato, o

di ritrattarsi quando sia trascorso in errore di tal natura. Uno de' tratti più luminosi della vita di *Monsignor di Fenelon* si fu quando avvisato della disapprovazione, che il Sommo Pontefice aveva data ad una proposizione da lui scritta, salì quell' onorato, e pio Prelato in Pergamo, e alla vista di tutto il Popolo, con nobile, e coraggiosa virtù ritrattossi, e rese gloria alla Verità della Fede. Io avrei avuto il coraggio d' imitare almeno scrivendo un esempio sì illustre, quando una sola delle appostemi empietà mi fosse trascorsa, e in vece di risposta avrei fatto vedere al Pubblico la ritrattazione del mio errore, e mi attribuirei, come devo a gloria, di mostrarmi con un atto solenne, ubbidiente figlio della Chiesa d' Iddio, e intimo conoscitore di quella distanza, che passa fra i Sovrani, e un privato.

Ma nello scritto del mio Avversario (ch' io pure ho sempre voluto chiamar *Libro*) e nelle imputazioni, che ivi si leggono (alle quali ho pure sempre voluto dar il nome di *Accuse*), non ne ho trovata una sola fondata nemmeno sopra un' apparenza di verità. Da quì ne viene, che in vece di provare alcuno di que' *fastidiosi rimorsi*, dai quali l' Accusatore crede, che io sia *inquietato* (Not. p. 6.), anzi desidero di cuore, che la rettitudine della sua intenzione sia stata tan-

tanta da lasciare anche a lui la coscienza in pace. Le Accuse contro me intentate, non davanti un Giudice, non davanti un Tribunale, ma in faccia di tutt' i Giudici, di tutt' i Tribunali d' Italia, dal mio Avversario, non sono un affare di Letteratura. Se queste Accuse fossero provate, io sarei l' uomo più detestabile del Mondo; se non sono provate io gli perdono, nè altro più domando da lui se non se, che s' astenga in avvenire dal dare il suo giudizio su d'altri Scrittori della nostra Italia, e in caso pure, che ciò non sia sperabile, che ponga almeno sul Frontispizio delle Accuse, ch' ei farà agli altri Autori, l' avviso di esser lo stesso, che ha scritto le *Note, ed Osservazioni sul Libro intitolato dei Delitti, e delle Pene*.

NB. Li numeri delle pagine quì segnati indicano l' Edizione in quarto del Libro *dei Delitti, e delle Pene*.

LA NECESSITA'
DELLA PENA DI MORTE
NELLA CRIMINAL LEGISLAZIONE
DICHIARATA NEI CASI DA USARSI
CON ALCUNE OSSERVAZIONI
INTORNO A QUELLA DEI PREMJ.

DISSERTAZIONE.

O Italia Italia, che per lunga serie di secoli fosti la sovrana dispositrice di tutte le Nazioni, la maestra delle Scienze, la ristauratrice delle belle Arti e dei gentili Costumi, perchè ora spoglia delle maestose Imperiali insegne, perchè neghittosa in ozio vile immersa, perchè abietta e spregevole a quelle genti stesse, che si facevano gloria di ammirare

nei valorosi tuoi figli quelle virtù, che riputavano di non poter agevolmente imitare? L' esser tu decaduta dall' antica potenza non offusca se non se in parte lo splendore, che t' irraggiava l'augusto diadema; e se bene le vicende funeste dei tempi abbiano apportato detrimento alla tua grandezza, la provvida Natura, ciò non ostante, ti ha dotata di così eccelsi onorevoli pregi che non puoi, se non per sola tua colpa, cadere nell' avvilimento ignominioso, in cui fai di te ora misero e luttuoso spettacolo. Non è questo forse lo stesso clima, la Terra medesima, in cui nacquero e crebbero i Dominatori del Mondo? Non è forse questa quella Italia, nella quale fiorirono i Filosofi più sublimi, gli Oratori più eccellenti, ed i Poeti più rinomati? Sì certamente tu sei la stessa. Furono forse intieramente lacerati i venerabili Libri dei nostri antenati, e perdute del tutto le sublimi istruzioni valevoli a scuoterti dalla pigrizia, e ad ammaestrarti nelle Scienze, nelle morali Virtù, e nella Poesia? Furono forse distrutti dal tempo edace tutti quei gloriosi Monumenti, esemplari eterni non solo dell' antica possanza, ma vie più dell' ingegno, e della eccellenza di quelle Arti, che i nostri illustri Maggiori nel più sublime grado possedevano? Quei Libri stessi dei Maestri di coloro che sanno, i quali portarono

il nome Italico sino ai confini della Terra ; ed in parte quelle eccelse Moli , che ancora fanno inviolabile fede dell' impareggiabile tuo splendore , esistono , e forse a confusione del nostro secolo . Queste medesime venerabili opere non produssero forse dopo la perdita ancora dell' Impero nei non remoti secoli fra i non oziosi tuoi Figli alcuni sublimi Matematici, Filosofi valorosi , ed eccellenti Oratori e Poeti ? Perchè dunque in questa età , nella quale tante Accademie insorgono , e tanti Libri escono alla luce , più non s' ammirano quei sublimi Autori, che altre fiate onorevolmente fiorirono ? Parmi che , senz' affaticarci a rintracciare la lagrimevole causa della indicata decadenza , essa ben agevolmente agli occhi nostri si manifesti . Mirinsi per avventura gl' Italici abitatori , di leziose maniere ripieni , far pomposa mostra delle servili catene di quelle Nazioni, che nei trasandati tempi abborrite erano come barbare, e delle quali i Regi stessi erano spregevolmente riputati minori che gl' individui del Romano Senato. Volgasi lo sguardo ai decaduti ed abbandonati Licei , nei quali la onorata memoria solo rimane di coloro, che li resero sì venerati e famosi . Quella Verità, che altre fiate di allegri panni vestita fra il vigile stuolo delle Virtù le contrade d' Italia irraggiava col suo lume, ora mesta e pallida in volto , e celata entro nera lacera veste non sa ove rifuggirsi . La menzogna di fastosi mentiti abbigliamenti adornata, scorrendo per ogni dove, cerca con false larve di sovvertire ancora que' pochi , che arditi tentano di erger la fronte dalla turba volgare di ozio e vizii ripiena, ed allontanandoli dal proficuo cammino che al vero conduce , attizza il loro cuore col superbo desìo di primeggiare sopra i loro concittadini con rintracciare nei più cupi confusi recessi delle chimeriche opinioni un argomento, che allettando l' amor proprio, attrarre agevolmente possa la comune approvazione . Meraviglia non è se fra così dense tenebre corrotto sia il giudizio degli uomini , ed agevolmente porgano essi orecchio alle opinioni di quegli oltramontani Scrittori che , sotto lo specioso concetto di patrocinare la natìa umana indipendenza , si fanno incautamente a frangere il necessario freno imposto dalla generale Società colle sacre inviolabili Sanzioni penali . Non v' ha modo più dolce e lusinghiero, per affascinare l' intelletto ed il cuore umano, che quello che le allettatrici passioni alimenta e protegge, e che sotto la soave corteccia della sensibile felicità presenta intralciati paralogismi , perchè , dalla speme del desiato bene l' uomo sedotto, facilmente presta egli fede a quanto ardentemente brama di possedere . Conviene pertanto esaminare col più accu-

accurato dircernimento gli oggetti tutti, che sotto una soave apparenza di bene si presentano all' umano intelletto, perchè pochissimi sono quei che realmente alla vera naturale felicità tendano, e vagliano a promuovere il vantaggio della Società. Per ottener ciò, fa mestieri di frangere non soltanto l' apparente corteccia che li circonda, ma eziandio fa d' uopo di penetrare con occhio fino e filosofico per entro la midolla de' medesimi, ed allora pur troppo agevolmente si conoscerà quanto rari sieno quei che veramente atti sono a determinare ciò che apparentemente mostrano di promovere. Se a mio credere così fatto avesse l' illustre Autore del Libro intitolato *Dei Delitti e delle Pene*, certamente non avrebbe promulgato la sua sentenza intorno alla inutilità della Pena di Morte nella criminal Legislazione prescritta; e se tanto parimente fatto avessero i leggitori dello stesso Libro, parecchi di essi non avrebbero convalidata col consenso loro quella sentenza medesima. Questo benemerito Filosofo, il quale unisce ad un sublime ingegno un animo soave ed onesto, ed un sincero amore per la Umana Spezie, si è, a mio credere, lasciato sedur troppo agevolmente dal per altro onorato pregevol desìo di giovare agl' individui della sua Spezie. Perciò egli, dopo di aver messo in campo, e non a torto, parecchi sconcerti che dagli sregolati

lati ed intralciati metodi sogliono avvenire, si accigne qual novello campione della umana Spezie a sostenere che la Pena di Morte usar non si possa se non se allora che la Nazione sia per ricuperare, o sia in procinto di perdere la sua libertà, o al tempo dell' Anarchia quando i disordini stessi tengono il luogo delle Leggi, o allorchè finalmente provar si possa ch' essa valevol sia a distogliere gli altri uomini dal commetter delitti; concludendo, ch' essa è inutile in ogni altra circostanza, fuorchè in quella, in cui trattisi la salvezza della intiera Nazione. O cento e cento fiate felice *colui*, *il* quale, dalla provvida Natura dotato di acuta penetrazione, atto fosse con ragionevolezza e verità ad allontanare le mannaje ed i capestri dalla Società, ordinate come necessarie da tutti i Legislatori, convalidate dal consenso di tutte le Nazioni, senz' abbandonarla a maggiori fatali disavventure! Questi oltre i più lieti encomii, fregiato di un non usato pomposo trionfo esser dovrebbe, a lui maggiormente dovuto che tante *migliaja* d' individui ricupererebbe alla Società, di quello che lo meritarono coloro che un Cittadino dal furor dei nemici serbarono, oppure conquistate ebbero con istragi e rovine le vicine e le lontane Provincie. Ma comechè, se il mio pensier non erra, io reputo che l' illustre Autore s' in-

ganni a partito ; così mi fo coraggiosamente a combatterlo, ed atterrando le prove da lui messe in opera per sostenere il lusinghiero argomento, m'ingegnerò di mostrare, giacchè, se in buona Logica falsa è una proposizione, vera è certamente quella che le è direttamente opposta, *Che la Pena di Morte nella criminal Legislazione è utile e necessaria*, eziandio nei casi non contemplati dall' Autore.

Non cada in pensiere ad alcuno, che io nel trattare così malagevole, ma importante argomento, voglia forzare la mia meditazione a rintracciar sentimenti astrusi e sofistici, o che adornar voglia il mio ragionamento di figure Rettoriche per allucinar e sovvertire l' altrui mente; e con modi di dire leziosi e ricercati tenti di sedur il cuore, acciocchè presti fede alle mie proposizioni. Io sono semplice indagatore del vero, e odiando tutti coloro, che malvagie arti adoperano per ingannare gli uomini, non sono condotto a scrivere che dal solo desiderio di essere alla Società profittevole; perciò con modi semplici, chiari, e naturali esporrò le ragioni tutte, onde l' Autore si sforza di sostenere il suo sistema, e mostrerò le obbiezioni, le quali, a mio credere, valevoli sono ad atterrarlo, acciocchè ciascuno con maturo esame possa decidere se io abbia toccata la meta, cui mi sono proposto di pervenire.

Prego dunque i miei Lettori di attentamente meco considerare la prima prova, colla quale il mentovato Novatore si fa a dimostrare che la Pena di Morte non è utile e necessaria.

Egli ragiona così. “ Il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili, non deriva da quello, da cui risulta la sovranità delle Leggi, perchè queste non sono che una minima porzione della privata libertà di ciascheduno, e rappresentano la volontà generale, che è l' aggregato delle particolari; ma nel minimo sacrifizio della libertà di ciascheduno non vi può esser quello, che accordi che gli venga tolto il sommo dei beni, che si è la vita: adunque non è possibile che alcuno abbia voluto lasciare ad altri l' arbitrio di ucciderlo. E ciò è tanto più vero, segu' egli a dire, perchè l' uomo, non essendo padrone di uccidere se stesso, non può averlo altrui accordato, mentre nessuno dà quello che non ha. „

Ora, che letto avete il fondamento del Sistema avversario, piacciavi di dar retta anche al mio ragionamento. Il diritto, che si attribuiscono gli uomini di togliere la vita ai malfattori, nasce, com' eziandio le altre sociali Leggi, dalla convenzione e dai patti fatti allor appunto che si è formata la Società; e se bene ogn' individuo abbia tentato, entrando nella medesima,

ma, di perdere la minore possibile porzione della naturale indipendenza, ciò non ostante è stato costretto di cederne tanta, quanta è necessaria per conservar quella popolazione, dalla quale spera la tutela singolarmente della propria vita e poi del proprio ben essere; altrimenti, se ciò fatto egli non avesse, o la Società non sarebbesi formata, o distrutta si sarebbe nel suo primo nascere: ma la pena di Morte è il più possente valido freno per ritener gl' individui tutti in offizio, e per allontanarli dal commettere quei delitti, che atti sono ad essenzialmente ferire la Società, la qual sola può tutelare la vita di ogn' individuo: adunque è possibile che ciascun individuo abbia accordato la facoltà di togliergli la vita, allorchè commetta delitti atti a ferire essenzialmente quella Unione, la quale lo tutela nella vita ch' è il maggiore fra tutti i beni. Allorchè dunque io provi la minor mia proposizione, cioè che la pena di Morte è il più possente e valido freno per ritener gli uomini in officio, e per allontanarli dall' offendere essenzialmente la Società negl' individui che la compongono, ne nascerà l' indubitata conseguenza, che la pena di Morte è utile e necessaria nella criminal Legislazione ancora nei casi non contemplati dall' Autore.

Prima però di accignermi a tanta impresa, rispon-

risponder voglio al secondo principio dall' Autore proposto, con cui determina che l' uomo, non essendo padrone di uccider se stesso, non può per questo aver accordato alla Società una tale facoltà, perchè nessuno può ad altri concedere quello ch' egli non ha. Lascio da parte, come sconvenevole ed opposto alla Santissima Religione, in cui nati ed educati siamo, quanto sopra ciò scritto hanno i difensori del Suicidio, i quali si fan lecito di promulgare che, siccome permesso è ad un uomo, annojato della Società in cui si trova, di allontanarsi dalla medesima, e portarsi a vivere sotto altre leggi con altre genti, parimenti ad uno, il quale annojato essendo di tutti gl' individui della propria spezie, e sperimentalmente provato avendo che o la somma dei mali fisici, o dei morali prodotti in lui dagli altri uomini sorpassa di gran lunga la somma dei beni, permesso esser deve di togliersi dalla categoria dei viventi, mi ristrignerò dunque filosoficamente a combattere il proposto avversario argomento così:

L' uomo non è padrone di uccider se stesso, perchè alcuno non può in qualunque siasi benchè impensata circostanza sostenere per lo stesso oggetto quattro, non solo diversi, ma opposti caratteri, cioè l' uno di accusatore, l' altro di colpevole, il terzo di giudice, e finalmente quel-

lo

lo di carnefice. Sarebbe d' uopo che nel contemplato Suicidio l' uomo a se medesimo accusasse se stesso colpevole di un così enorme delitto, per cui attratta si fosse non solo la estrema infelicità, per liberarsi dalla quale non iscorgesse in allora altro miglior espediente che quello di privarsi della propria esistenza; ma ancora avesse irreparabilmente perduta la vicina e la lontana speranza di poter mai più migliorar condizione con iscemare il presente gravissimo male, e che l' amor proprio, il qual è in noi naturalmente radicato, non tentasse per ogni via di minorare la colpa, e non suggerisse o veri o probabili apparenti mezzi per distoglierlo dall' abbracciare come unico efficace rimedio il maggiore di tutti i mali, il qual si è certamente la Morte. Sarebbe poi costretto l' esecutore del Suicidio, oltre i due indicati caratteri di accusatore e di colpevole, di sostener eziandio quelli di giudice e di carnefice. Lasciando a parte quello di carnefice, come cosa che abbastanza dimostrasi per se stessa, indubitato egli è che un tale uomo, prima di determinarsi all' importante azione di privarsi della vita, deve comparare le idee, e giudicare che la Morte è il miglior espediente di ogn' altro per rinvenire il bene e per isfuggire il male, perchè appunto l' anima nostra non può determinarsi ad intraprendere

re alcuna azione, nè può scegliere se non se quello, che le si presenta o come buono, o sotto l' apparenza di buono in comparazione al male, che se le offerisce innanzi. Potrà forse nascere un retto giudizio in un uomo disperato, giacchè tale certamente dev' essere colui che, sorpreso da violente dolore, o da estrema passione colpito, determina di privarsi della propria esistenza? Perchè un uomo potesse rettamente giudicare se sia d' anteporre nel suo caso la morte alla vita, sarebbe di mestieri ch' egli non fosse da tetra violenta melanconica indisposizione sorpreso, la quale pel fisico sconcerto, ch' essa necessariamente produce nell' armonica tessitura degli organi del nostro corpo, non gli offuscasse l' intelletto sì fattamente che gli togliesse la facoltà di percepire gli oggetti, quali veramente si sono, nè lo astrignesse a concepirli quali intrinsecamente essi non sono. Sarebbe d' uopo ch' egli non fosse impedito da cieca replicata *inclinazione* verso alcun oggetto, la quale *per le continue* forti impressioni, ch' essa forma sopra gli organi molli del nostro cerebro, produce che gli spiriti animali, per le replicate direzioni verso quella parte del cerebro, in cui stà scolpito l' oggetto, più non sono atti a scorrere altre vie, nè ad imprimere altri simulacri, nè suscitarvi altre idee, dal che si produce il reale sconcerto

di non poter più, o almeno non senza somma difficoltà comparare le relazioni, che gli oggetti impellenti hanno fra loro medesimi, o quelle ch' essi hanno cogli altri; per pervenire indi a conoscere la reciproca convenienza o sconvenevolezza, onde scegliere il migliore, e rigettare il peggiore. Perchè adunque dalle Leggi convalidate dal costume; non è permesso ad un uomo che sia da qualche violente morbo assalito, quantunque provetto nell' arte Medica, di porgere a se stesso gli opportuni rimedii; anzi perchè vedesi eziandio in esperienza, che ogni Medico sorpreso da grave malore, pel semplice sospetto ch' ha d' ingannarsi, rintraccia qualch' altro Professore che lo diriga e soccorra? Ciò appunto avviene, perchè ciascuno, tuttochè provetto nell'arte Medica, essendo sconcertato nel fisico sistema, risente dubbietà sì fatta, che teme di agevolmente poter errare nello scegliere il peggiore in confronto del migliore, e di ricever danno d' onde spera trarre ristoro ed utilità.

Oltre quanto detto abbiamo, l' uomo non è padrone di uccidere se stesso, perchè ha perduto la naturale indipendenza, allor quando è entrato in colleganza cogli altri uomini: e questo serva per ultima dichiarazione della maggior proposizione, e di risposta. Per quello poi che spetta alla minore, la qual si è, che chi non è padrone di uccidere se stesso, non può ad altri aver accordato una tale facoltà, rispondo così. Non può averla accordata se questa non è utile e necessaria per conservare intatta la Società, la quale così rimanendo può sola tutelare la vita di ciascun individuo; ma se questa sia utile e necessaria a tale effetto, sostengo che chiunque non soltanto può, ma deve concedere alla Nazione la facoltà di privarlo della vita, qualora ei rompa quei patti e quelle leggi, che valevoli sono a promovere e conservare la comune esistenza, ed eccone la prova. Quale mai fra tutti fu il motivo maggiore, che indusse gli uomini ad entrare in colleganza? Quello certamente si fu della conservazione del proprio individuo, perchè ciascuno per esperienza conoscendo di non esser capace di tutelarsi e difendersi da se solo, cercò pel mezzo della unione la conservazione primieramente del proprio essere, indi quella del ben essere. Allora dunque che gl' individui tutti determinati si furono a formare una Società, stabilito aver devono ancora, che nessuno di essi possa in nessun conto attentare alla vita dell' altro, perchè il principale motivo, per cui mossi furono a collegarsi, fu certamente la tutela della propria vita; ma per distornare ciascuno di essi da così dannoso attentato, devono aver posto il maggior freno e casti-

castigo per gl' infrattori del patto, ed il maggiore di tutti i castighi si è certamente la Morte: adunque ciascun uomo non solo può, ma deve aver accordato alla Società una tale facoltà. Il mio ragionamento è tanto più vero, quanto che sopra la primitiva natura delle umane inclinazioni è appoggiato; ed eccone il ritratto. Ogni uomo, che dall' amor proprio condotto e dai fortissimi stimoli del proprio vantaggio è spinto a patteggiare, non solo non ha intenzione di trasgredire la convenzione, ma anzi teme che alcuno dei contraenti manchi alla data fede, perciò di buona voglia non solo accorda, ma aggrava la pena quanto più può contro gl' infrattori per astringnerli alla manutenzione del patto, sembrandogli assolutamente impossibile che a confronto del bene che spera, e del vantaggio che si è proposto di ritrarre, possa egli mai per alcuna inaspettata circostanza determinarsi a frangerlo; però certamente ad altri e non a lui suppone che tal pena sarà dovuta. Avviene pertanto che quegli stesso, che così costante si mostrò per determinare tal pena, sia a poco a poco inavvedutamente sorpreso da una vivace sensibile inclinazione, la quale passo passo in violenta passione degeneri. Eccolo perciò giunto alla fin fine a dimenticare le primiere istituzioni, e passar gradatamente a trasgredir egli la

la legge, e a commettere un enorme delitto, e quindi meritarsi la morte. Sembra egli che ciò naturalmente avvenir possa, e che questo ritratto vada a dovere? La Società pertanto, eseguendo la stabilita pena contro del proposto malfattore, che altro fa ella se non se togliergli quella vita stessa, la quale senza la tutela di lei avrebbe il delinquente certamente perduta nel tempo che è trascorso fra la colleganza e la trasgressione nelle moltiplici circostanze che avvengono nel Mondo; e ciò è tanto più plausibile quanto che, essendo il motivo più forte, per cui gli uomini si uniscono in società, quello della conservazione del proprio essere, questo dipende intrinsecamente dall' esecuzione di una tal legge, perchè questa è il maggior freno, come farò in appresso vedere, per distorre gli uomini dal commetter delitti, e tenergli in offizio. Risposto avendo a dovere alla prodotta avversaria proposizione, ora passo a provare, come di sopra ho promesso, che la Pena di Morte è utile e necessaria nella Criminal Legislazione; e ciò con un semplice chiaro sillogismo.

La Morte è il maggiore de' mali, che avvenir possa ad una sostanza sensitiva, intelligente e ragionevole: perchè siccome il maggiore dei beni naturali si è la esistenza, come l' Avversario medesimo ha accordato nell' anzi riferito suo mas-

 simo

simo argomento ; così l' opposto , qual si è la dissoluzione dell' individuo , è per conseguenza il maggiore dei mali , che naturalmente avvenir possa . Ma il maggiore dei mali deve produrre maggior timore nel cuor degli uomini : adunque il timore della Pena di Morte dev' essere il maggior freno per ritener gli uomini , e minorare la somma degli enormi delitti , la minorazion dei quali non solo è utile , ma eziandio necessaria alla Società per mantenerla e preservarla dalla totale sua dissoluzione . Adunque la Pena di Morte , caduta sopra di un reo cittadino , non solo è utile , ma è necessaria , perchè ogn' altro sopra un così luttuoso esempio si astenga dal commetter enormi delitti , o almeno minori la somma di essi . Premesso questo , a mio credere , indissolubile argomento , passo a rispondere alle maggiori prove , colle quali l' illustre Novatore si accigne a sostenere il suo Sistema .

Egli dice che , prima di consultar la ragione , fa d' uopo di considerare che la sperienza di tutti i secoli c' instruisce che la Pena di Morte non ha mai distolto gli uomini determinati dall' offendere la Società , e che perciò quella vien a mostrarsi inutile . A me pare certamente che questo argomento sia insussistente : ed eccone la ragione . Se , perchè la Morte non ha distolto gli uomini determinati dal commetter delitti , che offen-

fendono la Società , ne avvenisse la conseguenza ch' essa è inutile , ne nascerebbe parimenti l' intollerabile assurdo , che tutte le Leggi , e tutte le Pene da quelle imposte , sariano egualmente inutili , perchè tutte le Leggi sono state sempre violate dagli uomini determinati e viziosi , e le Pene tutte non hanno in nessun tempo distolti gli uomini determinati dall' offendere la Società . Per poter a mio giudizio stabilire sopra la sperienza la inutilità della Pena di Morte , converrebbe fare un esatto calcolo sopra i delitti commessi per due intieri secoli da una Nazione , l' uno dei quali fosse condotto dal Sistema Legislativo promulgato dal nominato Autore , e l' altro ritenuto fosse dal freno del timore della Morte , e se la somma risultasse eguale , in allora convengo che la Pena di Morte sarebbe inutile ; ma comechè per le fortissime ragioni , che ho addotte , spero di aver provato che la Pena di Morte , essendo il maggior male che avvenir possa agli uomini , deve esser ancora il maggior freno per minorare i delitti : così avverrà certamente che , sebbene la sperienza c' insegni ch' essa Pena non è atta a togliere tutti i delitti , ciò non ostante è essa utile e necessaria , perchè diminuisce la somma e l' intensione de' medesimi . A questo argomento , che sembrami ad evidenza atterrato , aggiugn' egli che non è la in-

 ten-

tensione della Pena, che fa il maggior effetto sopra l' animo umano, ma bensì la estensione della stessa, perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente commossa da minime e replicate impressioni, di quello che da un forte ma passeggiero movimento. Questo di lui sentimento cade a terra, qualor vogliasi considerare che se la intensione di una massima Pena, benchè breve, venendo comparata colla estensione di una Pena minore, benchè lunga, risulti che la intensione della breve sia maggiore nella somma di quello sia la estensione della lieve, ne avverrà certamente per fisica legge e costituzione naturale, che la impressione della massima, benchè breve Pena, sarà maggiore di quella che verrà fatta dalla lieve in comparazione, benchè più estesa Pena: e se la impressione sarà maggiore, maggior eziandio ne sarà il dolore, e per conseguenza maggior dovrà esser il timore per evitarla; nello stesso modo appunto che maggiore sarà la impressione fisica ed il dolore causati sopra una mano da un colpo di ferro ardente, di quello che vi possa produrre un corpo caldo, tuttochè prosiegua questo a confricare lungo tempo la mano; avvenendo parimenti che un oggetto in una sola volta s' imprima nella memoria nostra più agevolmente di quello che lo facciano mille altri replicati: dal-

la qual cosa francamente dedurrei, che vedendo gli uomini esser continuamente condannati i malfattori al travaglio, non essendo questa la massima delle Pene, tanto più agevolmente scemerebbero la primiera concepita impressione, quanto che la maggior parte di essi essendo di tutto bisognosi, ed assuefatti al lavoro e agli stenti, si assicurano un vitto, il quale benchè stentato e parco sia, è per altro certo e quotidiano.

Mi si permetta che sopra quest' ultimo sentimento aggiunga una considerazione valevole a convincere ancora quei che, *sulle tracce* dall' Autore indicate, si fanno a sostenere che, dovendosi posporre una misera Vita alla Morte, non vien ad essere perciò la Morte utile e necessaria. Concedendosi a questi tali, per ipotesi, che la misera Vita pospor si debba alla Morte, ciò non ostante io mi accingo a provar loro, che la Pena di Morte è utile e necessaria nella Criminal Legislazione, perchè più convenevole negli effetti, che risultano al miglior ordine e alla maggior conservazione della Società. E perchè accetto esser io possa a quegli stessi che tento di persuadere, mi propongo di ragionare sopra il metodo indicato dal loro Maestro. Egli propone che condannar si debbano principalmente i malfattori al lavoro, perchè risarcir essi possano coll' opera quella Società, che hanno colla

trasgression massima della Legge empiamente danneggiata. Lasciando a parte quei pochissimi, i quali da violente passione sedotti, quantunque o per nobiltà di natali, o per ricchezze resi illustri pospongono ciò non ostante i loro doveri, perchè questi sono, in proporzione di tutti i più empii malfattori, come uno è in proporzione a mille, egli è certo che quasi tutti gli scellerati sono poveri ed usi al lavoro. Qual vitto però si crede che godessero costoro prima di meritarsi col delitto la pena? Io reputo che in dipresso uguale fosse a quello, che dopo la condanna dalla Giustizia verrà loro determinato; perchè o vuolsi che ai malfattori sia somministrato un vitto bastevole non solo a sostenergli in vita, ma eziandio proporzionato al peso che devon sostenere, sicchè possano aver forza e attività sufficiente per supplire ai lavori, a' quali sono destinati, e però essendo prima della trasgression della Legge quasi tutti usi al travaglio, agli stenti, e indigenti di ogni cosa, peggiorano dopo della condanna poco la loro condizione ed il loro stato; o ad essi non si somministra il vitto necessario, sicchè rendansi inetti per la spossatezza del corpo alla fatica e ai lavori, ai quali sono condannati, e perciò eglino non possono più indennizzare la Società del danno sofferto, il che si opporrebbe al fine proposto dall'

dall' illustre Autore, il qual esclude la Pena di Morte soltanto per non iscemare la Società di tanti individui, i quali possano coll' opera risarcire il danno cagionatole coi loro delitti. Adunque la Pena di Morte è più convenevole nei massimi delitti, i quali feriscono essenzialmente la Società, di quello ne sia la condanna dei malfattori al lavoro, per gli effetti che risultano al buon ordine e alla conservazione della medesima: adunque la Pena di Morte è utile e necessaria, eziandio in altri casi gravi, nei quali non trattasi la salvezza dell' intera Nazione, nei modi contemplati dall' illustre Autore.

Ora veniamo ad esaminare la nuova prova, che dal celebre Filosofo nell' ultima edizione fu aggiunta come valevole non solo a ribattere le opposizioni, che fatte gli furono, ma atta ancora ad intimorire qualunque si accignesse a combattere il suo Sistema. Egli sostiene che, acciocchè una Pena sia giusta, *non dee avere che quei soli gradi d' intensione, che bastano a rimuover gli uomini dai delitti; ora non essendovi alcuno, il quale riflettendovi sceglier possa la totale perpetua perdita della propria libertà, per quanto vantaggioso esser possa un delitto: adunque la intensione della Pena della Schiavitù perpetua ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato, anzi questa ne ha più che quella di*

 Mor-

Morte, perchè moltissimi risguardano la Morte con animo tranquillo e fermo; chi per fanatismo, chi per vanità, la quale accompagna quasi sempre l'uomo di là dalla tomba, chi per ultimo e disperato tentativo o di non vivere, o di uscire della miseria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra i ceppi e le catene sotto il bastone, perchè il disperato non finisce i suoi mali, ma gl'incomiccia. Io confesso, che, acciocchè una Pena sia giusta, essa non dee avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano (notisi bene) in tutte le circostanze a rimuover gli uomini dai delitti. In fatti egli è certo, che un uomo ragionevole, senza esser da una violente passione assalito, conoscerà che il vantaggio, ch' ei può ritraer dalla commissione di un delitto, non può porsi in confronto col danno, che pur egli risentirà dalla perdita perpetua della propria libertà; ma io reputo falsissimo, che la idea della perdita perpetua della propria libertà abbia tanta forza, e far possa tanta impressione, quanta ne ha e quanta far ne può la Pena di Morte in un uomo, il quale attesa una circostanza si trovi assalito da una vivace inclinazione; perchè è indubitato, che siccome per legge meccanica posti due pesi sopra una bilancia, ne avviene che il maggiore fa pender la bilancia dalla sua parte, così egualmente per la

stessa legge avviene che posti due oggetti diseguali di attività, il maggiore farà maggior impressione nell'uomo, di quello che farà il minore. Concluderò pertanto così; che la idea della prigionia perpetua sarà bastante di allontanare dai delitti massimi quell'uomo, il quale tranquillamente mosso o non fortemente spinto da un oggetto, ragioni, e compari il male ed il bene, che risultar ne può dalla intrapresa azione; ma che questa idea o non è bastante, o è meno atta in un uomo sorpreso da una passione, di quello ch'esser possa la Pena di Morte, perchè sendo questa, come ho provato, il maggiore di tutti i mali, maggior impressione timorosa deve formare sopra l'uomo; se maggiore sarà la impressione, maggiore dev'essere il desiderio di evitarla: e per conseguenza esser deve questa di maggior freno per allontanarlo dai più enormi delitti. Adunque la Pena di Morte è utile e necessaria nella Criminal Legislazione, perchè minora il numero e la intensione dei dannosi attentati contro la Nazione.

Dal fin quì detto spero che ciascuno agevolmente comprenderà quanto sia la umana mente soggetta ad errare, singolarmente ove trattasi di materie, che prodotte siano in favore della Umanità. Non convien però negare al mentovato illustre Filosofo una giusta lode, mentr'egli, ol-

tre di aver fatto conoscere il vivo desiderio, che nodriva di conservare gl' individui della propria Spezie, ha meritato il comune applauso dove dimostra quanto necessario sia che il castigo debba seguire quanto mai si possa immediatamente la colpa, essendo sconvenevole che una lunga prigionia preceda la condanna, e che il paziente debba per difetto della lunga disamina, che necessariamente proviene da una tortuosa Legislazione criminale, soffrire per una sola colpa due pene, l'una della prigionia, l' altra di quella che imposta gli viene dal Giudice dopo la compilazione del Processo. Meritasi ancora l' altrui approvazione allorchè sostiene, che la tortura, la quale adoperasi per trarre dalla bocca del reo la confessione del delitto, oltrepassa i limiti della umanità, ed è incerta per iscoprire la verità; essendo egualmente probabile che un uomo di debole complessione lungamente addolorato confessi prima ciò che non è vero, e poi che per timore di esser nuovamente tormentato ratifichi posteriormente la confessione stessa; e che un altro di robusto temperamento sopporti francamente la tortura medesima, senza giammai confessare il delitto.

Se il citato Autore fosse restato pago di produrre questi pensamenti, e gli avesse più estesamente dichiarati, sarebbesi mostrato degno di ammirazione, essendo certissimo che la Legislazione criminale non è in qualche parte esente da riprensione, mentr' egli è, a mio credere, indubitato che in parecchie benchè colte Nazioni e Società siansi di troppo ampliati gli abusi, e moltiplicate siansi oltre il dovere e la Natura le Sanzioni penali coll' estendere i più validi castighi contro quei delitti, i quali, se bene alla Società apportano alcuno sconcerto pel pregiudizio inferito ai suoi individui, essenzialmente però non la feriscono, non togliendo alla medesima per nessun conto i membri che la compongono. Ma acciocchè taluno sinistramente interpretar non possa questo mio sentimento, siami permesso che ora lo dichiari quanto è di mestieri per isfuggire ogni mendicata contesa.

La Pena di Morte, come anteriormente ho dimostrato, è il maggiore di tutti i mali; ma il maggiore di tutti i mali non devesi nella Criminal Legislazione adoperare se non se contro i maggiori delitti, quai sono quelli che feriscono intrinsecamente la Società: adunque è un abuso dannoso, allorchè si estenda la estrema Sanzione penale contro alcun altro delitto, che intrinsecamente non ferisca la Società. Essa Società non è che un aggregato d' individui, ed ogni individuo è certamente una parte componente la medesima Società; ond' è che con un omicidio resta ella privata d' una par-

parte intrinseca del suo corpo, e quindi vien ferita la stessa nella sua essenza col mutilarla di un membro, che certamente l' è essenziale, nella maniera ch' essenziale è al corpo nostro qualunque membro che lo compone: per la qual cosa contro un tale delitto soltanto usar devesi la Morte (contemplato però il caso della necessaria difesa, che vien eccettuato dalle Leggi generali) perchè questo si è il più enorme attentato pel danno, che singolarmente apporta alla Società e agl' individui suoi, a' quali vien tolto senz' autorità da un malfattore il maggior di tutti i beni, che è la esistenza.

L' estremo abuso della Pena di Morte estesa non solo contro gli Omicidii, ma eziandio contro i più leggieri furti, ha condotto l' animo nobile del menzionato illustre Autore a produrre al pubblico l' umano di lui sentimento, per provare che la Pena di Morte non è utile e necessaria, se non quando trattisi la salvezza della intiera Nazione. In fatti alcune fra le più colte Nazioni oltrepassano su questo punto le leggi della Umanità. La Nazione Inglese, ch' è riputata così saggia nella sua Legislazione, mostrasi a questo proposito nel suo Codice molto difettosa, condannando all' estremo supplizio colui, che commetta il furto di poche Lire. La Nazione Francese, che tanto dimostrasi prudente

nel

nel suo governo, toglie parimenti la vita ad un Cittadino pel furto di picciol valore. Nel Codice Germanico viene condannato ad esser privato della vita chi oltrepassi Fiorini venticinque di furto (*). Lo che viene in dipresso ancora in alcune Provincie determinato nella nostra Italia.

Nè si reputi già che queste Leggi si giacciano sepolte negli Archivii o nelle Biblioteche senza esecuzione, e scritte siano soltanto per intimorire gli uomini. Esse sono eseguite con rigore, ed hanno pur troppo il loro effetto. I Legislatori al sommo rigorosi hanno con queste determinazioni considerato più il danno relativo degl' individui, che lo scapito che risente la generale Società, la quale dev' essere sopra ogn' altro oggetto contemplata. Siccome la perdita di poco danaro non devesi per nessun conto porre in confronto colla perdita della vita, così non si può giustamente adattare una egual pena a' due tanto diseguali delitti. Sono da commendare, a mio credere, e da riporre nel primiero lor vigo-

re

(*) *Bohemer. Jurisprud. Criminal. De Fur. sect. 2. c. 13. §. 172. & seq. explic. Furti magni Cod. Crim. Auct. 84. ab eod. Bohemer. in adnot. ad dictum §. 172.*

re quei Codici, che il furto colla pena pecuniaria ordinano di compensare; e se il ladro non ha il modo di compensare col danaro quanto ha derubato, lo compensi quanto è possibile col suo lavoro, oppure indennizzi nel più agevole modo coll' opera sua la Socieà che n' è offesa, mentr' essa tutti gl' individui suoi difende e protegge. La esecuzione di una tale dimenticata massima minorerebbe eziandio, a mio credere, la somma degli omicidii nelle case, e degli assassinii nelle vie, perchè i ladri, i quali certamente non intentano che d' impadronirsi delle altrui sostanze, paghi di esse rispetterebbero la vita degli assaliti sopra la considerazione fortissima del maggiore anzi massimo castigo, che costretti sarebbero di soffrire, venendo dinunziati ai Tribunali di avere oltre la roba tolto a quegl' infelici anche la vita; mentre ora, che indifferentemente condannati sono alla Morte e l' omicida e il ladro, il ladro egualmente ruba, ch' empiamente uccide l' assalito. Siccome vi è il maggiore ed il minore, e sensibilmente appariscono le relazioni e proporzioni in tutte le parti componenti il Mondo fisico e morale, e che con ragionevolezza considerato viene o maggiore o minore un bene ed un male in comparazione del buono o dannoso effetto ch' esso produce nella generale fisica o morale economia dell' Universo,

così devonsi parimente adattare le Sanzioni penali al danno inferito dai trasgressori dei patti sociali alla generale Società, essendo essa il fonte primario di que' beni, che tanto utili sono nella presente fisica e morale nostra costituzione.

Acciocchè però nessuno mi possa opporre la deduzione tratta dai fondamenti del da me combattuto Sistema; cioè che ferendosi essenzialmente la Società, qualor commettasi da un malfattore un omicidio, appunto perchè si priva il corpo di un individuo essenziale per esser questo parte e membro componente il corpo medesimo, si ferisce certamente la Società doppiamente allor quando colla Pena di Morte, eseguita sopra il colpevole, togliesi al corpo stesso un' altra sua parte essenziale; mi accignerò adunque a dichiarare che, siccome fa mestieri di separare col taglio un membro infetto dal corpo umano, allorchè possa esso col suo morboso contatto i vicini membri avvelenare, oppure abbia forza pel mezzo del reciproco concorso dei fluidi di corrompere a poco a poco la massa totale degli umori, onde poi avvenga la general dissoluzione della macchina, parimenti sradicar devesi dalla Società quel perverso morboso individuo, che agevolmente può coll' esempio suo luttuoso avvelenare gli altri membri, e gradatamente corrompere il vital succo del corpo generale, e ridur-

lo passo passo alla totale miserevol sua dissoluzione.

Nemmeno devesi dal fin quì detto dedurre giammai che essendo la Pena di Morte il maggiore di tutti i mali, non possa questa perciò porsi in opera se non allora soltanto che trattasi la salvezza della intiera Nazione, che è il più necessario bene del corpo morale, perchè ciò si assomiglierebbe all'opinione di colui, il quale, riputando un qualche rimedio come il più utile, valevole e necessario per preservarsi dalla Morte, suggerisse ciò non ostante che questo usar non debbasi, sebbene il corpo trovisi assalito da un morbo valevole a poco a poco di ridurlo al sepolcro, ma che soltanto si debba questo porre in opera, allorchè il male siasi reso tanto grave e violente che si sia in procinto di perdere la vita, e con esito fors'anche incerto di ricuperarla. Il voler sostenere, che usar debbasi la Pena di Morte allora solo che trattasi la salvezza della intiera Nazione, è un sentimento non solo dannoso, ma eziandio difficile da potersi adattare alle circostanze, oscuro ed incerto nella riuscita. La morte di Catilina, di Cesare, di Pompeo e di tant' altri pretensori al dispotismo ha forse restituito al Senato la libertà, il vigore alle patrie leggi, la tranquillità al Popolo della Romana Repubblica? La morte dei Cittadini più potenti, dei Capitani più rinomati ha forse preservata la Grecia dalla totale rovina? La morte dei veri o supposti Tiranni ha forse disciolto sempre le Nazioni dalla schiavitù? Inutile è stato il più forte rimedio, perchè il male era venuto all'estremo; ma se colla esecuzion delle Leggi fosse stato usato questo, innanzi che si fossero corrotti tutti gli umori, il corpo non sarebbesi interamente distrutto. L' essersi tollerata la morte di tanti Concittadini, che pur erano parti essenziali della Romana Repubblica, senza punire nei primi casi colla Pena di Morte i delinquenti, i quali nei lor principj non erano così potenti come poi ne divennero, causò la decadenza e rovina dalla sua libertà, della gloria, e della potenza. La tolleranza è dannosa nel non punire col maggior castigo tutti quei delitti, che feriscono essenzialmente la Società, perchè coll' abbandonamento della disciplina e col luttuoso esempio vie più si apre un vasto campo al maggior numero e alle intenzioni dei massimi delitti, i quali col replicarsi conducono a poco a poco e senz'accorgimento non solo all' Anarchia, ma alla perdita ancora, ed alla intera dissoluzione della Nazione.

Sarebbe molto opportuno e giovevole alla Società, della quale il citato Autore dimostrasi ap-

passionato difensore, che rigettando il sentimento dell' Obbes, sopra l' origine della Società, avesse ammesso il sentimento da tant' illustri Giuripubblicisti promulgato come più semplice e maggiormente confacente alla umana condizione, siccome da me fu ampiamente dimostrato nelle Osservazioni preliminari al mio Trattato del Gius di Natura. Giacch' è dovere di un animo Filosofico di esprimere sinceramente la sua opinione, così io, che ammiro l' animo nobile del nostro Italiano Filosofo inclinato a proteggere la Umanità, lo commenderei al sommo s' egli, in vece di sostenere la sua promulgata sentenza, avesse trattato estesamente il punto ch' ei semplicemente accenna verso il fine della sua Opera, cioè che siccome fu formata una Legislazione per punire i malfattori, così uopo sarebbe che venisse prodotto un novello Codice di Leggi, il quale stabilisse i premii per coloro, che virtuosamente operando vantaggi novelli alla Società apportassero. Siami pertanto conceduto che prima di por fine a questa mia Dissertazione, esponga brevemente un mio pensamento sopra questo punto per dichiarare i mezzi più efficaci, onde minorare le difficoltà, che insorger potessero nello stabilimento di una massima cotanto utile alla Società.

L' uomo, il quale opera azioni che oltrepassano

no le leggi naturali, i patti sociali, e le leggi nazionali in vantaggio degli altri individui, chiamato singolarmente viene virtuoso, perchè sembra che con magnanimo sforzo soffochi le radicate passioni, e superi le prime naturali inclinazioni, le quali dall' amor proprio provenendo alla sensibile naturale propria felicità soltanto lo conducono; preferendo quasi sempre coll' opera sua l' altrui vantaggio al proprio piacere ed interesse. Ma pure, benchè virtuoso nominar questi si debba pel buon effetto che risulta dall' azione giovevole agli altri, non è però vero ch' egli così operando sia condotto più dall' amore ch' egli nutre inverso del suo prossimo, che da quello radicale ch' ei nutre inverso di se stesso. Io tengo per certo, che i soli premii, che si sperano e si contemplano, siano gl' incentivi primarii per fare che gli uomini caccino da se stessi le inclinazioni ai più sensibili piaceri, e divengano tali che, spesse fiate ancora ingiustamente, il nome di Eroi si comperano ed acquistano. Nè strano paja, che alcuna volta avvenga che le ricchezze, le quali dalla maggior parte degli uomini ardentemente sono appetite, siano da alcuni neglette e posposte, perchè non tutti egualmente nella stessa cosa la loro tranquillità ripongono; provenendo questa varietà dal differente temperamento ed educazione; e da ciò nacque appun-

to la discrepanza dei Filosofi nel voler determinare dove la felicità si stesse riposta. In fatti, la sperienza ci dimostra che alcuni gli onori, altri la fama di valorosi, altri il concetto di probità, altri l'opinione di esser tenuti dispregiatori di tutto quello che gli altri uomini desiderano, altri finalmente l'odore di una vita candida e santa appetiscono sovra ogni altra cosa, e a questi oggetti le ricchezze pospongono: per la qual cosa non deve apportar maraviglia se alcuni, spregiando i beni più dagli altri comunemente desiderati, operino virtuosamente per acquistare altri vantaggi, se non tanto sensibili, almeno più da essi apprezzati; come avviene appunto ad un Monarca il quale, non avendo bisogno di alcuna cosa, ciò non ostante volontariamente espone se stesso agli stenti e pericoli per immortalare il suo nome, e ad un Letterato che, per farsi riputare di là dai Monti, perde la preziosa salute e intisichisce bene spesso su i Libri.

Posto ciò, egli è dunque certo che ogni uomo viene spinto ad operare virtuosamente dalla lusinga di acquistarsi alcun premio, e che queste azioni virtuose oltrepassando i patti sociali, e le leggi nazionali, oltrepassano perciò ancora il dovere che ha l'individuo che le opera verso la Società, e che il vantaggio ch'esse producono

è stra-

è straordinario, e non contemplato dalla medesima. Queste azioni virtuose adunque devono esser premiate, perchè mancando i premii, che sono l'incentivo ad operare, minorerebbero le azioni virtuose, come in fatti la sperienza ce lo dimostra, mentre nei paesi, dove minori sono le ricompense, minori eziandio sono le azioni virtuose: per la qual cosa quella stessa Società, che gode il bene ed il vantaggio straordinario e non contemplato, deve con ricompense non ordinarie premiar coloro che lo hanno promosso. Per non errare nella distribuzione dei premii equivalenti alle azioni virtuose, d'uopo sarebbe di una legge, la quale la proporzione che passar debba fra l'azione virtuosa ed il premio stabilisse. Ma chi ha da formare una sì fatta legge, e chi la può adattare ai casi, ai luoghi e ai tempi, giacchè gl'Inventori delle Arti in Atene furono premiati, ma come inutili persone vennero cacciati di Sparta? Oltre di questo, insorge ancora l'ostacolo nel determinare la maggioranza delle azioni virtuose relativamente ad esse medesime, perchè ciascun rango di persone risguarda come azione virtuosa più di ogni altra quella, che riesce più utile al proprio ceto, e ciò perchè ognuno bilancia l'azione col vantaggio ed interesse proprio. La Plebe vorrebbe che considerata fosse e commendata per azione vir-

tuo-

tuosa più di ogni altra quella, che maggiore autorità sopra gli altri ordini, maggior libertà ed abbondanza, e vie più oziosi agi le proccurasse ed ottenesse. La Nobiltà per azione virtuosa sovra di ogni altra commenderebbe quella, che maggior comando e possanza, maggiori ricchezze ed onori le apportasse per alimentar forse con tai modi la superbia, il fasto, il lusso e la smoderatezza, piuttosto che dirigerli al pubblico e privato vantaggio della Società; e quel che rammemoro di questi più ampii e considerevoli ordini di persone, lo adatto più ristrettamente anche ai Filosofi, i quali premierebbero sopra gli altri uomini gl' Inventori di nuovi Sistemi ed i Calcolatori; lo adatto ai Poeti, i quali riputerebbero più di tutti, coloro che oltrepassassero i confini del vero, e fors' anche del verisimile; agli Artieri, i quali coronerebbero quei che, sotto l' aspetto d' imitare la Natura, con il lusso e colle smoderate manifatture corrompono, o almeno infievoliscono il costume, ed impoveriscono le famiglie; e finalmente lo adatto a tutti non solo i numerosi ordini della Società, ma direi quasi a tutti eziandio gl' individui suoi, i quali determinerebbero, che considerata esser dovesse per azione fra tutte le altre virtuosa quella, che al privato vantaggio di ciascuno, a norma della condizione e cir-

circoszanza, venisse ad essere più confaccente e proporzionata.

Per appianare in convenevol modo così spinosa difficoltà, devesi col maggiore possibil metodo stabilire e dichiarare che, per azioni virtuose sovra tutte le altre, quelle considerar tali si devono, le quali alla generale Società apportano vantaggio, perchè essa generale Società essendo la sola che tutela gl' individui tutti, e che comparte a ciascuno di essi i beni ed i vantaggi che godono, essa pure dev' essere perciò ad ogni altro oggetto anteposta come principio e mezzo, donde procede la naturale *sensibile* felicità: per la qual cosa dunque uopo sarebbe, che formata venisse una legge generale, la quale ordinasse che fossero certamente dispensati alcuni premii maggiori e minori in relazione al vantaggio, che alla generale Società producono le azioni; e se bene questa legge, dovendo esser interpretata e proporzionatamente adattata e diretta dai Magistrati, o sia dal raziocinio di quelli, che riputati sono i migliori, correrebbe lo stesso periglio delle altre leggi, la interpretazione ed esecuzion delle quali se cadono in podestà di coloro, che più l' onesto che la privata passione ascoltano, e più il bene generale che il particolare considerano, apportano ottimi effetti, e se all' opposto, producono dannose

e lut-

e luttuose conseguenze; ciò non ostante utile verrebbe ad essere e necessaria una tal legge, perchè gli uomini dalla speranza del premio allettati, operando virtuosamente, un vantaggio generale alla comune Società apporterebbero, il quale spargendosi sopra gl' individui, e diffondendosi insensibilmente sopra ciascuno di essi, il privato ed il pubblico bene aumenterebbe.

Eccomi pervenuto al fine di questa mia Dissertazione, la quale non è ad altro scopo diretta, se non se a quello d'investigare con filosofica moderazione quelle nozioni, le quali utili esser possono alla Umanità, e conformi alla morale Naturale, adattata però sempre alla presente nostra condizione, e proporzionata alle circostanze. Se io non avrò ottenuto il mio fine, sarò più confuso che rattristato, conoscendo per prova che non basta il solo desiderio per ottenere il proprio intento. Lodevol cosa sarà sempre pertanto ad un Filosofo il tentare una impresa, che possa riuscir giovevole agli altri, allorchè però egli non esiga l' approvazione degli uomini senza meritarla, oppure indocile si accinga a sostenere con ostentazione i proposti pensamenti collo sdegnare fastosamente le altrui contraddizioni. Io sono onesto amico del vero, il quale, da chiunque mi verrà proposto, sarà da me applaudito e rispettato. Prego frattanto l'illustre Autore del Libro dei Delitti e delle Pene ad accettare in buon grado queste mie Filosofiche considerazioni, dettate solo dal vivo desìo d'investigare quella Verità, la qual sola può giovarci fra le tenebre dell'errore ad acquistare la necessaria e tanto desiderata naturale sensibile Felicità.

LETTERA
AD UN AMICO
NELLA QUALE SI DA' IL PARERE SUL SISTEMA DELLA PENA DI MORTE
DEL
MARCHESE BECCARIA
SCRITTA DA N. N.

AMICO.

LA richiesta, che mi fate, del mio sentimento intorno al trattato famoso del chiarissimo Marchese Beccaria de' delitti, e delle pene, per quel che riguarda la sua opinione circa la pena di morte, porta seco un peso così grave, e per me insopportabile, che se io vi rispondessi di non potervelo dare per verun modo, crederei di non offendervi, e di non pregiu-

giudicare all'amicizia, che passa fra noi. Questo Letterato, che ragionevolmente riscuote gli applausi de' moderni Filosofi, i quali soli pretendono essere i giudici competenti di sì fatte materie, usa un linguaggio così intralciato, che potrebbe meritamente chiamarsi un gergo più tosto, che favella conveniente al soggetto, di cui ragiona. Abbia egli ciò fatto per aver facile lo scampo, quando si vegga stretto fortemente da chi non approva le sue opinioni, o per nascondere al volgo ciò, che potrebb' esser cagione di perniciose conseguenze; se ciò da una parte è lodevole, dall'altra però fa nascere sospetto, che voglia deridere i lettori, e prendersi piacere di non farsi intendere. Tralascio di aggiugnervi altri motivi per dimostrarvi, esser ragionevole la mia renitenza in compiacervi, bastandovi il dire, che di tal libro molti ne hanno scritto in pro, e in contro, e che questi sono sufficienti per Voi, che avete buon talento, ed acume; acciocchè possiate indi formarne quella idea, che si merita. Ma per non lasciarvi disgustato interamente, ve ne dirò qualcosa sul punto propostomi, non già decidendo, che a me non appartiene, ma saltellando su tal' opera, e comunicandovi alcune mie riflessioni, le quali, se troverete proprie, ne potrete far quell' uso, che meriteranno.

I. La

I. La prima riflessione, e a mio parere molto interessante, è quella, che l'autore stesso vi fa nascere, quando scrive (*) dicendo *Spetta a' Teologi lo stabilire i confini del giusto e dell' ingiusto per ciò, che riguarda l' intrinseca malizia, o bontà dell' atto: lo stabilire i rapporti del giusto, e dell' ingiusto politico, cioè dell' utile, o del danno della società, spetta al Pubblicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all' altro, poichè ognun vede, quanto la virtù puramente politica debba cedere all' immutabile virtù, emanata da Dio*. Che che ne sia di tutto quello, che quì dice l'autore, io rifletto soltanto, che, posto ciò, il giusto e l'ingiusto politico può esser contrario per diametro al giusto ed ingiusto teologico, così che il giusto politico possa essere nello stesso tempo l' ingiusto teologico, e l' ingiusto politico il giusto teologico. In tale conflitto di dottrine contraddittorie, avverte giudiziosamente l'autore, che la virtù puramente politica debba cedere all' immutabile virtù emanata da Dio. Se è così, perchè dunque il *Pubblicista* insegna una dottrina, di cui non può servirsi un Sovrano, che è figliuolo della Religione Cattolica?

(*) Nella lettera a chi legge pag. 3. ediz. di Napoli del Gravier 1770. della quale mi servo.

II. Nè vale il dire, che il *Pubblicista* prescinde da qualunque Religione, ed appartiene al Teologo lo stabilire i confini del giusto, e dell' ingiusto teologico. Per meglio spiegarmi su tal punto, vi prego a compatirmi se sarò un po' prolisso. La Filosofia ha le sue mode, come le hanno i vestimenti. La moda corrente di filosofare è il prescindere da qualunque Religione, e specialmente dalla vera, per dare un corso più libero alla ragione umana, la quale come difettosa, e molto corta, di rado trova il vero, e le più volte prende il falso per quello. E quindi nascono giornalmente tante mostruosità di dottrine, le quali dovrebbero cagionar orrore a chi veramente va in traccia di trovar il vero.

III. La verità è una; e quando la vera Religione chiaramente ce la dimostra, non è più lecito di servirci d'una dottrina, che direttamente l'è opposta. Donde ne siegue ad evidenza, che la vera Religione è una fiaccola ai Filosofo, del lume della quale servendosi, non cadrà certamente in errore. Oggi però da' moderni Filosofi non si fa così: danno il primo luogo alla ragione umana, e con questa soltanto vogliono giudicare in sì fatte materie. Se io so di certo, che

che una strada va a riuscire in un inevitabile precipizio, sarei troppo perverso ingannatore, se insegnassi ad un viandante, che me ne richiede, una tale strada. E questo è il caso del *Pubblicista*. Egli non debbe insegnar dottrine, che sono opposte alle massime della vera Religione; e quando vegga, che la ragione umana gli suggerisce delle dottrine, che sono contrarie agl' insegnamenti della Fede, è nell' obbligo d' abbracciar questi, che sono sempre i veri, e non già quelle, le quali come opposte, non possono in se contenere che falsità, ed errori.

IV. Nè la forza di tal argomento riceve diminuzione alcuna col dirsi, che il *Pubblicista* dovendo insegnare a tutti i Sovrani anche infedeli, non può in tal supposto servirsi delle massime della Fede, alle quali il Sovrano miscredente non presta credenza alcuna. Io su questo punto convengo con lui: ma io ciò da lui non pretendo. Dico bensì, ch' egli dee colla scorta della Fede non già proporre nudamente le massime della vera Religione, il che certamente a lui non appartiene, ma bensì come illuminato dalla Fede, escogitar i principii, onde per via della retta ragione dedurne quelle massime politiche, che in nulla si oppongono alla Fede. Se il *Pubblicista* fosse infedele meriterebbe compatimento, se egli insegnasse dottrina opposta alla vera Religione; ma

ma di questo compatimento per verun modo non è meritevole il *Pubblicitta* fedele. Egli sa, o dovrebbe sapere, che ogni Potestà è da Dio, e che i Re, ed i Sovrani fanno le sue veci in questo mondo, di cui egli è il Conservatore, e il Moderatore supremo, e come giusto e buono infinitamente, e d' infinita sapienza, ha dotato e fornito l' uomo, e più specialmente i Sovrani, ed i supremi loro Ministri, di mente, e ragione, onde facendone buon uso, e non seguendo i trasporti delle passioni sregolate, possano rinvenire quelle massime politiche, che per niun modo sono opposte alla vera Religione. Il governo politico non è irreconciliabile co' dogmi, e colle massime della Fede; altrimenti dovrebbe necessariamente dirsi, che non sia lecito ad un seguace della Cattolica Religione l' esser sommo imperante, e l' esercitare il civile e politico ministero: il che è uno de' perniziosi errori degli antichi, e recenti Eretici, e di taluno de' Filosofi della moda corrente. Ma passiamo al punto propostomi.

V. L' Autore parlando dell' origine delle pene (*) scrive così: *Le leggi sono le condizioni, colle*

(*) *Pag.* 8. §. I.

colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall' incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte, per goderne il restante con sicurezza, e tranquillità. Con tali parole egli non fa altro, che porre per principio fondamentale di ciò che insegnar dee in appresso, la pura e pretta ipotesi dell' Obbes, la quale merita lo stesso accoglimento, che è dovuto al libero filosofare di alcuni Filosofi moderni. L' autore stesso non può negarlo, perchè nella sua lettera *a chi legge* (*) scrive così. *Sarebbe un errore a chi parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso Obbesiano, cioè di nissun dovere, e di nissuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla mancanza d' una sanzione espressa.* Non è mia intenzione di prendere nel senso Obbesiano quanto egli scrive, perchè non sono così rigido censore delle sue parole, che io voglia creargli invidia; ma non può egli negare, che lo stato di guerra prima dello stato di società, sia

(*) *Pag.* 3.

sia una pensata Obbesiana, e questa interamente falsa.

VI. Egli dunque dice: *in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione della natura umana.* Lo stato dunque di guerra prima dello stato di società, secondo lui, è un fatto; ma donde ha egli preso un tal fatto? Se sotto questo vocabolo egli intende un avvenimento succeduto nel cominciamento del Mondo, era nell' obbligo di additare lo scrittore, che riferisce una tale istoria. Per altro non ha egli ciò potuto eseguire, perchè certamente una tale istoria non è mai comparsa al Mondo: se pur non tenga per vero ciò, che conta Ovidio di Cadmo, che per consiglio di Minerva seminò i denti del serpente, donde nacquero subito uomini armati, i quali nati appena, s'azzuffarono fra loro, uccidendosi l' un l' altro, eccettuatine cinque, che restarono salvi. Se questa è l' istoria di tal fatto, la pensata Obbesiana stà veramente appoggiata ad un troppo sodo fondamento. Se poi l' autore prende la parola *fatto* in altro senso, egli dovea meglio esprimere il suo pensiero, e non dar occasione coll' oscuro suo scrivere, di beccarsi il cervello a chi vuole ben intenderlo, e non imputargli una opinione, che non gli può fare onore alcuno.

VII. Poichè però sembra, che Tommaso Ob-

bes non tenga la sua pensata, che per una pura e mera ipotesi, perchè si pone a considerar gli uomini, come se fossero usciti subitamente fuori della terra a guisa de' funghi, e senza obbligazione di uno all' altro; niun torto si fa al nostro Autore, se diremo, che ancor egli prenda la parola *fatto* per una ipotesi, formata dalla idea della corruzione della natura umana. Ma un tal supposto nè meno è degno di lui, e non può riscuoterne dagli uomini saggi alcuna lode, ma più tosto biasimo. La sua ipotesi è destituta da ogni ragione, e non dimostrabile da storia alcuna, e perciò è improbabile in tutto; ed io mi astengo dal dimostrarlo colle naturali ragioni, perchè prima di me più valorosi valentuomini hanno occupata tal provincia. E' in oltre insieme falsa, non solo perchè si finge i primi uomini come tanti bruti Animali, e come se privi fossero d' umana retta ragione: cose tutte indegne dell' uomo, ma molto più perchè questa sua ipotesi è direttamente opposta a ciò, che a lui, e a noi insegna la vera Religione, dalla quale sappiamo di certo la vera origine dell' uomo, e la propagazione del genere umano, e che lo stato naturale non ha mai avuto esistenza alcuna nel modo, che egli si finge.

VIII. Nè quì si opponga, che il nostro Autore

tore scrivendo per tutti, di qualunque Religione eglino sieno, non potea far uso della S. Scrittura, da cui si apprende la vera origine dell' uomo. A questa opposizione si risponde con quel, che vi ho scritto sopra (*num.* 4.) Dovea l' Autore escogitar una ipotesi, in nulla contraria alla rivelazione a lui ben nota, ogni qual volta non avesse voluto servirsi di un fatto certo e indubitato, qual è quello, che la S. Scrittura ci narra: il che potea far con maggior lode, e meglio assai, che valersi di un' ipotesi improbabile, anzi falsa, e formare così d' una vera istoria una ipotesi, per non uscire dal suo metodo di filosofare. Ma questa è la moda corrente de' Filosofi: sanno indubitabilmente ciò che la vera Religione ci manifesta, senza servirsene, e fingono poi ipotesi opposte alla rivelazione, e per conseguenza false; e su queste fondan massime filosofiche, come se lo stesso Dio, Ente supremo, e d' infinita sapienza, non fosse l' Autore della retta umana ragione insieme, e della vera Religione, a noi rivelata per mezzo della Chiesa.

IX. Ma passiam oltre, e vediamo, quali conseguenze ne cavi il Nostro Autore dall' ipotesi Obbesiana, che egli ha posta per principal fondamento del suo trattato. Egli adunque per trovare i *principii fondamentali del vero diritto de'*

Sovrani di punire i delitti, scrive così (*): *Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico. Questa chimera non esiste, che ne' Romanzi. Se fosse possibile, ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.* Indi segue a dire (**): *La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore a i mezzi, che la sterile, ed abbandonata natura offriva, per soddisfare a i bisogni, che sempre più s' incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre, per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall' individuo alle nazioni.* Gran cosa! anzi gran presunzione della moda filosofica corrente. Si tien per chimera, la quale non ha esistenza che ne' Romanzi, che l' uomo abbia fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; e poi si pretende, che non sia Romanziere chi finge i primi uomini nati come fun-

---

(*) §. 2. *pag.* 10.
(**) E' questa una delle prime aggiunte, come sta notato alla pag. 4. dopo ciò che scrive a chi legge.

funghi, in un continuo stato di guerra, tutti indipendenti l' un dall' altro, senz' alcun uso di retta ragione, come se fossero bruti Animali, uno stato finalmente, che sappiam di certo non aver avuto giammai esistenza alcuna.

X. Ma esaminiamo posatamente tutte le particolarità di ciò, che insegna il nostro Autore. Egli vuole, che nessun uomo abbia fatto il dono gratuito di parte della propria libertà, in vista del ben pubblico. Se l' Autore intende parlare della società, che fanno fra loro gli assassini di strada, che spogliano d' ogni roba, ed uccidono chiunque incontrano, una tal dottrina nè pure sarebbe vera in tutte le sue parti, perchè questi si sottomettono ad un Capo, che li regge, e gratuitamente fanno il dono di parte della loro libertà, per lo solo riguardo del ben comune della loro infame società, dal qual bene dipende la propria sicurezza; e ciascuno di essi, o almeno la maggior parte, procede su questo con buona fede, senza volere, che i patti di tal' unione obbligassero gli altri, e non se stesso. Se l' Autore negar voglia ciò che io dico degli Assassini di strada, e che si potrebbe provare col fatto, oggi specialmente, quando di tali società non ve ne mancano, avrò io maggior diritto di negar a lui quel che egli scrive de' primi uomini, perchè questi hanno avuto la

 loro

loro esistenza soltanto nella mente de' Romanzieri: laddove gli assassini vi sono in parecchi luoghi. I primi uomini in oltre poteano far uso, e veramente molti l'han fatto, e lo sappiam di certo, della retta ragione; quando gli Assassini per li loro cattivi inveterati costumi, e per le circostanze, in cui si trovano, non fanno quell'uso, che dovrebbero, di lor ragione. Or se questi ultimi procedono con maggior buona fede, che i primi uomini della ipotesi Obbesiana, potrà da uomo alcuno, che sia in buon senno, essere ben accolta la dottrina, che quì c'insegna il nostro Autore, come fondamento principale della materia, che tratta? Lo dicano i Savj, perchè io non pretendo di decidere nulla.

XI. Ma vi è più ancora. Il nostro Autore tratta i primi uomini da Selvaggi. Per non fargli onta, io prendo la parola *Selvaggi* nel significato soltanto di uomini non ancora uniti in società, non già come si fingono da' moderni Filosofi o gli Ottentotti, o quei del Canadà, o delle Isole Antille, o di altri sì fatti paesi; perchè giova credere, che il nostro Autore abbia in miglior concetto i primi uomini, di cui parliamo. Con tutto ciò non è mai vero, che i Selvaggi presi nel senso già detto, fossero in uno stato di guerra, e che questo fosse dall'individuo trasportato alle nazioni, e fa d' uopo

tener ciò per una pensata di Romanziere. Senza ripetere, che l' ipotesi Obbesiana è falsa, perchè tale con certezza la dimostra la vera Religione, già da valenti Pubblicisti si è fatto vedere, che l' individuo nello stato di natura, nella maniera che si pretende da Obbes, non ha avuto mai esistenza, che nel cervello di chi ha voluto fingerlo il primo. Ogni individuo da più e più secoli nasce da' suoi genitori, e se una storia certa, e indubitabile non costringa ad asserire il contrario, convien dire che anche i primi uomini, ovvero i pretesi Selvaggi, sieno nati come noi. Ogni individuo dunque, o sia ciascun selvaggio, era da' suoi genitori allevato, viveva sotto la loro cura e governo; e da essi dipendeva insino a tanto che capo di un' altra famiglia egli non divenisse. Questa sola riflessione è sufficientissima a dimostrare la falsità di ciò che insegna il nostro Autore, dicendo, che lo stato di guerra si trasportò dall' individuo alle nazioni: la qual dottrina non potrà esser ben accolta, che da coloro solamente, che pensano, essere usciti fuori dalla terra i primi Selvaggi, interamente adulti, a guisa de' funghi, o come i soldati armati, che nacquero da' denti del serpente, seminati da Cadmo (*n. 6.*). Si può pensar peggio?

XII. Posti dal nostro Autore i riferiti princi-

pii, che sono i fondamenti di tutta l' Operà, non è maraviglia, che egli segua ad insegnare (*): *Fu dunque la necessità, che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà. Egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L' aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire: tutto il di più è abuso, non già giustizia, è fatto, non già diritto.*

XIII. Giova credere, che il nostro Autore non sia per discordare da ciò che diciamo, perchè egli nel principio del §. 11. (**) rendendo più generale la proposizione del *Montesquieu*, scrive: *Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del Sovrano di punire i delitti; sulla necessità di difendere il deposito della pubblica salute dalle usurpazioni particolari*. Se è così, non può mai esser vero, che gl' individui della società non voglion mettere nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile della lor libertà, quella sola che basti ad indurre gli altri a di-

(*) *Cit.* §. 11. *pag.* 10. *seq.*
(**) *Pag.* 9.

difenderlo, perchè ne dee metter tanta porzione, quanta ne è necessaria per la difesa della salute pubblica dalle usurpazioni particolari. Nè meno sarà vero per la stessa ragione, che nessun uomo ha fatto il dono gratuito della propria libertà in vista del ben pubblico, come sopra si è riferito.

XIV. Aggiugne anche l' Autore (*): *E per giustizia io non intendo altro, che il vincolo necessario per tener uniti gl' interessi particolari, che senza esso si scioglierebbono nell' antico stato d' insociabilità: tutte le pene, che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo, sono ingiuste di lor natura*. Una tale idea di giustizia è così astratta, e indeterminata, che io stento a capirla, nè saprei che dirne. Perchè insegnandoci, che per giustizia non intende altro, che il vincolo, necessario per tener uniti gl' interessi particolari, tali parole possono dar motivo, se non m' inganno, a poterle interpretare in due maniere. La prima, è che quante volte gl' interessi particolari sono in contraddizione colle pene stabilite dalle leggi, allora tali pene sono ingiuste, perchè oltrepassano la necessità di conser-

(*) *Loc. cit. pag.* 11.

servare il vincolo, necessario a tener uniti gl' interessi particolari: e questa interpretazione è di Cicerone *pro domo sua*, perchè gl' individui della società non voglion metter nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile della loro libertà; e nessun uomo ha fatto il dono gratuito della propria libertà, in vista del ben pubblico (*n.* 13.) La seconda è, che per giustizia s' intende il vincolo necessario, per tener uniti gl' interessi particolari, in quanto che viene assicurata l' intera sicurezza per tutti gl' individui della società, così che l' uno all' altro non rechi nè ingiuria, nè danno, perchè per tal fine si sono uniti in società. Quale di queste interpretazioni piace al nostro Autore, la prima, la seconda, o tutte due? La seconda no, perchè sarebbe contra i suoi principii; e più tosto gli piacerebbe la prima, o almeno avrebbe a grado l' una e l' altra insieme per maneggiarle destramente, e servirsene al suo intento. E' anche da notarsi, ch' egli nel fine del §. 2. aggiunge: *Nè meno intendo quell' altra sorte di giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire*. Ma io dico, se la giustizia, da lui definita, fosse diametralmente opposta in alcun caso a quella emanata da Dio, potrà di quella sesvirsene un Sommo Imperante della vera Religione?

Cer-

Certamente no, perchè non vorrà perdere le ricompense, ovvero esser condannato alle pene della vita eterna. Le dottrine dunque del nostro Autore non sono da riceversi da tutti i Sovrani di qualunque Religione sieno. (*Vegg. il n.* 4.) Quando il nostro Autore non abbandoni l' ipotesi Obbesiana, non potrà mai formare una giusta idea della società. Convengo con lui, che uomini selvaggi, peggiori degli assassini di strada, non possano unirsi in società, che nella forma ch' egli prescrive; ma mi fa maraviglia, che egli dalla sua ipotesi passa francamente a dirci: *Egli è dunque certo: Ipse dixit*. Ma donde mai nasce una tal certezza? la sua ipotesi è falsa; nè tutti i primi uomini erano di quell' indole così piena di mala fede, come da lui si pretende; anzi dirò che niuno lo era. E questo è veramente certo. Su questa certezza appoggiati, possiamo dire con tutto il fondamento, che i primi uomini unendosi in società, ciascuno volle mettere nel pubblico deposito non la minima porzion possibile della propria libertà, che bastava ad indurre gli altri a difenderlo, ma bensì la maggior possibile porzione, ch' era necessaria per mantenere e conservare la società istessa, e la pubblica salute, la sicurezza interna ed esterna de' membri, che la compongono. Tanto esige la vera idea della società de' primi uomini,

mini, dotati di ragione, e non già di essa privi, come i bruti Animali.

XV. Vegniamo ora alle conseguenze, che il nostro Autore ricava da' principii proposti (*). Ma quali sieno questi principii egli a noi non lo addita, e perciò noi avremo la libertà d'intendere sotto tal nome tutto ciò, che ha scritto ne' precedenti §§. Tre sono le conseguenze, ch'egli c'insegna in questo §. 3. *La prima conseguenza di questi principii è, che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e questa autorità non può risedere, che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società, unita per un contratto sociale. Nessun Magistrato (che è parte di società) può con giustizia infliger pene contro ad un altro membro della società medesima ec. La seconda conseguenza è, che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti. Questa* (**) *obbligazione, che discende dal Trono sino alla Capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa, se non che è interesse di tutti, che i patti utili al maggior numero sieno osservati. La violazione anche d'un solo comincia ad autorizzare l'anarchia. Il Sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali, che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare, che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la Nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dell'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un Terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un Magistrato ec.* Finalmente: *La terza conseguenza è, che quando si provasse, che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche ec.* Queste sono le tre conseguenze, che da' suoi principii deduce il nostro Autore.

XVI. Ma facciamone l'analisi prima in generale, e poi vi comunicherò alcune riflessioni particolari. Le tre conseguenze contengono massime, che io ammetto volentieri per ora, ma non sono dedotte dall'ipotesi adottata, non dallo stato di guerra dei primi uomini, non da quell'altro, che nessun uomo ha fatto il dono gratuito

(*) §. 3. *pag. 12. seq.*

(**) *Anche questa è un' aggiunta fino alla parola Anarchia. Ved. sop. n. 9. (6).*

to di parte della propria libertà in vista del ben pubblico, nè meno da quello, che ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero, e che lo stato di guerra trasportossi dall' individuo alle nazioni; e finalmente, che ciascun di noi non vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile della propria libertà. Per dedurre con miglior legamento, e con maggior evidenza tali conseguenze, bastava dire tutt' altro, che fingere tante cose de' primi uomini, che fanno ingiuria all' umana natura. *Cui bono* dunque premettere queste pensate da Romanziere? L' ha per avventura fatto il nostro Autore perchè si conosca, che egli sa pensare alla moda? Ma questo fine se lo ha avuto, il che non credo, non è degno di lui; ed egli è fornito di tali doti, che avrebbe potuto con maggior lode dimostrar il suo valore. Bastava dire, che i primi uomini, almeno i Capi di famiglia, prima di unirsi in società, erano indipendenti l' un dall' altro, e che poi si unirono con quelle leggi, che più convenivano secondo la retta ragione. E se gli veniva il talento di recar anche i motivi, per cui i primi uomini si erano uniti in tal società, non potea e sapeva egli ritrovarli nella storia sacra, senza citarla, e formarli poi, e descriverli come dettati dalla retta ragione? Che male vi era in que-

questo? e qual discapito ne avrebbe sofferto la sua dottrina, ed erudizione?

XVII. Ma io spingo più oltre le riflessioni, e mi sembra, che l' Autore in queste sue tre conseguenze non sia coerente a' suoi principii, ma anzi contrario. Egli prima stabilisce: *Se fosse possibile, ciascun di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero*. Indi passa ad aggiugnere: *Egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere* (della sua libertà) *nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo*; e tutto ciò stà fondato sulla fondamentale proposizione: *Essi ne sacrificarono una parte, per goderne il restante con sicurezza e tranquillità*. A ciò aggiugne: *Se ogni membro particolare è legato alla Società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti*: che è appunto la seconda conseguenza. Ciò posto, perchè dopo aver detto nello stesso luogo: *questa obbligazione, che discende dal Trono fino alla Capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini*: immediatamente poi aggiugne: *Non altro significa se non che è interesse di tutti, che i patti, utili al maggior numero, sieno osservati?* Se l' obbligazione discende dal Trono alla Capanna, se lega egualmente e il più gran-

grande, e il più miserabile fra gli uomini, può ragionevolmente inferire: dunque i patti utili al maggior numero debbono essere osservati? Il minor numero perchè non si considera? perchè non si ha riguardo alla Capanna? Dirà l' Autore, che così esige il bene della società istessa: ne convengo; ma dimando, come tutto ciò si può dedurre come conseguenza da tante premesse, che ci fanno inferire il contrario? Ved. il *n.* 13.

XVIII. In oltre nella stessa conseguenza secondo che l' Autor nostro insegna: *Il Sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali, che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare, che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, l' altra dall' accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità d' un Magistrato.* Non può negare il nostro Autore, che sotto nome di Nazione quì debba intendersi la stessa società; perchè se il Sovrano rappresenta la società medesima, com' egli dice sul principio della conseguenza prima (*n.* 15.), e la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, e l' altra dall' accusato; convien dire, che la società stessa sarebbe divisa in due parti. Il terzo dunque, che è il Magistrato, non debbe appartenere a tal società. Ma egli nella conseguenza prima (*n.* 15. *cit.*) ha scritto: *Nessun Magistrato, che è parte di società, può con giustizia ec.* Dunque il Magistrato non è il terzo, che dee giudicare tra le due parti, come colui, che appartiene all' una delle due parti. E però il raziocinio del nostro Autore non può mai aver luogo, se non quando il Magistrato si prenda da altra società, che da quella, fra le parti della quale egli dee giudicare. Ed in tal caso anche vi nascerebbe una grave difficoltà, perchè dovrebbe esaminarsi, a chi appartener debba l' elezione di tal Magistrato, affinchè sia in tutto indifferente, e non penda inverso l' una, ovvero l' altra delle due parti. E poi non si sa capire, come il Sovrano, che rappresenta la società, non possa giudicare, e ciò possa il Magistrato. Se al capo rappresentante ciò si nega, perchè si dee concedere ad una parte del Corpo rappresentato, specialmente se il Magistrato sia costituito dal rappresentante? E tutto ciò sia detto a solo fine, che possiate vedere, che bisogna ben pesare le parole del nostro Autore, e non ammetterle senza esame.

XIX. Vediamo ora se la terza conseguenza è ben dedotta dalle premesse dell' Autore. Egli dun-

dunque stabilisce, che l' atrocità delle pene se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d' impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria alle virtù benefiche, ma anche alla giustizia, ed alla natura del contratto medesimo. Tutto va bene così in astratto, e come pezzo distaccato dalle cose antecedenti; ma io rifletto primieramente, ch'egli nè pure in questo luogo vi considera i particolari individui della società, ai quali la società è anche obbligata, siccome è legato ad essa ogni membro della medesima. E che sia così, l' Autore stesso me ne somministra la ragione: perchè se poco prima ha detto: *se non immediatamente opposta al ben pubblico:* un rigo dopo scrive: *fosse solamente inutile*; ed io vi aggiungo: al ben pubblico, perchè così richiede la tessitura del discorco. E però se fosse una tal pena inutile *al ben pubblico*, ma utile ad un *membro* della società, dimando, sarebbe allora contraria alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo? Se vogliamo stare a' principii dell' Autore, dovremo quì dire quel che si è detto nella seconda conseguenza; ma sentendo egli il contrario, perchè parla d' utilità del ben pubblico, non sarà vero, che l' obbligazione discende dal Trono fino alla Capanna, che lega egualmente il più grande, e

il

il più miserabile fra gli uomini. Ecco come non vi è connessione alcuna fra i principii, e le conseguenze, ed anzi che trovarvi coerenza di dottrina vi si osserva della contrarietà.

XX. Ciò che scrive l' autore in appresso (*) merita la stessa censura. Egli parlando della proporzione fra i delitti, e le pene, dice: *Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano della opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, de' quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile, fatta a' privati membri di essa*. Anche quì l' Autore in primo luogo vi pone i delitti, che immediatamente distruggono la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile, fatta a' privati membri che la compongono; e se la cosa fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi bramerebbe una scala geometrica corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole, come scrive più sotto nello stesso luogo, col rimanente, che non si vuole quì porre ad esame

L 2 alcu-

(*) §. 6. *pag. 21. seg.*

alcuno. In tal modo le pene più forti riguardano la società, le meno forti, anzi le più deboli, i membri particolari di essa; e pure giusta i suoi principii, *nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà, in vista del ben pubblico . . . . ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legassero*. Debbonsi dunque togliere questi principii, se si vuol dar luogo a queste conseguenze, perchè altrimenti non vi si troverà coerenza di dottrina. E' degno di riflessione ancora, che se ciascun non vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile della propria libertà, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo, come abbiam riferito che insegna il nostro Autore, sembra, che avrebbe dovuto in virtù di tal principio aversi più riguardo a' membri particolari, che compongono la società, che alla stessa società; perchè come insegna l' autore nello stesso luogo (*), *l' aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire*; onde pare, che dandosi il primo luogo alle pene, che distruggono immediatamente la società, non possa ciò derivarsi dalle dottrine

(*) *Pag.* 11.

ne precedenti dell' Autore. Ma affinchè non mi sia creata invidia, avvertite, che io non pretendo, che le pene dovute a chi distrugge immediatamente la società, debbano essere minori delle pene di chi offende i membri particolari della medesima: no, non lo pretendo; dico bensì, che colla tanta libertà, che si lascia a' membri particolari della società, e dal dire, che nessun membro ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico, come se questo non fosse il vincolo fondamentale della società, al quale han dovuto nell' unirsi i membri particolari aver il principal riguardo, non si somministra alcun motivo ragionevole, da potere legittimamente inferire quel che insegna l' Autore.

XXI. E' assai bello poi quel tratto di acume, che ci presenta l' Autore verso il fine del §. VI. (*), quando ci fa osservare *quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscono i delitti, che han fatto nascere*, preparando così gli animi de' lettori al mitigamento delle pene, che è lo scopo principale del suo trattato. Ma come egli pruova questa così gene-

(*) *Pag.* 23.

generale proposizione, la quale con un solo colpo abbatte tutta la *legislazione* penale, perchè vuole, che le pene sieno cagioni, che faccian nascere i delitti? Eccola: *Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio*. Una tal ragione è una ipotesi, la quale suppone, che vi sia una grande disuguaglianza nell' offesa della società, e ciò non ostante la pena è eguale in tutti due i casi. Ma in tal supposto una simile legislazione sarebbe parto d' uno sfrenato *dispotismo*, non di chi con maturo consiglio pesa i delitti, e v' impone le pene corrispondenti. Ma se la disuguaglianza non sia di gran momento, e nella minor offesa della Società vi concorrano circostanze tali, che la rendano per le conseguenze uguale alla maggior offesa, per qual motivo la pena non debbe ordinarsi eguale in tutti due i casi? Ma lasciamo di parlar in astrasto, e poniamo il caso, in cui sia punito colla stessa pena tanto colui, per la cui opera, il consiglio *dolo malo* si è concertato, che si uccida il Magistrato, o chi ha l'impero, e la potestà, quanto colui, che lascia l'esercito, e divien disertore, o che va a rifuggirsi a' nemici. Non vi è dubbio, che vi sia maggior

maggior offesa nel primo, che nel secondo, ma nelle conseguenze il delitto del disertore, o di chi rifugge a' nemici, uguaglia il primo delitto, e talora è maggiore, come si potrebbe facilmente dimostrare, se quì fosse necessario (*) senza dir nulla, che in sì fatti casi benchè la pena in sostanza sia la stessa, come sarebbe quella di morte, tuttavolta però anche allora suo la stessa pena aggravarsi, e rendersi più o meno atroce, secondo la maggiore o minor gravità del danno, che recano i delitti. Laonde la proposizion dell' Autore non debbe ammettersi così in astratto, e formarsene una massima incontrastabile, per ricavarne indi quelle conseguenze, che forse non hanno alcun fondamento di ragione per sostenersi. Per altro può sospettarsi, che l' Autore ammettendo, come vedremo, la pena di morte come necessaria in due soli casi, ch' egli stima di maggior offesa della società, con tal massima intenda di gittar le fondamenta, per appoggiar la sua pensata, ed escludere la pena di morte negli altri casi.

XXII. Nel §. Settimo (**), dove tratta l'Au-

 tore

(*) *Vegg. la L. 1. e 2. D. Majestatis.*
(**) *Pag. 24. seg.*

tore degli *errori nella misura delle pene*, vi ho anche le mie riflessioni da farvi. Egli scrive in primo luogo: *Le precedenti riflessioni mi danno il diritto d' asserire, che l' unica e vera misura de' delitti è il danno fatto alla nazione*. Ma se ciò si possa inferire legittimamente dalle cose antecedentemente scritte da lui, ne abbiam con fastidio parlato sopra. Scrive in oltre: *Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza, riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura de' delitti, una irriverenza all' Essere de gli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi, che l' assassinio del Monarca; la superiorità della natura essendo infinito compenso alla differenza dell' offesa*. Io molto mi maraviglio, che il nostro Autore, per provare la sua proposizione si serva d' una ragione, che da lui non si fa entrare nella misura delle pene, quale appunto è il peccato, come vedremo nel terzo errore; ed all' incontro l' offesa fatta all' Essere degli esseri non si può considerare, secondo il suo sistema, che in qualità di peccato. Potrei anche farvi altre riflessioni sul punto della dignità della persona, la quale dignità si pospone al danno fatto alla nazione, per le troppo triste e funeste conseguenze, che indi ne derivano per la generalità della pensata; ma io non voglio crear invidia ad alcuno,

cuno, nè attaccar obbliquamente il chiarissimo Autore. Non lascio però di considerare, che l' Autore su questo punto eguaglia una persona, che per la dignità merita tutto il riguardo, con un vile fantaccino. Io convengo in questo con lui, che se una persona di dignità offenda la società, debba esser punita come si merita, non ostante la sua dignità; ma dico per contrario, che l' offesa fatta alla persona di dignità, merita maggior pena, che se la stessa si facesse ad un vil uomo della plebe, ancorchè riguardo al ben pubblico l' importanza fosse eguale.

Perchè il nostro Autore è un illustre facitore di vocaboli nuovi, non saprei indovinare qual significato debba darsi alla parola *dignità*. Ma o questa riguardi l' onorevole condizione dell' uomo, o il grado d' officio, nel primo caso, perchè la dignità non può nascere, che dalle virtù civili, secondo il linguaggio dell' Autore, niuno della società si curerebbe d' acquistarle, e possederle, quando nelle pene stabilite niun riguardo se ne debba avere. Nel secondo poi mi sembra una ipotesi impossibile, che l' offesa fatta ad una persona constituita in dignità, non sia di maggior importanza riguardo al ben pubblico, che quella, che vien fatta ad un uomo vile, e di niun conto. Aggiungasi, che la persona di dignità, in qualunque senso questa si

prenda, ha sempre le sue aderenze, e riscuote maggior rispetto, che un uomo vile; e però è giusto, che sia riputato maggior delitto l'offesa del primo, che del secondo, potendo altrimenti perturbarsi lo stato tranquillo della società. Che se egli il nostro Autore intender voglia, che possa avvenire, che un uomo ordinario sia utile cotanto alla società, che la sua mancanza possa recarle un gravisrimo danno, che non lo recherebbe la mancanza d'una persona di dignità; allora dirò, che quest'uomo, per la necessità che si ha di lui, e per l'utilità, che reca alla società, più che non faccia la persona di dignità, viene ad uguagliarsi a questa, e può esigere eguale, o maggior riguardo. Se è così, dovea meglio spiegarsi l'Autore, e non dettare aforismi, che possano indurre i lettori a prendere in altro senso le sue parole con molto suo dispiacere.

XXIII. In fatti il terzo errore di quei, che *pensarono, che la gravezza del peccato entrasse nella misura de' delitti*: (*), può somministrare un non irragionevole sospetto, che egli quì parli giusta le massime de' Filosofi alla moda. Se la

(*) *Pag.* 25.

la gravezza del peccato esternamente commesso, non entra nella scala geometrica de' delitti, dovrà egualmente punirsi il furto sacrilego, e colla stessa pena, con cui si punisce un furto semplice. Essendo così, perchè niuna religione, benchè falsa, ha lasciato di punire assai gravemente così fatti sacrilegi, e più certamente, che i semplici ladri, i quali presso alcune nazioni in certi casi non hanno avuto alcuna pena, potrebbe un *consequenziario* indi inferirne, che quest' altro aforismo così generale, sia scappato per innavvertenza dalla penna dell' Autore, perchè può servire per quelle società, che non hanno veruna religione, e che secondo gli stessi Filosofi, possono sussistere, delle quali per altro essi non ne mostreranno certamente alcuna. Più oltre non mi spiego per non crear invidia a chi che sia.

XXIV. Nè la ragione principale, che su ciò egli reca, può aver forza alcuna, se ben vi si riflette. Egli scrive. *La gravezza del peccato dipende dall' imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapessi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti?* Quì il nostro Autore non iscrive per tutte le nazioni del mondo, ma per le sole Cristiane; e sembra; che troppo confusamente parli di tal materia. Gli atti puramen-

mente interni non si puniscono nel foro umano, perchè con tali atti non si fa male nè alla società, nè ad alcun uomo: i peccati però esternamente commessi, come possono nuocere alla società, ed a' membri di lei, così possono essere più o meno gravi, ed allora la gravezza entrar debbe nella misura de' delitti, nella maniera che abbiamo detto del furto sacrilego, e del furto semplice. Anzi possono gli atti interni, quando van congiunti cogli esterni, entrar anche in tal misura. Così per le leggi Romane chi uccide un uomo senza intenzione di ucciderlo, non è omicida: e per contrario si condanna come omicida colui, che con animo di uccidere non uccide, ma solamente ferisce. Come poi si possano tali intenzioni scoprire, non è quì il luogo di trattarne. La dottrina dunque, che quì c' insegna l'autore, non si debbe ammettere senza esame. E ciò ancora si debbe dire di quello, che immediatamente aggiugne: *Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, possono anche esserlo col punire*. Anche quì l'Autore, ancorchè fornito d'acume, niente pruova di ciò che intende. Iddio perdona la colpa in virtù della penitenza, e circa la pena rimette l'eterna, benchè la temporale, nel foro interno vi rimanga da soddisfarsi alcuna volta, lasciata però intatta la pena dovuta nel foro esterno, acciocchè sia data la conveniente soddisfazione alla Repubblica: e questo appartiene al Sommo Imperante, la cui potestà è da Dio, ed è ministra di lui vindicatrice, per punire chiunque commette delitti. E però quando punisce, e le pene sono giuste e meritate, benchè Iddio abbia perdonato, il Sommo Imperante non può essere in contraddizione coll' Onnipossente, siccome lo è coll' offenderlo. Questo aforismo per altro: *se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, possono anche esserlo col punire*: questo aforismo, dico, così in astratto, merita la sua censura eziandio, almeno per questo, che potrebbe prendersi in un senso non inteso dall' Autore; e però per meglio spiegarlo vi aggiungo, che siccome non si debbe essere in contraddizione coll' Onnipossente nell' offenderlo, così non si debbe esserlo col punire, cioè dando pene non meritate ed ingiuste, così che si offenda l'Ente supremo. Io accenno soltanto le cose, senza dilungarmi in altro.

XXV. Potrebbero farsi maggiori, e non disprezzabili riflessioni sopra questo trattato del nostro chiarissimo autore; ma perchè la cosa riuscirebbe assai prolissa, ed io debbo finalmente

te darvi il mio parere circa il punto della pena di morte, per cui sono sufficienti quelle sin quì fatte, tralascio perciò le altre, e mi restringo a quello soltanto, che Voi da me richiedete. Il nostro Autore comincia a trattar di tal punto nel §. XXVIII. (*), e sul bel principio vi pianta la sua proposizione fondamentale, che la pena di morte non è un diritto, perchè tale esser non può; e la ragione da lui assegnata per provarlo, è la seguente: *Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? non certamente quello, da cui risulta la Sovranità, e le leggi. Esse non sono, che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: esse rappresentano la volontà generale, che è l' aggregato delle particolari. Che è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l' arbitrio d' ucciderlo? come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la Vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l' uomo non è padrone di uccidersi? E doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera.* Ed ecco

(*) Pag. 79. segg.

ecco la ragione, per cui il nostro Autore si è servito dell' ipotesi Obbesiana, ed ha lasciata tanta libertà a ciascun membro della società. Egli con tali ideati principii stabiliva i fondamenti per far abolire la pena di morte, senza riflettere, che le conseguenze, che vi ha frapposto, non aveano connessione, o coerenza alcuna con tali principii (*Ved. n.* 16. 17. *segg.*)

XXVI. Ma esaminiamo posatamente questo raziocinio dell' Autore. Io lodo la sua mansuetudine, degna di essere imitata da tutti, ed approvo, che quanto meno si può, si sparga l' umano sangue; quando la ragione, e la giustizia lo permettono; ma il pretendere generalmente, che si debba in tutto bandire una tal pena, fuori di soli due casi, mi sembra, o io troppo grossamente m' inganno, che nè la ragione, nè la giustizia possano in tutti i casi soffrirlo. Il nostro Autore parlando della proporzione fra i delitti, e le pene (*Ved. il num.* 20.) dà il primo luogo al bene della società: quì torna a metterci avanti gli occhi le minime porzioni della libertà di ciascun membro della società, senza far menzione alcuna della società, per provare così, che la pena di morte non sia un diritto. Io non intendo di ripetere con tedio quel che ho scritto sopra in più luoghi; dico bensì, che la pena di morte sia un diritto, an-

ancorchè niuno voglia patire tal pena quando la merita. Se è pena, non può certamente esser voluta, altrimenti non sarebbe pena, come vogliono i più celebri Pubblicisti. Il fine principale delle pene egli è, che si conservi l'interna pubblica sicurezza, così che non sieno disprezzate, anzi violate impunemente le leggi, e ciascun membro di tal società all'altro non cagioni nè lesione, nè ingiuria per verun modo (*Ved. il num.* 12.). Ciascun membro adunque, unendosi in società, ha dato non la minima, ma tutta quella porzione sufficiente, e necessaria a conservare la pubblica interna sicurezza. Questo diritto si concede ad ogni Sommo Imperante, nè alcun membro può giammai violarlo, senza rompere la legge fondamentale di tal società. Or anche supposto, che i membri, in dar la porzione di lor libertà, non abbiano mai consentito alla pena di morte da darsi a ciascun di essi, han potuto però, e dovuto consentire, ed obbligarsi, che niuno di essi difenderà, ma anzi presterà il suo concorso ed ajuto contra colui, che il Sommo Imperante vorrà condannare al supplicio che si ha meritato, perchè i singoli membri considerando, che da essi dipende il non incorrere in sì fatte pene, col non commettere quei delitti, ai quali sono inflitte dalle leggi; la considerano come cosa, che non sarà mai lo-

ro per avvenire. Ecco il diritto della pena, fondamento principale della conservazione della Società, e della sicurezza interna de' singoli membri della medesima; onde non mi sembra di alcun momento ciò che vi aggiugne l'Autore scrivendo (*): *E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l' uomo non è padrone di uccidersi?* Perchè si risponde, che non è padrone di uccidersi da se stesso, ma non già, che altri l' uccida, quando lo meriti. Nè per questo, che egli ha consentito, che possa il Sommo Imperante condannarlo a morte, se trasgredisce la legge, che impone tal pena, indi si può legittimamente inferire, che egli è padrone di uccidersi, o che egli stesso si uccida; perchè tal' uccisione non è volontaria, come pena che ella è, ma la sopporta, benchè di mala voglia. Così il Cittadino atto all' armi, può, ove le leggi della società non l' esentino, esser obbligato a combattere dal Sommo Imperante: e pure in tal caso si espone al certo pericolo di esser posto a morte, e la soffre. Di più il soldato di sentinella non dee mai lasciar il suo posto, ma è obbligato a restar ivi, benchè ne sia

---

(*) *Pag.* 80.

ucciso, e non abbandonarlo; ed allora egli certamente non si uccide, ma soffre la morte in virtù delle leggi militari.

XXVII. Rifletto inoltre, che il nostro Autore scrive nello stesso luogo (*): *E' una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria, o utile la distruzione del suo essere*. Indi più sotto aggiugne: *la morte di qualche cittadino divien dunque necessaria, quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell' anarchìa, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi*. In questi casi adunque la pena di morte è necessaria: ma secondo i suoi principii non si ha diritto di darla, perchè niuno ha voluto agli altri uomini lasciar l' arbitrio di ucciderlo, e perciò in tali casi la chiama guerra della nazione con un cittadino, equivocando così colla parola *guerra*, come se non fosse una vera pena, simile in tutto alle altre, ma bensì da reputarsi come guerra, e prenderne da questa interamente la norma. Io però gli domando: Ma questa guerra è ella giusta? No certamente. Qual giustizia vi può essere in far guerra, non dubbiosa ed incerta, ma sicura; ma guerra di tut-

(*) *Cit. pag.* 80.

tutta la nazione contra un solo Cittadino, per ucciderlo a man salva, con un Cittadino poi inerme e prigione, che si è unito in società con questa legge, e con questo patto, ch' egli si privava della minima porzione della propria libertà, per godersene tranquillo la restante maggior parte? Ma ciò non piacerà al nostro Autore, perchè pretenderà esser giusta una tal guerra. Dunque dirò io, che la nazione ha diritto di farla, e di uccidere un Cittadino, se giustamente può fare una tal guerra: perchè dove non vi è diritto, non vi può esser giustizia. Per altro il nostro Autore in questa materia va filosofando con parole di nuova invenzione, e diritto e giustizia significheranno altro nel nuovo suo vocabolario. (*Ved. il n.* 14.)

XXVIII. Aggiungasi a tutto questo, che il nostro Autore più sotto (*), come vedremo, sostituisce alla pena di morte la totale e perpetua perdita della propria libertà; e questa pena, secondo lui, non solo basta per rimuovere gli uomini da' delitti, ma vale più che la pena di morte, perchè si vede il delinquente *fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in*

(*) *Pag.* 8.

in una gabbia di ferro , e il disperato non finisce i suoi mali , ma li comincia . Or io domando all' Autore : qual diritto ha il Sommo Imperante d' imporre una tal pena ? Forse (*) *quello , da cui risulta la Sovranità , e le leggi ? Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno : esse rappresentano la volontà generale , che è l' aggregato delle particolari . Chi è mai colui , che abbia voluto lasciare ad altri uomini l' arbitrio* di ridurlo a perdere totalmente , e perpetuamente la propria libertà ? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno , vi può essere quello del massimo , di vedersi *fra i ceppi o le catene , sotto il bastone , sotto il giogo , in una gabbia di ferro* senza finir mai , fin che vive , questi mali , ma in ogni giorno vederli cominciar sempre ? Se dunque nella volontà particolare di ciascun membro della società , non vi è stato mai questo consenso , di doversi soggettare ad una totale e perpetua perdita della propria libertà , come l' aggregato di queste particolari volontà , o sia la *somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno , le quali rappresentano la volontà gene-*

(*) Pag. 79. seg.

generale , avrà il diritto d' imporre una pena più crudele di quella di morte ? In questo raziocinio non vi è nulla del mio : tutto è del nostro Autore . Se questo egli dice ch' è falso , io dirò che il suo è dello stesso carato . Io però , che la sento altrimenti , ritorno al mio argomento, e rifletto soltanto per non dir altro , che egli non ha ben avvertito , che ciascun granello di polvere da fuoco non ha forza alcuna , ma l' aggregato di sì fatti granelli distrugge e rovina le fortezze , e le più ben munite Città . Ma lasciamo tal materia a' Pubblicisti .

XXIX. In oltre che la pena di morte sia un diritto si dimostra co' principii del nostro Autore . Egli vuole , che i primi uomini si unirono in società , stanchi di vivere in un continuo stato di guerra , e di godere una libertà resa inutile dall' incertezza di conservarla (*n.* 5.). Vuole ancora , che nel Sovrano il diritto di punire i delitti , sia fondato sulla necessità di difendere il deposito della pubblica salute dalle usurpazioni particolari (*n.* 13.) . Ciò posto , non può negarsi , che i primi uomini si sono uniti in società principalmente per mettere in salvo la propria esistenza , o sia la vita naturale , e che la pubblica salute consiste specialmente in conservar illesa una tale esistenza dalle usurpazioni particolari . Ciascun membro dunque , onde è composta

posta la società, o sia ciascun individuo, siccome per questo principal fine si unisce in società, così coll' atto dell' unione si obbliga a conservar illesa l' esistenza degli altri membri, e ad esserne mallevadore, se non vogliamo la società ridurre ad una vera anarchia (*n.* 12.). E ciò con tanto maggior ragione, quanto che il fondamento della società è l' esistenza degl' individui che la compongono, senza la quale non vi può esser società alcuna; e per conseguenza il delitto dell' omicidio appensato, e con malizia eseguito, se non distrugge di fatto la società, nondimeno tende senza dubbio alcuno alla distruzione della medesima. Dall' obbligazione poi de' singoli individui nasce indubitabilmente il diritto nel Sovrano, che rappresenta la società, di punire un tal misfatto. E perchè la pena debbe essere proporzionata al delitto, non si fa ingiuria al delinquente, se sia distrutta la sua esistenza, siccome egli ha distrutto quella degli altri, e che sia tolto dalla società colui, che colla morte ha tolto un altro membro alla medesima. E questa è appunto la pena del talione, la quale benchè non possa, nè debba sempre eseguirsi in tutti i casi, nel nostro però non solo è fondata sulla natural ragione, ed è proporzionata al delitto, ma in oltre è la più adattata a frenare la genia crudele degli omi-

cidi,

cidi, distruggitrice di quegl' individui, i quali per questo principal fine si sono uniti in società, che sotto l' ombra della somma potestà, che dee difendere il deposito della pubblica salute, possa essere conservata illesa la loro esistenza. Tutto ciò non può negare il nostro Autore; perchè secondo lui nella scala de' disordini il *primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società*, come in fatti è quello dell' omicidio appensato con malizia, il quale certamente, con distruggere l' esistenza de' membri, non altro intende, che distruggere la società.

XXX. E più chiaramente sviluppando gli stessi principii, rifletto, che per legge di natura ogni individuo ha tale diritto di conservare la propria esistenza, che può giustamente distruggere l' esistenza di colui, che a lui vuole ingiustamente torla. Or questo diritto, che ha ciascun individuo, in virtù del patto sociale, si comunica al Sommo Imperante, benchè lo stesso individuo ha tale diritto di conservare la propria esistenza, che può giustamente distruggere l' esistenza di colui, che a lui vuole ingiustamente torla. Or questo diritto, che ha ciascun individuo, in virtù del patto sociale, si comunica al Sommo Imperante, benchè lo stesso individuo in se lo ritenga, e non se ne privi, per quei

 casi

casi soltanto, ne' quali l' assalitore gli vuol torre la vita, nè vi è altro scampo, onde poter ciò impedire. Laonde avendo il Sommo Imperante lo stesso diritto, che ha ciascun membro, per conservare la propria esistenza, siccome ogni individuo in tal caso può distruggere l' altrui, quando l' assalitore gli vuol distruggere la propria esistenza; così il Sommo Imperante, in cui sono concentrati i singoli diritti de' membri sociali, ha il diritto d' imporre la pena di morte contra chi ardisca con appensati, e maliziosi omicidii torre la vita ad alcun membro della società. Altrimenti, perchè non può il Sommo Imperante in altra maniera farne alcun uso, gli sarebbe interamente inutile la comunicazione de' singoli diritti de' membri della società, nè questi alcun vantaggio riporterebbero dalla sociale unione, se un tal diritto si neghi al Sommo Imperante. La pena di morte dunque è un diritto per li casi degli omicidii premeditati, ed eseguiti con malizia, senza dilungarmi più oltre a discorrere degli altri misfatti, cui dalle leggi vien imposta la pena di morte.

XXXI. La pena di morte adunque può essere, ed è un diritto; ma di più, in molti casi, se non sempre, è utile e necessaria, e quando ciò sia dimostrato, il nostro Autore non avrà vinto la causa dell' Umanità, com' egli dice. Egli per

per provare, che non sia necessaria, pone in primo luogo l' esempio de' Romani; ma questi aveano la pena di morte, ed in particolare vi era quella della forca, o sia dell' *arbore infelice*, che avrebbe sofferto Orazio per l' uccisione della sua propria sorella, se l' ammirazione del suo gran valore non ne l' avesse liberato. Contra i falsi testimonii vi era la pena di morte, col gittare il reo *e saxo tarpejo*. Vi era anche quella, ma più atroce, contra de' parricidi, e se ne fa menzione nelle dodici Tavole. Onde non saprei come possa egli farvi appoggio alcuno sull' esempio de' Romani; se pure egli non pensi più di quel che scrive, e non intenda, che il giudizio di tali delitti apparteneva al popolo, al che certamente inclina il suo sistema. L' esempio poi dell' Imperatrice di Moscovia Elisabetta, non è di peso alcuno in tal materia. Ragioni particolari politiche han potuto determinarla a regolarsi in tal forma, o la costituzione di quel governo esigeva così in quel tempo. La Siberia ancora ha potuto aver bisogno di sì fatti uomini, privi della loro totale e perpetua libertà. Anche i Portoghesi, mentre erano intenti alla conquista de' Paesi dell' Indie, mandavano i condannati a morte in quella regione. E così per consiglio di Cristoforo Colombo fecero Ferdinando ed Isabella, dopo la scoperta dell' America,

benchè con esito infelice (*) : il che però non è così facile ad eseguirsi presso le altre nazioni. Ma questa non è causa da guadagnarsi per via di esempli, i quali certamente la farebbero perdere al nostro Autore.

XXXII. Vegniamo dunque alle ragioni filosofiche. L'argomento principale, di cui egli si serve, per provare la sua opinione, egli è (**): *Non è l'intensione della pena, che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione*: e su tal argomento spiega la sua Filosofia, esagerando quanto meglio può la materia, che ha per le mani. Io convengo con lui, che la durata delle pene, che vuole sostituite a quella di morte, fa talora spesse impressioni sull'animo di taluno, che di continuo ne sia spettatore; ma nego, che le faccia così come quella della pena di morte, per l'effetto, che ne bramano le leggi, e che questa facilmente si cancelli. Se s'interroga ciascuno di coloro, che sono stati presenti a tali funeste tragedie, nelle quali per mano del carnefice vien tolta la vita a quei malfattori, che si hanno meritata questa pena, tutti confesseranno, che l'impressione fu così forte, che n'è rimasta indelebile nella loro mente, e che spesso rammemorandosene, posson dire con maggior ragione: *Io stesso sarò ridotto a soffrire una pena così crudele, se commetterò simili misfatti* (*).

La vita è troppo amabile all'uomo, e l'union dell'anima al corpo è troppo intima, e tenace; e la divisione, naturalmente parlando, non

(*) Vegg. Gio: Pietro Maffei Istor. dell'Indie Orient. tradot. da M. Francesco Serdonati *l.* 2. *p. m.* 51, ; *e lib. XI. p. m.* 348. Storia d'America di Robertson *tom.* I. *pag.* 157. Ediz. Venet. 1778.

(**) *Pag.* 82.

(*) Il dotto erudito Ch. Autore del Supplemento al Dizionario del Moreri, parlando dell'opera del Marchese Beccaria, riflette su questo punto con miglior ragione nella *pag.* 62. *tom.* 1. *Crede in oltre il Marchese Beccaria, che ad un'anima risoluta debba essere un ostacolo insormontabile quel riflettere: Se io commetterò il tal delitto, perderò per tutto il tempo della mia vita la mia libertà, essendo condannato ad una continua miseria; e conta per nulla quell'altra riflessione: Se io darò in questo eccesso, finirò di vivere; perderò quant'ho di bene in questo mondo; le mie sostanze saran confiscate; nudi e desolati rimarranno i miei figliuoli; passerà la mia consorte fra gli amplessi di un altro marito, e forse ancora del mio rivale; addio congiunti; addio amici, mentre io nel più bel fiore della mia età, vergognoso spettaco-*

non è così facile a soffrirsi , come ce la dipingiamo filosofando , se una passione troppo forte, la pazzia , o la disperazione non ce la rappresenti meno dura.

XXXIII. Mi fa poi maraviglia , che il nostro Autore , difendendo la causa dell' umanità , non lasci di scrivere quel che abbiamo accennato avanti §. 28. : *Chi dicesse , che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte , e perciò egualmente crudele ; io risponderò che sommando tutti i movimenti* (momenti dee leggersi) *infelici della schiavitù , lo sarà anche di più*. Fermiamoci quì . Qual crudeltà è mai questa dell' Autore , Avvocato dell' umanità , che mentre vuol mitigare le pene a' malfattori , ne procura loro le più crudeli? E più crudeli certamente si debbono stimare , perchè Bajazet vinto dal Tartaro Themirlano , o sia Tamerlano , che lo chiuse in una gabbia di ferro, non potendo ciò soffrire, si percosse il capo così fortemente nelle ferrate di quella , che

tacolo alla mia patria , andrò a lasciar miseramente la vita sotto i calci d' un carnefice . Decida chi ha fior di senno qual di queste due riflessioni possa aver più forza sullo spirito umano , quanto si voglia risoluto . Fin quì Ermenegildo Personè .

che ne morì dopo otto mesi di prigionia , come narrano alcuni storici . E se è vero ciò che si narra delle onte , ed ingiurie fatte da Tamerlano a Bajazet , ed alla sua moglie eziandio , crescerà al maggior segno la crudeltà della pena . Che se opponga il nostro Autore , che non tutti sono Bajazet , nè le onte , che egli e la moglie soffrirono , entrar debbono nelle pene , che sostituisce a quella di morte , gli risponderò , che nelle sue pene vi entra il bastone , vi entra il giogo perpetuo , e tutte quelle umiliazioni vi entrano , che vanno inseparabilmente unite colla perpetua schiavitù ; e queste dolorose circostanze sono sufficientissime in molti di tali infelici , e specialmente in coloro , che stimano assai più ignominiose tali servitù , che la morte , a produrre quelli effetti , che furono in Bajazet prodotti dalle sue ; e di questo non ne mancano degli esempli , che si tralasciano per non rendere più prolissa questa lettera . E' vero , per non dissimular nulla , che l' Autore dopo le riferite parole , quasi pentendosi di ciò che avea scritto avanti come cosa , che gli potea giustamente essere opposta , immediatamente aggiugne : *Ma questi sono stesi sopra tutta la vita , e quella esercita tutta la sua forza in un momento : ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù , che spaventa più chi la vede , che chi la soffre , perchè*

chè il primo considera tutta la somma de' momenti infelici, ed il secondo è dall' infelicità del momento presente distratto dalla futura. Ma se a queste riflessioni dell' Autore, che la pena di schiavitù spaventa più chi la vede, che chi la soffre, si rispondesse, che molto più spaventa chi la soffre, che chi la vede, che direbbe il nostro Autore? Il reo non così facilmente si può dall' infelicità del momento presente distrarre dalla futura, come chi la vede; perchè appunto quegli soffre, e soffre in ogni momento, e questi nulla soffrendo, e distratto dagli affari, da' piaceri, e da mille altri oggetti, che occorrono nella vita, non può certo considerar tutta la somma de' momentii infelici, come la considera il reo, obbligato dalla stessa infelicità ad averli sempre presenti, e colla riflessione di dover ciò soffrire insinochè vive; e ciò con tanto maggior ragione, quanto che chi la vede non istà già di continuo come legato al fianco dell' infelice, che pena. Mi lusingo che il nostro Autore non disprezzerebbe queste riflessioni, se gli fossero comunicate, siccome certamente non le disprezzerete Voi, che giudicate con indifferenza. Ma se persistesse nella sua opinione, patteggiamola: e tanto vaglia il suo *sì*, quanto il mio *no*.

XXXIV. Quel che ho detto su tal punto non è mica mio sentimento, perchè le mie riflessioni servono per far conoscere, che essendo la pena di schiavitù, secondo la descrive il nostro Autore, o maggiore, o eguale a quella di morte, la sua pensata non può, nè debbe aver luogo, giusta il suo sistema. Perchè io sono d' opinione, che la pena di schiavitù non giugnerà mai a produrre quegli effetti, che può produrre la pena di morte, per lo fine, che hanno avuto i legislatori, e le leggi in prescriverla per alcuni delitti. E però dovendo fare, e facendo realmente questa pena maggior impressione ne' petti umani, che la perpetua schiavitù, sarà questa di minor freno a' membri della società; e i delitti anzichè esser rari, si vedrebbe il loro numero vie più andar crescendo di giorno in giorno, se la pena di morte fosse in tutto bandita. Il nostro Autore volendo in tutt' i modi vincere la causa, lasciate da parte le ragioni filosofiche, delle quali conosce bene di non potersi fidare, veste il personaggio di declamatore, e si accigne a muovere la compassione nel cuore umano con un pezzo di declamazione studiata molto bene. Io all' incontro conosco la mia insufficienza in tal genere di dire; ma ciò non ostante, mi sforzerò quanto posso, e mi varrò di quelle stesse ricchezze, di cui egli abbonda.

XXXV. Dirò dunque ciò che fa un ladro, o un assassino, il quale è sicuro di non esser condan-

dannato alla pena di morte (*): *Quali sono queste leggi, che io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo, che gli cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio, che egli non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati di visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli, e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni: attacchiamo l' ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato d' indipendenza naturale, vivrò libero, e felice per qualche tempo co' frutti del mio coraggio, e della mia industria. Verrà forse il giorno del dolore, e del pentimento, in* cui mi vedrò condannato ad una perpetua schiavitù: ma non morrò. Mille sono le vie da scapparne, e quando meno si pensa, si ricupera la libertà. Allora calcando le vestigia di prima, *Re d' un picciol numero correggerò di nuovo gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire, e palpitare alla presenza di colui, che*

con

(*) Pag. 85. *seg.*

con insultante fasto posponevano a' loro cavalli, a' loro cani. Ecco il linguaggio di chi è sicuro, che per lui non vi è pena di morte. Che se mi opponete, che questo è un pezzo di Romanzo, io son d'accordo; ma non è mio, bensì del nostro Autore, toltone quello, ch'egli intende della forca, e della ruota, con avervi io sostituito la pena della perpetua schiavitù (*). Amico, la speranza, che è la consolazione degl' infelici, non gli abbandona certamente nelle du-

 rez-

(*) Io ho chiamato un pezzo di Romanzo la parlata che fa chi non è condannato alla pena di morte, avendo riguardo alla declamazione studiata del nostro Autore, colla quale, non già colle ragioni, egli vuol guadagnar la causa. Del rimanente la parlata da me sostituità è tanto più naturale, quanto che un simile pensiero è nato ancora nella mente del lodato Chiaris. Autore del Supplemento al Dizionario Istorico del Moreri *tom.* 1. *pag.* 61. *seg.* ancorchè io abbia scritto questa lettera, prima che leggessi una tal' Opera. Scrive dunque così: *Ma che importa? la vita, che è pure il maggior di tutti i beni della terra, è già al coverto; e finchè vi è vita, non manca mai la speranza, se non di altro, di uno scampo, che potrà un dì offrirmi la fortuna amica; le galee, le prigioni son piene di uomini, che cantano, e danzano quanto ognun altro, che goda una perfetta libertà; nè per avventura saran*

così

rezze della perpetua schiavitù, che li preme, e potrei contarvene molti, che l' han terminata prima di morire, o per ingegnosa industria, o per inopinati casi. Quel che fecero gli Schiavi Turchi nelle galere, che stavano nella Sicilia, negli scorsi anni, ne sono un chiaro incontrastabile argomento. Alla declamazione aggiugne immediatamente l'Autore dicendo (*): *Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento, ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l' orrore di quell' ultima tragedia*. Ma che ha che fare quì la Religione? Non è da Filosofo il ricorrere a simili motivi, e riscuoterne, anzi che lode, derisione, e cachinni. Non si guadagnano le cause presso i moderni Filosofi con sì fatti argomenti, ma bensì con quei, che somministra la sola ragione, ancorchè le più volte non sia retta. Per altro ai ladri ed assassini non vengono in mente somiglianti pensieri nell' esercizio del loro infame, e cru-

così cattive, come altri le dipinge, da che giornalmente vediamo, che infiniti di coloro, che n' escono, tornano a fare quanto umanamente si può, per ritornarvi il più presto, che sia possibile.

(*) *Pag.* 86.

e crudele mestiere. Si faranno bensì loro presenti in tempo, in cui sarà loro intimata la sentenza di morte, ed allora se si pentano da vero, ed accettino come giusta la pena di morte da essi meritata, non abuseranno della Religione, ma ne faranno un ottimo uso. E questo è un assai buon vantaggio, che cagiona la pena di morte. Per contrario il condannato a perpetua e totale schiavitù, come sicuro che è di non essere condannato a morte, a tutt' altro penserà, che a questo, persistendo nella rea sua contumacia; e di continuo mediterà, e macchinerà le maniere, come poter uscire dalla sua misera infelicità.

XXXVI. Or vediamo se è utile la pena di morte. Il nostro Autore pretende di no, *per l' esempio* d'atrocità, *che dà agli uomini* (*). Ma quali sieno le ragioni evidenti per dimostrare questa da lui creduta verità, io non lo so vedere, e mi lusingo, che gli altri ancora non le troveranno. Prima però di farvi ciò toccar con mano, mi convien fare una riflessione. L' Autore avea detto avanti (**): *E' la guerra*

 della

(*) *Pag.* 56. *seg.*
(**) *Pag.* 80.

della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria, o utile la distruzione del suo essere. Dalle quali parole si ricava con evidenza, che la necessità, o utilità, dee risguardare la nazione, o sia la società, non già i singoli membri, che la compongono. Or l' Autore si è dimentico della società, e considera l' utilità non di quella, ma soltanto de' membri. E come pruova la sua proposizione? Io prendo da lui licenza, e mi perdoni, per dirgli, che egli fa uso di argomenti, atti soltanto a muovere la compassione ne' petti delle femminelle, e non discorre da Filosofo. Dice: (*) *Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini, non dovrebbero aumentare il fiero esempio* ecc. Ma se la guerra è giusta, perchè necessaria; e se tal necessità fa giustamente spargere il sangue umano, perchè non sarà giusto questo spargimento nel punire i delinquenti, quando in molti casi è ciò necessario? Soggiugne (**): *Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l' espressione della pubblica volontà; che detestano e puniscono l' omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i Cittadini dall' assassinio, ordinino un pubblico assassinio.* Che Filosofia è mai questa? le leggi, che puniscono con pena di morte i ladroni, e gli assassini, commettono esse medesime un omicidio, ed ordinano un pubblico assassinio? Ma la ragione di questo suo pensare qual' è ella mai? *Ipse dixit.* Mi perdoni il dotto Autore. Dovea egli prima dimostrare l' ingiustizia di tali leggi, e poi condannarle, come ree d' omicidio, e di pubblico assassinio. Nè opponga, che appunto perchè i membri della società con tali paralogismi sparlano di tal pena, per questo si dee dire, che è inutile; perciocchè questi paralogismi posson farsi da' pubblici ladroni, ed assassini, non già da chi li vede puniti come si meritano; perchè questi diranno certamente: *Ben loro stà questa pena.* L' indignazione dunque, e il disprezzo, con cui si guardano i carnefici, dobbiam noi tenere per prova convincente, che la pena di morte è inutile? E questa indignazione, e questo disprezzo sono gli stessi e dello stesso peso in ogni nazione, e presso di tutti, ed hanno origine da quella cagione, che pensa il Chiar. Autore? Non così la pensano i veri uomini savii, e i veri Filosofi.

(*) *Pag.* 86. *seg.*
(**) *Pag.* 87.

XXXVII. Nè di miglior carato è ciò che segue

gue a dire l'Autore su tal punto (*): *Quali sono le più utili leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbero osservare e proporre*; con tutto il rimanente, che egli va dicendo. Ma in tutto il suo discorso io non vi so vedere la pruova, che sia inutile la pena di morte. Perciocchè se l'utile, e l'inutile dipende dal piacere, e dal dispiacere de' membri della società, non vi sarà giammai alcuna legge utile penale, perchè queste o sieno gravi, o leggiere, non piaceranno mai ad alcuno, appunto perchè la pena dispiace sempre a tutti. L'utile dunque e l'inutile in tal materia dee riguardare la società, ed esaminarsi, se le leggi rechino, o no, vantaggio alla medesima, in quanto che giovano, o non giovano all'interna sicurezza de' Cittadini, così che possan vivere quieti e tranquilli, senza ricevere l'un membro di tal società dall'altro veruna ingiuria o lesione. Se per questo verso si riguardino le leggi, come pur conviene, si troverà facilmente, che la pena di morte può esser utile in molti casi, siccome in fatti lo è. Perchè siccome la guerra, riguardata come un mezzo per aver l'esterna sicurezza, può in

(*) *Cit. pag.* 87.

in molti casi esser necessaria ed utile, così la pena di morte può esser necessaria ed utile, come quella, che frena potentemente ciascun membro della società, a non commettere quei misfatti, cui dalla legge stà imposta la pena di morte: e tutto ciò in grazia della sicurezza interna, la quale non dee stimarsi di minor pregio dell'esterna; perchè questa niente gioverebbe, se non vi fosse anche l'interna; siccome nulla gioverebbe a' Cittadini il non avere nemici esterni, se poi nella propria Città non avessero sicurezza alcuna fra loro. A tutto questo dovea badare il nostro Autore, e non già mettere in bocca agli uomini ciò che dai Savii, e dai veri Filosofi non si dirà giammai. Ma non è maraviglia, perchè egli conchiude il suo discorso dicendo (*): *Gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte che più d'ogn' altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto, non esser la vita propria in potestà d'alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'Universo*: le quali parole sono una conseguenza dei falsi principii, dai quali deriva, perchè la necessità non ha luogo soltanto nei due casi da lui

 sta-

(*) *Cit. pag.* 87.

stabiliti, ma in molti altri ancora. Laonde posta la necessità della pena negli altri casi, ne nasce indi da se stessa l'utilità di sì fatte leggi.

XXXVIII. Queste sono le mie riflessioni sopra il trattato del celebre Autore per quel che riguarda la pena di morte, e dovrei quì far punto, per non tediarvi con una lettera così prolissa, come questa è riuscita. Ma permettetemi, che io faccia alcune altre riflessioni, per quel che tocca la nostra Religione su tal pena, per togliere di mezzo qualche equivoco, confondendo lo spirito di mansuetudine, che vuole dai particolari fedeli la vera religione, la cui legge è tutta di carità, e di amore, con quello, che debbono eseguire i Sommi Imperanti, e i loro ministri, per lo bene della repubblica, e dei membri che la compongono. Il nostro Autore parla da Filosofo, ed io seguendo le sue pedate, ho fatto le mie riflessioni finora. Adesso bisogna parlar con altro linguaggio, ma brevemente; e vedere, se la nostra Religione permette, o condanna la pena di morte o nelle leggi, o ne' ministri, che ne sono gli esecutori. Egli scrivendo contra l' accusatore (*), suppone, che la pena

(*) Nell' Opera suddetta *pag.* 238. *seg.*

pena di morte fu decretata da Dio soltanto al Popolo Ebreo, e aggiugne dopo, che *la sola causa criminale, giudicata da Cristo Redentor nostro, non finì già colla lapidazione*, ecc. Io niente entrando ne' sentimenti dell' accusatore, o del nostro Autore, soltanto rifletto, che non al solo Popolo Ebreo, che allora non vi era affatto, ma per tutti gli uomini disse Iddio a Noè (*): *Chiunque spargerà il sangue dell' uomo, il sangue di lui sarà sparso*. E ciò vien replicato nel nuovo Testamento (**): *Tutti quelli, che daranno di mano alla spada, di spada periranno*; e dicendo così, ci dà ad intendere, che sono degni di morte gli omicidi ne' casi, ne' quali le leggi li condannano a tal pena. Così ancora l' Apostolo (***): *Ogn' anima sia soggetta alla potestà superiore: imperocchè non è potestà, se non da Dio; e quelle che sono, sono da Dio ordinate.... Imperocchè ella è ministra di Dio per te per lo bene. Che se fai del male, temi; con ciò sia che non indarno porta la spada. Perciocchè è ministra di Dio vendicatrice, per punire chiunque fa male*: che è quanto dire, che il Sommo Imperante, il qua-

(*) *Gen. Cap.* 9. *v.* 6.
(**) *Matth.* 26. *v.* 52.
(***) *Ad Rom. Cap.* 13. *v.* 1. & 4.

quale è Ministro di Dio, può, e dee servirsi della spada, quando il malfattore meriti tal pena. So che l'Autore può oppormi, che il passo del Genesi non è un precetto: non lo sia, e ciò dico per compiacergli solamente; ma non potrà egli negare, che con quel passo si prova bene, che gli omicidi meritano la pena di morte in quei casi, in cui le leggi a quella li condannano: il che basta al mio intento, non volendo per amore della brevità, entrare in una discussione, in cui mi lusingo di potervi riuscire. L'altra riflessione del nostro Autore, che Gesù Cristo non condannò l'adultera ad esser lapidata, niente fa al nostro proposito. Se si legge il Vangelo, si troverà, aver detto più volte il Nostro Redentore, che egli non era venuto a giudicare, ma ad esser giudicato; e che Dio non mandò il suo figliuolo per giudicare il Mondo, ma perchè il Mondo per esso si salvasse, ancorchè avesse potuto farlo, per la potestà, che ne avea. Anzi richiesto Cristo da un certo uomo, che ordinasse al suo fratello, che seco dividesse l'eredità, gli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice, o divisore sopra di voi? (*). E però

(*) *Luc. XII.* 13. 14.

E però non è maraviglia, che Cristo non esercitando l'officio di giudice, non condannasse alla pena dovutale quell'adultera, benchè condannasse il peccato di lei con dirle: va, e in avvenire non voler già peccar più. Forse ancora le circostanze del fatto meglio note a Cristo, che agli Ebrei, erano tali, che diminuivano il reato, e per conseguenza la pena. Da queste brevi riflessioni si ricava evidentemente, che in niun modo la S. Scrittura condanna la pena di morte, ma anzi la comanda, o almeno la permette, quando è data secondo le leggi.

XXXIX. Io lodo l'Autore, che inclina all'umanità, e lo lodo ancora, perchè quanto egli va insegnando su tal punto, può servire a meglio ponderare, ed esaminare i delitti con attenzione, la maggiore che possa darsi, quando si trattasse della condanna alla pena di morte; ma non so lodarlo, quando restringe la necessità di tal pena a due soli casi, siccome abbiam osservato di sopra (num. 27.). Questo è troppo ristretto, e se l'Autore vuole stare rigorosamente a' suoi stessi principii, ed alle sue dottrine, dee confessare, che vi sono altri casi, fuori de' due da lui stabiliti, ne' quali la pena di morte è onninamente necessaria, e per conseguenza utile; perchè utile è certamente, e grandemente utile ad eseguirsi, ciò che è necessario ad

ad eseguirsi, non potendo non ridondare in vantaggio della società, se si pone in esecuzione ciò che la necessità richiede, per evitare quei mali, e disordini, che altrimenti indi ne seguirebbero: ed all' incontro non è poco l' utile, quando in una società si evita tutto quello, che inquieta, e danneggia i membri, che la compongono. Noi veggiamo in questi tempi (in cui sembra, che si voglia far pruova, se in pratica riesca ciò che vuole il nostro Autore) crescere in ogni giorno il numero de' latrocinii, e degli assassinamenti nelle pubbliche strade, anche vicino alle più popolate, e ben munite Città, e ciò accadere per modo, che non si trova miglior maniera, onde sfuggire il funesto incontro, che coll' accompagnamento di soldati di cavalleria, il che da pochi può eseguirsi. Veggiamo ancora crescere il numero degli omicidii, e questi non nelle sole risse, ma in altri casi più crudeli ancora. Ma ciò donde mai ha la sua origine? Se la pena di morte si vedesse un poco più eseguita per questi pubblici ed atroci malfattori, certamente il male cesserebbe nella maggior parte, e forse in tutto. La certezza di non poter esser condannati a morte, rende audace sì fatta genia di ladroni, e malfattori, e dalla loro bocca esce spesso la voce della loro sicurezza, con dire: *Che male vi può essere? la galera in*

vita? ci basta, che non possiamo esser condannati a morte. Se il dotto nostro Autore viaggiasse, e patisse, il che non gli desidero, somiglianti disgrazie, son sicuro, che a' due casi, in cui ammette la pena di morte, vi aggiugnerebbe anche il terzo, che è quello de' pubblici ladroni, ed assassini. Non discorro su gli altri, perchè troppo sarei prolisso. Ecco Amico, le mie riflessioni. Compatite il tedio, e servitevene, se le troverete ragionevoli. Ma non pubblicate la mia lettera, perchè io non son uomo da intrigarmi in tali questioni. Statevi bene, e son tutto vostro.

SUPPLICA APOLOGETICA A. S. M. I. R. A.

DEL SIG.

DI SONNENFELS

CONSIGLIERE DI REGGENZA D'AUSTRIA,

E PROFESSORE DI POLITICA.

Degnossi la Maesta' Vostra I. R. A. con Decreto de' 22. Agosto 1775. ordinarmi, che in avvenire ne' miei insegnamenti più trattar non dovessi della Tortura, e della pena di morte. Per ragione del mio impiego, come per inclinazione del mio cuore, mi sono sempre fatto un inviolabil dovere di prestare un' ossequiosa ubbidienza alle Leggi; ed è Legge per me ogni decreto, che porta in fronte il sacro Nome di V. M.

Ma questa ubbidienza, di cui e dalla Cattedra, e ne' miei scritti ho sempre parlato col più vi-

vivo zelo, cui ho sempre inculcata a' miei uditori, facendo loro scorgere in essa il fondamento della socievole rettitudine, e che esigo da loro come un carattere distintivo della Scuola di Sonnenfels; quest' ubbidienza, dissi, non toglie in alcun modo la libertà di fare innanzi al Trono della M. V. una rispettosa rappresentanza, cui molte ragioni giustificano.

Il supremo Decreto non solo contiene un ordine, che mi s' ingiunge, ma eziandio mi rimprovera un' appostami disubbidienza, e una asserzione non solo insussistente, ma ben anche pericolosa; rimprovero, a cui sarei stato ben più sensibile, se meritato l' avessi.

Le parole del Decreto, su le quali debbo principalmente giustificarmi, son queste. = " Ci è ,, pervenuto, che tuttavia s' insegnano, e si ,, stampano alcune asserzioni di Politica, le quali alle promulgate Sovrane Leggi direttamente s' oppongono, e sono in se stesse pericolose. Tali sono, a cagion d' esempio, quelle proposizioni, nelle quali si rigetta la Tortura, ed altre, in cui tutte le pene di Morte, contro ogni divina ed umana Legge, ,, si disapprovano; proposizioni già alcuni anni ,, addietro disapprovate e ritrattate ,,. =

Io pertanto, secondo queste parole, ho arrischiate.

I. Pro-

I. Proposizioni , che direttamente oppongonsi alle promulgate Leggi Sovrane .

II. Proposizioni, che in se stesse sono pericolose .

III. Ho disapprovata la Tortura, ed ogni pena di Morte , contro tutte le divine , ed umane Leggi .

IV. E ciò ho fatto , sebbene tali proposizioni sieno state già alcuni anni addietro disapprovate e ritrattate .

Non può essermi *indifferente* il comparire agli occhi della M. V. *qual suddito restìo* alle Leggi , e quale sconsiderato maestro ; nè indifferente può essermi il comparir tale presso la posterità , la quale , mentre contemplerà con maraviglia l' epoca del Governo TERESIANO , e fra gli altri illustri avvenimenti ammirerà l' avanzamendelle Scienze , e del Buon-Gusto , volgerà forse ancora lo sguardo sopra di coloro , che le servirono di stromento per sì felici cangiamenti . Porto speranza d' esser io pure annoverato fra questi ; e non dissimulo il vivo mio desiderio di poter tramandare il mio nome senza rimprovero sino a que' tempi .

I. Se mitigar si potesse la prima delle accennate accuse ; se in luogo di dire che le mie proposizioni *s' oppongono direttamente alle promulgate leggi Sovrane* , dir si volesse , che non s' accordano colle promulgate Leggi Sovrane ; io non solo ne converrei , ma oserei pur dire di non aver altro fatto , che quanto conviensi allo scopo dell' assegnatami Cattedra , secondo le istruzioni espressamente significatemi da un ordine della M. V.

Le mie asserzioni non sono coerenti alle conosciute leggi Sovrane , vale a dire , che queste non mi hanno servito di norma ne' miei scritti . E quale Scrittore v' è mai di coloro , che or più si leggono in materie politiche , che così non abbia fatto a principio ? Dunque Montesquieu , a cagion d' esempio , non avrà fatto un gran dono agli uomini , scrivendo *lo ſpirito delle leggi* , e senza ragione sarà immortale il suo nome , poichè egli in vece di scegliere per norma la Legislazione ricevuta , ha voluto dettarne egli stesso i principii ! *Sully* , e *Forbonnais* (per nominare alcuni de' più grand' uomini) quegli nelle sue *Memorie* , questi nelle sue *Riflessioni*, scriver dunque doveano della Finanza soltanto come Storici , e non mai pubblicarne le leggi fondamentali per emendarla !

Doveano dunque essere proibiti in Francia i loro libri ; que' libri , ai quali , ove si tratti di Finanze , come a un oracolo si ricorre ! Dovean' essere interdetti in que' Regni , ove cogli usi ricevuti non s' accordano , cioè in ogni luogo !

Nè solo degli Scrittori io parlo, ma tra i Professori eziandio, chi mai dalla Cattedra cose detta, e insegna, che costantemente s' accordino colla pratica de' Tribunali? anzi chi v' è, oso dire, le cui proposizioni quasi ad ogni passo non combattano di fronte gli usi ricevuti? Quante volte il Professore nell' esporre qualche stucchevole *Titolo* del così detto *Diritto Civile*, dopo d' essersi moltissimo affaticato, e dopo d' avere stancata l' attenzione degli Scolari, quante volte, dissi, non conchiude egli con queste parole: *sed hoc in foro non obtinet*, e più sovente ancora con queste altre: *sed in foro contrarium obtinet*?

Ciò per tanto, che non è meritevole di rimprovero ne' Professori, che trattar debbono la Giurisprudenza storica, cioè la sola esposizione delle promulgate leggi, quanto meno il sarà in coloro, che alle sorgenti istesse della Legislazione rimontano, e dirigono i loro uditori nella Giurisprudenza filosofica? Siami lecito chiamare con sì glorioso nome una scienza, alla cui dignità niente debbono togliere le limitate mie cognizioni. E tale è di fatti quella che insegno, essendone propriamente consacrata la prima Parte a sviluppare le massime fondamentali della Prudenza Legislatrice per l' interno reggimento degli Stati.

Or tali massime, secondo il sistema della Cattedra che io occupo, esser doveano universali, com' esser lo deve ogni teorìa, senz' alcun rapporto particolare a questo, o ad un altro Stato; e tali dovean essere da usarsi, secondo le varie circostanze, a Roma come alla Cina, e in Isvezia come in Francia: altrimenti tutto svanisce il vantaggio, che ricavarsene mai potrebbe.

Era ben chiaro, che per gl' insegnamenti miei la crescente gioventù doveva esser istruita non nel Sistema attuale delle leggi, ma nel possibile; e non l' esistente Costituzione studiar dovea, ma bensì tali cognizioni acquistare, per le quali, ove avesse avuta mano ne' pubblici affari, potesse divisare la necessaria connessione e i rapporti di tale Costituzione. Io oserei dire, se la mia capacità corrispondesse al mio zelo, che i miei scolari un giorno dovrebbono essere in istato di formarsi de' principii, co' quali dirigersi nella pratica, e dell' attuale sistema scoprire i difetti, ed emendarli. Sotto questo aspetto io considerai le cose sin da quel tempo, in cui, per clementissima Sovrana elezione, ottenni la Cattedra delle Scienze Politiche; e una Dichiarazione, di cui ben presto mi trovai in necessità di supplicare la M. V., ben mi assicurò che non m' era ingannato.

Nè la prima volta è questa, che la lettura delle Scienze Politiche deve così difendersi. Insorse, fra le altre molte, nel 1767, contro di es-

sa un' accusa fortissima, e ben per me pericolosa. Gli articoli di essa, che prendevano di mira le stampate mie asserzioni, erano a un di presso del medesimo tenore, che quei dell' accusa presente: dicevasi che le proposizioni mie erano pericolose, perchè opposte alla pratica.

La mia giustificazione fu tutta opera allora della Sovrana Vostra Clemenza; ma prevedendo l' avvenire, ben sentii, che non dovea trascurare la prima occasione, che presentata mi si fosse di mettermi al coperto di siffatte accuse, che in seguito contro di me si potessero nuovamente suscitare. Nè guari andò, che mi s' offrì questa occasione, allorchè m' ordinò la M. V. di metter mano alle due ultime Parti delle mie Prelezioni.

Esposi allora diffusamente la perigliosa situazione d' un Professore di Politica, da cui contraddittorie e impossibili cose chiedonsi, or di seguire semplicemente la Teoria, or di prendere a norma la Pratica.

Supplicai perchè fosse con supremo Decreto deciso: „ se io doveva scrivere le mie Prelezio-
„ ni coerentemente alla Pratica, che avea sott'
„ occhi, ovvero secondo que' principii, che più
„ giusti pareanmi, senza punto badare se questi
„ fossero conformi alla presente Costituzione, op-
„ pur le si opponessero.

E la

E la decisione clementissima, che da V. M. su di ciò ottenni, mi prefisse la norma, che seguir dovea, col ripetere ne' medesimi termini la seconda parte dell' inchiesta da me fatta.

Ben lungi pertanto dal dovermisi apporre a delitto, se colla pratica attuale non concordano le mie proposizioni, riconoscere si deve che io così facendo, meglio adempio ai doveri del mio impiego, ed eseguisco i non equivoci ordini di V. M.: bensì a ragione mi s' imputerebbe a colpa, se da questi mi dilungassi.

Se la sola differenza tra la Teoria, e la Pratica somministrar potesse un fondamento per condannare le mie proposizioni, tal condanna non solamente cadrebbe su ciò ch' io scrissi della Tortura, e della pena di Morte; ma su cento altre mie proposizioni del pari, che alla Pratica attuale punto non s' uniformano. Ma ora principalmente ricercar si deve.

II. Se le surriferite proposizioni sono in se stesse pericolose.

L' idea del pericolo in questa rappresentanza non altra può essere se non che " venga per ciò
„ diminuita l' autorità delle Leggi, che sono at-
„ tualmente in vigore; e venga forse ad inse-
„ rirsi il germe della disubbidienza nel cuor di
„ chi legge, e di chi ascolta. „

Ov' io solo scorgessi la menoma apparenza,

 che

che tal effetto derivar potesse dalle Lezioni di Politica, ho bastante coraggio per rappresentarmi i doveri di cittadino, ed io il primo alzerei contro di esse la mia voce. Ma perchè un sì tristo effetto avrebb' egli a temersi da questo scritto più tosto, che da cent' altri, che dicon le medesime cose? Perchè, a cagion d'esempio, una proposizione su l' incertezza della Tortura, stampata in un foglio, che si distribuisce in occasione dell' Esame degli scolari, farà maggiore impressione che le Opere di *Grozio*, di *Bodino*, di *S. Real*, dell' *Autore delle Memorie di Brandeburgo*, di *Montesquieu*, di *Beccaria*, e di tant' altri? perchè produrrà un effetto maggiore, che le pubbliche Gazzette, che rapportando l' abolizione della Tortura fatta or in questo or in quel regno, commendano ed esaltano a cagion di ciò la saggezza e l' umanità di que' Principi? Quelle Opere son presso tutti: queste Gazzette leggonsi tuttodì persin dal Legnajuolo, e dallo Stagnajo; eppure non s' è pensato mai di toglierle loro, come nocevoli e pericolosi scritti.

Quanto meno adunque possono far temere per l' autorità delle Leggi quelle proposizioni generali, nelle quali cautamente s' evita ogni rapporto, ogni applicazione, che offender possa le Leggi Nazionali? Se il Professore pretendesse di dare l' opinion sua come una regola generale; se

osasse erigersi in censor delle Leggi, se orgoglioso, come Roma un tempo, segnar volesse un cerchio intorno ai Re, da cui mai non dovessero uscire; se dicesse: questa è la linea della saggezza e del giusto, e tutto ciò che se ne allontana, è ingiustizia, e stoltezza; potrebbe allora esser fondato il timore. Ma quando all' opposto si raffrena e si trattiene il lettore, e lo scolare dal farsi giudice su le leggi ricevute; quando gli si dimostra, che non può mai l' uom privato portar di esse un giudizio ben ragionato e retto; ,, poichè il solo Legislatore trovasi in quel ,, sublime luogo, daddove tutti scorge i rapporti ,, delle circostanze, che il provvedimento d' una ,, legge esigono ,, (*), svanisce allora ogni pericolo: il savio cittadino sottomette il giudizio suo alla saggezza delle Leggi; e s' accresce l' autorità di queste a misura che l' uomo impara a diffidare del proprio giudizio.

III. Appoggiato pertanto alle determinazioni della M. V., ed avendo sì ben divisati i limiti, tra' quali contenermi doveva, ho nuovamente proposte quelle ragioni, che mi sembrano

(*) *Fondamenti della Scienza Politica I. Parte*, §. 76.

no convincenti contro la Tortura , e la pena di Morte .

Potrei perciò omettere di giustificarmi su questa parte delle accuse datemi , poichè abbastanza mi giustifica quanto ho detto poc' anzi . Ma tali parole s' aggiungono , ove mi s' oppone che escludo la pena di Morte, che quasi mio malgrado m' arrestano ad esaminarle, come pure attratta avranno l' attenzione della M. V. nel leggere la datami accusa .

Io *disapprovo* adunque ogni pena di Morte contro tutte le divine, e umane Leggi? tutte le pene di Morte? Come! ho io dunque tentato di strappar di mano alla Giustizia la spada, eziandio quando la difesa della pubblica sicurezza necessaria rende la morte dello scellerato? eziandio ove se un momento solo di vita gli si conceda , tosto lo Stato a nuovi perigli s' espone? Sarebb' egli dunque sicuro sotto lo scudo dell' opinion mia l' autore d' una sollevazione? Ma come mai possono tali conseguenze inferirsi dagli scritti di uno, il quale in mille luoghi asserisce: " che ove
,, la difesa della pubblica sicurezza indispensabi-
,, le rende del malfattore la morte, può e deve
,, allora la Giusiizia alzar contro di esso la spada
,, sua (*) ,, ? Non so se i miei contraddittori avran

(*) *Fondamenti ec. I. Parte* §. 349. *III. Edizione tedesca* .

avran coraggio di sostenere agli occhi della Sovrana Clementissima la contraria proposizione ; cioè " che anche ove la difesa della pubblica si-
,, curezza indispensabile non renda del malfatto-
,, re la morte, possa ciò non ostante la Giusti-
,, zia vibrar contro di lui la sua spada ,, .

Nè il solo caso è questo , ov' io la necessità della pena di Morte approvo, e sostengo ; ma non trovo, come i Draconi de' passati tempi, e de' nostri dì, questa necessità in ogni luogo , e per ogni delitto . In sostegno dell' opinion mia quì solo addurrò il testimonio d' un uomo insigne , la cui profonda cognizione delle Leggi è conosciuta abbastanza : " non è giusto , dice
,, egli (*) , che chiunque commette un delitto,
,, punito sia colla morte ; ma allora solo con
,, essa punir si deve, quando in altra guisa sov-
,, venire non si può alla pubblica salvezza ".

Non è dunque vero , che io abbia in tutt' i casi disapprovata la Tortura e la pena di Morte , anzi contro Beccaria ho sostenuto esser diritto de' Principi di punir colla morte i delinquenti (**) .

Inol-

(*) *Martini de Jure Civitatis* , §. 156.
(**) *Fondamenti* , *ec.* §. 348.

Inoltre io non ho mai mossa quistione su la pena di Morte relativamente al diritto d' infliggerla, ma solo riguardo all' esecuzione. Io non ho mossa mai tal quistione : = il Principe ha egli diritto d' infliggere la pena di morte =? ho bensì ricercato : = qual pena è più atta a frenare il malfattore ? La morte, ovvero un lungo, aspro, e pubblico lavoro = ? Tali ragioni, che almeno all' intendimento mio sembrarono preponderanti, mi determinarono per l' ultima parte; e in questi termini espressi il sentimento mio (*): = il lavoro adunque è agli occhi del colpevole un mal maggiore della morte istessa: sarà dunque un più forte preveniente motivo, onde trattenerlo dalla trasgressione della legge, ed avrà perciò un' efficacia maggiore: l' esempio d' un faticoso e aspro lavoro, che duri quanto la vita, la prolungazione d' un' esistenza misera e tormentosa, possente sarà più d' ogn' altra pena, e questa maniera di castigo sarà al bene universale della società più vantaggiosa.

Le proposizioni che s' esposero per gli esami, e che in buona parte, per la protezione della M. V., solennemente si sostennero, furono costantemente uniformi al Libro, su cui insegno nella pubblica Scuola, se non che talora erano più diffusamente esposte, talora espresse più ristrettamente; ma sempre aveano riportata l' approvazione della censura.

(*) *Fondamenti, ec.* §. 351.

IV. Quest' ultima circostanza basta a difendermi dall' accusa, che mi si dà in ultimo luogo, cioè che le mie proposizioni sono state già alcuni anni addietro disapprovate, e ritrattate.

Per l' esperienza di molti anni ho imparato a ben distinguere le mormorazioni di coloro, che non onorano della loro benevolenza le Scienze Politiche, dai Decreti emanati dal Trono. Se bastano le prime a disapprovare le opinioni mie, può certamente dirsi, che sono state sempre disapprovate, e che fors' anche oggidì lo sono. Ma sino a che degnasi clementissimamente la M. V. di dare per la mia Cattedra un' immediata direzione, io non curando punto le private lagnanze contro di essa, limiterò unicamente la rispettosa mia ubbidienza a ciò, che come una determinazione di V. M. mi sarà significato.

Or io oso sfidare gli avversarii miei di tutti metter sossopra gli Archivii per mostrarmi que' vantati Decreti, in virtù de' quali sia stato imposto al Professore delle Scienze Politiche di cangia-

giare le proposizioni, di cui si tratta, o qualunque altra.

Io voglio usar con loro tutta la sincerità, sebbene altrettanto da loro aspettare forse non mi debba. Confesserò d'aver ricevuto un Decreto (*in occasione delle summentovate datemi accuse*), il quale imponevami, che frenar dovessi la mia troppo grande libertà nello scrivere (*). In questo Decreto però, espresso con parole indeterminate, trattasi non d'alcuna proposizione in particolare, ma di tutte in generale; e ad esso diede motivo l'esser io stato accusato presso la M. V., che pubbliche faceva colla stampa le mie proposizioni senza l'approvazione della Censura. Fu perciò decretato che in avvenire a tutte le Censure dovessi esser soggetto. Ma facil cosa mi fu il giustificarmi presso la M. V., coll'addurre gli Ordini, o sia le Leggi relative alla stampa, secondo le quali nulla, nemmeno il più inconcludente biglietto, stampar si può senza l'approvazione della Censura; e restava con ciò dimostrato fuor d'ogni dubbio, che cosa alcuna io non aveva potuta mai pubblicare, senza averne ottenuta prima l'approvazione.

E sic-

(*) *Decret.* 1. *Agosto* 1767.

E siccome nel difendermi non tacqui il pericolo, a cui esponevami il mio dovere, n'ebbi in riscontro, che V. M. clementissimamente accordavami la libertà di proporre, senza alcun riguardo alla Pratica, quelle massime politiche, che io riputava le più vere (*). " Parole, che „ mettono la libertà del Professore ne' suoi di„ ritti, e accennano un'approvazione, contro „ cui nulla più dovrebbesi opporre ".

Mi permetta la M. V. (nè nascane verso di me sospetto di vanagloria) che io possa quì rammemorare gli onorifici Decreti, che allora ottenni, quando presentai le altre due Parti de' miei *Fondamenti delle Scienze Politiche*. Nè come un meritato premio io li considero, ma bensì solamente come un prezzo proposto alle dovute mie continue fatiche.

Uno di questi Supremi Decreti prescrive per libro scolastico a tutte le Cattedre delle Scienze Politiche la nuova edizione del mentovato mio libro (**). Il secondo mi significa il Clementissimo Sovrano aggradimento sì della prima, che della seconda Parte (***). Or come è egli possibile,

(*) *Decr.* 21. *Nov.* 1767.
(**) *Decr.* 22. *Agosto* 1769.
(***) *Decr.* 22. *Dic.* 1769.

bile, *che* questi *libri*, i quali dopo il nuovo Codice Teresiano si pubblicarono, e contenevano ben espresse e circostanziate le opinioni, delle quali si tratta, sieno stati quinci onorati coll' approvazione di V. M., e destinati ad istruzione e norma della gioventù; e quindi ne sieno state disapprovate, e ritrattate le proposizioni? Io lascio a' miei avversarii medesimi a conciliare queste contraddizioni col rispetto, che debbono alla saggezza della M. V.

Un anno dopo la pubblicazione del mio libro, uscì *alla luce* per ordine di V. M. il libro del Sig. Consigliere *de Martini*, intitolato *Jus Civitatis*, in cui, riguardo alla Tortura, contiensi la seguente proposizione: *Hinc tortura generatim remedium veri eliciendi ineptum est, adeoque etiam illicitum* (§. 158.). Questa proposizione, sebbene sì chiaramente e liberamente pronunziata, non fece punto che il suo libro non fosse assegnato come libro scolastico del Diritto Pubblico a tutte le Cattedre negli Stati Ereditarii Austriaci, e con eguale applauso accettato non fosse dagli stranieri.

Se io osassi accostarmi più da vicino al Santuario delle sublimi viste di V. M., e se colla face della congettura mi fosse lecito di penetrar nell' avvenire, oserei pur dire, che sembrami di vedere la M. V. occuparsi del pensiere di eliminare

nare una volta la Tortura dal Codice delle Leggi, il cui necessario rigore ha tanto costato alla bontà illimitata del Vostro Cuore; e direi anche che questa libertà concessa, anzi comandata ai Professori, è quasi una previa disposizione, con cui disporre la maniera di pensare ad un cangiamento, a cui forse segrete circostanze ancor s' oppongono.

Io già immagino, che avranno esecuzione i disegni Vostri, e che le congetture mie diverranno certezza; e ciò mi anima a parlare non solo in mia difesa, ma eziandio a vantaggio dell' umanità, e a manifestare il desiderio mio, che il progettato cangiamento s' affretti e si compia. Io non esclamo all' ingiustizia: io non tendo direttamente a far con istrepito abolire ciò ch' è stato sì lungamente in uso; io non favorisco punto il malvagio: ma tremo solo per l' innocente, cui costringe il dolore, anzi la vista, il pensier solo della Tortura a privarsi della vita per mezzo d' una menzogna; mentre i robusti nervi del malvagio lo sottraggon sovente dal meritato castigo: io desidero soltanto d' udire i Giureconsulti su di ciò, e con giusta bilancia pesare le loro ragioni.

Tanti celebri nomi d' ogni età, un Grozio, un Montesquieu, un coronato Federico, un Beccaria, l' uso dell' antica Roma, l' esempio di molti

ti *Legislatori* del secol nostro, e l'approvazione, con cui loro applaude l' Europa intera; tante opere in questi ultimi anni pubblicate, alle quali nulla potè opporsi, o nulla almeno di ragionevole fu opposto, non debbon'eglino tutti questi motivi destare almeno un fondato dubbio? e destandolo, secondo la Legge eterna della Religione e della Morale, non debbono eglino sospendere l'uso della Tortura e della pena di Morte, sino a tanto che la quistione per una parte o per l'altra venga decisa, e sciolto il dubbio?

Non v'ebbe forse mai quistione più importante di questa, nè che più meritasse d'esser trattata alla presenza stessa della sacra Autorità de' Principi. Non è questa una specolazione inoperosa, non è una di quelle scolastiche opinioni, intorno alle quali, qualunque sentenza s'abbracci, lo stesso sempre ne risulta per la Pratica. Molto sangue innocente ingiustamense sparso può essere la conseguenza funesta d'un' erronea decisione. Il mondo, che volge attento lo sguardo ad una Principessa, cui ammira, riceverà di buon animo da' labbri suoi la soluzione di questo dubbio; che forse non per altro è dubbio ancora, se non perchè alle ragioni, ed all'autorità de' grand' uomini si può ancora opporre il Codice Teresiano.

AUGUSTISSIMA SOVRANA! Egli è colla più

più viva fiducia che oso implorare la M. V. pel santo nome dell'innocenza, e per la sensibilità del Vostro cuore, ch'è dell'innocenza il più sacro asilo. Degnisi ELLA d'ordinare un maturo esame d'amendue le quistioni, in cui i difensori della Tortura e della pena di Morte, chiunque siano essi, le loro ragioni producano; e a me sia concesso di fare altrettanto. Non altro sia lo scopo di questo esame, che di trovare il vero, di convincere l'una o l'altra parte, e di tranquillizzare l'animo di V. M. Sbandiscasi pertanto dagli scritti, che verseranno su quest'argomento, come dalle discussioni, che su di esso farannosi a viva voce, ogni aspra maniera, ogni ostinazione, ogni odio. Colui eziandio, che avrà men valevoli ragioni da produrre, non lascierà d'essere a parte della gloria di chi sarà vincitore, perchè avrà cooperato a rischiarare e a sciogliere una sì importante e sì difficile quistione.

Nè mi sgomento io già per lo ingegno mio limitato, e perchè a deboli e tremanti mani affidata sia la causa dell'umanità. Animar mi sento da una viva speranza, che lo zelo mio mi renderà in quest' occasione maggior di me stesso, e che la Provvidenza opererà la salvezza per la mano del debole, acciocchè si riconosca ch'è tutta opera sua.

Da qualunque lato cada la favorevole decisione,

ne, io protesto a piedi della M. V., che, se sarò convinto dell' error mio, ritratterò alla presenza del mondo tutto quanto ho scritto dianzi; e che che ne avvenga, pubblicando io le ragioni, che me dell' opinion mia hanno persuaso, ne avverrà sempre, che l' Europa, dissipando i suoi dubbii, dovrà a MARIA TERESA il suo rischiaramento.

Oh! fossi io fortunato abbastanza da far valere le mie ragioni innanzi al Trono! Tutti tengono per fermo, che la M. V. determinerebbesi ad una decisione dettata dalla tenerezza del cuore, dalla coscienza, e dalla bontà.

Sono fino alla morte ec.

SONNENFELS.

CATALOGO

Dei Signori ASSOCIATI ascritti all' Opera presente giusta l' ordine del tempo, in cui diedero in nota il nome loro.

ADRIA.

Nobil Sig. Tommaso Maria Aricci.
Nobil Sig. Francesco Cav. Lardi.
Illust. Sig. Pietro Maria Reonati.

ASOLO.

Illust. Sig. Vicenzo D.r Forabosco.
Nobil Sig. Co: Pietro Pellegrini Trieste.
Nobil Sig. Giacomo Perosini.
Nobil Sig. Bernardo Pasini.
Nobil Sig. Bortolo Fietta, Ciamberlano di Sua A. E. di Baviera.

BASSANO.

Nobil Sig. Gio: Alvise Bellavitti.
Nobil Sig. Benedetto Navarin.
Illust. Sig. Giacomo Apruini, Cancellier Pret. e Preff.

BELLUNO.

Illust. Sig. Francesco Piazza, Cancellier Pret. e Preff.
Nobil Sig. Co: Antonio Agosti.

Illuſt. Sig. Antonio Angeli, da Coneglian.
Sig. Gio: Antonio Manzoni.
Sig. Simon Tiſſi.
Nobil Sig. Co: Virginio Bergeleoni Corte.

B O L O G N A.

Illuſt. Sig. Alfranca e Caſtellotto.
Illuſt. Sig. Pietro Landini.

B R E S C I A.

Molto Reverendo P. Gio: Antonio de Preſſeglie, Lettore Giubbilato de' M. M. O. O. e Teologo ordinario di Sua Serenità.
Illuſt. Sig. Vicenzo Bonomi, Cancellier Veſcovile.
M. R. P. Bernardo Cremoneſe, M. O.
Illuſt. Sig. Giuſeppe Soranzo, Cancellier Preffetizio.
Illuſt. Sig. Lodovico D.r Gliſenti, Avvocato.
Illuſt. Sig. Franceſco Corte.

B E R G A M O.

S. Eccel. Sig. Girolamo Aſcanio Zuſtinian, Podeſtà e Vice-Capit.
Illuſt. Sig. Mario Paleocapa, Cancellier Preffetizio.
Illuſt. Sig. Marc'Antonio Boerio Cancellier, Pretorio.
Nob. Sig. Abate Marco Maccaſſoli.
Sig. D. Domenico Abate Voſca.
Sig. Gio: Antonio Abate Criſtofoli.
Illuſt. Sig. Gio: Gaſparo Marangoni, Giud. alle Raſon.
Sig. D. Anſelmo Leone Querenghi, M. C.
Nob. Sig. Antonio Marcheſe Terzi.

No-

Nob. Sig. Ercole Co: Taſſis.
Nobil Sig. Co: Girolamo Abate Taſſis.
Illuſt. Sig. Gio: Antonio Fortis, Giudice al Maleficio.
Illuſt. Sig. Gio: Batiſta Candido, Vicario Pretorio.
Illuſt. Sig. Giuſeppe Boerio.
Sig. Paulo Scotti.
Illuſt. Sig. Giovanni Abate Filiberi.
Illuſt. Sig. Antonio Pagnoncelli.
Illuſt. Sig. Deffendente Bidaſio Imberti.
Sig. Bortolo Santioli.

BORGO SAN DONNINO.

M. R. P. Giuſeppe Dichieri, Guardiano de' M. M. C. C. e Vic. del Santo Ufficio.

CASTEL FRANCO.

Nobil Sig. Co: Giuſeppe Angeli, Cancellier Pretorio.
Sig. Vicenzo Taccini.
Sig. Domenico Lavagnolo.

C I T T A D E L A.

Illuſt. Sig. Franceſco Maria D.r Zambuſi.
Illuſt. Sig. Franceſco D.r dall' Acqua.
R. P. Fra Gaetano Gioppi, Agoſtiniano.
Illuſt. Sig. Giuſeppe D.r Miazzi.

C O L O G N A.

S. Eccel. Sig. Pietr'Antonio Bembo, Podeſtà e Capitanio.

Re-

Reverendiss. Sig. Gio: Batista Ghiechelin, Arciprete di Baldaria.
Illust. Sig. Alvise Mabil.
Illust. Sig. Gio: Leopardo Marini.
Illust. Sig. Giovanni D.r Fornasa.
Illust. Sig. Giovanni Capeton Piovini.

CURZOLA.

Illust. Sig. Girolamo Simoneti, Cancellier.

CORFU'.

Illust. Sig. Niccolò Careggiani.

CIVIDAL DI FRIUL.

Nobil Sig. Sigismondo Co: di Manzano.
Nobil Sig. Orazio de Rossi.
Nobil Sig. Guglielmo Co: de Puppi.
Nobil Sig. Giuseppe Cav. Bojani.
Nobil Sig. Domenico Pollis.
Nobil Sig. Filippo de Portis.
Monsignor Canonico Antonio Rubeis.
P. Pietro Antonio Moschiotti.
Eccellente Sig. Giovanni D.r Vippau.
Nobil Sig. Francesco Pesenti.
Sig. Francesco Zanettini.
Nobil Sig. Giulio Abate de Canusio.
Nobil Sig. Commendator Fra Ubaldo de Mordis.
Nobil Sig. Co: Lunardo di Manzano.

CREMA.

Sua Eccellenza s. Z. Batista Poli.
Sua Eccellenza s. Angelo Riva.
Nobil Sig. Co: Marco Ruggeri.

Illust. Sig. Giuseppe Antonetti.
Sig. Carlo Giuseppe Premoli, Cancellier.
Nobil Sig. Giuseppe Vimercati.
Nobil Sig. Co: Luigi Tadini.
Nobil Sig. Co: Luigi Vimercati Sanseverini.
Illust. Sig. Antonio D.r Mollendis.
Illust. Sig. Giuseppe D.r Unhepergher.
Nobil Sig. Giuseppe Vailatti.
Illust. Sig. Gio: Batista Curnis.
Illust. Sig. Gio: Andrea Concini di Coneglian.
Illust. Sig. Paulo Mollendis.
Sig. Vicenzo Savorgnini.
Illust. Sig. Gio: Batista D.r Baliscrema, Avvocato Fiscale.

FORLI'.

R. P. Ottaviano Brusadori, Priore de' Carmelitani Scalzi.

FELTRE.

Sig. Vettor D.r Berettini.
Nobil Sig. Giacomo Bovio Mussoni.
Sig. Cristofolo dalla Torre.
Sig. Girolamo D.r dal Covolo.
Nobil Sig. Giuseppe Tonelli.
Sig. Antonio D.r Banchieri.
Sig. Luigi Velajo q. Carlo.
Nobil. Sig. Co: Angelo Zanetelli.
Illust. Sig. Antonio Formenti, Cancellier Pret e Preff.

JESI.

Sua Eccellenza Co: Francesco Ripanti, Ciamberlano di S. M. il Re di Polonia.

I M O L A.

Nobil Sig. Camilo Mancurti del Carretto.
Nobil Sig. Gio: Maria Calderini.
Sig. Abate Gioseffo Compagnoni.
Illust. Sig. Francesco Zacchiroli, Pensionario di S. A. R. il Gran Duca di Toscana.

L E G N A G O.

Nobil Sig. Girolamo D.r Luccioli.
Illust. Sig. Ludovico D.r Cavalcassele.
Sig. Gio: Batista D.r Gianetti.
Sig. Ambrosio D.r Cappellari.
Sig. Giuseppe Lolio.
Nobil Sig. Andrea Pecorari.
Illust. Sig. Ingegner Zolla.

L A T I S A N A.

Illust. Sig. Gio: Batista Sala, Governator e Capitanio.

M O N S E L I C E.

Illust. Sig. Girolamo Nani, Cancellier Pret.
Illust. Sig. Giuseppe Griffalconi.
Illust. Sig. Giuseppe D.r Maffei.
Illust. Sig. Domenico Gualtieri.

M O N T A G N A N A.

Reverendiss. Sig. D. Pietro D.r Mazza, Canonico della Collegiata e Teologo.
Illust. Sig. Girolamo D.r Faccioli.
Illust. Sig. Stefano D.r Facchini.

Sig.

Sig. D. Camilo Storni.
Illust. Sig. Luigi Santi.
Illust. Sig. Camilo Franco.
R. P. D. Placido Ortes, Monaco Camaldolese.

N A P O L I.

Sig. Antonio Farina per due.

PIOVE DI SACCO.

Illust. Sig. Pietro Antonio Aggio, Cancellier Pret.
Reverendiss. Sig. Vicenzo D.r Maggi, Arciprete dell'Insigne Collegiata.
Reverendiss. Sig. Stefano D.r Scola, Canonico.
Illust. Sig. Niccolò Leoni.
Reverendiss. Sig. Francesco Manzon, Parroco di Rosara.
Sig. Gasparo Gotti, Nodaro Pubblico, e Avvocato.

P A R E N Z O.

Nobil Sig. Felice Lanzi.

P A D O V A.

Nobil Sig. Co: Gio: de Lazara.
Nobil Sig. Co: Antonio Dotto de Dauli.
Illust. Sig. Giuseppe Bertossi, Pubblico Professore.
Nobil Sig. Leandro Co: Borin, Magg. delle Armate di Sua Maestà Imperiale Reale ed Appostolica.
Nobil Sig. Co: Alberto Zabarella.
Nobil Sig. Osualdo Marchese Buzzaccarini.

Sig.

Sig. Gaetano Cav. Guadagni.
Sig. D. Antonio Marini.
Nobil Sig. Gaetano Marchese Manzoni.
Nobil Sig. Co: Angelo Casale.
Nobil Sig. Co: Pietro Santonini.
Nobil Sig. Co: Francesco Gusela.
Illust. Sig. Pietro Lavorati.
Illust. Sig. Pietro Minoto Veneto.
Reverendo Sig. D. Antonio D.r Pierato, Precettor delle Pubbliche Scuole.
Illust. Sig. Stefano Fantoni.
Illust. Sig. Giuseppe Bevilacqua, Assistente in Cancelleria Pretoria.
Illust. Sig. Domenico Fabris, Assistente in Cancelleria.
Illust. Sig. Giuseppe D.r Giro, Avvocato Criminale.
Nobil Sig. Mattio D.r Piacentini, da Castel Franco.
Illust. Sig. Giovanni Abate Silvestri.
Illust. Sig. Giuseppe Zabbeo.
Illust. Sig. Gio: Maria Piazza, Avvocato.
Illust. Sig. Girolamo D.r Traversa, Avvocato Criminale.
Illust. Sig. Ignazio Bisson.
Nobil Sig. Gio: Batista Talento.
Nobil Sig. Francesco Sant'Agnese, V. Canc. della Magnifica Città.
Nobil Sig. Pietro Cortuso, Nunzio della Magnifica Città a Venezia.
Nobil Sig. D. Giuseppe Abate Tamariz.
Monsig. Lionello Co: Lion, Canonico Primicerio di Padova.
Nobil Sig. Co: Girolamo Beltramin, Pubblico Professor.
Nobil Sig. Claudio Mussato.
Illust. Sig. Pietro Brailotti, Pubblico Professor.

Illust. Sig. Benedetto Mariani, Pubblico Professor.
Molto Rev. Sig. D.r Pietro Mazzon.
Illust. Sig. Spiridion Minotto, Cancellier Prefett.
Illust. Sig. Giacomo Marcatti, Cancellier Pretorio.
Illust. Sig. Lorenzo Peleati, Giudice alle Vittuarie.
Illust. Sig. Pietro Periatti.
Monsignor Canonico Guerra.
Illust. Sig. Cesare D.r Bertini.
Nobil Sig. Luigi Macoppe.
Molto Rev. Sig. D. Antonio Gabbaro, Parroco di San Giacomo delle Fratte.

PINGUENTE.

Nobil Sig. Vicenzo Maria Papadopoli, Cancellier attuale della Carica Prim. di Raspo.
Illust. Sig. Alessandro Bianchi, Vice Cancellier suddetto.
Illust. Sig. Pietro Galvan, Avvocato.
Illust. Sig. Basilio Baseggio, Avvocato.
Nobil Sig. Angelo Martineli, Medico Fisico.
Nobil Sig. Lodovico Belgramoni, Avvocato Fiscale.

PIRAN.

Sua Eccellenza Girolamo Nadal Contarini, Podestà.
Illust. Sig. Gio: Maria Mompiani da Seraval, Cancellier Ptetorio.
Illust. Sig. Lorenzo D.r Collonelan, Avvocato.
Libreria Pubblica di Piran.
Illust. Sig. Gio: Batista Bianchi.
Sig. D. Zuanne Dougetti.

Reverendiss. Monsig. Girolamo Canonico Venier.
Illust. Sig. Bartolommeo Evaristo Petronio.
Sig. Carlo Risegari.
Illust. Sig. Domenico Petronio.
Reverendiss. Monsig. Marquardo, Canonico Schiazzi.
Illust. Sig. Ottavian Bianchi, Cancellier.
Reverendiss. Monsig. Almerigo Canonico Corgi.
Illust. Sig. D.r Girolamo Personè Veneto. M. F. e Professore di Chirurgia.

ROVIGNO.

Illust. Sig. Pietro Francesco D.r Costantini Avvocato.
Reverendiss. Sig. D. Zorzi Canonico Piccoli.
Reverendiss. Sig. D. Giuseppe Quarantotti.
Sig. Francesco Biondi.
Illust. Sig. Domenico Spongia D.r in ambe le Leggi.

ROMA.

Sig. Emanuel Gabrieli per sette.
P. Luigi Rota.

ROVIGO.

Nobil Sig. Luigi Marchese Manfredini.

REGGIO.

Sig. Paolo Altiani, Secretario del Governo di Reggio.
Sig. Luigi Lamberti.
N. Da. Co: Parisetti di Reggio nata Marchesa Frescobaldi.

Illust.

Illust. Sig. Antonio Besini Podestà di Rubbiera.
Sig. D. Giuseppe Mazzanti Canonico di Rubbiera.
Sig. D. Francesco Silvetti Arciprete di Rubbiera.
Sig. Vicenzo D.r Besini, Causidico Modenese.
Sig. Gio: Carandini, Causidico Modenese.
Eccellentiss. Sig. Salamone Consigli Medico Chirurgo.
Eccellentiss. Sig. Casimiro Pedrazzi, Dottor in ambe le Leggi.
Eccellentiss. Sig. Giuseppe Mantovani, Dottor in ambe le Leggi.
Sig. Graziadìo Sacerdote per tre.

SERAVAL.

Nobil Sig. Pietro Carnielutti.
Nobil Sig. Giacomo Abbate Raccola.
Nobil Sig. Giacomo Anselmi.

SACIL.

Illust. Sig. Sebastiano Borgo.

SALO'.

Illust. Sig. Gio: Batista Co: Fioravanti Zuanelli.
Illust. Sig. Antonio Bresciani.
Illust. Sig. Gio: Batista Mannini.
Illust. Sig. Pietro Marchetti.
Molto Rev. Sig. D.r Francesco Giacomini.
Illust. Sig. Giovanni D.r Podavini.
Illust. Sig. Giovanni Capra.
Illust. Sig. Alberto Girolamo Borsetti, Cancellier.
Nobil Sig. Francesco Co: de Villio.
Illust. Sig. Giacomo Pedarzoli.
Illust. Sig. Orazio Gliseuti.

Illust.

Illust. Sig. Gio: Maria D.r Fontana.
Sig. Domenico Olivari.
Illust. Sig. Achille D.r Barbera.
Illust. Sig. Giacomo D.r Olivari.
Eccellente Sig. Angelo Olivari.

S P A L A T O.

Illust. Sig. D.r Leon Urbani Medico Fisico.
Illust. Sig. Vicenzo Zudenigo Medico Fisico.
Illust. Sig. D.r Girolamo Bajamonti.
Illust. Sig. Gio: Batista Bettini.
Rev. Padre Maestro Sadia.
Rev. Sig. D. Orazio Berghelich Lettor di Filosofia.
Rev. Sig. D. Francesco Gianvizzi.
Illust. Sig. Matteo Simonicch.
Illust. Sig. Co: Nicolò Capogrosso.

T R A U'.

Illust. Sig. Francesco Zuliani Cancellier Pret.
Nobil Sig. Co: Rados Antonio Michieli Vitturi.
Illust. Sig. Marco Ostoich.
Reverendiss. Sig. D. Nicolò Ciciliani, Canonico Teologo.
Nobil Sig. Co: Marco Cippico.
Nobil Sig. D.r Antonio Cirineo Livio Grisogono.

T R I E S T E.

Nobil Sig. Ferdinando Baron dell' Argento.
Nobil Sig. Marco de Monti, Console Veneto.
Sig. Cesare Pellegrini.

T R E V I S O.

Nobil Sig. Co: Antonio Spineda, de Cattaneis.
Nobil Sig. Antonio D.r Brocchi.
Nobil Sig. Francesco Bovio.
Illust. Sig. Andrea Bertotti D.r di Legge.

U D I N E.

Nobile Sig.a Contessa Felicita Antonini.
Nobil Sig. Co: Giusto Tartagna.
Reverendiss. Sig. D.r Gio: Batista Burba.

ZIMAGO IN ISTRIA.

N. H. s. Pietro Cesare Corner, Podestà.
Illust. Sig. Antonio Alessandri.

V I C E N Z A.

Nobil Sig. Co: Lorenzo Tornieri.
Nobil Sig. Co: Brunoro Muzzani.
Illust. Sig. Pietro Antonio Palazzi.
Nobil Sig. Francesco Leonardi.
Illust. Sig. Francesco Crisotti.
Nobil Sig. Carlo Balzi.
Nobil Sig. Enrico Cav. Bissari.
Nobil Sig. Bernardo Fontana.
Illust. Sig. Bortolo Sanardi.
Nobil Sig. Co: Luigi Monza.
Nobil Sig. Arnaldo Arnaldi Tornieri.
Illust. Sig. Giuseppe Maria Costantini, in Cancellaria Prefettizia.

VERONA.

Illust. Sig. Pietro Ponzilacqua.
Nobil Sig. Ippolito Marchese Pindemonti, Cavalier di Malta.
Illust. Sig. Andrea Silvestri.
Nobil Sig. Giovanni Marchese Pindemonti.
Rev. P. M. Odoardo Besini Teologo.
Nobil Sig. Co: Batista dal Pozzo.
Illust. Sig. Giuseppe Benaglia.
Illust. Sig. Francesco Pendini. per due.
Nobil Sig. Co: Cristofolo Lanfranchini.

VENEZIA.

N. H. s. Paolo Balbi fu di s. Barbarigo.
N. H. s. Angelo Contarini di s. Alvise 3. Carlo.
Sig. Anastasio Cuvaglià.
Illust. Sig. Zorzi Psalidi, Avvocato Criminale.
Illust. Sig. Pietro Giassoni, presso S. E. Cav. Maruzzi.
N. H. s. Alvise Contarini di Ms. Alvise 2. K. e Proc.
N. H. s. Zuane Zusto.
N. H. s. Pietro Paolo Boldù.
N. D.a Cattarina Giovanna Dolfin, Procuratessa Tron.
N. H. s. Matteo Dandolo.
N. H. s. Aurelio Venier Fonte.
Sig. Antonio Botazzi.
Illust. Sig. Zorzi Vassili.
Illust. Sig. Gio: Antonio Boncio.
N. H. s. Francesco Bembo di s. Pietro Antonio.
N. H. s. Lodovico Maria Priuli di s. Alessandro, Avvocato alli prigioni.
N. H. s. Renier Zen.

Illust. Sig. Vicenzo Lazari.
Illust. Sig. Filidauro Capogrosso, Nodaro.
Illust. Sig. Daniel Barbaro, Nodaro.
Illust. Sig. Giacomo Lodovici.
Illust. Sig. Silvestro Valier.
Illust. Sig. Nadal Calogerà.
Sig. Maffio Giacometi.
N. H. s. Marco Zen.
N. H. s. Girolamo Zorzi fu di s. Lorenzo.
N. H. s. Zuanne Paruta.
Sig. Giuseppe Grana.
Illust. Sig. Paolo Bulla.
Sig. Alessandro Zuccalà.
N. H. s. Carlo Zen.
N. H. s. Zuanne Bragadin di s. Girolamo.
N. H. s. Francesco Maria Bragadin di s. Giacomo.
N. H. s. Luca Corner fu di s. Pietro.
Sig. Antonio Castagnè.
Sig. Giuseppe Biasiuti.
Sig. Antonio Forti.
Illust. Sig. Francesco Gallo.
Signor Nicolò Zaise.
Illust. Sig. Antonio Venanzio.
N. H. s. Tommaso Sandi.
Nob. Sig. Co. Antonio Lasior.
N. H. s. Zorzi Contarini di s. Alv. primo K.
N. H. s. Benedetto Balbi di s. Antonio.
N. H. s. Co: Giuseppe Giovanelli.
N. H. s. Co: Girolamo Savorgnan.
N. H. s. Polo Minio.
N. H. s. Francesco Balbi fu di s. Marc' Antonio.
N. H. s. Z. Batista Dolfin.
N. H. s. Anzolo Maria Priuli di s. Alessandro.
N. H. s. Giusto Adolfo Abb. Vanaxel Castelli.
N. H. s. Z. Maria Bembo.
Sig. Faustin Rombi.
Illust. Sig. Giuseppe Michieli Cancellier.

Illust. Sig. Zuanne Rossi.
N. H. s. Gio:Batista Contarini fu di s. Gio:Maria.
H. N. s. Daniel Contarini.
N. H. s. Nicolò Canal.
S. Eccell. il Sig. Co: Carlo Baron Tassic.
Illust. Sig. Gasparo Fusinieri.
Sig. Vitta Polaco. per due.
Sig. Menachen Vivante.
Illust. Sig. Demetrio Machiedo.
Illust. Sig. Carlo Antonio Dr. Piccoli.
Sig. Giacob Emanuel Cracovia.
Sig. Giacob Uziel.
Illust. Sig. Giuseppe Tretti.
Illust. Sig. Marco Fontana.
Illust. Sig. Nicolò Settini.
Illust. Sig. Marc' Antonio Bembo de' Medici.
Illust. Sig. Dr. Zuanne Angeli M. F., e Prof. di Chirurgia.
N. H. s. Pietro Badoer primo, fu di s. Sebastian.
Illust. Sig. Giacomo Ceroni.
Illust. Sig. Nicolò Pellegrini.
Illust. Sig. Andrea Viola.
Illust. Sig. Francesco Andrea Rizzo.
Sig. Antonio Buseto.
Sig. Anzolo Ancilo.
Illust. Sig. Giuseppe Fossati.
Nobil Sig. Co: Zorzi Gonemi.
N. H. s. Flaminio Corner.
Il Sig. Baseggio Librajo per cinque.
Sig. D. Bernardo Abb. Vigna. Maestro di sestier.
Illust. Sig. Domenico Seghezzi.
R. P. Giuseppe dei Carmini.
Illust. Sig. Galeazzo Galeazzi.
Sig. Gio: Paolo Blesingh.
Illust. Sig. Lunardo Federico Spinotti.
Illust. Sig. Abb. Antonio Manfredini.
Sig. Pietro Novelli, Librajo.

Nobil

Nobil Sig. Co: Giuseppe Marati.
Nobil Sig. Co: Cav. Giorgio Bartolommeo Abate Podestà.
Illust. Sig. Francesco Doglioni.
Illust. Sig. Giulio Marozza.
Illust. Sig. Valerio Comicioli. per due.
Illust. Sig. Antonio Brizzi.
N. H. s. Co: Zuanne Widmann.
Illust. Sig. Mario Spiridion Dilotti.
Sig. Antonio Campana.
Eccellente Sig. Antonio Migliorini.
Sig. Giuseppe Salici. per due.
Sig. Pietro Perini.
Sig. Domenico Cagnini.
Illust. Sig. Filippo Nicoli.
Illust. Sig. Giovanni Carrarra. M. F.
Sig. Alessandro du Ponte.
Illust. Sig. Abb. Venier, Maestro di Cerimonie in S. Marco.
Sig. Pietro Pinelli.
Nobil Sig. Co: Anastasio Messala.
Sig. Domenico Battifoco.
Illust. Sig. Don Antonio Dr. Pazienza Secret. di Mons. Patriarca.
N. H. s. Co: Giacomo Massimilian Collalto.
N. H. s. Bortolo Semitecolo fu di s. Girolamo.
Sig. . . . . Zanchi.
Illust. Sig. Abb. Marini.
Illust. Sig. Francesco Panizzoni, Cancellier.
Nobil Sig. Co: Zorzi Bavela.
Illust. Sig. Angelo Maria Zanardini.
Sig. Pietro Cortinovis.
Sig. Pasqualin Sagramora.
Sig. Giacomo Berti.
Illust. Sig. Andrea Spada.
Illust. Sig. Vincenzo Silvestrini.
Illust. Sig. Antonio Fedrigo.

 Illust.

Illuft. Sig. Salvador Marconi.
Illuft. Sig. Luigi Pianton.
Illuft. Sig. Girolamo Bagolin.
Illuft. Sig. Carlo Bagolin.
Illuft. Sig. Giovanni Cantaruti.
Illuft. Sig. Gio. Batifta Seriman.
Illuft. Sig. Gio. Batifta Cromer.
Sig. Pietro Fabris.
Nobil Sig. Co: Daniel Concina.
Nobil Sig. Co: Gio. Martinengo.
Illuft. Sig. Cattarin Vaiè. M. F.
Sig. Gaetano Saler.
Monfig. Canonico Chiavelati.
Illuft. Sig. Francefco Appoftoli, Membro della Società Reale Patriotica di Svezia, e delle Scienze di Baviera.
Illuft. Sig. Vicenzo Nodari.
Sig. Antonio Foffati.
Illuft. Sig. Nicolò Abbis.
Illuft. Sig. Abb. D.r Domenico Morazzi.
Illuft. Sig. Marin Monferato.
Illuft. Sig. Tommafo Galino Andriani.
Illuft. Sig. Giacomo dalla Balla.
Illuft. Sig. Marc'Antonio Lago.
Illuft. Sig. Vettor Gabrielli.
Illuft. Sig. Pietro Paffalacqua.
Illuft. Sig. Zuanne Baroncelli.
Illuft. Sig. Girolamo Notola.
Sig. Zuanne Zandeval.
Nobil Sig. Gio. Sicuro.
Rev. Sig. D. Giacomo Zuppati.
Sig. Gaetano Palermi.
Rev. Sig. D. Marco Cafatti.
Il Materaffajo di S. Gio: Grifoftomo.
Reverendifs. Sig. D. Francefco Comarolo, Piovan di S. Gio: Grifoftomo.
Illuft. Sig. Abb. Vicenzo Candufio.

Sig.

Sig. Vicenzo Formaleoni.
Illuft. Sig. Marchiò Lucchefi.
Illuft. Sig. D.r Batifta Gallo.
N. H. f. Co: Zorzi Angaran.
Illuft. Sig. Lodovico Antonio Lofchi.
N. H. f. Filippo Ravagnin.
Illuft. Sig. Girolamo Vitturi.
Illuft. Sig. Paolo Artico Capitanio Ingegner.
Sig. Bortolo Pedrini.
Nobil Sig. Co: Andrea Rufteghelo.
Sig. Gio. Batifta Novelli.
Illuft. Sig. Marco Bonomo.
Illuft. Sig Giufeppe Tabachi.
Sig. Pietro Salvioni.
Illuft. Sig. Gio: Pietro Maderni.
Illuft. Sig. Domenico Marinoni.
Illuft. Sig. Collonel Marc' Antonio Bubich.
Sig. Domenico Buran.
Nobil Sig. Domenico Ceftari, Gentiluomo di Chioza e Patrizio Bolognefe.
Sig. Sala Droghier.
Illuft. Sig. Abb. Andrea Zannini.
Rev. Sig. D. Giacomo Maggi.
Illuft. Sig. Domenico Manzoni.
Illuft. Sig. Francefco Pandini.
Sig. Gio. Batifta Bada.
Illuft. Sig. Zuanne Rombenchi.
Nobil Sig. Pietro Rombenchi, Cav. e Confole delle L.L. M.M. i Re di Spagna, e di Napoli.
Sig. Domenico Pompeati. per due.
N. H. f. Andrea Corner.
N. H. f. Polo Donà primo.
Illuft. Sig. Antonio Solari.
Sua Eccell. D. Alvife Fracchia Magnaniui, Ten General, e Comand. delle Armi della Serenifs Repubblica di Venexia.
Nobil Sig. Gio. Calichiopulo.

Illuft.

Illust. Sig. Gio. Marconi.
Reverendiss. Sig. D. Giuseppe Ceolini, Parroco della Grisolera.
Illust. Sig. Spiridion Settini.
Illust. Sig. Z. Batista Gordin, Cancellier.
Nobil Sig. Co. Giacomo Cindri.
Illust. Sig. D.r Girolamo Tomich, Membro della Società Patriotica di Here-Homburg.
Illust. Sig. Pietro Corner.

Z A R A.

Illust. Sig. Antonio Calegeri, Dragomanno di S. Eccell. Sig. Proved. General in Dalmazia.
N. H. s. *Paolo Boldù, Proved. General.*
N. H. s. Zorzi Loredan Conte.
Illust. Sig. Co: Pietro di Vergada, Avvocato.
Illust. Sig. Zansesta, Avvocato.
Illust. Sig. Triffon Pasquali, Avvocato.
Nobil Sig. Antonio Muzzio, Collonel del Regimento di Rovigo.
Il Sig. Tenente Pietro Girousi Pub. Perito.
Illust. Sig. Zorzi Livichi da Arbe.
Illust. Bembo Draganich, Cogitor in Setretaria Generalicia.
Illust. Sig. Antonio Protonotari, Cogitor in Ragionataria Generalicia.
Illust. Sig. Iseppo Paleocapa, Cogitor in Cancellaria Generalicia.
Nobil Sig. Conte Triffon Gregorina, Collonel.
Nobil Sig. Conte Grimaldi, Tenente Collonel.
Illust. Sig. Zuanne Romano, Cavalarizo di S. E. Proved. General.

Z A N T E.

N. H. s. Francesco Querini.
N. H. s. Zuanne Longo.

N. H.

N. H. s. Zanne Venier.
Monsignor Arcivescovo Cottuvali.
Nobil Sig. Antonio Comutto.
Nobil Sig. Pietro Co: Querino.
Nobil Sig. Anastasio Macri.
Nobil Sig. Co: Niccolò Logotetti.
Nobil Sig. Co: Gambara Capsochefalo.
Nobil Sig. Co: Girolamo Cottuvali.
Nobil Sig. Zuanne Crissopleuli Console Imperiale.
Illust. Sig. Pietro Sargint, Console Brittanico.
Illust. Sig. Niccolò Jefferzes, Console di Olanda.
Nobil Sig. Giandraco Melissinò.
Nobil Sig. Dionisio Gaeta.
Nobil Sig. Anastasio Carrer.
Nobil Sig. Co: Andrea Logotetti.
Nobil Sig. Niccolò Co: Gradenigo Sicuro.
Sig. D.r Teodoro Auramiotti.
Sig. Dottor Niccolò Cortese.
Sig. Angelo Comiotti.
Sig. Nadal Domeneghini.
Nobil Sig. Carlo Voltera.
Reverendiss. Sig. D.r Gerasimo Sumachi.
Reverendiss. Sig. D.r Francesco Mercati, Vic. Vescovile del Zante.
Nobil Sig. Marco Avuri.
Nobil Sig. Antonio Capnissi.
Nobil Sig. Demetrio Pirri.
Sig. Abate D. Giovanni Verla.
Sig. Giacomo Aravandinò.

NO

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor *D. Latal dalle Laste* nel Libro intitolato *Trattato completo dei Delitti e delle Pene, co' suoi Commentarj, e Confutazioni ec. Stampato, e MS.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Rinaldo Benvenuti Stampator di Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 3. Giugno 1781.

{ Andrea Querini Rif.
{ Alvise Vallaresso Rif.
{ Girolamo Ascanio Giustinian K. Rif.

Registrato in Libro a C. 10. al N. 82.

Davidde Marchesini Seg.